

Prot. n. 1067/2025



*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*

Decreto n. 38 /2025

Salerno, 25 marzo 2025

**Oggetto: Decreto n. 29/2025** del 15 marzo 2025 - Programma Organizzativo 2026/2029 della Procura della Repubblica di Salerno.

*Il Procuratore della Repubblica*

Letta la Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura adottata dal C.S.M. con delibera Prot. n. 13900/2024 del 10.7.2024 e succ. mod.;

rilevato che, ai fini della adozione del programma organizzativo si è proceduto a riunione con i Procuratori Aggiunti in data 18.11.2024 e 18.2.2025, a riunione con l'Ufficio Studi e documentazione in data 21.11.2024 e ad assemblea generale dell'Ufficio in data 30.10.2024, 2.12.2024, 10.01.2025, 10.02.2025, 21.02.2025, a riunione con il Procuratore Generale in data 27.12.2024 ed a riunione con il Presidente del Tribunale in data 24.02.2025;

considerato, in particolare, che in data 26.02.2025, con prot. n. 682/2025, si è provveduto a comunicare la proposta di progetto organizzativo ai magistrati dell'Ufficio e si è fissata per il 14 marzo 2025 l'assemblea generale dell'ufficio per il suo esame;

che, in data 26.02.2025, si è proceduto a trasmettere detta proposta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale e al Procuratore Nazionale antimafia che non hanno proposto osservazioni;

che, in data 14 marzo 2025, si è tenuta l'assemblea generale dell'Ufficio;

che, in data 15 marzo 2025, si è proceduto alla comunicazione ai Magistrati dell'Ufficio del **decreto n. 29/2025** recante il "**Programma organizzativo 2026 – 2029 dell'Ufficio**", con l'avviso della possibilità di proporre osservazioni, dandone comunicazione, altresì, al Presidente del Tribunale, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Salerno;

rilevato che sono decorsi i 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito e che non state depositate osservazioni nei termini previsti;

**d i s p o n e**


adottarsi il programma organizzativo dell'Ufficio per il quadriennio 2026/2029 di cui al **decreto n. 29/2025**.

Si trasmetta il presente decreto, unitamente al decreto n. 29/2025 ed alla documentazione allo stesso allegata al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Salerno per il prescritto parere.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Barrelli

Prot. 922/2025V



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Il Procuratore della Repubblica

DECRETO N° 29/2025

### PROGRAMMA ORGANIZZATIVO 2026/2029 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO

#### I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

I.A. Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

I.A.1. Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	
Procuratori aggiunti	3	1
Sostituti Procuratori	29	4

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica	Giuseppe Borrelli	I DIPARTIMENTO – 1 <sup>^</sup> , 2 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup> Sezione
		II dipartimento/I Sezione/1° Gruppo di lavoro
		IV DIPARTIMENTO
Procuratore aggiunto	Francesco Soviero	I DIPARTIMENTO/3 <sup>^</sup> sezione
		II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° e 2° Gruppo di lavoro
		III DIPARTIMENTO/I Sezione
		V DIPARTIMENTO
		VI DIPARTIMENTO
		VI DIPARTIMENTO
Sostituto Procuratore	Luigi Alberto Cannavale	I DIPARTIMENTO- 1 <sup>^</sup> Sezione/1° e 4° Gruppo di lavoro
		VI DIPARTIMENTO
		II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro
	Maria Chiara Minerva	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro

		II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro
		VI DIPARTIMENTO
	Giuseppe Cacciapuoti	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro VI DIPARTIMENTO
	Elena Guarino	I DIPARTIMENTO/I Sezione/1° e 3° gruppo di lavoro; I DIPARTIMENTO/2^ Sezione VI DIPARTIMENTO
	Elena Cosentino	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/III Sezione/2° Gruppo di lavoro VI DIPARTIMENTO
	Katia Cardillo	I DIPARTIMENTO/2^ Sezione II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/II Sezione/2° Gruppo di lavoro VI DIPARTIMENTO
	Marinella Guglielmotti	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro VI DIPARTIMENTO
	Guglielmo Valenti	I DIPARTIMENTO/I^ Sezione/1° e 4° Gruppo di lavoro VI DIPARTIMENTO
	Claudia D'Alitto	I DIPARTIMENTO/I^ Sezione/2° e 4° gruppo di lavoro; IV DIPARTIMENTO VI DIPARTIMENTO
	Carlo Rinaldi	I DIPARTIMENTO/I Sezione/1° e 3° gruppo di lavoro; VI DIPARTIMENTO
	Francesca Fittipaldi	I DIPARTIMENTO/I Sezione/2° e 4° gruppo di lavoro; VI DIPARTIMENTO
	Paola D'Ambrosio	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro I DIPARTIMENTO/3^ Sezione VI DIPARTIMENTO
	Maria Benincasa	I DIPARTIMENTO/I Sezione/2° e 4° gruppo di lavoro; VI DIPARTIMENTO
	Bianca Rinaldi	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro VI DIPARTIMENTO
	Vincenzo Russo	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro I DIPARTIMENTO/3^ Sezione VI DIPARTIMENTO
	Stefania Faiella	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro VI DIPARTIMENTO
	Alessandro Di Vico	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/III Sezione/2° Gruppo di lavoro VI DIPARTIMENTO
	Mafalda Daria Cioncada	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/II Sezione/2° Gruppo di lavoro VI DIPARTIMENTO
	Ivana Niglio	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/II Sezione/2° Gruppo di lavoro

		VI DIPARTIMENTO
	Gianpaolo Nuzzo	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro
		I DIPARTIMENTO/3^ Sezione
		IV DIPARTIMENTO
		VI DIPARTIMENTO
	Licia Vivaldi	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro
		I DIPARTIMENTO/3^ Sezione
		VI DIPARTIMENTO
	Simone Teti	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro
		II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro
		VI DIPARTIMENTO
	Rosa Staiano	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro
		II DIPARTIMENTO/III Sezione/2° Gruppo di lavoro
		VI DIPARTIMENTO
	Morris Saba	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro
		I DIPARTIMENTO/3^ Sezione
		VI DIPARTIMENTO
	Federico Nesso	(da assegnare, non avendo ancora preso Servizio)
	Ernesto Sassano	(da assegnare, non avendo ancora preso Servizio)

#### I.A.2. Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice procuratore onorario	33	12

Funzione	VPO	Unità organizzativa
Vice procuratore onorario	Maria Rosaria Caravano	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro USPD
	Lucia Nigro	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
	Antonietta Buonfiglio	U.S.P.D.
	Maria Antonietta Cocco	U.S.P.D.
	Stefania Falasca	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro U.S.P.D.
	Antonio Paventa	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
	Miranda D'Angelo	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
	Silvia Rinaldi	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
	Elisabetta Barone	U.S.P.D.
	Giovanni Di Iorio	U.S.P.D.
	Katia Bisogno	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro U.S.P.D.

Severino Inno	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro U.S.P.D.
Sabrina Mautone	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
Nadia Elefante	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
Teresa Bruno	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
Paola Gargia	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
Silvana Russo	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
Andrea Buffo	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro U.S.P.D.
Gerardina Cavaliere	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro U.S.P.D.
Luigi Iovino	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro U.S.P.D.
Maria Antonietta Orrico	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro U.S.P.D.

### I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo

<b>Inquadramento</b>	<b>Organico</b>	<b>Vacanti</b>
Direttore Amministrativo	7	0
Funzionario Giudiziario	18	0
Funzionario Contabile	1	0
Cancelliere	30	7
Assistente informatico	2	2
Contabile	1	1
Assistente Giudiziario	22	5
Operatore Giudiziario	30	4
Conducente di automezzi	15	5
Ausiliario	14	10

### I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie

A seguito del trasferimento presso la nuova sede della Cittadella Giudiziaria si è provveduto all'acquisto di numerosi nuovi arredi che hanno posto il personale di magistratura e quello amministrativo in condizione di poter operare in studi confortevoli e funzionanti, anche dal punto di vista ergonomico.

In particolare, i magistrati dispongono di uno studio con scrivania ed allungo laterale, di cassetiera e di una o due librerie, nonché di un set di poltrone; i funzionari e il personale di area operativa hanno uno studio simile ma di ridotte dimensioni in relazione al profilo.

Gli arredi e i beni strumentali sono conformi alla disciplina legislativa prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'anno 2021 si è proceduto al rinnovo inventariale degli arredi che sono confluiti nel nuovo sistema unico integrato, denominato INIT.

L'Ufficio ha contestualmente curato la dismissione degli arredi non più utilizzabili o riusabili.

Alla data odierna, per la categoria arredi, risultano n. 368 Beni Mobili per un valore capitale di € 999.950,00 (valore residuo al netto dell'ammortamento: € 672.583,39) e n. 4.493 beni durevoli per un valore capitale di € 588.315,87 (valore residuo al netto dell'ammortamento: € 21.462,17).

Per ciò che concerne, invece, le dotazioni informatiche, presso i magistrati, i Vice Procuratore Onorari, gli uffici e le segreterie sono inventariati n. 310 personal computer, n.100 scanner e n.153 stampanti multifunzione.

Tutti i Magistrati dell'Ufficio hanno a disposizione un pc portatile ed apparecchi di video-ripresa, di facile utilizzo, muniti di cavalletto e scheda di memoria.

I Vice Procuratore Onorari sono assegnatari di un pc portatile.

L'Ufficio ha, inoltre, in uso n. 51 fotoriproduttori, tutti installati in rete e con funzioni di stampante e scanner, disponibili per il tramite di apposita convenzione di noleggio stipulata dal Ministero della Giustizia.

Le esigenze informatiche dell'Ufficio vengono tuttavia commisurate sulla base di 159 postazioni, sulle oltre 300 che risultano dall'analisi della Console IAA (piattaforma per la gestione delle utenze ADN), perché il Ministero della Giustizia non calcola quelle destinate alla polizia giudiziaria che pure ha necessità di utilizzare pc performanti.

Si tratta di circostanza che influenza significativamente lo svolgimento delle attività dell'Ufficio, atteso che la polizia giudiziaria è costretta a lavorare con materiale vetusto (in pratica dismesso dal personale di magistratura e dal personale amministrativo) benché attivamente coinvolto nei processi di digitalizzazione che hanno coinvolto e coinvolgono ancora l'intero Ufficio.

La inadeguatezza delle dotazioni è stata più volte segnalata al CISIA di Napoli che ha fatto pervenire, negli anni 2022, 2023 e 2024, le seguenti forniture:

#### **Anno 2022**

42	MONITOR HANNSPREE 32''
1	TABLET MICROSOFT SURFACE + ACC.
8	SCANNER BROTHER ADS-4300N
48	PC DESKTOP LENOVO M75S + MONITOR LENOVO 23.6''
1	SCANNER KODAK I3500 (TRASFERITO DA CISIA)
1	MONITOR HANNSPREE 32'' (TRASFERITO DA CISIA)

#### **Anno 2023**

1	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 13 + MONITOR +DOCK
1	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 13 + MONITOR +DOCK
8	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 13 + MONITOR +DOCK
1	STAMPANTE BROTHER MFC 6800
30	VIDEOCAMERA ZOOM Q2N-4K
21	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 13 + DOCK
26	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 14 + MONITOR +DOCK
13	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 14 + MONITOR +DOCK

- 4 PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 13 + MONITOR +DOCK
- 1 STAMPANTE BROTHER MFC 6900

#### Anno 2024

- 2 STAMPANTE BROTHER MFC 6800 (TRASFERITE DA CISIA)
- 1 PC PORTATILE DELL LATITUDE 5300 + MONITOR + DOCK (TRASFERITO DA ALTRO UFFICIO)
- 1 PC DESKTOP LENOVO M75 + MONITOR + DVD
- 1 PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 13 + DOCK
- 1 PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 13 + MONITOR +DOCK
- 1 PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 13 + MONITOR +DOCK (IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO PC PORTATILE TRASFERITO)
- 1 SCANNERS KODAK S3100F MASSIVO FT. A3
- 2 APPARECCHI NAS + 8 HARD DISK
- 1 SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA CISCO DESKPRO K9
- 26 PC DESKTOP LENOVO M75T + MONITOR LENOVO 23.6'' + LETTORE DVD

Allo stato, per ciò che concerne i pc fissi, oltre le forniture per le quali si è indicata la necessità di sostituzione nella precedente relazione ovvero:

- n. 55 pc HP600 (anno 2015);
- n. 78 Fujitsu Q566 (anno 2016);
- n. 5 Fujitsu Q566 (anno 2017)
- n. 50 Pc Prodesk 600 (anno 2019) la cui garanzia è in scadenza il 16 dicembre 2024.

I 48 Pc Lenovo forniti nell'anno 2022 non hanno, infatti, permesso la sostituzione di tutti gli apparecchi obsoleti o non più performanti (188 con più di 5 anni).

Gli apparecchi portatili, poi, non risultano sempre funzionali alle esigenze di ufficio, mancando di lettore dvd e presentando un numero insufficiente di porte USB. Gli apparecchi, inoltre, presentano problemi di memoria e di compatibilità con altro materiale hardware e le batterie spesso vanno in avaria.

Appare, inoltre, necessario sostituire i seguenti scanner ancora in uso presso uffici e segreterie e le cui forniture risalgono agli anni 2013/2017, che risultano ormai obsoleti e provocano continui inceppamenti della carta:

- n. 22 Epson GTS 85 – anno 2013;
- n. 2 Panasonic KVS 5055U – anno 2013 – massivi;
- n. 2 Canon DRG 1100 – anno 2014;
- n. 4 Avisision AD 125 – anno 2015;
- n. 1 Fujitsu 6130 – anno 2015;
- n. 1 Fujitsu FI5220C – anno 2015;
- n. 1 Panasonic KVS1056 – anno 2016
- n. 4 Epson DS770 – anno 2017;
- n. 1 Panasonic KVSL1056 – anno 2017

Anche i n. 20 apparecchi Panasonic KVS 1056 dell'anno 2020 (con garanzia scaduta) e gli scanner massivi Kodak I 3500 forniti negli anni 2020 e 2021, nonostante la sostituzione dei rulli (tra l'altro costosi), cominciano a risultare obsoleti e presentano problemi di trascinarsi carta.

In relazione alle stampanti ed agli apparecchi multifunzione, si è segnalata la necessità di sostituzione di n. 65 stampanti Samsung ML 3820 (anno 2018) e di n. 35 Multifunzioni Brother MFC L 6800 (anno 2018) e, in aggiunta, risulta scaduta la garanzia per le seguenti:

- n. 8 Kyocera P3150;
- n. 6 Brother MFC 6800;
- n. 14 Epson WF ALM320DN;
- n. 2 Epson WF C8190 (quella assegnata al Procura presenta evidenti problemi di stampa).

Tra le risorse tecnologiche a disposizione della Procura vi sono, altresì:

a) la Rete Ponente, allocata presso la segreteria della DDA, che è una rete di comunicazione "protetta" utilizzata per la trasmissione di comunicazioni riservate indirizzate al Centro Comunicazioni Classificate istituito presso la Segreteria di Sicurezza del Ministero della Giustizia o indirizzate ad altri uffici del Ministero della Giustizia muniti di postazione CIS- Rete Ponente (Corti di Appello, Procure Generali, Procure Distrettuali, DAP e, recentemente, anche diverse Case di Reclusione).

La strumentazione tecnica è costituita da un PC portatile al quale viene collegata una chiavetta contenente una scheda denominata KD03PC e da una stampante dedicata. La scheda KD03PC permette di criptare il messaggio di posta elettronica;

b) il sistema criptato EDC (Enciphering/Deciphering Code), allocato presso la Segreteria della D.D.A.

Si tratta di un sistema per la trasmissione di materiale classificato fino a 'Riservato' attraverso i canali di comunicazione ordinari.

Il sistema criptato EDC garantisce la riservatezza delle comunicazioni con il Servizio Centrale di Protezione e la Commissione centrale ex art. 10 l. 82/1991 afferenti a collaboratori e testimoni di giustizia.

Nella rete E.D.C. sono inseriti, oltre al Servizio di Protezione, la D.N.A., la Commissione Centrale, le Procure Distrettuali, i N.O.P., il Ministero dell'Istruzione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione Centrale Anticrimine, la Direzione Investigativa Antimafia.

La strumentazione tecnica è costituita da un PC e una stampante dedicata nonché da un lettore CD/DVD contenente un software che consente la cifratura e la decifratura dei documenti trasmessi e ricevuti;

c) il sistema di videoconferenza criptata CISCO, attivato da giugno 2024, mediante dispositivi CISCO forniti ad ogni Procura Distrettuale. Alla Procura di Salerno sono stati consegnati due dispositivi. Attraverso l'apparecchiatura fornita è possibile tenere riunioni in videoconferenza tra la DNA e le DDA o tra le singole DDA con elevati livelli di sicurezza ed efficienza.

Per quanto attiene le risorse finanziarie, si riportano, di seguito, le assegnazioni relative alla Procura della Repubblica ed alla Direzione distrettuale antimafia per l'esercizio finanziario 2024.

### PROSPETTO RISORSE FINANZIARIE ANNO 2024 - aggiornamento al 6.12.2024

CAPITOLO DI SPESA	ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	ESERCIZIO FINANZIARIO	SOMMA RESIDUA
1451.22 - SPESE DI UFFICIO	28.400,00	28.400,00 €	2023	-
	25.000,00	4.785,10 €	2023	4.439,56 €
		15.775,34 €	2024	
1451.21 - CARTA	16.996,60	16.996,60 €	2023	3.060,50 €
	19.500,00	16.439,50 €	2024	
1451.14 - TONER E DRUM	25.000,00	25.000,00 €	2023	894,38 €
	18.000,00	17.105,62 €	2024	
1451.14 - MAT. IGIENICO SANITARIO	25.000,00	25.000,00 €	2023	-
	8.500,00	-	2024	8.500,00 €
1451.19 - SPESE POSTALI	No assegnazione	15.332,25 (netto IVA)	2024 (dato aggiornato al 31/10)	-
1402.03 - STRAORDINARIO ART. 11 D.L. 320/87	12.920,07	11.363,85 €	2024 (dato aggiornato al 30/11)	1.556,22 €

1402.03 - STRAORDINARIO ART. 37 D.L. 98/2011	9.166,00	8.482,48 €	2024 (dato aggiornato al 30/11)	683,52 €
1402.03 - STRAORDINARIO ELETTORALE	No assegnazione	2.992,46 €	2024	
1451.20 - ESERCIZIO AUTOMEZZI	No assegnazione	1.377,08 €	2024 (dato aggiornato al 30/11)	
1451.30 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	No assegnazione	640,02 €	2024 (dato aggiornato al 30/11)	
7211 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	No assegnazione	732,00 €	2024 (dato aggiornato al 30/11)	

**PROSPETTO RISORSE FINANZIARIE D.D.A. ANNO 2024 - aggiornamento al**

CAPITOLO DI SPESA	ASSEGNAZIONI	IMPEGNI	ESERCIZIO FINANZIARIO	SOMMA RESIDUA
1451.43 - SPESE DI UFFICIO	12.000,00	11.929,16 €	2024	70,84 €
1451.43 - CARTA	20.000,00	17.403,30 €	2024	2.596,70 €
1451.43 - PUBBLICAZIONI	1.000,00	928,00 €	2024	72,00 €
1402.03 - STRAORDINARIO	16.000,00	13.436,73 €	2024 (dato aggiornato al 30/11)	2.563,27 €
1451.20 - ESERCIZIO AUTOMEZZI	34.000,00	29.731,59 €	2024 (dato aggiornato al 30/11)	4.268,41 €
1451.30 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	7.649,83	7.536,69 €	2024 (dato aggiornato al 30/11)	113,14 €
7211 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	-	- €	2024 (dato aggiornato al 30/11)	- €

Per quanto riguarda le banche dati, l'Ufficio è così organizzato:

**1. ANPR:**

L'Anagrafe Nazionale della popolazione residente è la banca dati costituita dal Ministero dell'interno nella quale confluiscono i dati degli Uffici Anagrafe, ad oggi della quasi totalità dei Comuni Italiani. L'accesso è concesso al personale della sezione di polizia giudiziaria e al personale amministrativo, per l'estrazione di dati rilevanti per il processo penale ovvero per gli adempimenti amministrativi di competenza di singoli uffici della Procura.

Le utenze vengono attivate previa designazione del personale autorizzato con decreto dal Capo dell'Ufficio.

**2. Banca dati SIDDA – SIDNA:**

La Banca Dati della Procura distrettuale di Salerno, istituita ai sensi dell'art. 117, comma 2- bis, c.p.p., costituisce articolazione funzionale della Banca Dati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. In essa sono inseriti gli atti e le informazioni relativi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., ai procedimenti di prevenzione di cui agli artt. 4 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché alle segnalazioni dei cd. "reati spia" di fenomeni di criminalità organizzata e terroristica trasmesse anche da altri Uffici giudiziari e dai servizi di polizia giudiziaria rilevanti per la completezza e la tempestività delle investigazioni e l'efficacia del coordinamento investigative.

E' stata regolamentata, da ultimo, con decreto del Procuratore della Repubblica n. 22/2024 del 21 febbraio 2024.

La responsabilità e la direzione della Banca Dati sono del Procuratore della Repubblica, che può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Procuratore Aggiunto che collabora alle funzioni di coordinamento della D.D.A., anche ai fini della responsabilità per il trattamento dei dati ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dal D.P.R. 26 luglio 1995 n. 319. In tal caso, il Procuratore aggiunto delegato alla Banca Dati opera nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e delle direttive date dal Procuratore della Repubblica.

L'esercizio da parte del Procuratore della Repubblica del potere di delega non preclude il diretto esercizio delle funzioni delegate, previa informazione al Procuratore Aggiunto delegato alla Banca Dati.

Alla Banca Dati sono preposti, come personale amministrativo, un funzionario e fino ad un massimo di 16 analisti delle informazioni, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria della Procura, ovvero alla medesima comunque aggregati, i quali provvedono, secondo le direttive e il controllo del Procuratore distrettuale della Repubblica alle attività di inserimento delle informazioni, alla loro analisi ed all'attività di ricerca rilevante ai fini dell'esercizio delle attribuzioni processuali dell'Ufficio.

I Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e quelli dei Gruppi di indagini sul terrorismo e sono collegati in rete alla Banca Dati, mediante apposita stazione di lavoro, a soli fini di consultazione degli atti in essa contenuti.

Con decreto del Procuratore della Repubblica n. 95/2024 del 17 giugno 2024 è stato istituito il 2° gruppo di lavoro intersezionale "sui delitti di cui all'art. 371 – bis, comma 4-bis c.p.p." (divenuto con il presente programma organizzativo "gruppo sui reati di criminalità informatica e a tutela del diritto alla riservatezza) a cui è associata una partizione della Banca Dati SIDDA-SIDNA denominata "Circuito Cybersicurezza" a cui sono abilitati ad accedere i magistrati facenti parte del gruppo competente a trattare tali fattispecie di reato e i relativi analisti.

Complessivamente, ad oggi, sono abilitati all'accesso alla Banca dati SIDDA-Sidna, oltre al Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto che collabora al coordinamento della DDA, il Procuratore Aggiunto che collabora al coordinamento del gruppo di lavoro sul Terrorismo, quello che collabora al coordinamento del gruppo di lavoro sui reati informatici e a tutela della riservatezza, i magistrati assegnati alla DDA, al gruppo antiterrorismo e al gruppo di lavoro sui reati informatici e a tutela della riservatezza .

Gli analisti (Personale di Polizia Giudiziaria) assegnati alla Banca Dati sono:

- n. 6 analisti presso la Struttura centrale della Banca Dati
- n. 7 analisti presso i Sostituti DDA
- n. 1 analista presso il Procuratore Aggiunto antiterrorismo e Cybersicurezza
- n. 1 analista assegnato al Sostituto Procuratore del Gruppo di lavoro sul terrorismo non facente parte della Direzione distrettuale antimafia;
- n. 1 analista assegnato al Gruppo di lavoro sui reati informatici ed a tutela della riservatezza, assegnato al Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento dello stesso.

L'attivazione o la revoca delle credenziali di accesso alla Banca Dati SIDDA -SIDNA viene richiesta dal Procuratore della Repubblica alla Direzione Nazionale Antimafia che procede altresì ad una verifica semestrale delle stesse.

### 3. N.P.T.S.

A far data dal 2017 la Procura di Salerno usufruisce della banca dati denominata N.P.T.S. (Number Portability Trackyng System), l'accesso avviene con la USERID e PASSWORD in uso esclusivamente a personale di PG dell'Ufficio UCI.

### 4. SIDET (Servizio Informativo Detenuti):

E' l'applicativo, gestito dall'Amministrazione Penitenziaria, attraverso il quale è possibile acquisire una certificazione sull'attuale stato di detenzione di un soggetto e sui periodi di detenzione sofferti in precedenza, in uso all'Ufficio Esecuzioni penali ed alle Segreterie P.M.  
Le singole abilitazioni vengono concesse con provvedimenti individuali a firma del Procuratore della Repubblica.

#### 5. CAR2

È l'applicativo, al quale è possibile accedere in virtù di una convenzione tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero della Giustizia, che consente la consultazione dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari.

La consultazione prevede un flusso autorizzativo memorizzato in una sorta di fascicolo digitale che racchiude, oltre ai dati dell'interrogazione effettuata, gli estremi dell'autorizzazione e la motivazione dell'accesso.

A differenza di altre banche dati, l'utente abilitato non ha la possibilità di interrogare direttamente i dati, ma deve ottenere l'autorizzazione da un utente di livello superiore.

Tutti i magistrati hanno inoltre accesso agli strumenti di ricerca giuridica ed in particolare modo alle banche dati **Italgjureweb e DeJure**, tramite le quali è possibile consultare le massime, sentenze e relazioni civili e penali della Cassazione - massime e sentenze della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, - schede bibliografiche di dottrina giuridica - sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo - leggi statali, regionali ed europee.

#### **I.A.5 Accesso alle banche dati**

Rinviando a quanto già indicato nel § I.A.4, va aggiunto che l'accesso ai sistemi informatici presenti nei data center in uso alla Procura della Repubblica avviene tramite profili caratterizzati da username e password (password con i previsti criteri di complessità e non ripetibilità), che sono registrati nel dominio nazionale ADN del Ministero della Giustizia; l'utenza ADN prevede il cambio della password obbligatoriamente ogni 180 giorni.

L'autenticazione dell'utente avviene direttamente su Active Directory e ad ogni utente è associato un profilo definito all'interno dell'applicativo stesso. Tutti gli accessi agli applicativi vengono tracciati e registrati in appositi files, c.d. "log applicativi", sottoposti a copia e archiviazione.

L'accesso ai documenti avviene unicamente tramite gli applicativi e le politiche di profilazione degli utenti adottate dall'ufficio.

Ogni applicativo informatico è accessibile solo mediante l'inserimento delle credenziali ADN (nome utente e password) rilasciate al personale abilitato; i PC sono collegati con la rete del dominio giustizia e sono installati appositi programmi antivirus secondo le indicazioni della DGSIA

Le singole abilitazioni vengono concesse con provvedimenti individuali a firma del Procuratore della Repubblica o del Dirigente. Per la PG, di regola la richiesta viene formulata dal PM di riferimento in calce al decreto di assegnazione, si procede poi a predisporre la modulistica che viene trasmessa al Procuratore per la firma.

Con riferimento alle profilature degli applicativi informatici SICP, CONSOLLE Penale e TIAP Document@, le misure attualmente vigenti sono quelle di cui ai seguenti decreti e direttive:

- a) decreto n. 95/20 – attualmente vigente per gli uffici centralizzati e per i magistrati;
- b) decreti n. 117/22 e 132/22 (correttivo del n. 117/22) relativo al personale amministrativo assegnato alle segreterie del PM e alle segreterie centralizzate di supporto (attualmente piano 6° e 7°), con disposizioni conseguenti alla riorganizzazione delle strutture di supporto operata con decreto n. 115/22;
- c) direttiva prot. 2530/24 con parziale modifiche ai profili, necessarie per assicurare il monitoraggio del portale PDP.

Con specifico riferimento al Sistema informativo della Cognizione Penale SICIP, sono previsti i seguenti profili:

- 1) profilo Procuratore (consente di visualizzare tutti i procedimenti dell'ufficio, compresi quelli totalmente o parzialmente segreti e gli "inattivi", cioè i fascicoli per i quali vi sia stata una riunione o un trasferimento) che spetta al Procuratore della Repubblica;
- 2) profilo Magistrato Ufficio (consente di visualizzare tutti procedimenti dell'ufficio, compresi gli inattivi e quelli per i quali è stato disposto un cambio delega, con esclusione di quelli segreti e degli elementi segreti di procedimenti delegati ad altro magistrato) che spetta ai Procuratori Aggiunti ed ai Sostituti Procuratori;
- 3) Profilo Segreterie (consente la visibilità e la gestione del ruolo del Magistrato cui l'unità di personale amministrativo è assegnata, inclusi i fascicoli in co-assegnazione e gli inattivi) che spetta al personale amministrativo assegnato alla Segreteria dei Magistrati;
- 4) Profilo di Registro Generale (consente la gestione e la visibilità di qualsiasi procedimento tranne i segreti) che spetta alle segreterie del Procuratore della Repubblica, dei Procuratori Aggiunti, al personale addetto al Registro generale, al personale dell'U.S.P.D., all'Ufficio Ricezione Atti, all'Ufficio Dibattimento, al Funzionario responsabile dell'U.C.I. ed ad un funzionario dell'Ufficio Liquidazioni;
- 5) Profilo All, (consente la massima operatività e la stessa manutenzione dell'intero registro delle notizie di reato) che spetta ai funzionari dell'Ufficio REGE.

In particolare, quanto alla profilazione SICIP del personale amministrativo, come disposto, da ultimo, con decreto n. 2530/24 del 27 giugno 2024:

- il personale delle Segreterie dei Sostituti Procuratori, sia per la Procura Ordinaria che per la DDA, è profilato per l'Applicativo SICIP con "Profilo Magistrato Sezione" che consente di visualizzare i procedimenti dei quali il Magistrato risulti assegnatario o co-assegnatario, anche segreti, e quelli dei magistrati appartenenti al medesimo gruppo di lavoro).
- il personale delle Segreterie Centralizzate di supporto ai P.M. della Procura Ordinaria, appartenente al profilo del Funzionario Giudiziario e del Cancelliere Esperto è profilato in SICIP con associazione ai ruoli di tutti i magistrati della Procura Ordinaria;
- il personale delle Segreterie Centralizzate di supporto ai P.M. della Procura Ordinaria, appartenente al profilo dell'assistente e dell'operatore giudiziario è profilato in SICIP con associazione ai ruoli di tutti i magistrati di riferimento della Segreteria Centralizzata.

Per quanto riguarda il sistema Tiap-document@, le attuali profilature, consentono la visibilità del fascicolo al Magistrato assegnatario o coassegnatario del procedimento ed ai componenti della segreteria allo stesso assegnati.

La visibilità è consentita senza limitazioni (salvo che per quanto riguarda la partizione riservata all'Archivio Riservato Intercettazioni), a tutti coloro che abbiano l'accesso al sistema, all'esito dell'inserimento nel fascicolo informatico di uno degli atti, c.d. liberalizzanti, tra i quali l'avviso ex art. 415 -bis c.p.p., il decreto di archiviazione e gli atti di esercizio dell'azione penale.

Per il personale delle Segreterie Centralizzate, è previsto un profilo di gestione dei fascicoli assegnati a tutti i magistrati della centralizzata.

Per il personale delle Segreterie dei singoli Sostituti, con riferimento sia all'Applicativo TIAP-document@ che alla partizione Archivio Riservato@, è previsto un profilo di gestione dei fascicoli assegnati al magistrato di riferimento.

Con riferimento, invece, alle profilature relative all'applicativo Consolle Area Penale, i criteri sono i seguenti:

- 1) Profilo Procuratore (consente di visualizzare tutti i procedimenti dell'ufficio): spetta al Procuratore della Repubblica;
- 2) Profilo Procuratore Aggiunto (consente di visualizzare tutti i procedimenti assegnati ai Sostituti Procuratori dei gruppi di lavoro coordinati): spetta ai Procuratori Aggiunti;
- 3) Profilo Magistrato Ruolo (consente di visualizzare i soli procedimenti dei quali risulti assegnatario): spetta ai Sostituti Procuratori della Repubblica.

4) Profilo Segreteria Ruolo (consente di visualizzare i soli procedimenti dei quali risulti assegnatario il magistrato di riferimento, tanto con riferimento al modulo statistico che al modulo Giada2): spetta al personale amministrativo assegnato alle Segreterie

5) Profilo Segreteria Sezione (consente di visualizzare i procedimenti dei quali risulti assegnatari i Magistrati appartenenti ai gruppi di lavoro coordinati dal Procuratore Aggiunto, tanto con riferimento al modulo statistico che al modulo Giada2): spetta al personale amministrativo assegnato alle Segreterie dei Procuratori Aggiunti.

Per quanto riguarda l'applicativo APP, con decreto del Procuratore della Repubblica n. 115 del 23 novembre 2023 si è disciplinata la profilazione degli utenti con associazione dei modelli di utenza standard proposti dal DGSIA al personale della Procura della Repubblica di Salerno.

In particolare:

- per il Procuratore della Repubblica ed i Procuratori Aggiunti si è utilizzato il profilo standard "procuratore";
- per i Sostituti Procuratori, il profilo standard "magistrato";
- per il personale di P.G. presso le Segreterie dei P.M. e presso l'Ufficio UCI, il profilo "Utenti di segreteria o collaboratore del magistrato" (incluse le funzioni relativi alle intercettazioni);
- per il personale Amministrativo, il profilo "Utenti di segreteria o collaboratore del magistrato";
- per il Personale Amministrativo addetto al casellario, profilo "Operatore di sportello".

Con decreto n. 126/23 si è disciplinata la prima profilazione delle utenze di magistrati, segreterie e polizia giudiziaria

Con decreto n.5/2024 si è disposta la profilazione dei Vice Procuratore Onorari, con profilo non collegato ad utenza SICP e abilitazione delle funzioni standard di "collaboratore del magistrato", con collegamento del profilo ai ruoli dei Procuratori Aggiunti per la materia PRONTA DEFINIZIONE.

Con riferimento alle profilazioni APP assegnate al personale di segreteria è stata prevista:

- l'associazione degli utenti in servizio presso le segreterie dei Sostituti Procuratori al solo ruolo del PM di riferimento;
- l'associazione degli utenti in servizio presso le segreterie centralizzate a tutti i ruoli dei PM che afferiscono a detta segreteria.

## **I.B Analisi del contesto esterno**

### **LB.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)**

Il circondario della Procura della Repubblica di Salerno è caratterizzato da una microdelinquenza urbana che trova i suoi principali settori di operatività nei delitti contro il patrimonio e in quelli correlati al traffico di stupefacenti. Quanto a questi ultimi, in particolare, va evidenziato come la città di Salerno continui ad essere caratterizzata dalla presenza di numerose "piazze di spaccio", rifornite sia dal napoletano (in particolare in considerazione dei rapporti esistenti tra la locale criminalità e gli esponenti delle organizzazioni operanti nell'agro nocerino – sarnese, a loro volta in relazioni di sinergia criminale con i clan camorristici della parte Sud della Provincia di Napoli) che dalla Calabria e come il locale porto commerciale sia divenuto uno dei principali punti di arrivo nazionali dello stupefacente proveniente dal Sudamerica.

Nel quadriennio di riferimento (II semestre 2020 – I semestre 2024) vi sono state, infatti, 1.178 iscrizioni per il delitto di cui all'art. 73 del T.U. sugli stupefacenti a carico di persone note e 2.422 a carico di ignoti. Di tali iscrizioni, 850 a carico di noti e 2400 a carico di ignoti sono state ritenute di competenza della Procura Ordinaria.

I traffici di stupefacenti, peraltro, caratterizzano l'operatività anche dei numerosi sodalizi, anche di tipo mafioso, operanti sul territorio del Distretto, in particolare nell'agro nocerino – sarnese, che rientra nel Circondario di Nocera Inferiore.

Strettamente connessa al vasto commercio di stupefacenti che caratterizza il circuito cittadino e la provincia di Salerno, è la diffusione dei delitti contro il patrimonio - in particolare furti con strappo e

in abitazione (262 iscrizioni a carico di noti e 3.335 a carico di ignoti) e rapine (425 iscrizioni a carico di noti e 881 a carico di ignoti) – e dei delitti correlati al porto ed alla detenzione di armi (l. 110/1975, l. 897/67, artt. 697 e 699 c.p.) che vedono un significativo numero di iscrizioni (1.211 a carico di noti e 1.449 a carico di ignoti).

Settore criminale pure di particolare rilevanza è quello della cd. criminalità informatica, che presenta organizzazioni strutturate nell'agro nocerino – sarnese. Di significativa consistenza è, infatti, il numero delle iscrizioni per i delitti di cui agli artt. 615 -ter c.p. (477 a carico di persone note e 2.475 a carico di ignoti), 640 -ter c.p. (1.105 a carico di noti e 9.835 a carico di ignoti), 640, 61 n. 5 c.p. (189 a carico di noti e 74 a carico di ignoti).

La città di Salerno si presenta inoltre caratterizzata da una significativa incidenza dei reati fallimentari previsti dal R.D. 267/1942 e dalla l. 14/2019 (463 iscrizioni a carico di noti e 500 a carico di ignoti), delle violazioni finanziarie previste dal decreto legislativo 74/2000 (1.175 iscrizioni a carico di noti e 1.209 a carico di ignoti) e, in termini coerenti con i dati appena riportati, dei reati di usura (111 iscrizioni a carico di noti e 139 a carico di ignoti) e riciclaggio previsti dagli artt. 648 -bis, 648 -ter e 648 -ter.1 (302 iscrizioni a carico di noti e 343 a carico di ignoti, cui vanno aggiunte le iscrizioni per i medesimi reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia, pari a 95 a carico di noti e 5 a carico di ignoti). A tali fattispecie, indicative di una notevole inclinazione della criminalità locale a dedicarsi al riciclaggio dei proventi di reato, va aggiunta quella di cui all'art. 512 -bis c.p. che pure presenta un sintomatico numero di iscrizioni (74 a carico di noti e 1 a carico di ignoti per quanto concerne la Direzione distrettuale antimafia e 31 a carico di noti e 106 a carico di ignoti per ciò che riguarda la Procura ordinaria).

Del tutto naturale, in considerazione delle caratteristiche del territorio, ri rilevante pregio paesistico, è il numero assai elevato di reati ambientali.

Nel periodo di riferimento, infatti, si è proceduto a 815 iscrizioni a carico di noti e 867 a carico di ignoti per i reati previsti dalla l. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), a 4.066 iscrizioni a carico di noti e 4.311 a carico di ignoti per reati di cui al d.P.R. 380/2001, a 1.057 iscrizioni a carico di noti e 1.393 a carico di ignoti per reati previsti dalla l. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), a 412 iscrizioni a carico di noti e 429 a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 734 c.p., a 907 iscrizioni a carico di noti e 339 a carico di ignoti per i reati previsti dal decreto legislativo 152/2006 e dagli artt. 452 -bis – terdecies c.p. alle quali vanno aggiunte 201 iscrizioni a carico di noti e 3 a carico di ignoti per i delitti di cui agli artt. 260 d.lgv. 152/2006 e 452 -quaterdecies, di competenza della Direzione distrettuale antimafia.

Del pari oltremodo consistente è il numero dei cd. reati di “codice rosso” di cui all'art. 362 -bis, comma 1, c.p., in relazione ai quali si è proceduto a 4.640 iscrizioni a carico di persone note e a 3.845 iscrizioni a carico di ignoti.

A tali delitti vanno aggiunti, in quanto statisticamente significativi, quelli di cui agli artt. 600 -bis, -ter e -quater, con 161 iscrizioni a carico di noti e 234 a carico di ignoti.

Il territorio di Salerno si presenta caratterizzato, infine, da una significativa presenza mafiosa nell'agro nocerino – sarnese e nella Piana del Sele. Nel quadriennio di riferimento si è proceduto a n. 609 iscrizioni per il delitto di cui all'art. 416 -bis c.p. a carico di noti e 29 a carico di ignoti; a n. 627 iscrizioni a carico di noti per il delitto di cui all'art. 629 c.p. aggravato dal metodo o dalla finalità di agevolazione mafiosa e a 49 a carico di ignoti; a n. 168 iscrizioni per i delitti di cui agli artt. 575 – 56, 575 c.p. aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa e a carico di noti e 18 a carico di ignoti; a n. 1213 iscrizioni per il delitto di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti a carico di noti e 19 a carico di ignoti.

**I.C) Analisi del contesto interno**

**II.C.1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)**

Di seguito si riportano i flussi di lavoro del quadriennio II sem. 2020 – I sem. 2024:

<b>PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE</b>							
<b>DI</b>							
<b>SALERNO</b>							
<b>AFFARI PENALI</b>							
nel periodo	dal	01/07/2020			al	30/06/2024	
ANNI	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>PROCEDIMENTI PENALI</b>							
<b>1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A</b>							
Pendenti iniziali	6.919	7.137	6.162	6.480	5.815		
Sopravvenuti	6.802	11.670	11.103	10.728	5.578		
Esauriti	6.584	12.645	10.785	11.393	5.619		
Pendenti finali	7.137	6.162	6.480	5.815	5.774		
<b>2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M</b>							
Pendenti iniziali	551	460	302	214	239		
Sopravvenuti	252	544	618	682	305		
Esauriti	343	702	706	657	319		
Pendenti finali	460	302	214	239	225		
<b>3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI</b>							
Pendenti iniziali	7.470	7.597	6.464	6.694	6.054		
Sopravvenuti	7.054	12.214	11.721	11.410	5.883		
Esauriti	6.927	13.347	11.491	12.050	5.938		
Pendenti finali	7.597	6.464	6.694	6.054	5.999		
<b>4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B</b>							
Pendenti iniziali	4.012	4.150	3.170	3.674	3.931		
Sopravvenuti	7.728	14.492	14.637	15.693	7.655		
Esauriti	7.590	15.472	14.133	15.436	7.817		
Pendenti finali	4.150	3.170	3.674	3.931	3.769		
<b>5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C</b>							
Pendenti iniziali	3.588	2.546	2.304	1.376	1.587		
Sopravvenuti	2.578	5.340	4.115	3.936	2.029		
Esauriti	3.620	5.582	5.043	3.725	1.750		
Pendenti finali	2.546	2.304	1.376	1.587	1.866		

**Modalità di definizione dei procedimenti penali iscritti a Mod. 21**

PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2024 - MODALITA' DEFINIZIONE PROCEDIMENTI					
REGISTRO NOTI					
	2020	2021	2022	2023	2024
AZIONE PENALE	2.017	4374	3886	3510	1802
ARCHIVIAZIONE	3.155	6122	5035	5953	2794
ALTRO MODO	1.412	2149	1864	1930	1023
TOTALE	6.584	12645	10785	11393	5619

PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2024 - MODALITA' DEFINIZIONE PROCEDIMENTI					
PERCENTUALE PER SINGOLA MODALITA'					
REGISTRO NOTI					
	2020	2021	2022	2023	2024
AZIONE PENALE	31	35	36	31	32
ARCHIVIAZIONE	48	48	47	52	50
ALTRO MODO	21	17	17	17	18
TOTALE	100	100	100	100	100

**Modalità di esercizio dell'azione penale e numero richieste data udienza e convalide per il registro mod. 21**

Attività di definizione - dettaglio esercizio azione penale - periodo 01/07/2020 - 30/06/2024					
Attività di definizione	2020	2021	2022	2023	2024
Richiesta rinv. giudizio (art. 416 e L. 47/99 per monocratico)	574	965	831	520	311
Decreto Penale	302	734	431	914	553
Giudizio Immediato	103	187	161	199	151
Applicazione pena su richiesta	22	27	35	19	17
Giud. Direttissimo	69	109	97	93	43
Giud. Ordinario (artt. 550, 552)	944	2363	2318	1712	698
Richiesta data udienza	1667	2605	2267	2121	1255
Convalida fermo arresto	90	161	175	219	111

**Numero di procedimenti esauriti suddivisi per durata**

ANNO 2020 – Secondo semestre

SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richieste archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	2263	661	1320	4244
P9	da 6 mesi a 1 anno	600	453	50	1103
P10	da 1 a 2 anni	157	729	23	909
P11	oltre 2 anni	135	174	19	328
P12	Totale	3155	2017	1412	6584
P13	Durata media	172	357	56	204

ANNO 2021

SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richieste archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	4870	1432	1937	8239
P9	da 6 mesi a 1 anno	679	604	138	1421
P10	da 1 a 2 anni	318	1844	44	2206
P11	oltre 2 anni	255	494	30	779
P12	Totale	6122	4374	2149	12645
P13	Durata media	168	383	80	227

ANNO 2022

SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richieste archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	3670	958	1675	6303
P9	da 6 mesi a 1 anno	989	929	121	2039
P10	da 1 a 2 anni	276	1640	58	1974
P11	oltre 2 anni	100	359	10	469
P12	Totale	5035	3886	1864	10785
P13	Durata media	136	382	62	212

ANNO 2023


SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richieste archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	3924	1262	1757	6943
P9	da 6 mesi a 1 anno	1287	842	123	2252
P10	da 1 a 2 anni	619	1105	44	1768
P11	oltre 2 anni	123	301	6	430
P12	Totale	5953	3510	1930	11393
P13	Durata media	171	333	59	202

ANNO 2024 – Primo semestre

SEZIONE K - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA					
		Richieste archiviazione	Inizio azione penale	Altre richieste definitive	Totale
P8	entro 6 mesi	1774	827	907	3508
P9	da 6 mesi a 1 anno	582	380	69	1031
P10	da 1 a 2 anni	397	418	42	857
P11	oltre 2 anni	41	177	5	223
P12	Totale	2794	1802	1023	5619
P13	Durata media	173	308	63	196

**DURATA MEDIA PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI A MOD. 21  
NEL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2024**

ANNO	DURATA MEDIA (GG)
2020	204
2021	227
2022	212
2023	202
2024	196



**Percentuale di fascicoli trattati dall'U.S.P.D.**

**ANNO 2020 (SECONDO SEMESTRE)**

<b>FASCICOLI MODELLO 21</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
6802	1606	24
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
6584	1450	22

<b>FASCICOLI MODELLO 44</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
7728	4544	59
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
7590	4588	60

<b>FASCICOLI MODELLO 45</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
2578	427	17
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
3620	388	11

<b>TOTALE FASCICOLI MOD. 21, 44, 45</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
17108	6577	38
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
17794	6426	36

**ANNO 2021**

<b>FASCICOLI MODELLO 21</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
11670	1956	17
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
12645	2022	16

<b>FASCICOLI MODELLO 44</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
14492	9077	63
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
15472	9143	59

<b>FASCICOLI MODELLO 45</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5340	1047	20
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5582	1146	21

<b>TOTALE FASCICOLI MOD. 21, 44, 45</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
31502	12080	38
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
33699	12311	37

**ANNO 2022****FASCICOLI MODELLO 21**

TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
11103	1284	12
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
10785	1475	14

**FASCICOLI MODELLO 44**

TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
14637	8576	59
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
14133	8669	61

**FASCICOLI MODELLO 45**

TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
4115	794	19
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5043	801	16

**TOTALE FASCICOLI MOD. 21, 44, 45**

TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
29855	10654	36
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
29961	10945	37

**ANNO 2023****FASCICOLI MODELLO 21**

TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
10728	1374	13
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
11393	1501	13

**FASCICOLI MODELLO 44**

TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
15693	8716	56
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
15436	8672	56

**FASCICOLI MODELLO 45**

TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
3936	321	8
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
3725	329	9

**TOTALE FASCICOLI MOD. 21, 44, 45**

TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
30357	10411	34
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
30554	10502	34

**ANNO 2024 (PRIMO SEMESTRE)**

<b>FASCICOLI MODELLO 21</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5578	715	13
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
5619	784	14

<b>FASCICOLI MODELLO 44</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
7655	3980	52
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
7817	4112	53


<b>FASCICOLI MODELLO 45</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
2029	128	6
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
1750	119	7

<b>TOTALE FASCICOLI MOD. 21, 44, 45</b>		
TOTALE FASCICOLI SOPRAVVENUTI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
15262	4823	32
TOTALE FASCICOLI ESAURITI	DI CUI PRONTA DEFINIZIONE	PERCENTUALE
15186	5015	33

I tempi medi di definizione dei procedimenti per l'U.S.P.D. sono i seguenti:

DURATA MEDIA PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI A MOD. 21  
UFFICIO SPOGLIO E PRONTA DEFINIZIONE - U.S.P.D.  
NEL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2024

ANNO	DURATA MEDIA (GG)
2020	70
2021	115
2022	168
2023	139
2024	109



**Distribuzione delle iscrizioni tra le Sezioni e i Gruppi specializzati**

I seguenti dati statistici indicano la ripartizione dei procedimenti iscritti a Mod. 21, 44 e 45 tra le sezioni in considerazione della materia specialistica trattata da ciascuna. Il dato tiene conto delle modifiche della competenza specialistica introdotte con decreto n. 79/2020 entrato in vigore il 15/9/2020.

**REGISTRO NOTI**  
**ISCRIZIONI PERIODO 15/09/2020 - 30/6/2024**

	ANNO					Totale complessivo
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SEZIONI</b>						
PRIMA SEZIONE	595	1380	1238	960	475	4648
SECONDA SEZIONE	314	992	717	732	302	3057
TERZA SEZIONE	602	2047	1800	1782	926	7157
<b>GRUPPI INTERSEZIONALI</b>						
TERRORISMO	1	7		5		13
GRUPPO DELITTI 371 BIS, C. 4 BIS CPP	0	0	1	1	1	3
GRUPPO SICUREZZA INFORMATICA	91	336	301	427	186	1341
GRUPPO SICUREZZA SUL LAVORO	10	264	542	532	330	1678
GRUPPO RAPINE E FURTI IN ABITAZIONE	25	141	143	152	72	533
GRUPPO REATI LUOGO CUSTODIA	34	173	163	275	151	796
GRUPPO FRODI ALIMENTARI	8	11	9	13	2	43
GRUPPO REATI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1	11	28	28	1	69
DDA	61	178	190	122	53	604
DDA - RIFIUTI	1	5	1	1	1	9
DDA - MAFIE STRANIERE	0	4	1	0	0	5
ISCRIZIONI EX AT. 11 CPP	111	85	118	85	31	430
<b>ALTRE MATERIE</b>						
ARRESTATI	94	233	229	243	135	934
GENERICA	1336	3532	4048	3651	1997	14564
PRONTA DEFINIZIONE	974	1898	1234	1322	613	6041

**REGISTRO IGNOTI**  
**ISCRIZIONI PERIODO 15/09/2020 - 30/6/2024**

	ANNO					Totale complessivo
	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>SEZIONI</i>						
PRIMA SEZIONE	340	465	480	351	152	1788
SECONDA SEZIONE	98	176	275	324	148	1021
TERZA SEZIONE	138	431	526	552	209	1856
<i>GRUPPI INTERSEZIONALI</i>						
TERRORISMO		4	1	1	1	7
GRUPPO DELITTI 371 BIS, C. 4 BIS CPP	0	0	0	0	0	0
GRUPPO SICUREZZA INFORMATICA	288	1004	1077	1285	560	4214
GRUPPO SICUREZZA SUL LAVORO	15	33	28	48	28	152
GRUPPO RAPINE E FURTI IN ABITAZIONE	186	438	730	1054	544	2952
GRUPPO REATI LUOGO CUSTODIA	16	35	50	51	20	172
<i>GRUPPO FRODI ALIMENTARI</i>						
		1	1	3	0	5
<i>GRUPPO REATI MANIFESTAZIONI SPORTIVE</i>	1	2	10	6	0	19
<i>DDA</i>						
DDA	28	55	78	60	31	252
DDA - RIFIUTI	0	0	2	0	0	2
DDA - MAFIE STRANIERE	0	1	0	1	0	2
<i>ISCRIZIONI EX ART. 11 CPP</i>						
	54	37	69	62	25	247
<i>ALTRE MATERIE</i>						
GENERICA	801	2715	2703	3152	1728	11099
PRONTA DEFINIZIONE	3047	9071	8573	8713	4177	33581

**REGISTRO FATTI NON COSTITUENTI REATO  
ISCRIZIONI PERIODO 15/09/2020 - 30/6/2024**

	ANNO					Totale complessivo
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SEZIONI</b>						
PRIMA SEZIONE	557	1402	580	1044	436	4019
SECONDA SEZIONE	75	279	177	188	117	836
TERZA SEZIONE	114	624	634	662	334	2368
<b>GRUPPI INTERSEZIONALI</b>						
TERRORISMO	2	11	0	4	4	21
GRUPPO DELITTI 371 BIS, C. 4 BIS CPP	0	0	0	0	0	
GRUPPO SICUREZZA INFORMATICA	4	8	2	4	1	19
GRUPPO SICUREZZA SUL LAVORO	26	69	81	16	6	198
GRUPPO RAPINE E FURTI IN ABITAZIONE		2	2	2	3	9
GRUPPO REATI LUOGO CUSTODIA	35	100	85	117	32	369
<b>GRUPPO FRODI ALIMENTARI</b>						
GRUPPO REATI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1	4	1	1	0	7
	1	8	13	7	1	30
<b>DDA</b>						
DDA - RIFIUTI	63	252	251	491	401	1458
DDA - MAFIE STRANIERE	0	2	1	2	0	5
	0	1	0	0	0	1
ISCRIZIONI EX ART. 11 CPP	213	258	212	299	138	1120
<b>ALTRE MATERIE</b>						
GENERICA	463	1380	1292	780	430	4345
PRONTA DEFINIZIONE	415	1047	794	321	128	2705

**Dati statistici relativi ai procedimenti ex art. 11**

La tabella seguente aggrega i dati relativi ai procedimenti iscritti ex art. 11 cpp, anticipati per singoli registri nei prospetti precedenti.

PERIODO 1/7/2020 - 30/6/2024				
ANNO	NOTI	IGNOTI	FNCR	Totale complessivo
2020	111	54	213	378
2021	85	37	258	380
2022	118	69	212	399
2023	85	62	299	446
2024	31	25	138	194
Totale complessivo	430	247	1120	1797

**Misure di prevenzione**

**PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI**

		<b>Ordinarie Antimafia Altro</b>			
<b>2020 2°Semestre</b>		<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Personali	3	3	0	0	0
Patrimoniali	1	0	1	0	0
Personale e Patrimoniale	6	2	4	0	0
<b>Totale sopravvenuti</b>	<b>10</b>				

		<b>Ordinarie Antimafia Altro</b>			
<b>2021</b>		<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Personali	10	9	1	0	0
Patrimoniali	7	3	4	0	0
Personale e Patrimoniale	2	1	1	0	0
<b>Totale sopravvenuti</b>	<b>19</b>				

		<b>Ordinarie Antimafia Altro</b>			
<b>2022</b>		<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Personali	13	12	1	0	0
Patrimoniali	7	3	4	0	0
Personale e Patrimoniale	1	0	1	0	0
<b>Totale sopravvenuti</b>	<b>21</b>				

		<b>Ordinarie Antimafia Altro</b>			
<b>2023</b>		<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Personali	10	9	1	0	0
Patrimoniali	7	1	6	0	0
Personale e Patrimoniale	2	0	2	0	0
<b>Totale sopravvenuti</b>	<b>19</b>				

		<b>Ordinarie Antimafia Altro</b>			
<b>2024 1°Semestre</b>		<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Personali	3	3	0	0	0
Patrimoniali	7	1	6	0	0
Personale e Patrimoniale	4	4	0	0	0
<b>Totale sopravvenuti</b>	<b>14</b>				

PROCEDIMENTI DEFINITI

	Totali	Archiviazioni			Totali	Improcedibilità			Totali	Incompetenza			Totali	Proposte			Totali	Riunione			Totali
		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro	
2020 2° Semestre																					
Personali	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Patrimoniali	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Personale e Patrimoniale	8	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	11
Totale	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	1	0	0	20

	Totali	Archiviazioni			Totali	Improcedibilità			Totali	Incompetenza			Totali	Proposte			Totali	Riunione			Totali
		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro	
2021																					
Personali	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	12
Patrimoniali	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0	0	13
Personale e Patrimoniale	13	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Totale	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	38

	Totali	Archiviazioni			Totali	Improcedibilità			Totali	Incompetenza			Totali	Proposte			Totali	Riunione			Totali
		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro	
2022																					
Personali	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	1	0	0	0	0	0	10
Patrimoniali	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	10
Personale e Patrimoniale	9	1	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	11
Totale	17	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	31

	Totali	Archiviazioni			Totali	Improcedibilità			Totali	Incompetenza			Totali	Proposte			Totali	Riunione			Totali
		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro	
2023																					
Personali	15	11	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	21
Patrimoniali	10	6	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	2	3	0	0	0	0	0	16
Personale e Patrimoniale	32	9	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Totale	57	25	31	0	0	0	0	2	2	1	1	0	10	6	4	0	0	0	0	0	69

	Totali	Archiviazioni			Totali	Improcedibilità			Totali	Incompetenza			Totali	Proposte			Totali	Riunione			Totali
		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro		Ordinarie	Antimafia	Altro	
2024 1° Semestre																					
Personali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Patrimoniali	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5
Personale e Patrimoniale	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Totale	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	11

**PROCEDIMENTI PENDENTI**

		Ordinarie Antimafia Altro		
<b>2020 2°Semestre</b>	<b>Totali</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>2</b>
Personali	25	22	2	1
Patrimoniali	33	18	15	0
Personale e Patrimoniale	61	23	37	1
<b>Totale pendenti</b>	<b>119</b>			

		Ordinarie Antimafia Altro		
<b>2021</b>	<b>Totali</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>1</b>
Personali	23	20	2	1
Patrimoniali	27	14	13	0
Personale e Patrimoniale	50	15	35	0
<b>Totale pendenti</b>	<b>100</b>			

		Ordinarie Antimafia Altro		
<b>2022</b>	<b>Totali</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>1</b>
Personali	26	23	2	1
Patrimoniali	24	12	12	0
Personale e Patrimoniale	40	13	27	0
<b>Totale pendenti</b>	<b>90</b>			

		Ordinarie Antimafia Altro		
<b>2023</b>	<b>Totali</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
Personali	14	14		
Patrimoniali	14	5	9	
Personale e Patrimoniale	12	4	8	
<b>Totale pendenti</b>	<b>40</b>			

		Ordinarie Antimafia Altro		
<b>2024 1° Semestre</b>	<b>Totali</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
Personali	18	18		
Patrimoniali	16	4	12	
Personale e Patrimoniale	9	5	4	
<b>Totale pendenti</b>	<b>43</b>			

**Dati relativi agli "Affari Civili" – periodo 01/07/2020 – 30/06/2024**

Pareri afferenti alla materia II Sezione:

ANNO	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Attività in materia civile - Materia di competenza della II Sezione</b>					
Pareri e visti apposti in materia societaria e di concordati preventivi	44	226	1388	261	28

Pareri afferenti alla materia III Sezione

	ANNO	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Attività in materia civile - Materie di competenza della III Sezione</b>						
Pareri e visti apposti in altre materie		2611	8844	9388	11475	5273
Cause civili promosse		14	20	25	34	29
Risoluzione di quesiti in materia di stato civile (posti dai cittadini o ufficiali stato civile)		0	0	0	0	0

#### Altra attività in materia civile

	ANNO	2020	2021	2022	2023	2024
<b>SEZIONE D - Attività in materia civile</b>						
Partecipazione del PM alle udienze civili		62	46	50	64	47
Numero complessivo di postille e legalizzazioni		1417	3632	6041	5758	3747

#### Esecuzione penale

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>ESECUZIONI</b>					
Provvedimenti di cumulo pena (art.663)	96	273	265	529	266
Provvedimenti di fungibilità (art.657)	24	35	57	45	14
Altri provvedimenti emessi per esecuzione pena detentiva (art.656)	672	1363	1490	1794	807
Provvedimenti emessi per esecuzione pena pecuniaria (art.660)	443	422	309	518	208
Provvedimenti emessi per misure di sicurezza	54	100	121	132	45
Provvedimenti emessi per sanzioni sostitutive (art.661)	0	1	0	1	3

#### Esecuzione in materia di demolizioni

Numero delle procedure di demolizione iscritte e concluse nel periodo 01/7/2020 – 30/06/2024

<b>MOTIVO ARCHIVIAZIONE</b>							
Anno	Demolizione coattiva	Demolizione da parte del comune	Demolizione spontanea	Revoca Giudice Esecuzione per sanatoria	Revoca Giudice Esecuzione per altri motivi [1]	Altri motivi [2]	Totale archiviati
2020	1	0	24	3	2	3	33
2021	0	0	35	10	8	1	54
2022	3	1	49	12	8	4	77
2023	0	0	44	6	7	1	58
2024	3	0	6	1	1	3	13
<b>Totale archiviati</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>158</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>235</b>

<sup>1</sup> revoca dell'ordine di demolizione da parte del giudice dell'esecuzione per ragioni diverse dalla concessione del permesso di costruire in sanatoria, demolizioni e simili.

<sup>2</sup> incompetenza, sentenze già iscritte, trasmissione atti per competenza, sentenze non irrevocabili ecc.

<b>NUMERO DELLE PROCEDURE DI DEMOLIZIONE ISCRITTE E CONCLUSE NEL PERIODO DALL'01/07/2020 AL 30/06/2024</b>				
<b>Anno</b>	<b>Pendenti inizio periodo</b>	<b>Procedure iscritte</b>	<b>Procedure concluse</b>	<b>Pendenti fine periodo</b>
<b>2020</b>	<b>786</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>766</b>
<b>2021</b>	<b>766</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>741</b>
<b>2022</b>	<b>741</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>670</b>
<b>2023</b>	<b>670</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>635</b>
<b>2024</b>	<b>635</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>635</b>
<b>TOTALE</b>	<b>=</b>	<b>84</b>	<b>235</b>	<b>=</b>

Di seguito si riporta, infine, il numero di fascicoli sopravvenuti nel periodo 1.7.2020/30.6.2024, con l'indicazione del primo reato iscritto:

NUMERO DI FASCICOLI SOPRAVVENUTI NEL PERIODO 1/7/20 - 30/6/24 CON INDICAZIONE DEL PRIMO REATO ISCRITTO (DELITTI  
PREVISTI DAL CODICE PENALE)

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE	NOTI					NOTI Totale	IGNOTI					IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II SEM 2020	2021	2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2020	2021	2022	2023	I SEM 2024		
<b>Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato</b>	1	7	3	2	4	17	1	2		3	6	23	
<b>Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato</b>		2	1	1	2	6		1		2	3	9	
Art. 262					2	2				2	2	4	
Art. 270 bis													
		2		1		3		1			1	4	
Art. 270			1			1						1	
<b>Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello stato</b>	1	5	2	1	2	11	1			1	2	13	
Art. 278		1				1	1				1	2	
Art. 290													
	1	4	2	1	2	10				1	1	11	
<b>Capo III - Dei delitti contro i diritti politici del cittadino</b>								1			1	1	
Art. 294								1			1	1	
<b>Titolo II</b>	543	822	802	665	356	3188	283	259	336	290	104	1272	4460
<b>Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione</b>	287	423	399	281	122	1512	252	211	282	242	76	1063	2575
Art. 314	6	23	21	17	12	79	1	5	3	7	1	17	96
Art. 316		2		1		3			1	1		2	5
Art. 316 bis	1	1	6	2	1	11				2		2	13
Art. 316 ter	4	29	30	19	7	89							89
Art. 317	4	6	8	2		20			1			1	21
Art. 318	4	6	6	1		17	2					2	19
Art. 319 quater	2	4	3			9	1			1		2	11
Art. 319 ter	10	17	5	5		37	3	3				6	43
Art. 322		3	5	3	1	12	1		1	1		3	15
Art. 322 bis													
		1				1							1
Art. 323	83	126	144	103	45	501	161	120	153	111	27	572	1073
Art. 326	9	18	6	3	3	39	4	7	5	8	2	26	65
Art. 328	53	71	94	53	37	308	72	69	107	103	39	390	698
Art. 329													
								1				1	1
Art. 331	2	4	2	2	1	11	1	2	4	4	4	15	26
Art. 333			2			2							2
Art. 334													
	67	69	29	34	8	207	3	1	2	2		8	215
Art. 335													
	33	24	10	19	5	91	3	2				5	96
Art. 319-321	9	19	28	17	2	75		1	5	3	2	11	86
<b>Capo II</b>	256	399	402	384	234	1675	31	48	54	48	28	209	1884
Art. 336	46	65	77	102	59	349	1	4	2	6	3	16	365

Art. 337	97	149	154	140	98	638	4	8	8	7	8	35	673
Art. 338		3	2	1		6		4				4	10
Art. 339	5	1	15	11	1	33	6		3	4	1	14	47
Art. 339 bis			1	1		2							2
Art. 340	15	19	24	18	9	85	7	12	9	10	3	41	126
Art. 341		1	1	1	2	5		1				1	6
Art. 341 bis	49	76	58	61	33	277		2	1			3	280
Art. 342	3	4	3		1	11				1	1	2	13
Art. 343		7	3	8	4	22	1	2			1	4	26
Art. 346	2	1		1		4							4
Art. 346 bis	2	5	1		1	9				1		1	10
Art. 347	1	2		2	1	6				1		1	7
Art. 348	9	20	20	9	12	70	1	1	4	5	2	13	83
Art. 349	19	30	24	21	11	105	5	9	16	10	7	47	152
Art. 351				1		1		1	1			2	3
Art. 353	6	9	10	7	1	33	2	7	5	2	1	17	50
Art. 353 bis			2			2	1					1	3
Art. 354								1				1	1
Art. 355	1	5	1			7			1			1	8
Art. 356	1	2	6		1	10	3		1		1	5	15
<b>Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti</b>			1			1							1
Art. 359			1			1							1
<b>Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia</b>	<b>549</b>	<b>897</b>	<b>821</b>	<b>735</b>	<b>447</b>	<b>3449</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>77</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>345</b>	<b>3794</b>
<b>Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria</b>	<b>243</b>	<b>374</b>	<b>355</b>	<b>303</b>	<b>180</b>	<b>1455</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>177</b>	<b>1632</b>
Art. 361		3	1	1		5				1		1	6
Art. 362			1			1				1		1	2
Art. 365					1	1					2	2	3
Art. 366									1			1	1
Art. 367	26	29	21	15	11	102		4		1		5	107
Art. 368	137	216	190	156	81	780	16	33	19	17	5	90	870
Art. 369		1	2			3							3
Art. 371	1	1	3			5							5
Art. 371 bis		8	4	2	6	20				1		1	21
Art. 371 ter	1			1		2							2
Art. 372	36	53	71	73	47	280	1	7	2	7	1	18	298
Art. 373	3	5	10	4	7	29	1	2	5	6		14	43
Art. 374	4	9	6	8	6	33	1	3	1	1	3	9	42
Art. 374 bis													
		2	2	2	1	7							7
Art. 377		2	3	3	1	9			1		3	4	13
Art. 377 bis													
	2	1		1	1	5	1					1	6
Art. 378	19	29	28	22	13	111	2	1	4	4	1	12	123
Art. 379	2	10	7	1	1	21			1	1		2	23

Art. 379 bis	1	1		1		3			1			1		4
<b>Art. 380</b>	10	4	6	12	3	35	4	5	4	2		15		50
Art. 381				1		1								1
Art. 382	1				1	2								2
<b>Capo II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie</b>	<b>218</b>	<b>416</b>	<b>368</b>	<b>338</b>	<b>214</b>	<b>1554</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>112</b>		<b>1666</b>
Art. 385	82	163	142	124	75	586								586
Art. 387	1			5	1	7								7
Art. 387 bis														
Art. 387 bis	15	44	27	39	31	156								156
Art. 388	114	173	145	98	64	594	7	17	7	12	6		49	643
Art. 388 bis											1	1		1
Art. 389		2	1			3								3
Art. 391		3		1	1	5		2					2	7
Art. 391 ter														
	6	31	53	71	42	203	4	11	15	18	12		60	263
<b>Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni</b>	<b>88</b>	<b>107</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>53</b>	<b>440</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>56</b>		<b>496</b>
Art. 392	50	71	78	56	36	291	7	15	14	6	5		47	338
Art. 393	38	36	20	38	17	149	1	2	1	1	4		9	158
<b>Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402-413)</b>														
	1	1	6	3		11	1	3	5	4			13	24
<b>Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose</b>			1	1		2				1			1	3
Art. 403			1			1								1
Art. 404										1		1		1
Art. 405				1		1								1
<b>Capo II - Dei delitti contro la pietà dei defunti</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>12</b>	<b>21</b>
Art. 407							1		2	2			5	5
Art. 408								2	2				4	4
Art. 410			1			1			1			1		2
Art. 411		1	3	2		6				1		1		7
Art. 412	1		1			2		1				1		3
<b>Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>22</b>		<b>3</b>		<b>2</b>		<b>5</b>		<b>27</b>
<b>Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale</b>								1					1	1
Art. 524														
								1				1		1
<b>Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>22</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>4</b>		<b>26</b>
Art. 527	3	3	7	6	1	20		2		2		4		24
Art. 538					2	2								2
<b>Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>193</b>		<b>264</b>
<b>Capo I</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>193</b>		<b>264</b>
Art. 544 bis	1	2	4	3	1	11	26	22	15	37	30	130		141
Art. 544 quater		1				1								1
Art. 544 quinquies		1				1		1				1		2

Art. 544 ter	14	14	14	12	4	58	10	13	17	8	14	62	120
<b>Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>144</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>177</b>
<b>Capo I</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>144</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>177</b>
Art. 414		5		3		8		1		2		3	11
Art. 415	1					1							1
Art. 416	16	24	16	18	10	84		1	3	4	1	9	93
Art. 416 bis	4	10	10	16	4	44	2	1	4	12	1	20	64
Art. 416 ter			2	1	1	4							4
Art. 419	2	1				3		1				1	4
<b>Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>184</b>	<b>167</b>	<b>263</b>	<b>184</b>	<b>176</b>	<b>91</b>	<b>881</b>	<b>1065</b>
<b>Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>145</b>	<b>161</b>	<b>248</b>	<b>176</b>	<b>175</b>	<b>85</b>	<b>845</b>	<b>990</b>
Art. 423	11	24	7	9	2	53	36	81	63	56	24	260	313
Art. 423 bis	2	4	3	3		12	78	90	41	34	22	265	277
Art. 424	5	6	13	12	8	44	43	67	67	79	37	293	337
Art. 426	1	3	5			9	2	6		4	1	13	22
Art. 428		1			1	2			1			1	3
Art. 432				1		1	2	2	3			7	8
Art. 433													
Art. 434		2	3			5		1	1		1	3	8
Art. 435								1		1		2	2
Art. 437	3	6	7	2		18							18
<b>Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>32</b>
Art. 438		2	1			3		6				6	9
Art. 439				1		1		1			1	2	3
Art. 440	1				1	2					3	3	5
Art. 441		1		1		2			1			1	3
Art. 443	2	1	1	2		6	1					1	7
Art. 444	1	2				3		1				1	4
Art. 445				1		1							1
<b>Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>43</b>
Art. 449	2		3	6		11	2	5	3		1	11	22
Art. 450				3	1	4	2	1	1	1	1	6	10
Art. 451									1			1	1
Art. 452	1	1	3		1	6	1	1	2			4	10
<b>Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>16</b>	<b>49</b>
<b>Capo I</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>16</b>	<b>49</b>
Art. 452 bis		1		2	3	6		3	1	9		13	19
Art. 452 quater				1		1							1
Art. 452 quaterdecies	2	7	3	2	1	15			1			1	16
Art. 452 quinquies								1				1	1
Art. 452 septies			1	7	2	10							10
Art. 452 terdecies			1			1				1		1	2
<b>Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica</b>	<b>320</b>	<b>566</b>	<b>518</b>	<b>499</b>	<b>265</b>	<b>2168</b>	<b>635</b>	<b>1087</b>	<b>913</b>	<b>1033</b>	<b>531</b>	<b>4199</b>	<b>6367</b>

<b>Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>101</b>
Art. 453		2	3	2		7	1	3	2	1	1	8	15
Art. 455	6	9	13	6		34	2	18	7	7	7	41	75
Art. 457							1		2	2		5	5
Art. 459								1				1	1
Art. 460					1	1							1
Art. 461									1			1	1
Art. 464	1	1				2		1				1	3
<b>Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>152</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>23</b>	<b>129</b>	<b>281</b>
Art. 467			1			1							1
Art. 468	2		3	3		8			3	1		4	12
Art. 469		4		1	1	6		2	12	27	14	55	61
Art. 471							1					1	1
Art. 472		1				1							1
Art. 473	2	4	2	5	3	16		3		1	3	7	23
Art. 474	13	23	39	32	13	120	4	10	19	23	6	62	182
<b>Capo III - Della falsità in atti</b>	<b>201</b>	<b>389</b>	<b>328</b>	<b>330</b>	<b>165</b>	<b>1413</b>	<b>456</b>	<b>647</b>	<b>482</b>	<b>563</b>	<b>277</b>	<b>2425</b>	<b>3838</b>
Art. 476	11	22	29	32	12	106	6	12	17	13	6	54	160
Art. 477	<b>8</b>	13	20	21	7	69	6	24	13	16	11	70	139
Art. 478				1		1			1		1	2	3
Art. 479	26	50	48	36	20	180	15	13	18	21	6	73	253
Art. 480	1	2	2	2		7	1		1	2	1	5	12
Art. 481	12	14	17	21	12	76	1	8	3	11	2	25	101
Art. 482	18	24	32	33	29	136	14	21	17	28	7	87	223
Art. 483	81	175	95	101	44	496	15	13	18	10	5	61	557
Art. 484				1		1	1					1	2
Art. 485	2	3	4	2		11	4	7	1			12	23
Art. 489	4	28	14	7	6	59	3	4	4	9	5	25	84
<b>Art. 490</b>		4		2	1	7		1	2	3	3	1	10
Art. 491	10	10	11	8	5	44	11	11	11	7	6	46	90
Art. 493	4	6	2	3		15	7	22	26		105	70	85

Art. 493 ter														
	24	38	54	60	29	205	371	510	349	433	221	1884	2089	
<b>Capo IV - Della falsità personale</b>	<b>95</b>	<b>133</b>	<b>129</b>	<b>120</b>	<b>82</b>	<b>559</b>	<b>170</b>	<b>402</b>	<b>385</b>	<b>408</b>	<b>223</b>	<b>1588</b>	<b>2147</b>	
Art. 494	59	101	104	88	67	419	169	397	378	404	221	1569	1988	
Art. 495														
	27	18	15	14	8	82	1	2	1		1	5	87	
Art. 495 bis										2		2	2	
Art. 496	5	7	5	8	5	30			1			1	31	
Art. 497														
	1	2				3			1			1	4	
Art. 497 bis	1	5	4	3	1	14		3	1	2	1	7	21	
Art. 497 ter	1		1	4	1	7			2			2	9	
Art. 498	1			3		4			1			1	5	
<b>Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>174</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>203</b>	
<b>Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>9</b>	<b>61</b>	
Art. 499								1				1	1	
Art. 501									1			1	1	
Art. 501 bis								1	1	1		3	3	
Art. 508				1	1	2				1		1	3	
Art. 509							1					1	1	
Art. 512 bis	10	15	8	9	8	50	1			1		2	52	
<b>Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>122</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>142</b>	
Art. 513	1	1	3	1	1	7	1		1			2	9	
Art. 513 bis	1	3		2		6	1			1		2	8	
Art. 515	13	26	6	13	7	65	4	3		2	1	10	75	
Art. 516	3	1	2	1	1	8				2	1	3	11	
Art. 517	5	11	6	11	3	36							36	
Art. 517 quater									1			1	1	
Art. 517 ter							1			1		2	2	
<b>Titolo VIII bis - Dei delitti contro il patrimonio culturale</b>			<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>12</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	
<b>Capo I</b>			<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>12</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	
Art. 518 duodecies														
			1	3	2	6				2		2	8	
Art. 518 quater				5		5					1	1	6	
Art. 518 quaterdecies				1		1							1	
Art. 518 ter											1	1	1	
<b>Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia</b>	<b>311</b>	<b>566</b>	<b>572</b>	<b>538</b>	<b>332</b>	<b>2319</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>2442</b>	
<b>Capo I - Dei delitti contro il matrimonio</b>		<b>1</b>				<b>1</b>							<b>1</b>	
Art. 558 bis		1				1							1	
<b>Capo II - Dei delitti contro la morale familiare</b>				<b>1</b>		<b>1</b>							<b>1</b>	



<b>Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>167</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>76</b>	<b>243</b>
Art. 600	1	1			1	3							3
Art. 600 bis	3	2	1	2	1	9					2		11
Art. 600 quater	12	21	17	14	10	74	1	7	2	7	3	20	94
Art. 600 ter	6	12	11	15	7	51	7	11	8	14	4	44	95
Art. 601										2		2	2
Art. 603 bis	7	10	4	4	5	30	6			2		8	38
<b>Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione I bis - Dei delitti contro l'eguaglianza</b>			<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>				<b>1</b>	<b>2</b>
Art. 604 bis			1			1		1				1	2
<b>Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>243</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>171</b>	<b>414</b>
Art. 605	2	2	5	3	1	13	3	1	4	2		10	23
Art. 608							2	1			1	4	4
Art. 609			1			1	1			2	1	4	5
Art. 609 bis	18	30	42	39	20	149	11	15	24	36	4	90	239
Art. 609 duodecies										1		1	1
Art. 609 octies		1	1		2	4				1	1	2	6
Art. 609 quater	5	4	5	3	3	20		2	3	3	2	10	30
Art. 609 quinquies	2	2	2	1	2	9			1	1		2	11
Art. 609 ter	1					1				1		1	2
Art. 609 undecies	6	14	11	8	7	46	9	11	14	8	5	47	93
<b>Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale</b>	<b>479</b>	<b>824</b>	<b>790</b>	<b>782</b>	<b>348</b>	<b>3223</b>	<b>146</b>	<b>211</b>	<b>222</b>	<b>275</b>	<b>124</b>	<b>978</b>	<b>4201</b>
Art. 610	121	174	181	195	68	739	31	45	58	70	29	233	972
Art. 611	1	1	4	3		9		2	2	1		5	14
Art. 612	248	422	437	354	176	1637	99	125	133	163	83	603	2240
Art. 612 bis	107	217	161	223	102	810	11	27	22	32	11	103	913
Art. 612 ter	2	10	6	7	2	27	5	11	6	8	1	31	58
Art. 613			1			1							1
Art. 613 ter								1	1	1		3	3
<b>Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio</b>	<b>74</b>	<b>128</b>	<b>132</b>	<b>189</b>	<b>57</b>	<b>580</b>	<b>404</b>	<b>500</b>	<b>629</b>	<b>718</b>	<b>296</b>	<b>2547</b>	<b>3127</b>
Art. 614	20	32	30	38	12	132	22	34	24	28	17	125	257
Art. 615		4	1	4		9	3	3	6	4	2	18	27
Art. 615 bis	13	17	10	25	8	73	5	14	9	13	3	44	117
Art. 615 quater	5	9	12	17	6	49	163	90	86	119	24	482	531
Art. 615 quinquies													
			1		1	2	2		1	1	1	5	7
Art. 615 ter	36	66	78	105	30	315	209	359	503	553	249	1873	2188
<b>Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale - Sezione V Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>67</b>	<b>93</b>
Art. 616	2		1	3	1	7	8	12	9	13	10	52	59

Art. 617			1				1		2					2	3
Art. 617 bis															
Art. 617 quater	1		3	1		1	6		1		1	1		3	9
Art. 617 quinquies	1		1			1	3			2				2	5
Art. 617 septies			1	1			3								3
Art. 617 ter			1			1	2			1		2		3	5
Art. 619											1			1	1
Art. 621				1			1			1			1	2	3
Art. 622				1			1								1
Art. 623										1		1		2	2
<b>Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 bis)</b>	<b>1222</b>	<b>2409</b>	<b>2324</b>	<b>2244</b>	<b>1147</b>	<b>9346</b>	<b>5034</b>	<b>10309</b>	<b>10506</b>	<b>11365</b>	<b>5635</b>	<b>42849</b>	<b>52195</b>		
<b>Capo 0</b>								1	3	3	1			8	8
Art. 635 bis								1	3		3	1		8	8
<b>Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone</b>	<b>383</b>	<b>739</b>	<b>718</b>	<b>824</b>	<b>438</b>	<b>3102</b>	<b>3418</b>	<b>6740</b>	<b>7580</b>	<b>8123</b>	<b>3724</b>	<b>29585</b>	<b>32687</b>		
Art. 624	171	297	323	355	169	1315	2537	4761	5383	5874	2541	21096	22411		
Art. 624 bis	12	57	36	53	28	186	280	714	846	897	487	3224	3410		
Art. 626	1	1	1	1		4		1	1	3		5	9		
Art. 628	28	44	48	58	36	214	45	114	10085	51		395	609		
Art. 629	37	75	68	73	42	295	32	40	55	47	32	206	501		
Art. 630									1		1		2	2	
Art. 631		3		1		4			1	1	1		3	7	
Art. 632		2	1	1	1	5		2	3				5	10	
Art. 633	51	103	100	113	67	434	29	52	57	87	38	263	697		
Art. 633 bis				1		1								1	
Art. 634	1	2				3		1		1			2	5	
Art. 635	74	137	122	152	84	569	470	1007	1090	1090	551	4208	4777		
Art. 635 quater								1	1	1			3	3	
Art. 635 quinquies									2				2	2	
Art. 635 ter									1				1	1	
Art. 636	4	13	9	9	10	45	7	8	12	10	9	46	91		
Art. 637	1		2			3	1	3	2		1	7	10		
Art. 638		1	1	1		3	4	6	6	6	1	23	26		
Art. 639	2	3	7	5	1	18	9	25	24	22	11	91	109		

Art. 639 bis	1	1	1	1	3	1	1	1	3	6			
<b>Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode</b>	<b>839</b>	<b>1670</b>	<b>1606</b>	<b>1420</b>	<b>709</b>	<b>6244</b>	<b>1615</b>	<b>3566</b>	<b>2926</b>	<b>3239</b>	<b>1910</b>	<b>13256</b>	<b>19500</b>
Art. 640	383	847	840	712	338	3120	560	1134	1012	1041	490	4237	7357
Art. 640 bis	15	41	36	31	14	137	3	10	6	10	4	33	170
Art. 640 C.2	41	112	155	106	32	446	13	53	21	24	10	121	567
Art. 640 quinquies										1		1	1
Art. 640 ter	146	224	170	215	111	866	928	2210	1757	2008	1334	8237	9103
Art. 641	17	16	21	17	13	84	9	4	4	5		22	106
Art. 642	15	29	27	21	11	103	34	45	20	22	11	132	235
Art. 643	5	18	15	17	6	61	4	4	4	2	3	17	78
Art. 644	8	17	12	5	2	44	7	5	7	2	4	25	69
Art. 646	120	186	184	167	105	762	31	61	48	64	32	236	998
Art. 647		1	1	2		4		5	2	2		9	13
Art. 648	75	148	106	83	48	460	23	30	39	49	16	157	617
Art. 648 bis	8	24	34	38	27	131	3	5	5	8	6	27	158
Art. 648 ter	4	6	4	4	2	20			1	1		2	22
Art. 648 ter 1	2	1	1	2		6							6
<b>Totale complessivo</b>	<b>4245</b>	<b>7420</b>	<b>7164</b>	<b>6817</b>	<b>3525</b>	<b>29171</b>	<b>7148</b>	<b>13429</b>	<b>13691</b>	<b>14848</b>	<b>7296</b>	<b>56412</b>	<b>85583</b>

**NUMERO DI FASCICOLI SOPRAVVENUTI NEL PERIODO 1/7/20 - 30/6/24 CON INDICAZIONE DEL PRIMO REATO ISCRITTO  
(CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE)**

CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE	NOTI					NOTI Totale	IGNOTI					IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II SEM 2020	2021	2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2020	2021	2022	2023	I SEM 2024		
TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia	480	305	287	227	121	1420	104	138	128	105	39	514	1934
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza- Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica	413	186	182	145	83	1009	59	90	75	65	28	317	1326
Art. 650	353	61	72	65	39	590	2	4	3	8	2	19	609
Art. 651	9	9	8	5	8	39		2	1			3	42
Art. 654							1					1	1
Art. 656		1				1		1				1	2
Art. 658	1	7	5	9	5	77		2			3	5	32
Art. 659	16	34	36	20	7	113	13	13	19	11	8	64	177
Art. 660	34	74	61	45	24	238	42	68	52	46	15	223	461
Art. 663				1		1	1					1	2
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza- Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica	45	67	63	36	16	771	30	31	30	23	6	120	347

Art. 672	3	7	4	3	3	20		4	3	4	2	13	33	
Art. 673	1	1		1		3		1	1			2	5	
Art. 674	28	77	36	17	8	116		27	24	18	10	83	199	
Art. 676		1				1		1				1	2	
Art. 677	7	12	9	10	3	41	1		8	6		15	56	
Art. 678	1	5	8	3		17	1	2		2		5	22	
Art. 679	5	12	4	1	2	24				1		1	25	
Art. 681		2	2	1		5							5	
Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza- Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati	21	35	37	32	17	142	6	14	16		123	51	193	
Art. 682				1	1	2							2	
Art. 684		1			1	2	2	1		1		4	6	
Art. 688		1			1	2							2	
Art. 689	1		1	1		3				2		2	5	
Art. 697	14	18	19	17	8	76	1	8	3	5	1	18	94	
Art. 699	4	5	6	3	2	20		1		1		2	22	
Art. 702	1					1							1	
Art.703		2	2	3	1	8		3	4	10	4	2	23	31
Art. 707	1	5	8	6	3	23			1	1		2	25	
Art. 708		1				1							1	
Art. 712		2	1	1		4							4	
Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale - Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi	1	17	5	14	5	42		9	3	7	5	2	26	68
Art. 718	1	3	1			5			1	1			2	7
Art. 723		1				1								1
Art. 726								1					1	1
Art. 727		13	4	14	4	35		8	3	6	4	2	23	58
Art. 727 bis					1	1								1
Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731-734)	54	97	67	52	43	313		1	8	2	5	1	17	330
Capo I	54	97	67	52	43	313		1	8	2	5	1	17	330
Art. 731		1	1			2		1		3			4	6

Art. 733				1									1		2
Art. 733 bis													1		2
Art. 734	1												1		2
Totale complessivo	53	96	65	52	43	309		1	7	1	1	1	11		320
	534	402	354	279	164	1733		105	146	130	110	40	531		2264

MATERIA	NOTI					NOTI Totale	IGNOTI					IGNOTI Totale	Totale con
	II SEM 2020	2021	2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2020	2021	2022	2023	I SEM 2024		
<b>1</b>	<b>339</b>	<b>668</b>	<b>694</b>	<b>543</b>	<b>282</b>	<b>2526</b>	<b>104</b>	<b>139</b>	<b>159</b>	<b>96</b>	<b>52</b>	<b>550</b>	<b>307</b>
Caccia- pesca - tutela specie protette	7	6	4	6	1	24	7	10	5	7		29	52
Codice dei beni culturali e del paesaggio	49	90	109	82	53	383	10	4	14	8	4	40	42
Codice della navigazione	6	9	10	11	5	41	1	1	1			3	44
Reati in materia di tutela del paesaggio, rifiuti e inquinamento ecologico	61	180	113	79	70	503	49	79	88	42	29	287	79
Reati in materia elettorale	3	2				5		6	1	2		9	14
Reati in materia urbanistica	213	381	458	365	153	1570	37	39	50	37	19	182	175
<b>2</b>	<b>270</b>	<b>601</b>	<b>415</b>	<b>500</b>	<b>192</b>	<b>1978</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>88</b>	<b>206</b>
Reati in materia bancaria e creditizia; intermediazione finanziaria	1	5	7	2	1	16		1	1	2		4	20
Reati in materia di assegni bancari	1	4	7	20	9	41	5	6	2	2		15	50
Reati in materia di reddito di cittadinanza	93	290	156	143	29	711		1	2		1	4	71
Reati in materia di società e consorzi previsti dal Codice civile	4	20	10	10	5	49	2	4	2	2	2	12	61
Reati in materia di monopolio	1	3	2			6							6
Reati in materia fallimentare / codice della crisi d'impresa	78	86	107	81	31	383	4	9	7	8	3	31	41
Reati in materia tributaria	91	187	122	242	116	758	3	3	4	4	6	20	77
T.U. Contrabbando doganale	1	6	4	2	1	14			1		1	2	10
<b>3</b>	<b>224</b>	<b>355</b>	<b>236</b>	<b>232</b>	<b>268</b>	<b>1315</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>135</b>
Immigrazione e asilo	143	238	180	162	166	889	2	6	5	5	5	23	91
Misure di prevenzione	75	112	56	69	98	410		2			1	3	41
Prostituzione	6	5		1	4	16	1	3	4		3	11	7
<b>Non sezionali</b>	<b>864</b>	<b>1347</b>	<b>1540</b>	<b>1593</b>	<b>772</b>	<b>6116</b>	<b>247</b>	<b>467</b>	<b>354</b>	<b>370</b>	<b>145</b>	<b>1583</b>	<b>765</b>
Codice della navigazione	11	15	20	22	12	80	3		1		4	8	88
Codice della strada	211	376	366	321	154	1428	26	55	21	16	9	127	155
Fascismo: apologia e manifestazioni	2		1			3				1		1	4
Lavoro e prevenzione infortuni	195	314	514	485	304	1812	2	1		4		7	181
Leggi in materia di documentazione amministrativa	25	24	13	20	17	99							95
Previdenza		1	137	247	14	399				2		2	40
Protezione del diritto d'autore	8	2	2	6	2	18							18
Reati in materia di alimenti	7	6	2	2	2	19	1		2		1	4	25

Reati in materia di armi	62	97	84	68	37	348	4	7	13	18	8	50	39
Reati in materia di discriminazione razziale								1	1			2	2
Reati in materia di manifestazioni sportive	3	9	8	17	9	46		4	1		2	7	53
Reati in materia di protezione dei dati personali	5	9	5	2	3	24	14	28	12	22	5	81	10
Reati in materia di tutela del paesaggio, rifiuti e inquinamento ecologico		1				1							1
Renti previsti dal T.U. spese di giustizia	133	152	85	98	76	544	1		1			2	54
Sicurezza Pubblica	28	14	7	12	5	66	3		4	3		10	76
Sicurezza pubblica T.U.L.P.S.	2	16	12	14	1	45	7					7	52
Stampa	6	3				9							9
Stupefacenti	132	259	227	217	119	954	177	353	283	296	108	1217	217
T.U. Leggi sanitarie	3	1	5	4	1	14					1	1	15
Altri reati	31	48	52	58	18	207	12	15	15	8	7	57	26
<b>Totale complessivo</b>	<b>1697</b>	<b>2971</b>	<b>2885</b>	<b>2868</b>	<b>1514</b>	<b>11935</b>	<b>368</b>	<b>641</b>	<b>541</b>	<b>489</b>	<b>219</b>	<b>2258</b>	<b>141</b>

L'analisi dei dati statistici consente di verificare una progressiva diminuzione della pendenza dei procedimenti iscritti nei vari registri, passati da 6.919 a 5.774 per quanto riguarda quelli iscritti a mod. 21, da 551 a 225 per quanto concerne quelli iscritti a mod. 21 -bis, da 4.012 a 3.769 per quanto riguarda i procedimenti iscritti a mod. 44 e da 3.558 a 1.866 per quanto concerne i mod. 45.

Si rileva, altresì, quanto alle modalità di definizione dei procedimenti, un leggero incremento della percentuale delle archiviazioni e, in misura minore, dei casi di esercizio dell'azione penale.

Appare significativa, nell'ambito delle azioni penali, la diminuzione dei casi di definizione del procedimento innanzi al giudice del dibattimento, passati da 1.621 del secondo semestre 2020 (con proiezione annuale pari a 3.242 procedimenti) a 1.160 per il primo semestre 2024 (con una proiezione annuale di 2.320 procedimenti).

Corrispondente è stato l'incremento delle definizioni con decreto penale di condanna, passate da 302 (con proiezione annuale di 604 procedimenti) a 553 (con proiezione annuale 1.106 procedimenti).

Significativo, quanto alla durata di trattazione delle indagini, è il dato dei procedimenti definiti oltre i due anni, passati da 255 per il secondo semestre 2020 (con proiezione annuale di 510 procedimenti) a 41 del primo semestre 2024 (con proiezione annuale di 82 procedimenti), evidente effetto di una razionalizzazione del carico di lavoro dell'Ufficio che ha portato, progressivamente, allo smaltimento dei procedimenti con termini di indagine scaduti.

La stessa durata media dei procedimenti ha visto una riduzione, benché marginale, passando da 204 a 196 giorni.

I dati statistici dell'U.S.P.D., al quale è affidata la trattazione dei procedimenti di "pronta definizione", consentono di rilevare come questo abbia trattato una percentuale di procedimenti oscillante tra il 32 (del 2024) ed il 38% (per il 2020) del totale dei fascicoli iscritti nel registro generale, procedendo, salvo che per il 2020, alla definizione di un numero di fascicoli superiore a quelli assegnati a tale articolazione dell'Ufficio e con una, sia pur marginale, riduzione dei tempi di trattazione, passati da 115 giorni del 2021 ai 109 del primo semestre 2024. Il dato relativo al secondo semestre 2020, (pari a 70 giorni), risulta, peraltro, influenzato da circostanze del tutto contingenti (l'epidemia da Covid -19) che avevano comportato una radicale riduzione delle assegnazioni all'U.S.P.D.

Significativa appare anche la riduzione della pendenza in materia di procedimenti di prevenzione, passati da 119 a 43, con un incremento delle proposte, passate dalle 3 del secondo semestre 2020 (con proiezioni annuale di 6) ad una media di circa 10 all'anno per il periodo successivo.

Anche l'attività civile della Procura è in costante aumento, essendo passata, per quanto riguarda le materie di competenza della II Sezione, da 14 cause promosse del secondo semestre 2020 (con proiezione annuale di 28 cause) alle 29 del primo semestre 2024 (con proiezione annuale di 58 cause). Identica è la situazione dell'andamento delle pendenze per quanto riguarda le procedure di demolizione, passate da 786 a 635.

### **I.C.2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure)**

Il precedente programma organizzativo si proponeva, in primo luogo, il miglioramento dell'efficacia dell'azione giudiziaria della Procura della Repubblica di processo, sotto il duplice profilo dell'abbreviazione della durata del processo (e in particolare del dibattimento) e del miglioramento del rapporto tra le azioni penali esercitate e le sentenze di condanna emesse dal locale Tribunale.

Rinviando al paragrafo precedente per quanto attiene alla riduzione della pendenza e della durata media dei procedimenti oltre che per ciò che riguarda la differenziazione dei modi di esercizio dell'azione penale, va evidenziato come tali risultati si siano accompagnati ad una razionalizzazione del carico di lavoro, tant'è che, allo stato, risultano n. 2 procedimenti iscritti antecedentemente al 31.12.2022 con termini di indagine scaduti (entrambi in fase di 415 bis c.p.p.) mentre,

successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, non si è verificato alcun decorso dei cd. "termini di riflessione" di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.

Contestualmente, anche grazie alla stipula di un efficace protocollo con il Tribunale finalizzato alla programmazione dei procedimenti da celebrarsi nelle singole udienze dibattimentali e alla riorganizzazione dell'ufficio dibattimento, cui è demandata la cura degli adempimenti prodromici alla celebrazione delle stesse, e che ha visto la determinante collaborazione dei Vice Procuratori Onorari, si è contribuito a ridurre la pendenza dibattimentale che è passata, per le udienze monocratiche, da 17.516 (alla data del 10.2.2020) a 8.958 procedimenti; per le udienze collegiali, da 755 (alla data del 10.2.2020) a 583 procedimenti; per le udienze relative a procedimenti di competenza della Direzione distrettuale antimafia, da 155 (alla data del 1.3.2023) a 109 procedimenti. La coesistenza dei risultati consistenti nella riduzione progressiva del carico di lavoro riversato sul giudice del dibattimento e della riduzione della pendenza è stata resa possibile dal miglioramento della qualità e della completezza delle investigazioni, che ha consentito al magistrato assegnatario del procedimento una più efficace prognosi della possibilità di condanna dell'imputato.

L'efficace funzionamento dell'apposita articolazione dell'Ufficio destinata alla trattazione degli affari di pronta definizione, che ha trattato nel quadriennio una percentuale di procedimenti oscillante tra il 32 ed il 38% dell'intera sopravvenienza annuale, ha consentito altresì ai magistrati di dedicarsi alle investigazioni più complesse

Significativi risultati sono stati così raggiunti nel contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, alla criminalità economica e, in particolare, alla criminalità organizzata, anche di tipo mafioso.

Le attività investigative svolta dalla Direzione distrettuale antimafia - all'esito di un lungo periodo in cui l'assenza di un efficace monitoraggio sugli assetti camorristici del distretto aveva sclerotizzato le conoscenze sui gruppi criminali operanti sul territorio ad un periodo risalente al primo decennio degli anni "duemila" - hanno consentito di procedere ad un vero e proprio censimento degli stessi, smentendo clamorosamente la convinzione, erroneamente consolidatasi, secondo la quale la Provincia di Salerno sarebbe stata unicamente zona di scorreria di organizzazioni camorristiche insediate nel napoletano essendo viceversa priva di gruppi criminali autoctoni.

Sono state emesse misure cautelari ed ottenute sentenze di condanna su quattro associazioni mafiose dislocate nell'agro nocerino - sarnese ed altre indagini su diversi ed ulteriori gruppi sono in corso di svolgimento.

Anche in materia di traffico di stupefacenti, particolarmente diffuso nella città di Salerno, si è riusciti a ricostruire i legami tra le organizzazioni locali e quelle napoletane e calabresi, in particolare per quanto concerne le importazioni effettuate dall'estero attraverso il locale porto, divenuto un vero e proprio "hub" della cocaina proveniente dal Sud America, con un significativo miglioramento qualitativo rispetto alla situazione precedente alla adozione del programma organizzativo 2021/2024, che vedeva al centro delle investigazioni essenzialmente le cd. "piazze di spaccio", ovvero l'anello terminale della catena di commercializzazione degli stupefacenti.

Significativi appaiono anche i risultati ottenuti nel settore del contrasto al traffico illecito di rifiuti, spesso realizzati proprio attraverso lo stesso porto.

Nell'ambito delle attività della Direzione distrettuale antimafia si è altresì proceduto all'allineamento della banca dati SIDNA, oggi puntualmente alimentata, attraverso l'inserimento di n. 342 verbali di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di n. 209 richieste di misura cautelare e ordinanze cautelari che non erano stati in essa inseriti.

Estremamente significativi appaiono i risultati raggiunti in punto di informatizzazione dell'Ufficio, attraverso il pressoché integrale rinnovo delle dotazioni assegnate ai Magistrati ed al personale amministrativo ed attraverso l'implementazione della digitalizzazione del fascicolo.

La Procura di Salerno, infatti, gestisce in formato digitale il 100% degli atti dei fascicoli di indagine, non rilasciando conseguente più alcuna copia in formato cartaceo. L'Ufficio, del resto, riceve attraverso il Portale N.d.r. tutti gli atti della polizia giudiziaria, che peraltro pervengono già in formato digitale senza alcuna attività di scansione ed esclusivamente in formato digitale gli atti provenienti

dagli avvocati. I Sostituti Procuratori ed i Vice Procuratore Onorari sono abilitati al collegamento agli applicativi TIAP-document@, S.I.C.P. e ad APP da remoto ed analoghe modalità di accesso sono previste per gli avvocati limitatamente al TIAP.

Grazie a numerosi protocolli intercorsi con il Tribunale si è proceduto, altresì, alla digitalizzazione dello stesso fascicolo per il dibattimento, attraverso il modulo TIAP SAD.

I Magistrati utilizzano tutti gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia ed in particolare la Consolle civile del Pubblico Ministero, attraverso la quale comunicano con il Tribunale.

E' in corso la informatizzazione del protocollo amministrativo "Scripta".

---

## II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

---

### II.A. Procuratore della Repubblica

#### II.A.1. Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure).

Il Procuratore della Repubblica - in considerazione della complessità delle incombenze legate alla organizzazione dell'Ufficio, di grandi dimensioni ai sensi della Tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria", e delle competenze in materia giudiziaria correlate al coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, del Gruppo di lavoro sul terrorismo e del Gruppo di lavoro sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili (che include quelli previsti dall'art. 371 -bis, comma 4 -bis c.p.p.), che contemplano, in particolare, la diretta riconducibilità allo stesso delle competenze in materia di assenso sulle richieste cautelari personali e reali nonché delle sue competenze in tema di assenso alle richieste cautelari per i procedimenti di competenza della Procura di Salerno ex art. 11 c.p.p. - è esentato dalla assegnazione automatica dei procedimenti e cura, unitamente ad un altro Sostituto Procuratore, l'esecuzione penale per delitti diversi da quelli previsti dall'art. 51, comma 3 - bis c.p.p. (con esclusione delle demolizioni). Egli è inoltre il coordinatore del IV dipartimento.

47

#### II.A.2. Compiti di coordinamento e direzione del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica esercita le funzioni e svolge i compiti assegnatigli dalla legge e dall'Ordinamento giudiziario, alla luce delle attribuzioni e prerogative stabilite dagli artt. 1 e ss. del D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, come disciplinate, in particolare, dall'art. 5 della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura, cui si rinvia.

Quale preposto all'ufficio del pubblico ministero nel distretto, in particolare, personalmente ovvero mediante delega, esprime la rappresentanza dell'Ufficio, è titolare esclusivo dell'azione penale, esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale o dalle altre leggi, quando non designi altri magistrati dell'Ufficio mediante assegnazione o coassegnazione del procedimento o del compimento di singoli atti dello stesso. Egli attua il coordinamento generale - anche mediante consultazioni periodiche con i Procuratori Aggiunti e con i Sostituti - al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio e l'adeguato svolgimento delle funzioni assegnate al pubblico ministero.

Assicura il coordinamento con gli Uffici diversi del pubblico ministero che procedono ad indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p.

Cura la vigilanza sulle fasi di indagine e dibattimentale e, nell'ambito delle sue prerogative, adotta, in conformità con la Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura le disposizioni necessarie per l'impiego delle tecnologie e delle risorse dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica determina i criteri generali di organizzazione dell'ufficio

Il Procuratore può revocare l'assegnazione nei casi indicati dall'art. 23 della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura, con le modalità indicate da tale disposizione.

Inoltre, vigila sulla tempestività e correttezza delle iscrizioni nei registri delle notizie di reato (mod. 21, 21-bis, 44), e negli altri registri in uso alla Procura (mod. 37, 45, 46), impartendo le disposizioni necessarie ad assicurarne la corretta tenuta, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il Procuratore della Repubblica riserva a sé il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, del Gruppo indagine sul terrorismo e del Gruppo di indagini sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili (che include quelli previsti dall'art. 371 -bis, comma 4 -bis c.p.p.), potendo avvalersi della collaborazione di uno o più Procuratori Aggiunti; designa un Procuratore Aggiunto per il coordinamento di una o più unità organizzative in cui è articolato l'Ufficio, sulla scorta della valutazione delle attitudini desunte da elementi oggettivi (anche con riferimento alla specifica pregressa attività di coordinamento svolta ed ai concreti risultati conseguiti), dall'anzianità nel ruolo, dall'anzianità di servizio, e tenendo conto delle preferenze indicate. Nel caso di trasferimento di un Procuratore Aggiunto o di particolari esigenze dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica designa per i compiti di coordinamento di uno o più gruppi di lavoro se stesso o un altro Procuratore Aggiunto, previo interpello di tutti quelli in servizio.

Solo nel caso in cui dovesse verificarsi la vacanza di due posti di Procuratore Aggiunto, si riserva la possibilità di nominare per il coordinamento di singole unità organizzative, espressamente motivando, uno o più Sostituti Procuratori, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 9, commi 8 e 9, della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura.

Oltre a quanto sopra previsto, al fine di garantire la ragionevole durata del procedimento, nonché il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, il Procuratore della Repubblica:

a) svolge funzioni di supervisione generale del coordinamento dei gruppi di lavoro affidati ai Procuratori Aggiunti, provvedendo, con la collaborazione di questi ultimi e dell'Ufficio Studi, all'elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'Ufficio;

b) cura i rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, sia nel settore penale (in caso di indagini per reati commessi anche da minori o in danno di questi) che nel settore civile, garantendo la costante interlocuzione tra gli Uffici e lo scambio di atti e di informazioni, nel rispetto del segreto investigativo;

c) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i Magistrati dell'Ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'Ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio.

Oltre ai compiti previsti dalla legge e necessariamente connessi alla funzione direttiva (rappresentanza dell'Ufficio; suoi rapporti esterni; indicazione di linee generali di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei magistrati; consultazioni con i Procuratori Aggiunti e con i Sostituti procuratori in apposite riunioni; sorveglianza generale sull'attività degli stessi; organizzazione e controllo di tutti i servizi, fatte salve le attribuzioni del dirigente amministrativo; attività amministrativa relativa alla dirigenza dell'Ufficio; ecc.), al Procuratore della Repubblica restano attribuiti, in particolare, i seguenti ulteriori compiti:

a) iscrizione, direttamente o tramite il Procuratore Aggiunto che lo collabora, dei fascicoli di competenza della D.D.A. in mod. 21, 44, 45 o 46 ed assegnazione al singolo Sostituto, sulla base del

criterio predeterminato costituito dalla sua competenza per area geo-criminale ovvero per gruppo settoriale;

b) decisioni su dichiarazioni di astensione di Procuratori Aggiunti e Sostituti procuratori, provvedendo alla eventuale sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento;

c) vigilanza sui turni di servizio per gli atti urgenti, di “disponibilità” (penale e civile), U.S.P.D. e per le udienze, con adozione di eventuali provvedimenti;

d) decisioni in caso di contrasto tra il Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio ed il Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro di appartenenza del Sostituto Procuratore individuato per la sostituzione dei magistrati in turno di “disponibilità” eventualmente impediti o in caso di insufficienza dei magistrati in turno di disponibilità a far fronte agli impegni dell’Ufficio;

e) decisioni, con provvedimento motivato, in ordine alla assegnazione dei procedimenti per i quali risultino esservi “precedenti” trattati da magistrati diversi, qualora non sia possibile individuare il magistrato in base ai criteri stabiliti nei §§ III.A e VII.A del presente programma organizzativo;

f) risoluzione dei contrasti tra Sostituti facenti parte gruppi di lavoro assegnati a differenti Coordinatori, in assenza di intesa tra i Procuratori Aggiunti di riferimento e, comunque, sentiti questi ultimi;

g) controllo, avvalendosi della collaborazione del Procuratore Aggiunto che lo collabora nel coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, del Gruppo di lavoro sul Terrorismo e del Gruppo di indagine sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili, degli esiti delle udienze dibattimentali e preliminari;

h) assegnazione dei Magistrati ai gruppi di lavoro e alla Direzione distrettuale antimafia;

i) assegnazione, con provvedimento motivato, a se stesso, a un Procuratore Aggiunto o a un Sostituto Procuratore, della trattazione di un procedimento, nei casi previsti dai §§ III.A e III.C del programma organizzativo;

l) coassegnazione dei procedimenti ed assegnazione di singoli atti relativi alla trattazione di un procedimento assegnato al Procuratore della Repubblica, eventualmente su proposta dei Procuratori Aggiunti, nei casi previsti dal § III.C e III.D del programma organizzativo;

m) assegnazione o coassegnazione del procedimento, sentito il Procuratore Aggiunto Coordinatore del gruppo di lavoro competente per materia, al Sostituto Procuratore intervenuto in via di urgenza, anche se non appartenente al gruppo di lavoro specializzato per la trattazione dello stesso;

n) fissazione, in caso di assegnazione di un procedimento o di coassegnazione dello stesso, di eventuali criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell’esercizio dell’attività di indagine;

o) decisioni in ordine all’assegnazione dei Sostituti ai posti vacanti di un gruppo di lavoro a seguito di procedura di concorso interno, sentiti i Procuratori Aggiunti coordinatori dei gruppi di lavoro interessati, applicando i criteri stabiliti nel presente programma organizzativo;

p) verifica biennale del contributo offerto e dei risultati conseguiti da ciascuno dei magistrati assegnati alla Direzione distrettuale antimafia ai fini della conferma della assegnazione (previa dichiarazione di disponibilità del magistrato assegnatario, fermo restando il limite massimo decennale di permanenza);

q) in caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell’ufficio, il procuratore della Repubblica, adozione dei provvedimenti di cui all’art. 16 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura;

r) ricezione delle segnalazioni di notizie di reato presentate dai magistrati dell’Ufficio e, valutazione del loro contenuto nonché loro assegnazione con il sistema automatico, con esclusione del magistrato segnalante;

s) ricezione di informazioni ed aggiornamenti dai Procuratori Aggiunti e dai Sostituti Procuratori sui procedimenti per i quali sia prevista l’opportunità di una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario ai sensi dell’art. 22 della vigente circolare organizzativa degli Uffici di

- Procura e della comunicazione di atti successivamente al loro compimento, secondo le previsioni del presente programma organizzativo, e per i quali abbia richiesto di riceverle personalmente;
- t) apposizione del visto, ai sensi dell'art. 20 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, per i procedimenti per i quali si sia riservato di apporlo personalmente o per le unità organizzative direttamente coordinate senza la collaborazione di un Procuratore Aggiunto;
- u) adozione di opportune misure tese a rimodulare il lavoro dei Magistrati interessati da esoneri nella trattazione delle udienze, sentiti gli altri magistrati in servizio, in caso di disaccordo tra il Magistrato proponente ed il Procuratore Aggiunto delegato alla predisposizione dei turni di servizio;
- v) direzione e coordinamento, anche avvalendosi della collaborazione di un Procuratore Aggiunto, dell'Ufficio di Diretta Collaborazione del Procuratore della Repubblica;
- z) coordinamento dell'Ufficio Studi e Documentazione;
- a/1) redazione dei rapporti informativi per i Magistrati, in occasione delle valutazioni di professionalità e in caso di domanda per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, per la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per la Corte di Cassazione, per la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e per il massimario e per il mutamento di funzioni da requirenti a giudicanti;
- b/1) rapporti con il Dirigente amministrativo e con il personale di segreteria, nell'esercizio delle proprie attribuzioni (in tema di funzionalità dei servizi, turni, lavoro straordinario, assunzioni di lavoratori a tempo determinato, procedimenti disciplinari, ecc.). In particolare, il Procuratore della Repubblica provvede alla programmazione dell'impiego del personale amministrativo e della gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'Ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, in collaborazione con il dirigente amministrativo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge;
- c/1) direzione, coordinamento e organizzazione della Sezione di polizia giudiziaria, nel suo complesso e nelle varie articolazioni di cui si compone, e coordinamento dell'attività dei Servizi di polizia giudiziaria, anche avvalendosi della collaborazione di un Procuratore Aggiunto;
- d/1) coordinamento dell'impiego dei Reparti speciali investigativi e della utilizzazione dei Servizi di polizia giudiziaria ubicati fuori circondario o fuori distretto;
- e/1) vigilanza sul Casellario Giudiziario;
- f/1) promozione e diffusione delle buone prassi di organizzazione, in conformità con le delibere del C.S.M. in materia;
- g/1) direzione e vigilanza sul servizio di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche e sull'Archivio riservato delle intercettazioni, eventualmente con la collaborazione di un Procuratore Aggiunto;
- h/1) gestione dei rapporti col Consiglio Superiore della Magistratura, col Ministero della Giustizia, con gli organismi parlamentari, con i contitolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, con la Presidenza e con Procura Generale presso la Corte di appello, e con gli altri uffici pubblici ogni qualvolta occorra rappresentare la posizione della Procura su questioni di carattere generale;
- i/1) corrispondenza con gli organismi parlamentari e con il Ministero della Giustizia;
- l/1) cura dei rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione, secondo quanto stabilito nel presente programma organizzativo.
- m/1) ogni altro compito direttivo menzionato dal programma organizzativo e non fatto oggetto di delega.

Per esigenze di servizio, il Procuratore della Repubblica può delegare, con provvedimento scritto e motivato, in via temporanea o permanente od anche occasionalmente, i compiti e le attribuzioni sopra indicati ai Procuratori aggiunti, in mancanza di almeno due di essi, ai Sostituti, secondo il procedimento e con i limiti di cui agli artt. 6, comma 6 e 9, comma 8, della vigente Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura.

Il Procuratore della Repubblica può, comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività delegate, informando preventivamente o successivamente il delegato, quando occorre ai fini del coordinamento.

Inoltre, sono esclusive attribuzioni del Procuratore distrettuale, salvo espressa delega con riferimento a singoli affari, le seguenti competenze:

- a) rapporti con la Commissione Centrale ex art. 10, legge 15 marzo 1991 n. 82 in tema di richiesta di applicazione, proroga, modifica e revoca delle misure di protezione per testimoni e collaboratori di giustizia, nonché con il Ministero della Giustizia per l'adozione, la proroga e la revoca del regime speciale di detenzione di cui all'art. 41-bis ord. pen., tenuto conto delle proposte redatte dai magistrati assegnatari dei relativi procedimenti;
- b) rapporti con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, salvo che per quanto concerne l'interlocuzione finalizzata alla revoca di misure cautelari e alla concessione di benefici penitenziari, devoluti ai singoli Sostituti Procuratori e le comunicazioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale;
- c) autorizzazione allo svolgimento dei colloqui investigativi di cui all'art. 18-bis, commi 1, 1-bis e 2, lett. b), ord. pen. e di cura della puntuale tenuta dell'apposito registro riservato di cui al comma 3 del predetto art. 18-bis;
- d) coassegnazione alla trattazione di procedimenti di competenza della D.D.A. di Magistrati non facenti parte della stessa;
- e) rapporti con la Procura Generale presso la Corte d'appello, per la richiesta ex art. 102 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 di applicazione alla trattazione di un procedimento di un magistrato di altra Procura del Distretto di Corte d'appello.

Il Procuratore della Repubblica coordina la Direzione distrettuale antimafia, il Gruppo di indagini sul terrorismo e il gruppo di indagini sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza, tutti rientranti nel I Dipartimento. In tale attività di coordinamento può avvalersi della collaborazione di un Procuratore Aggiunto, che ha il compito di assicurare la puntuale rispondenza delle attività investigative alle direttive impartite dal Procuratore della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica, inoltre, in caso di vacanza di uno o più dei posti di Procuratore Aggiunto previsti in organico, riserva a sé stesso il coordinamento di una o più unità organizzative facenti parte del II o del Dipartimento, normalmente affidate al coordinamento di un Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore della Repubblica, inoltre, coordina il IV Dipartimento, che si occupa di esecuzione penale.

### **II.A.3. Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (art. 64 Circ. Procure)**

Ha collaborato alla redazione del progetto organizzativo il Procuratore Aggiunto dott. Francesco Soviero, nominato con decreto n. 16/2025.

## **II.B. Procuratore aggiunto**

### **II.B.1. Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione (art. 6 co. 4 Circ. Procure)**

Per quanto riguarda i Procuratori Aggiunti, la gravosità del carico di lavoro legato al coordinamento delle indagini ed allo svolgimento delle funzioni amministrative al cui svolgimento sono chiamati a prestare collaborazione, impone una riduzione del carico di lavoro che graverebbe su ciascuno come conseguenza del suo inserimento nel meccanismo automatico di assegnazione dei procedimenti.

Non va dimenticato, infatti, quanto allo svolgimento di funzioni prettamente giudiziarie, che gli stessi coordinano i gruppi di lavoro cui sono preposti (oltre a collaborare con il Procuratore della Repubblica al coordinamento della D.D.A., del Gruppo di indagini sul terrorismo e del Gruppo di indagini sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili) e sono chiamati a prestare l'eventuale assenso alle richieste di misure cautelari personali e reali dei Sostituti Procuratori che ne fanno parte.

A tali funzioni, peraltro, devono aggiungersi quelle concernenti la collaborazione che essi assicurano al Procuratore della Repubblica nello svolgimento di funzioni non strettamente giudiziarie.

A tutti i Procuratori Aggiunti, infatti, possono essere assegnati, anche previa delega delle relative funzioni, compiti di collaborazione con il Procuratore della Repubblica relativamente ai servizi o ai settori dell'Ufficio di seguito indicati:

- a) predisposizione dei turni di servizio e di udienza per i Magistrati appartenenti ai gruppi di lavoro della Procura ordinaria;
- b) coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale;
- c) coordinamento delle attività di informatizzazione ed innovazione tecnologica, garantendo collaborazione al magistrato referente per l'informatica dell'Ufficio ed al R.i.d. del distretto, curando, in particolare, l'adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio;
- d) raccolta dei dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dal Ministro della Giustizia al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 -ter del d.lgv. 25 luglio 2006, n. 240;
- e) cura delle attività prodromiche alla redazione, d'intesa con il Dirigente Amministrativo - entro 30 gg. dalle determinazioni adottate dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno - tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, del programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno e le sue eventuali successive modifiche per sopravvenute esigenze dell'Ufficio;
- f) cura delle problematiche concernenti l'edilizia giudiziaria;
- g) cura delle problematiche concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- h) cura della semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi dell'Ufficio, alla generale trasparenza dei dati e delle informazioni relative alla attività dell'Ufficio;
- i) partecipazione alle riunioni della Conferenza Permanente ex art. 3 d.p.r. 133/2015, in caso di assenza o di indisponibilità del Procuratore della Repubblica, concordando con questi le iniziative da assumere;
- l) rilascio dei permessi di accesso e di sosta nei parcheggi della nuova Cittadella giudiziaria;
- m) coordinamento delle attività strumentali alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p. in tema di comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al Procuratore Generale presso la Corte dei conti e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- n) trattazione delle richieste di variazione dei dati anagrafici dei soggetti contenuti nella banca dati del casellario giudiziale nei casi in cui la richiesta di variazione non acceda ad un procedimento assegnato ad un magistrato dell'ufficio;
- o) coordinamento delle iniziative da adottare a tutela della cura della protezione dei dati personali;
- p) gestione delle autovetture di servizio e degli autisti;
- q) organizzazione dell'Ufficio ricezione atti e della ricezione della corrispondenza e degli atti;
- r) coordinamento delle attività riguardanti i rapporti con gli ordini professionali e con l'archivio notarile nonché delle attività strumentali alle comunicazioni dovute agli ordini professionali nel caso di esercizio dell'azione penale e della adozione di misure cautelari nei confronti degli iscritti;
- s) coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Ufficio nella fase del giudizio e della attuazione dei protocolli per la gestione delle udienze adottati con il Tribunale e l'Avvocatura di Salerno;
- t) coordinamento del settore dibattimentale;
- u) coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Ufficio in materia di impugnazioni;
- v) cura e aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici;
- z) cura delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo correlate al settore dei Consulenti Tecnici e degli Interpreti;
- a/1) coordinamento delle attività amministrative correlate alla gestione della Magistratura Onoraria e dello stato dei magistrati onorari;

- b/1) coordinamento dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica;
- c/1) cura dei progetti per i tirocini formativi ex art. 73 del d.l 69/2013 e degli ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari ex art. 37, comma 5, d.l. 98/2011.
- d/1) coordinamento della Segreteria degli Affari Civili;
- e/1) coordinamento del settore cooperazione internazionale;
- f/1) cura, quale referente della Banca Dati Ambiente, dell'attuazione del Protocollo d'Intesa del 7 giugno 2017 n. 167/16 Seg. Part. della Procura Generale di Salerno;
- g/1) gestione e al controllo delle spese di ufficio e delle spese di economato della Procura Ordinaria;
- h/1) organizzazione, gestione e controllo ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro degli uffici ed ambienti della Procura della Repubblica e dei locali in uso alle aliquote della P.S. e della G.d.F. della Sezione di Polizia Giudiziaria ubicati in corso Garibaldi ed in via Conforti;
- i/1) gestione della biblioteca e acquisto di riviste e pubblicazioni;
- l/1) rapporti con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle direttive impartite dal Procuratore della Repubblica;
- m/1) amministrazione dei beni mobili dell'Ufficio;
- n/1) tenuta e digitalizzazione degli archivi;
- o/1) collaborazione con il Procuratore della Repubblica per l'assegnazione del personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria e la gestione delle procedure concernenti lo stato del predetto personale;
- p/1) coordinamento dell'Ufficio Studi e Documentazione;
- q/1) collaborazione con il Procuratore della Repubblica nella cura dei rapporti dell'Ufficio con l'Ordine degli avvocati e la Camera Penale di Salerno;
- r/1) cura del Registro modello 42;
- s/1) cura delle attività amministrative correlate all'Ufficio Spese di giustizia;
- t/1) cura dell'Ufficio del Funzionario Delegato;
- u/1) cura delle attività relative al contenzioso legale.

Attualmente, le predette funzioni di collaborazione tra i Procuratori Aggiunti sono così ripartite:

Procuratore Aggiunto dott. Francesco Soviero:

- è incaricato della adozione di schemi di provvedimenti (in tema di autorizzazioni, pareri per la progressione in carriera, partecipazione a corsi e a seminari, congedi, visite fiscali ecc.) per i magistrati appartenenti ai gruppi di lavoro dal medesimo coordinati;
- è delegato alla predisposizione dei turni di servizio e di udienza per i Vice Procuratori Onorari;
- è incaricato della cura della semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi dell'Ufficio, della generale trasparenza dei dati e delle informazioni relative alla attività dell'Ufficio;
- è delegato alla partecipazione alle riunioni della Conferenza Permanente ex art. 3 d.p.r. 133/2015, in caso di assenza o di indisponibilità del Procuratore della Repubblica, concordando con questi le iniziative da assumere;
- è incaricato del coordinamento delle attività strumentali alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p. in tema di comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al Procuratore Generale presso la Corte dei conti e all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- è incaricato della trattazione delle richieste di variazione dei dati anagrafici dei soggetti contenuti nella banca dati del casellario giudiziale nei casi in cui la richiesta di variazione non acceda ad un procedimento assegnato ad un magistrato dell'ufficio;
- è incaricato del coordinamento delle attività riguardanti i rapporti con gli ordini professionali e con l'archivio notarile nonché delle attività strumentali alle comunicazioni dovute agli ordini professionali nel caso di esercizio dell'azione penale e della adozione di misure cautelari nei confronti degli iscritti;
- è incaricato dell'assegnazione del personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria e della gestione delle procedure concernenti lo stato di detto personale;
- è incaricato della cura dell'Ufficio FUG - Registro modello 42;
- è incaricato della cura delle attività relative al contenzioso legale;

- è delegato alla cura, quale referente della Banca Dati Ambiente, dell'attuazione del Protocollo d'intesa del 7 giugno 2017 n. 167/16 Seg. Part. della Procura Generale di Salerno;
- è incaricato del coordinamento dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e delle attività dei magistrati onorari;
- è incaricato del coordinamento delle attività amministrative correlate alla gestione della Magistratura Onoraria e dello stato dei magistrati onorari;
- è delegato al rilascio dei permessi di accesso e di sosta nei parcheggi della nuova Cittadella giudiziaria;
- è incaricato del coordinamento delle iniziative da adottare a tutela della cura della protezione dei dati personali;
- è incaricato della cura dei progetti per i tirocini formativi ex art. 73 del d.l. 69/2013 e degli ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari ex art. 37, comma 5, d.l. 98/2011;
- è delegato al coordinamento della Segreteria degli Affari Civili;
- è incaricato della amministrazione dei beni mobili dell'Ufficio;
- è delegato alla tenuta e digitalizzazione degli archivi;
- è incaricato a curare la vigilanza sul funzionamento dell'Ufficio del Funzionario Delegato;

Procuratore Aggiunto dott Rocco Alfano:

- è incaricato della adozione di schemi di provvedimenti (in tema di autorizzazioni, pareri per la progressione in carriera, partecipazione a corsi e a seminari, congedi, visite fiscali ecc.) per i magistrati appartenenti ai gruppi di lavoro dal medesimo coordinati;
- cura la predisposizione dei turni di servizio e di udienza per i Magistrati appartenenti ai gruppi di lavoro della Procura ordinaria;
- è incaricato del coordinamento del settore dibattimentale;
- è incaricato del coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Ufficio nella fase del giudizio e della attuazione dei protocolli per la gestione delle udienze adottati con il Tribunale e l'Avvocatura di Salerno;
- è incaricato della organizzazione dell'Ufficio ricezione atti e della ricezione della corrispondenza e degli atti;
- è incaricato del coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Ufficio in materia di impugnazioni;
- è incaricato del coordinamento del settore cooperazione internazionale;
- è incaricato della cura delle problematiche concernenti l'edilizia giudiziaria;
- è incaricato della cura delle problematiche concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- è incaricato della organizzazione, gestione e controllo ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro degli uffici ed ambienti della Procura della Repubblica e dei locali in uso alle aliquote della P.G.;
- è incaricato alla cura dei rapporti con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle direttive impartite dal Procuratore della Repubblica;
- è incaricato del coordinamento dell'Ufficio Studi e Documentazione;
- è incaricato della gestione della biblioteca e dell'acquisto di riviste e pubblicazioni.
- è incaricato della cura dei rapporti dell'Ufficio con l'Ordine degli avvocati e la Camera Penale di Salerno.

Per rendere concretamente esigibile lo svolgimento dei compiti demandati ai Procuratori Aggiunti, si ritiene pertanto opportuno limitare il lavoro giudiziario loro assegnato alla trattazione della materia dello spoglio e della trattazione degli affari suscettibili di pronta definizione.

Tale scelta, invero, presenta l'indiscutibile vantaggio di garantire omogeneità nella iscrizione delle notizie di reato ed una compiuta conoscenza dei fatti sottoposti alla cognizione dell'Ufficio, presupposto indispensabile di una efficace attività di coordinamento.

Essa, inoltre, non comporta alcuna riduzione nelle percentuali di assegnazione dei fascicoli ai Procuratori Aggiunti che, anzi, saranno di entità superiore a quelle previste per i Sostituti Procuratori

anche se, evidentemente, il loro maggior numero sarà compensato dalla potenziale speditezza nella definizione del fascicolo.

Infatti, tenendo conto dei dati riportati nella parte del presente programma dedicata all'analisi dei flussi delle notizie di reato, ciascun Procuratore Aggiunto sarà prevedibilmente assegnatario (tenuto conto delle sopravvenienze 2020/2024) di 494 mod. 21 e di 2.645 mod. 44, a fronte di un carico di lavoro per ciascun Sostituto Procuratore (per il medesimo quadriennio) di 344 mod. 21 e 244 Mod. 44, se si tiene conto del numero complessivo dei Sostituti Procuratori ovvero di 454 mod. 21 e 321 mod. 44 se si tiene conto dei Sostituti assegnati ai gruppi di lavoro della Procura Ordinaria.

Il Procuratore Aggiunto è sostituito, in caso di assenza, dal Procuratore Aggiunto che lo precede come anzianità di ruolo; quello più anziano è sostituito dal più giovane come anzianità di ruolo.

In caso di assenza contemporanea di tutti i Procuratori Aggiunti, il singolo Procuratore Aggiunto viene sostituito dal Procuratore della Repubblica.

## **II.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)**

Oltre alle funzioni ed ai compiti previsti dal § II.B.1, i Procuratori Aggiunti:

- a) curano l'iscrizione degli atti di competenza specialistica delle unità organizzative da loro coordinate, valutando l'eventuale indicazione della sussistenza di oneri informativi o di comunicazione nonché, sulla base dei turni all'U.S.P.D., l'iscrizione degli atti non rientranti nella competenza specialistica di alcun gruppo di lavoro. All'atto della iscrizione stabiliscono, in conformità con la vigente Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, ulteriori criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio della relativa attività di indagine.
- b) all'atto dell'assegnazione del procedimento, o in un momento alla stessa successivo, possono prevedere l'opportunità di una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini, secondo le previsioni del presente programma organizzativo;
- c) ricevono, dai magistrati appartenenti alle unità organizzative coordinate dagli stessi, comunicazione successiva al loro compimento di atti diversi da quelli per i quali è previsto il visto secondo le previsioni di cui al presente programma organizzativo. Per quanto riguarda la materia generica, la comunicazione viene data al Procuratore Aggiunto che coordini il gruppo di lavoro a partecipazione obbligatoria (il primo di ogni sezione del II Dipartimento) al quale il Sostituto Procuratore partecipa;
- d) assicurano il controllo sulla effettività ed efficienza dell'assegnazione automatica e sulla individuazione degli eventuali precedenti;
- e) verificano la distribuzione dei procedimenti più complessi e propongono al Procuratore della Repubblica eventuali interventi perequativi;
- f) curano la riassegnazione dei procedimenti per reati di competenza della unità organizzativa dagli stessi coordinata dopo l'espletamento degli atti urgenti da parte del Sostituto di turno esterno;
- g) esprimono il proprio parere in ordine alla riassegnazione dei procedimenti trattati dal Sostituto di turno esterno a carico di persone arrestate o fermate, in ragione del loro particolare rilievo, ad un magistrato addetto al gruppo di indagine competente a trattarlo o assegnatario di un precedente connesso o collegato ex art. 371 c.p.p.;
- h) esprimono il proprio parere in ordine alla coassegnazione del Sostituto di turno esterno intervenuto in via d'urgenza alla trattazione di un procedimento, anche se non rientrante nella competenza del gruppo di lavoro al quale lo stesso appartenga;
- i) delegano, ove necessario, il Sostituto "disponibile penale", alla trattazione delle richieste di adozione di provvedimenti urgenti relative a procedimenti assegnati ad altro Sostituto che sia assente dal servizio per ferie o per altro giustificato motivo;
- l) decidono, in caso di disaccordo, sulla richiesta di riassegnazione di un procedimento assegnato a un Sostituto del gruppo di indagine coordinato, formulata dal magistrato titolare del "precedente";

- m) risolvono nei casi e con le modalità previste dal programma organizzativo i contrasti concernenti l'assegnazione del procedimento tra Sostituti, informandone il Procuratore della Repubblica qualora, all'esito della decisione, permanga il contrasto con il Sostituto Procuratore della Repubblica;
- n) procedono alla coassegnazione tra Sostituti della Medesima unità organizzativa da loro coordinata (eventualmente stabilendo ulteriori criteri integrativi ai quali i magistrati assegnatari devono attenersi nell'esercizio dell'attività di indagine) e propongono al Procuratore della Repubblica la coassegnazione del procedimento a Sostituti Procuratori appartenenti a diverse unità organizzative, in presenza dei presupposti di cui al presente programma organizzativo;
- o) vigilano sull'andamento generale del lavoro delle unità organizzative coordinate e sulla loro produttività, anche in base alle risultanze dei prospetti mensili dell'attività svolta dai Sostituti ad esse appartenenti, e sull'adempimento, da parte di questi, dei loro compiti e delle attività loro specificamente richieste;
- p) nell'ambito delle unità organizzative coordinate, procedono costantemente al monitoraggio dei tempi di definizione dei fascicoli iscritti;
- q) possono partecipare alla trattazione delle udienze relative ai procedimenti dei quali risultino assegnatari o coassegnatari ovvero, unitamente al Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, qualora questi ne faccia richiesta, se questo riguardi affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione, in base a motivato provvedimento di designazione del Procuratore della Repubblica;
- r) procedono allo spoglio delle notizie di reato pervenute in Ufficio e trattano i procedimenti di pronta definizione nonché i procedimenti loro assegnati, con provvedimento motivato, dal Procuratore della Repubblica, qualora questi riguardino affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione;
- s) assicurano il coordinamento, ove occorra, dell'attività dei sostituti della unità organizzativa coordinata con quella dei Sostituti delle altre unità organizzative;
- t) informano immediatamente e personalmente il Procuratore della Repubblica sulle indagini rilevanti condotte nell'ambito dei procedimenti trattati dalle unità organizzative di cui sono coordinatori;
- u) informano ed aggiornano il Procuratore della Repubblica costantemente sullo stato dei procedimenti riguardanti magistrati e di quelli aventi ad oggetto affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione;
- v) sono informati dai Sostituti circa le indagini condotte nell'ambito dei procedimenti trattati dalle unità organizzative di cui sono coordinatori e per i quali abbiano previsto oneri informativi o di comunicazione da parte dei Sostituti Procuratori e ne riferiscono al Procuratore della Repubblica;
- z) informano il Procuratore della Repubblica dell'opportunità di coassegnare alla trattazione di un procedimento un Sostituto appartenente ad altra unità organizzativa coordinata da altro Procuratore Aggiunto, perché egli eventualmente vi provveda, sentito l'altro Procuratore Aggiunto;
- a/1) trasmettono al Procuratore della Repubblica le dichiarazioni di astensione dei sostituti e lo informano delle "rilevanti esigenze di servizio" o delle ragioni riconducibili all'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e) per le quali ritengano che un magistrato designato per il dibattimento debba essere sostituito senza il suo consenso, perché valuti l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

b/1) assicurano il rispetto, all'interno di ciascuna unità organizzativa, di eventuali linee di indirizzo nella conduzione delle indagini preliminari e nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici, ai fini delle impugnazioni; esercitano, a tal fine, il controllo sull'esito processuale dei procedimenti;

c/1) appongono i visti nei casi e con le modalità stabiliti dal presente programma organizzativo, in conformità con quanto previsto dall'art. 20 della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura;

d/1) sono delegati, salvo quanto previsto per la Direzione distrettuale antimafia, per il Gruppo di indagine sul terrorismo e per il Gruppo di indagine sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza, ad apporre il visto per assenso, previsto in materia di misure cautelari dai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 102/2006, fatti salvi i casi individuati nel presente programma organizzativo in cui il Procuratore della Repubblica si riserva il relativo potere;

e/1) partecipano alle riunioni della D.D.A. nonché delle altre unità organizzative da loro non coordinate, allorché vengono trattati argomenti di maggiore interesse di cui è opportuna la informazione per lo scambio di conoscenze;

f/1) rilasciano l'autorizzazione per l'effettuazione di missioni in relazione a procedimenti penali, sia da parte dei magistrati appartenenti alle rispettive unità organizzative che da parte della polizia giudiziaria;

g/1) vigilano, per le unità organizzative da ciascuno di essi coordinate, sull'osservanza dei criteri stabiliti con il programma organizzativo dell'Ufficio in materia di nomina di consulenti tecnici e di altri ausiliari del Magistrato ed in materia di liquidazione dei compensi;

f/1) danno comunicazione al Procuratore aggiunto coordinatore delle attività del settore delle consulenze tecniche di segnalazioni ricevute da parte del magistrato assegnatario del procedimento aventi ad oggetto circostanze rilevanti al fine del conferimento di successivi incarichi ovvero della cancellazione del consulente dall'elenco e di ogni altra circostanza rilevante per le successive scelte fiduciarie di altri magistrati dell'Ufficio;

h/1) curano, nell'ambito delle competenze loro delegate, i rapporti con il dirigente amministrativo e vigilano sul regolare svolgimento delle attività di cui hanno la gestione, il coordinamento ed il controllo, nonché dei servizi di segreteria delle unità organizzative da loro coordinate, riferendo tempestivamente, verbalmente o per iscritto, su eventuali inosservanze delle disposizioni vigenti e su altre anomalie rilevanti al Procuratore della Repubblica;

i/1) svolgono le ulteriori funzioni loro demandate dal programma organizzativo in quanto coordinatori delle unità organizzative cui sono preposti;

## **II.C. Vicario**

### **II.C.1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento (art. 7 co. 1 Circ. Procure)**

In caso di mancanza o assenza del Procuratore della Repubblica, tutte le attività di cui sopra, con i limiti di cui al § II.C.3, sono svolte dal Procuratore Aggiunto con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza di tutti questi, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo, salvo che il Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006 e succ. mod. ed integr., e dell'art. 7 della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura, non abbia ritenuto di nominare, con decreto motivato, un Vicario.

Il Vicario (o il Procuratore Aggiunto con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza di tutti questi, il magistrato con maggiore anzianità di ruolo) assicura, nei suindicati casi, lo svolgimento, senza soluzione di continuità, delle funzioni di indirizzo dell'attività dell'Ufficio, proprie del Procuratore della Repubblica, in modo coerente – e, possibilmente, conforme – alle linee strategico-operative ed organizzative tracciate nel programma organizzativo.

In ogni caso, il Procuratore della Repubblica dovrà essere compiutamente informato, appena possibile, delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

La designazione del Vicario ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del Procuratore della Repubblica e sino alla nomina del nuovo dirigente.

### **II.C.2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)**

Alla nomina del Vicario si procede, ove ritenuto opportuno dal Procuratore della Repubblica, previo interpello, tra i Procuratori Aggiunti. In caso di pluralità di aspiranti, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) anzianità di servizio, presso la Procura della Repubblica, quale Procuratore Aggiunto, con attribuzione, rispettivamente, di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nello svolgimento delle funzioni, entro un punteggio massimo complessivo di 5 punti;

b) attitudini specifiche, con riferimento alle capacità palesate nella organizzazione del lavoro dei gruppi di indagine da ciascuno coordinati, nello svolgimento delle funzioni amministrative loro delegate o relative al coordinamento di servizi o settori di attività dell'Ufficio, loro coordinate, al positivo pregresso svolgimento di funzioni vicarie, con attribuzione di un punteggio non superiore a 6 punti.

### **II.C.3. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)**

Nello svolgimento delle funzioni vicarie, salvo che nel caso di vacanza del posto di Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto si attiene alle previsioni del programma organizzativo, tenendo costantemente informato il Procuratore della Repubblica dei provvedimenti di carattere organizzativo adottati in attuazione delle previsioni di questo.

Egli adotta modifiche al programma organizzativo solo previa intesa con il Procuratore della Repubblica e nei soli casi di impedimento che escludano la possibilità di svolgimento delle sue funzioni di dirigente dell'Ufficio per un periodo superiore ai 45 giorni.

In caso di mera assenza dall'Ufficio del Procuratore della Repubblica, per un periodo fino a sette giorni, il Vicario adotta solo i provvedimenti urgenti ed indifferibili, informandone previamente il Procuratore della Repubblica ovvero, ove ciò sia impossibile, dandogliene tempestiva comunicazione successiva. Sono da considerarsi urgenti ed indifferibili i provvedimenti cui è subordinato l'ulteriore corso del procedimento (visti e assenso sulle richieste cautelari).

Nel caso di impedimento o di assenza del Procuratore della Repubblica per un periodo prevedibilmente superiore ai sette giorni il Vicario adotta i provvedimenti di competenza del Procuratore della Repubblica dandogliene comunicazione tempestiva, anche successiva. Procede allo svolgimento di concorsi interni o al conferimento di incarichi e alla adozione di linee generali di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei magistrati e della polizia giudiziaria solo previa intesa, ove possibile, con il Procuratore della Repubblica e nei soli casi di assenza o impedimento che escludano la possibilità di svolgimento delle sue funzioni di dirigente dell'Ufficio per un periodo superiore ai 45 giorni

In caso di vacanza del posto di Procuratore della Repubblica, e fino a quando non sia nominato il nuovo dirigente dell'Ufficio, il Procuratore Aggiunto Vicario esercita le funzioni di Procuratore della Repubblica.

### **II.D. Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio**

Si ritiene opportuno confermare, nella sostanza, l'articolazione della Procura della Repubblica risultante dal precedente provvedimento organizzativo, introducendo peraltro, alcune modificazioni nelle materie che formano oggetto delle competenze specialistiche dei vari gruppi di lavoro.

Conformemente alle indicazioni della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, peraltro, i gruppi di lavoro sono stati ricondotti a "sezioni", e queste ultime in "Dipartimenti".

I "Dipartimenti" coincidono con le sei Macro Aree in cui può suddividersi l'attività giudiziaria della Procura Distrettuale:

I Dipartimento: Direzione distrettuale antimafia (alla quale devono aggiungersi i gruppi di indagine sul terrorismo e sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili, comprensivi di quelli di cui all'art. 371 -bis, comma 4 -bis c.p.p.);

II Dipartimento: Procura ordinaria;

III Dipartimento: Affari civili;

IV Dipartimento: Esecuzione penale;

V Dipartimento: Pronta definizione;

VI Dipartimento: Cooperazione Giudiziaria internazionale.

L'articolazione della Direzione distrettuale antimafia è rimasta inalterata, mantenendosi due gruppi di lavoro fondati su un criterio territoriale quanto alla trattazione del delitto di cui all'art. 630 c.p. e dei reati "di mafia", di quelli concernenti i traffici di stupefacenti, il contrabbando ed i traffici di beni contraffatti, (sul presupposto del radicamento analogamente territoriale di coloro che sono dediti a tale tipo di reati) e due gruppi di lavoro fondati sulla specificità della materia trattata per quanto concerne le mafie straniere ed i delitti di tratta ed il traffico organizzato di rifiuti.

Per quanto riguarda la Procura ordinaria, la vecchia articolazione vedeva tre sezioni ordinarie di indagine (la I<sup>^</sup>, competente sui reati contro la P.A. e su quelli in materia ambientale; la II<sup>^</sup>, competente in materia di criminalità economica; la III<sup>^</sup>, competente in materia di reati contro la persona e contro le "fasce deboli") e sei gruppi di indagine intersezionali (Gruppo di lavoro sul terrorismo; Gruppo di lavoro sulla sicurezza dei sistemi informatici; Gruppo di lavoro sui delitti di cui all'art. 371 -bis, comma 4 -bis c.p.p.; Gruppo di indagine sulla Sicurezza sul lavoro; Gruppo di lavoro sulle Rapine e furti in abitazione; Gruppo di lavoro per i reati commessi in luoghi di custodia o detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale).

Questa articolazione, che pur aveva dato buoni frutti in tema di qualità delle investigazioni svolte e di abbattimento del carico di lavoro complessivo della Procura della Repubblica, aveva tuttavia denotato talune criticità, in tema di sperequazione dei carichi di lavoro e di disomogeneità delle materie trattate.

Come può infatti desumersi dall'analisi dei flussi riportata nel § V.A.1., particolarmente gravosi risultavano i carichi di lavoro specialistico della III sezione e del gruppo di indagini sulla sicurezza dei sistemi informatici.

Meramente teorico, inoltre, risultava il carico di lavoro del gruppo di lavoro sulla sicurezza del lavoro, essendo prevalentemente composto da fascicoli iscritti per contravvenzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) destinate alla archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità a seguito della ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di verifica dei luoghi di lavoro da parte degli organi preposti al loro controllo. Ad analoga conclusione poteva giungersi quanto al carico specialistico del gruppo di lavoro relativo alle rapine ed ai furti in abitazione, composto in maniera preponderante da procedimenti iscritti a modello 44 destinati ad essere definiti con archiviazione ai sensi dell'art. 415 c.p.p., non essendo concretamente attuabili investigazioni che conducessero alla individuazione degli autori di reati già commessi.

Insufficiente a giustificare una competenza specialistica su tali categorie di reati risultava il carico di lavoro del gruppo intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale, peraltro pure solo apparente, concernendo in gran parte fattispecie destinate alla archiviazione per mancanza di querela.

Scarsi risultati, infine, sul piano della efficacia investigativa, aveva fornito l'istituzione di un gruppo di indagine con specifica competenza sui reati di cui all'art. 371 -bis, comma 4 -bis c.p.p., composto da tre magistrati (provenienti rispettivamente dai gruppi di indagine sul terrorismo e sulla sicurezza dei sistemi informatici e dalla Direzione distrettuale antimafia). Se è vero che l'idea sottostante a tale

metodo organizzativo era tendente alla formazione di competenze specialistiche in materia di “indagini informatiche” in seno a gruppi (quali la DDA e quello sul terrorismo) dediti allo svolgimento di investigazioni su sodalizi verosimilmente dediti ai gravi reati attribuiti alla competenza distrettuale dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, conv. con mod. dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, è però da evidenziare come la separazione delle competenze rispetto a quelle più generali del gruppo sulla sicurezza dei sistemi informatici abbia finito per incidere negativamente sulla complessiva analisi del fenomeno criminale in cui i reati di cui all’art. 371 -bis, comma 4 -bis comunque si inseriscono.

D’altro canto, attesa la modesta entità numerica dei procedimenti assegnati al gruppo intersezionale dedito alla trattazione di tale ultima categoria di reati, il teorico vantaggio di formare delle competenze specifiche all’interno della D.D.A. e del Gruppo di lavoro sul terrorismo è stato ampiamente superato dal disagio di non poter usufruire delle professionalità già formatesi all’interno del gruppo di lavoro sulla sicurezza dei sistemi informatici.

Le criticità appena esposte cui aveva dato luogo la passata organizzazione dell’Ufficio si ritiene possano essere superate con la nuova articolazione dei gruppi di lavoro prevista dal presente programma organizzativo che, in conclusione, presenta i seguenti elementi di novità:

a) eliminazione del gruppo di lavoro relativo ai delitti di cui all’art. 371 -bis, comma 4 -bis e riconduzione delle relative competenze al gruppo di lavoro sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili. Contestualmente, si è ritenuto di ridurre sensibilmente il carico di lavoro di quest’ultimo, eliminando dalla competenza specialistica (e riconducendola a quella generica) i procedimenti iscritti (eventualmente “anche”) per il delitto di cui all’art. 640 -ter se non connesso al delitto di cui all’art. 615 -ter, comma 3, c.p.p., attesa, da un lato, la impossibilità di pervenire ad una loro definizione in assenza dello svolgimento di specifici accertamenti (destinati, peraltro, nella quasi totalità dei casi, ad evidenziare unicamente il conto corrente sul quale vengono accreditate le somme sottratte mediante “phishing”); dall’altro, considerata la non necessità di specifiche competenze ai fini della loro trattazione, che presuppone esclusivamente accertamenti di tipo documentale.

b) ampliamento della competenza del gruppo di indagine sulla sicurezza sul lavoro a taluni dei più frequenti reati colposi (omicidi e lesioni gravi e gravissime correlate a sinistri stradali, al diporto nautico, alla attività sanitaria) con correlata trasformazione della sua denominazione (Reati in materia di tutela del lavoro e colposi);

c) ampliamento della competenza del gruppo di lavoro sulle rapine e sui furti in abitazione a taluni dei reati più caratteristici di quella “criminalità urbana” che caratterizza, sempre di più la vita dei centri cittadini e corrispondente variazione della denominazione del gruppo (Reati di criminalità urbana);

d) ampliamento della competenza del gruppo di lavoro per i reati commessi in luoghi di custodia o detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale ad una serie di reati concernenti la materia dell’immigrazione e lo sfruttamento delle persone (tra cui il delitto di caporalato) con corrispondente variazione della denominazione del gruppo (Reati di sfruttamento delle persone);

e) riduzione delle competenze della vecchia III sezione a taluni dei reati previsti dal Libro II, Titolo XI, Capo IV del codice penale, con sostanziale riconduzione delle stesse ai cd. reati di “codice rosso” (artt. 362, comma 1 -ter e 362 -bis comma 1 c.p.) nonché ad alcune ulteriori fattispecie poste in essere ai danni di soggetti deboli nell’ambito di relazioni familiari o affettive o, comunque, per la loro vulnerabilità, nonché ai delitti di omicidio, ai danni di chiunque commessi.

f) ampliamento della competenza del gruppo di indagini sul terrorismo ai delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 270 -bis.1 c.p., ad alcuni delitti contro l’incolumità pubblica e contro l’ordine pubblico ed ai reati previsti dalla l. 20 giugno 1952, n. 645, per il loro valore sintomatico di possibili eventi o fenomeni terroristici.

Direzione distrettuale antimafia, Gruppo di indagini sul terrorismo e Gruppo di indagini sui reati di criminalità informatica e sulla riservatezza dei dati sensibili sono poi stati inseriti in un unico

dipartimento, in quanto coordinati dal Procuratore della Repubblica (con la collaborazione di un Procuratore Aggiunto) e per la riconducibilità delle materie da essi trattate ai poteri di impulso e di coordinamento investigativo del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (nel Gruppo di lavoro sulla criminalità informativa e sulla tutela della riservatezza dei dati sensibili sono infatti ricompresi i delitti di cui all'art. 371 -bis, comma 4 -bis c.p.p.).

Si è invece mantenuto il precedente modulo organizzativo quanto alla trattazione degli affari civili e con riferimento all'Ufficio di Pronta definizione, avendo gli stessi fornito ottimi risultati sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Anche con riferimento alla materia della esecuzione penale si è mantenuto il precedente assetto che ha fornito risultati più che lusinghieri (l'Ufficio, infatti, è privo di arretrato).

La nuova Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura ha determinato la possibilità del superamento della distinzione tra "sezioni di indagine" e "gruppi intersezionali", data la possibilità per i Sostituti Procuratori di poter far parte ordinariamente di gruppi di lavoro riconducibili a sezioni diverse.

Nel § II.D.2 è indicata la composizione numerica di ciascun gruppo di lavoro.

Ogni Sostituto Procuratore deve necessariamente far parte del I gruppo di ciascuna Sezione del II Dipartimento (tali gruppi sono definiti "a partecipazione obbligatoria") e di uno degli altri gruppi di lavoro, secondo i criteri illustrati nel presente programma organizzativo.

I Procuratori Aggiunti che coordinano le Sezioni di indagine sono coordinatori dei gruppi di lavoro in essi inserite.

Un Procuratore Aggiunto coordina anche il VI Dipartimento con competenza in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, di cui, a rotazione, fanno parte tutti i Sostituti Procuratori, in quanto assegnatari di procedure passive in materia o in quanto richiedenti cooperazione ad Autorità Giudiziarie di altri Stati.

Con il nuovo programma organizzativo il precedente "Servizio" è stato trasformato in Dipartimento, attesa la sempre più accentuata "centralità" della materia nelle complessive dinamiche investigative degli uffici giudiziari.

In particolare, il Procuratore Aggiunto coordinatore del VI Dipartimento provvede alla iscrizione nell'apposito registro degli ordini europei di indagine e delle richieste di assistenza giudiziaria ricevuti e alla loro assegnazione a un Sostituto individuato secondo un criterio di rotazione automatico, in modo tale da garantire una equa distribuzione del carico tra tutti i Sostituti, informando il Procuratore della Repubblica delle procedure di particolare rilevanza, tali intendendosi quelli che riguardino affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione

Ove i fatti cui si riferiscano gli atti di indagine richiesti dall'autorità giudiziaria emittente siano collegati ai reati oggetto di attività di indagine preliminari o processuali già in corso, il Procuratore Aggiunto provvede ad assegnare la procedura al Sostituto già assegnatario del procedimento penale, che può ritenersi fascicolo cd. "precedente".

Il Sostituto assegnatario della procedura di esecuzione o dell'O.I.E. provvede in ordine:

- a) alla comunicazione della ricezione dell'ordine europeo di indagine (e, se del caso, delle domande di assistenza giudiziaria) all'autorità di emissione entro 30 giorni o entro il termine diverso indicato dall'autorità di emissione;
- b) alla trasmissione di copia degli ordini di indagine e delle richieste di assistenza al Ministero della Giustizia;
- c) all'eventuale riconoscimento dell'ordine di indagine e all'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 52/17 ed altresì alle comunicazioni dovute all'autorità di emissione, anche nel caso di compimento di atti diversi da quelli richiesti, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 108/17 e all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 52/17;

d) alla successiva redazione della delega di indagini in esecuzione di Ordine Europeo d'Indagine penale;

e) al completamento della procedura, all'invio degli atti di esecuzione, dandone comunicazione al Procuratore Aggiunto coordinatore del VI Dipartimento o al Procuratore della Repubblica nelle sole procedure di particolare rilevanza, individuate come sopra specificate.

Il decreto di riconoscimento e il decreto di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 52/17 - ovvero l'eventuale provvedimento negativo - nonché la comunicazione all'autorità di emissione del compimento di atti diversi da quello richiesto, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 108/17 e all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 52/17, sono comunicati al Procuratore Aggiunto coordinatore del VI Dipartimento dal Sostituto coassegnatario della singola procedura.

Ove dall'ordine di indagine o dalla richiesta di assistenza emergano notizie di reato, il Procuratore Aggiunto coordinatore del Servizio le trasmette subito per l'iscrizione e l'assegnazione all'Ufficio notizie di reato o, se si tratti di delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p., al Procuratore Aggiunto collaboratore per il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia.

Quanto agli Ordini di Indagine Europei attivi, le richieste di assistenza sono curate, durante la fase delle indagini preliminari, dai Sostituti assegnatari dei procedimenti nell'ambito dei quali le domande sono formulate, con relativa annotazione nel Registro delle rogatorie all'estero.

Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il Sostituto già assegnatario del detto procedimento emette l'Ordine di Indagine Europeo, che va tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione ovvero nella lingua appositamente indicata dall'Autorità di esecuzione, secondo il modello di cui all'allegato A) del Decreto Legislativo n. 108 del 2017.

Il Sostituto già assegnatario del detto procedimento, che ha emesso l'Ordine di Indagine Europeo, trasmette copia degli atti al Procuratore Aggiunto incaricato del coordinamento del VI Dipartimento che cura la loro iscrizione nel registro informatizzato denominato "A.G.I.", nonché la loro annotazione nel registro sussidiario, denominato "Registro della cooperazione internazionale", come sopra indicati.

Il medesimo Sostituto cura poi la trasmissione dell'Ordine di Indagine Europeo direttamente all'autorità di esecuzione ovvero, con l'ausilio del Punto di contatto della Rete giudiziaria europea di questo Ufficio, previa comunicazione al Procuratore Aggiunto coordinatore del VI Dipartimento.

Se dell'emissione dell'ordine di indagine debba darsi informazione al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., detta informazione è fornita dal Procuratore Aggiunto coordinatore del VI Dipartimento.

Quanto alla attività rogatoriale ordinaria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli O.I.E passivi – con particolare riferimento sia alla disciplina del visto per i provvedimenti di rilevanza esterna, quali comunicazioni al Ministero e alle Autorità giudiziarie straniere, sia alla disciplina della iscrizione nel registro informatizzato denominato "A.G.I." e della annotazione nel registro sussidiario, denominato "Registro della cooperazione internazionale" –, anche alle Rogatorie dall'estero (cd. "passive"), come previste e ora regolate dagli artt. 723 a 726 sexies c.p.p..

Le disposizioni sopra previste per gli O.I.E attivi si applicano, in quanto compatibili, anche alle Rogatorie all'estero (cd. "attive"), come previste e ora regolate dagli artt. 727 a 729 -quinques c.p.p.. Ogni procedimento avente ad oggetto la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di congelamento (ai sensi degli articoli da 4 a 13 del Regolamento UE 2018/1805), nonché ogni procedimento avente ad oggetto la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di confisca (ai sensi degli articoli da 14 a 22 del Regolamento UE 2018/1805) deve essere iscritto dal Procuratore Aggiunto coordinatore del VI Dipartimento nel registro informatizzato denominato "A.G.I.", nonché annotato nel registro sussidiario, denominato "Registro della cooperazione internazionale".

Una volta iscritto e assegnato il procedimento nel registro "A.G.I.", il Sostituto assegnatario, nelle cd. "procedure attive", cura sia l'emissione del provvedimento di congelamento, sia la sua

trasmissione allo Stato o agli Stati di esecuzione mediante un certificato di congelamento, da redigere secondo il modulo allegato al Regolamento UE 2018/1805.

Il provvedimento di congelamento e la sua trasmissione all'estero per l'esecuzione sono comunicati al Procuratore Aggiunto incaricato del coordinamento del settore della Cooperazione Internazionale e al Procuratore della Repubblica nelle sole procedure di particolare rilevanza, come sopra individuate.

Una volta iscritto e assegnato il procedimento nel registro "A.G.I.", il Sostituto assegnatario, nelle cd. "procedure passive", cura sia l'emissione del provvedimento di riconoscimento del congelamento, sia tutte le misure necessarie alla sua esecuzione.

Il provvedimento di riconoscimento del congelamento e quelli conseguenti necessari alla sua esecuzione comunicati al Procuratore Aggiunto incaricato del coordinamento del settore della Cooperazione Internazionale e al Procuratore della Repubblica, nelle procedure di particolare rilevanza, come sopra individuate.

Una volta iscritto e assegnato il procedimento nel registro "A.G.I.", il Sostituto assegnatario, nelle cd. "procedure attive", cura sia l'emissione del provvedimento di confisca, sia la sua trasmissione allo Stato o agli Stati di esecuzione mediante un certificato di confisca, da redigere secondo il modulo allegato al Regolamento UE 2018/1805.

Il provvedimento di confisca e la sua trasmissione all'estero per l'esecuzione sono comunicati al Procuratore Aggiunto coordinatore del VI Dipartimento e al Procuratore della Repubblica nelle procedure di particolare rilevanza, come sopra individuate.

Una volta iscritto e assegnato il procedimento nel registro "A.G.I.", il Sostituto assegnatario, nelle cd. "procedure passive", cura sia l'emissione del provvedimento di riconoscimento della confisca, sia tutte le misure necessarie alla sua esecuzione.

Il provvedimento di riconoscimento della confisca e quelli conseguenti necessari alla sua esecuzione comunicati al Procuratore Aggiunto coordinatore del VI Dipartimento al Procuratore della Repubblica nelle procedure di particolare rilevanza, come sopra individuate.

#### **II.D.1. Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)**

Presso l'Ufficio viene costituito un gruppo di lavoro di 8 Sostituti Procuratori (il 1° della III Sezione del II Dipartimento), che si occupa di violenza di genere. Si è ritenuto, rispetto al precedente programma organizzativo, di escludere dalle competenze dello stesso talune delle fattispecie di cui al Libro II – Titolo XI del codice penale, atteso il numero dei procedimenti per reati contro la famiglia e la gravosità degli adempimenti per i reati di competenza specialistica. Il gruppo di lavoro è coordinato dal Procuratore Aggiunto, dott. Rocco Alfano.

Con il presente programma organizzativo, le competenze della unità organizzativa in esame vengono ridotte ai delitti consumati o tentati di cui agli artt. 388 comma 2 (limitatamente ai casi di mancata esecuzione che concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci); 414 -bis, 558 -bis, 567, 570, 570 -bis, 570 -ter, 571, 572, 573, 574, 574 -bis, 575, 578, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 bis, 583 -quinqies, 591, 593, 593 -bis, 593 -ter, 600-bis, -ter, -quater, -quater.1, -quinqies, 609 -bis, -quater, -quinqies, -octies, -undecies, 610, 612 secondo comma, 612 -bis, 612 -ter, 613, terso comma c.p., consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti. Ad esse si aggiungono quelle civili relative alla materia dei minori, dello stato e della capacità delle persone e, in generale, della volontaria giurisdizione.

Le attività del gruppo di lavoro sono disciplinate dalle direttive 2377/2020 (Legge n. 69/2019 (cd. "Legge sul codice rosso"). Coordinamento tra Uffici del P.M. e del giudice civile (art. 64 bis disp. att. c.p.p.); Indennizzo per le vittime di reati violenti (legge 7 luglio 2016, n. 122); 3820/2021 (Trattazione dei reati cd. di codice rosso), 3641/21 (Linee guida d'intervento in relazione alle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza introdotte con L. 134/2021 per il reato di cui all'art. 387 -bis

c.p.p.), 288/2023 (Trasmissione delle notizie di reato in materia di violenza di genere – adempimenti relativi al Portale Notizie di reato); 1720/2024 (Circolare in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori ex art. 570 ter c.p., come introdotto dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cd. Decreto Caivano) convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159); 2310/2024 (integrazione direttive “Codice rosso” alla luce degli orientamenti della Procura Generale della Corte di cassazione, emanati in data 28 maggio 2024, per l'applicazione delle leggi n. 112 e 168 del 2023 in materia di violenza di genere); 2311/2024 (misure di prevenzione in materia di reati da “Codice rosso” alla luce degli orientamenti della Procura Generale della Corte di cassazione, emanati in data 28 maggio 2024, per l'applicazione delle leggi n. 112 e 168 del 2023 in materia di violenza di genere). Gli adempimenti previsti dall'art. 362 -bis, in caso di assenza del magistrato assegnatario del procedimento vanno assicurati dal Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro attraverso la coassegnazione del fascicolo ad altro Sostituto del medesimo gruppo. L'individuazione del Sostituto avviene a rotazione, partendo dal più anziano, sulla base delle risultanze del registro delle coassegnazioni tenuto presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Durante il periodo feriale, laddove il magistrato assegnatario del procedimento sia in congedo ordinario e non sia presente altro magistrato del gruppo di lavoro, viene coassegnato alla trattazione del procedimento il magistrato disponibile penale in servizio tre giorni prima della scadenza del termine previsto per il compimento dell'atto e la coassegnazione ha efficacia fino al rientro dell'assegnatario.

A tal fine, prima di assentarsi per la fruizione del congedo feriale, i Sostituti Procuratori avranno cura di informare il Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto più anziano tra quelli in servizio (o, in loro assenza, il Procuratore della Repubblica) dei termini che verranno a scadenza in costanza della sua assenza.

## **II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio**

### **I DIPARTIMENTO DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA**

#### **Direzione distrettuale antimafia**

È competente sui reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. nonché sui reati di cui al DL 306/92 conv. dalla L. 356/92 e succ. mod. (ad eccezione del delitto di cui all'art. 512-bis c.p., qualora non aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis.1 c.p.).

La Direzione distrettuale antimafia è altresì competente in materia di misure di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. a), b) e g), h) (limitatamente agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti), decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 ed in materia di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente dai delitti di propria competenza.

È suddivisa in quattro sezioni.

#### **I Sezione**

È composta da tutti i Sostituti Procuratori assegnati alla Direzione distrettuale antimafia.

I primi due gruppi di lavoro hanno ad oggetto a) i delitti di cui all'art. 416 -bis c.p.; b) quelli commessi nelle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso; c) i delitti di cui agli artt. 416 -ter; d) il delitto di cui all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; e) il delitto di cui all'art. 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.; f) il delitto di cui all'art. 630 c.p. g) il delitto di cui all'art. 86 decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141. Il primo ed il secondo gruppo di lavoro sono articolati su base territoriale, come di seguito:

**1° gruppo – Agro nocerino – sarnese: n. 4 Sostituti Procuratori**

Comuni di Scafati, Sarno, S. Valentino Torio, Angri, Corbara, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Mercato S. Severino, Castel San Giorgio, Fisciano, Roccapiemonte, Siano, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, S. Egidio Monte Albino, S. Marzano sul Sarno, Cava de' Tirreni (clan Matrone - Buonocore – Alfano, Aquino – Annunziata, Graziano, Cioffi, Ghiavazzo, Pignataro, Cuomo, D'Elia, Abate Mario, De Vivo - Fezza – Confessore, D'Auria, Zullo;

**2° gruppo: Città, Costiere Amalfitana, Piana del Sele, Cilento: n. 3 Sostituti Procuratori**

Comuni di Amalfi, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare, Positano, Salerno, Pellezzano, Pontecagnano, Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Bellizzi, Colliano, Controne, Oliveto Citra, Olevano Sul Tusciano, Santomena, Valva, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Acerno, Castelnuovo Di Conza, Castiglione Del Genovesi, Laviano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Eboli / Capaccio, Albanella, Altavilla Silentina, Campagna, Serre, Aquara, Roccadaspide, Buccino, Sant'Angelo a Fasanella, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Castelvita, Contursi Terme, Corleto Monforte, Felitto, Ottati, Palomonte, Postiglione, Sicignano Degli Alburni Romagnano Al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Agropoli, Castellabate, Giungano, Trentinara, Montecorice, Pollica, San Mauro Cilento, Ascea, Camerota, Casal Velino, Centola, Pisciotta, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Salento, San Giovanni A Piro, San Mauro La Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Vallo Della Lucania, Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Celle Bulgaria, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani Gioi, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Moio Della Civitella, Montano Antilia, Novi Velia, Perito, Roccagloriosa, Piaggine; Valle Dell'angelo, Rofrano, Monteforte Cilento, Alfano (Gruppi Criminali Viviani, Iavarone, Stellato, Marigliano, De Feo, Pecoraro, Renna, Maiale, Esposito, Squecco, Marotta, Fabbrocino)

**3° gruppo di lavoro, denominato “mafie straniere e delitti di tratta”:**

Ha ad oggetto: a) il delitto di cui all'art. 416, quando l'associazione è finalizzata a commettere taluni dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601 -bis e 602 c.p., nonché all'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22 -bis, comma 1, della l. 1° aprile 1999, n. 91; b) il delitto di cui all'art. 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) il delitto di cui all'art. 416, quando l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 -bis, 600 -ter, 600 -quater, 600 -quater 1, 600 -quinqies, 609 -bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 -quater, 609 -quinqies, 609 -octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 -undecies c.p.; d) i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p.. E' composto da 2 Sostituti Procuratori.

**4° gruppo di lavoro, denominato “traffico organizzato di rifiuti”:**

Ha ad oggetto il delitto di cui all'art. 452 -quaterdecies c.p.. ed è composto da 5 Sostituti Procuratori.

**II Sezione**

**Reati di terrorismo e contro l'ordine pubblico.**

È composto da 2 Sostituti Procuratori, uno scelto tra i Magistrati addetti alla Direzione distrettuale antimafia ed un altro addetto ad una delle unità organizzative della Procura Ordinaria. E' competente sui reati consumati o tentati con finalità di terrorismo interno ed internazionale di cui all'art. 51 comma 3-quater c.p.p. e reati a questi ultimi connessi o collegati; sui delitti aggravati ai sensi dell'art. 270- bis.1 c.p. e reati a questi connessi o collegati; sui delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 – 313 c.p.); sui delitti contro l'ordine pubblico previsti dagli artt. 414, 415, 420, 421, 421 bis c.p.; sui delitti contro l'incolumità pubblica previsti dagli artt. art. 430, 431, 432, 433, 433 -bis c.p.; sulle contravvenzioni previste dagli artt. 654, 655, 682 c.p.; sui reati previsti dalla l. 20 giugno 1952, n.

645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

Il gruppo di lavoro è altresì competente in materia di misure di prevenzione nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. d), e), f), h) h) (limitatamente agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti), d.lg. 6.9.2011, n. 159 nonché in materia di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.

### III Sezione

#### **Reati di criminalità informatica e reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili.**

È composto da 6 Sostituti Procuratori ed è competente sui reati previsti dagli artt. 615 *-bis*, 615 *-ter*, 615 *-quater*, 615 *-quinqies*, 616, 617, 617 *-bis*, 617 *-ter*, 617 *-quater*, 617 *-quinqies*, 617 *-sexies*, 617 *-septies*, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 635 *-bis*, 635 *-ter*, 635 *-quater*, 635 *-quater.1*, 635 *-quinqies*, 640 *-ter* (nel caso di connessione con il delitto di cui all'art. 615 *-ter*, comma 3, c.p.p.), 640 *-quinqies* c.p.; sui reati previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il gruppo di lavoro è altresì competente in materia responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.

## II DIPARTIMENTO PROCURA ORDINARIA

### I sezione

#### **1° Gruppo di lavoro: reati contro la pubblica amministrazione ed in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.**

È composto da 8 Sostituti Procuratori.

È competente sui reati previsti dagli artt. 314, 314 *-bis*, 316, 316 *-bis*, 318, 319, 319 *-ter*, 319 *-quater*, 320, 321, 322, 322 *-bis*, 325, 326, 328, 329, 331, 338, 343, 343 *-bis*, 353, 353 *-bis*, 354, 355, 356, 423, 423 *-bis*, 452 *-bis* – 452 *-terdecies*, 518 *-bis* - 518 *undevicies*, 544 *-bis* - 544 *-quinqies*, 640 cpv., n. 1 (se non connesso con il delitto di cui all'art. 316 *-bis* c.p.), 707 *-bis*, 727, 727 *-bis*, 733 – 734 c.p.; sui reati previsti dal D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); sui reati in materia di edilizia ed urbanistica (D.P.R. n. 380/2001) e su quelli previsti dalla l. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette); sui reati di cui al D.lg. 3 aprile 2006, n. 152 che non siano di competenza della Direzione distrettuale antimafia; sui reati in materia elettorale (artt. 294 c.p.; reati di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; reati di cui al D.L. 1° aprile 2008, n. 49, conv. in l. 30 maggio 2008, n. 96; reati di cui al D.P.R. n. 570/1960; reati di cui alla l. 4 aprile 1956, n. 212), sui reati di cui all'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia).

Il I gruppo di lavoro è altresì competente sulla esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne per i reati in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, di inquinamento e di rifiuti; sulle misure di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. i-*bis*), D.lg. 6.9.2011, n. 159, salvo che nel caso di indagati per i delitti di cui all'art. 640 *-bis* ovvero di cui all'art. 416 c.p., finalizzato alla commissione del delitto di cui all'art. 316 *-ter* c.p.; sulla responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.

All'interno del I Gruppo di lavoro sono costituite le seguenti tre macro aree, su base territoriale, cui sono assegnati almeno due Sostituti Procuratori, tra i quali l'assegnazione dei procedimenti concernenti i reati diversi da quelli previsti dal Libro II, Titolo II del codice penale, nonché delle procedure concernenti l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne per i reati in

materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, di inquinamento e di rifiuti avviene in via automatica, salvo le deroghe già previste in via generale dal Programma organizzativo dell'Ufficio.

□ 1^ macro area SALERNO – BATTIPAGLIA. E' costituita da 2 Sostituti Procuratori e comprende i comuni di Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano Sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte;

□ 2^ macro area EBOLI – CAPACCIO. E' costituita da 3 Sostituti Procuratori e comprende i comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, Roccadaspide, Roscigno, San Gregorio Magno, Santomena, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni, Trentinara, Valva;

□ 3^ macro area COSTIERA. E' costituita da 3 Sostituti Procuratori e comprende i comuni di Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Positano, Praiano, Atrani, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare;

## II Sezione

### 1° gruppo di lavoro: reati contro l'economia.

È composto da 6 Sostituti Procuratori ed è competente sui reati previsti dagli artt. 316 -bis, 316 -ter, 348, 473, 474, 493 -ter, 493 -quater, 499, 500, 501, 501 -bis, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 512 -bis, 513, 513 -bis, 514, 515, 516, 517, 517 -ter, 517 -quater, 640 -bis, 642, 644, 648 -bis, 648 -ter, 648 -ter. l c.p.; sui reati previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267; sui reati previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lg. 1° settembre 1993, n. 385; sui reati previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58; sui reati in materia di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, di cui al D.lg. 27 gennaio 2010, n. 39; sul reato previsto dall'art. 7 l. 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); sui reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e consorzi, di cui al Libro Quinto – Titolo XI del Codice Civile; sui reati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al D.lg. 26 ottobre 1995, n. 504; sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al D.lg. 10 marzo 2000, n. 74; reati previsti dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi).

Il I gruppo di lavoro è altresì competente in materia di misure di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. i-bis), D.lg. 6.9.2011, n. 159, limitatamente agli indagati per i delitti di cui all'art. 640 -bis ovvero di cui all'art. 416 c.p., finalizzato alla commissione del delitto di cui all'art. 316 -ter c.p.; nei casi di pericolosità di cui all'art. 1 d.lg. 159/2011; nel caso di procedure rientranti nella competenza dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto diversi da quello di Salerno e per i quali l'azione di prevenzione va esercitata, ai sensi dell'art. 17, comma 2 d.lgv. 159/2011, previo coordinamento con il Procuratore Distrettuale, nonché in materia di Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.

### 2° gruppo di lavoro: Reati in materia di sicurezza del lavoro e reati colposi.

È composto da 5 Sostituti Procuratori ed è competente sui reati previsti dagli artt. 437, 451 c.p., 589, comma 2, 589 -bis, 589 -ter, 590, comma 3, 590 -bis, 590 -ter, 590 -sexies c.p.; sui reati previsti dal d.lgv. 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dal d.p.r. 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di

impianti elettrici pericolosi), dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), dalla l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), dalla l. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), dalla l. 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).  
Il gruppo di lavoro è altresì competente in materia responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.

### III Sezione

#### **1° gruppo di lavoro: reati di violenza di genere e di codice rosso.**

E' composto da 8 Sostituti Procuratori ed è competente sui reati previsti dagli artt. 388 comma 2 (limitatamente ai casi di mancata esecuzione che concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci); 414 -bis, 558 -bis, 567, 570, 570 -bis, 570 -ter, 571, 572, 573, 574, 574 -bis, 575, 578, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 bis, 583 -quinquies, 591, 593, 593 -bis, 593 -ter, 600-bis, -ter, -quater, -quater.1, -quinquies, 609 -bis, -quater, -quinquies, -octies, -undecies, 610, 612 secondo comma, 612 -bis, 612 -ter, 613, terso comma c.p., consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti.

Il gruppo di lavoro è altresì competente in materia di misure di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. i-ter) D.lg. 6.9.2011, n. 159 nonché in materia di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.

#### **2° gruppo di lavoro: Reati di sfruttamento delle persone.**

E' composto da 4 Sostituti Procuratori ed è competente sui reati previsti dagli artt. 601 -bis, 603 -bis, 604 -bis, 645 c.p.; sui reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) se non attratti dalla competenza della Direzione distrettuale antimafia; sui reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui); sui reati previsti dal decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

Il gruppo di lavoro è altresì competente in materia responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.

#### **3° gruppo di lavoro: reati di criminalità urbana.**

È composto da 6 Sostituti Procuratori ed è competente sui reati previsti dagli artt. 588, 624 -bis, 628, 629, (se non di competenza del gruppo di lavoro sui reati cd. di "codice rosso), 640, comma 2, n. 2 -bis, 678, 679, 697, 699 c.p.; sui reati previsti dalla l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 4, 20, 20 -bis; sui reati previsti dalla l. 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi); sui reati previsti dalla l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive); sui reati previsti dal d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) se non di competenza della Direzione distrettuale antimafia ovvero accertati in occasione di arresti in flagranza e/o fermi.

Il gruppo di lavoro è altresì competente in materia di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.

### **III DIPARTIMENTO AFFARI CIVILI**

#### **I Sezione**

##### **Affari civili connessi all'impresa**

Tratta i procedimenti civili in materia societaria e in quella, più in generale, oggetto della disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ne fanno parte i Sostituti Procuratori del II Dipartimento, II Sezione – 1° gruppo di lavoro.

#### **II Sezione**

##### **Affari civili connessi alla famiglia**

Tratta i procedimenti civili concernenti i minori e, in generale, quelli concernenti la materia della volontaria giurisdizione. Ne fanno parte i Sostituti Procuratori del II Dipartimento, III Sezione, 1° gruppo di lavoro.

### **IV DIPARTIMENTO ESECUZIONE PENALE**

Alla IV Sezione (esecuzione penale, escluse le demolizioni) sono assegnati il Procuratore della Repubblica e n. 2 Sostituti.

In particolare, la IV sezione è composta da un Sostituto Procuratore addetto alla Direzione distrettuale antimafia, che cura in via esclusiva l'esecuzione delle sentenze relative ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis c.p.p., dal Procuratore della Repubblica e un Sostituto Procuratore addetto a gruppi di lavoro della Procura Ordinaria, che curano l'esecuzione delle altre sentenze. Quest'ultimo rappresenta l'Ufficio nelle udienze innanzi al Magistrato di sorveglianza.

Il carico aggiuntivo per il Sostituto Procuratore addetto a gruppi di lavoro della Procura Ordinaria è compensato con l'esonero dai turni della "disponibilità penale e civile" e dalle assegnazioni dei procedimenti penali c.d. "a pioggia" (senza l'incremento automatico operato dal sistema informatico delle assegnazioni specialistiche) e con esenzione dalla partecipazione alle udienze preliminari, ad eccezione dei processi di particolare rilievo già trattati nella fase delle indagini, di competenza specialistica assegnati allo stesso magistrato.

### **V DIPARTIMENTO UFFICIO SPOGLIO E PRONTA DEFINIZIONE**

E' competente sui reati previsti dagli artt. art. 334, 335, 336, 337, 341 – bis, 385, 455, 457, 464, 495, 528 co. 3, 614, 624, 625, 626, 634, 635, 636, 637, 638 co. 2, 639, 650, 651, 656, 658, 659, 660, 674, 681, 688 cpv., 703, 707, 709, 712, 716, 723 c.p.; 100, 116, 186, 186 -bis, 187, 189 d.lg. 285/1992; 4 – 221 r.d. 773/1931; 75 e 76 d.lg. 159/2011, 171 - 171 -octies.1 d.p.r. n. 633/1941, 2 l. 638/1983, 4, 20, 20 -bis l. 110/1975, 7, 8 d.lg. 4/2012, 95 e 125 d.p.r. 115/2002, 13-bis comma 6 d.l. 14/2017, 10 comma 2 d.l. 14/2017, 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, 1161, 1231 codice della navigazione, 37 l. 689/1981.

### **VI DIPARTIMENTO COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE**

È competente con riferimento alle incombenze gravanti sull'Ufficio successivamente alla entrata in vigore del d.lgv. 21 giugno 2017, n. 108, relativo all'ordine europeo di indagine, del d.lgv. 5 aprile

2017, n. 52, recante le norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea stipulata a Bruxelles il 29 maggio 2000, e del d.lgv. 3 ottobre 2017, n. 149, recante modifiche al titolo XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

È altresì competente quanto ai rapporti con la Procura Europea ed i Procuratori Europei Delegati (v. decreti nn. 41/2021, 70/21, 79/21).

### II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
I DIPARTIMENTO/1 Sezione Direzione distrettuale antimafia	Reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. nonché dal DL 306/92 conv. dalla L. 356/92 e succ. mod. (ad eccezione del delitto di cui all'art. 512-bis c.p., qualora non aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis.1 c.p.). Misure di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. a), b) e g), h) (limitatamente agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti), decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente dai delitti di propria competenza	<i>Procuratore della Repubblica (coordinatore)</i> 1. <i>Sostituto Procuratore Luigi Alberto Cannavale</i> 2. <i>Sostituto Procuratore Elena Guarino</i> 3. <i>Sostituto Procuratore Guglielmo Valenti</i> 4. <i>Sostituto Procuratore Claudia D'Alitto</i> 5. <i>Sostituto Procuratore Francesca Fittipaldi</i> 6. <i>Sostituto procuratore Carlo Rinaldi</i> 7. <i>Sostituto Procuratore Maria Benincasa</i>
I DIPARTIMENTO/2^ Sezione Terrorismo	Reati consumati o tentati con finalità di terrorismo interno ed internazionale di cui all'art. 51 comma 3-quater c.p.p. e reati a questi ultimi connessi o collegati; sui delitti aggravati ai sensi dell'art. 270-bis.1 c.p. e reati a questi connessi o collegati; sui delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 – 313 c.p.); sui delitti contro l'ordine pubblico previsti dagli artt. 414, 415, 420, 421, 421 bis c.p.; sui delitti contro l'incolumità pubblica previsti dagli artt. art. 430, 431, 432, 433, 433 -bis c.p.; sulle contravvenzioni previste dagli artt. 654, 655, 682 c.p.; sui reati previsti dalla l. 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Misure di prevenzione nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. d), e), f), h) h) (limitatamente agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti), d.lg. 6.9.2011, n. 159; responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente dai delitti di propria competenza	<i>Procuratore della Repubblica (coordinatore)</i> <i>Procuratore Aggiunto Rocco Alfano (collaboratore al coordinamento)</i> 1. <i>Sostituto Procuratore Elena Guarino</i> 2. <i>Sostituto Procuratore Katia Cardillo</i>
I DIPARTIMENTO/3 ^ Sezione Reati di criminalità informatica e reati a tutela del diritto alla	Reati previsti dagli artt. 615 -bis, 615 -ter, 615 -quater, 615 -quinquies, 616, 617, 617 -bis, 617 -ter, 617 -quater, 617 -quinquies,	<i>Procuratore della Repubblica (coordinatore)</i> <i>Procuratore Aggiunto Francesco</i>

riservatezza	617 -sexies, 617 -septies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 635 -bis, 635 -ter, 635 -quater, 635 -quater.1, 635 -quinqües, 640 -ter (nel caso di connessione con il delitto di cui all'art. 615 -ter, comma 3, c.p.p.); 640 -quinqües c.p.; sui reati previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.	<i>Soviere</i> (collaboratore al coordinamento) 1. <i>Sostituto Procuratore Paola D'Ambrosio</i> 2. <i>Sostituto Procuratore Vincenzo Russo</i> 3. <i>Sostituto Procuratore Gianpaolo Nuzzo</i> 4. <i>Sostituto Procuratore Licia Vivaldi</i> 5. <i>Sostituto procuratore Morris Saba</i>
II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'ambiente	Reati previsti dagli artt. 314, 314 -bis, 316, 316 -bis, 318, 319, 319 -ter, 319 -quater, 320, 321, 322, 322 -bis, 325, 326, 328, 329, 331, 338, 343, 343 -bis, 353, 353 -bis, 354, 355, 356, 423, 423 -bis, 424, 426, 427, 432, 439, 452 -bis - 452 -terdecies, 518 -bis - 518 - 518 undecies, 640 cpv. n. 1 (se non connesso con il delitto di cui all'art. 316 -bis c.p.), 707 -bis, 733 - 734 c.p.; sui reati previsti dal D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); sui reati in materia di edilizia ed urbanistica (D.P.R. n. 380/2001) e su quelli previsti dalla l. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette); sui reati di cui al D.lg. 3 aprile 2006, n. 152 che non siano di competenza della Direzione distrettuale antimafia; sui reati in materia elettorale (artt. 294 c.p.; reati di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; reati di cui al D.L. 1° aprile 2008, n. 49, conv. in l. 30 maggio 2008, n. 96; reati di cui al D.P.R. n. 570/1960; reati di cui alla l. 4 aprile 1956, n. 212). Esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne per i reati in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, di inquinamento e di rifiuti; misure di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. i-bis), D.lg. 6.9.2011, n. 159, salvo che nel caso di indagati per i delitti di cui all'art. 640 -bis ovvero di cui all'art. 416 c.p., finalizzato alla commissione del delitto di cui all'art. 316 -ter c.p.; responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.	<i>Procuratore della Repubblica</i> (coordinatore) 1. <i>Sostituto Procuratore Elena Cosentino</i> 2. <i>Sostituto Procuratore Stefania Faiella</i> 3. <i>Sostituto Procuratore Alessandro Di Vico</i> 4. <i>Sostituto procuratore Bianca Rinaldi</i> 5. <i>Sostituto Procuratore Gianpaolo Nuzzo</i> 6. <i>Sostituto Procuratore Giuseppe Cacciapuoti</i>
II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro Reati contro l'economia	Reati previsti dagli artt. 316 -bis, 316 -ter, 348, 473, 474, 493 -ter, 493 -quater, 499, 500, 501, 501 -bis, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 512 -bis, 513, 513 -bis, 514, 515, 516, 517, 517 -ter, 517 -quater, 640 -bis, 642, 644, 648 -bis, 648 -ter, 648 -ter.1 c.p.; sui reati previsti dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267; sui reati previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.	<i>Procuratore Aggiunto Francesco Soviere</i> (coordinatore) 1. <i>Sostituto Procuratore Katia Cardillo</i> 2. <i>Sostituto Procuratore Marinella Guglielmotti</i> 3. <i>Sostituto Procuratore Paola D'Ambrosio</i> 4. <i>Sostituto Procuratore Simone Teti</i>

	<p>di cui al D.lg. 1° settembre 1993, n. 385; sui reati previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58; sui reati in materia di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, di cui al D.lg. 27 gennaio 2010, n. 39; sul reato previsto dall'art. 7 l. 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); sui reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e consorzi, di cui al Libro Quinto - Titolo XI del Codice Civile; sui reati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al D.lg. 26 ottobre 1995, n. 504; sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al D.lg. 10 marzo 2000, n. 74; reati previsti dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi).</p> <p>Misure di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. i-bis), D.lg. 6.9.2011, n. 159, limitatamente agli indagati per i delitti di cui all'art. 640 -bis ovvero di cui all'art. 416 c.p., finalizzato alla commissione del delitto di cui all'art. 316 -ter c.p.; nei casi di pericolosità di cui all'art. 1 d.lg. 159/2011 e per le procedure rientranti nella competenza dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto diversi da quello di Salerno e per i quali l'azione di prevenzione va esercitata, ai sensi dell'art. 17, comma 2 d.lgv. 159/2011, previo coordinamento con il Procuratore Distrettuale., Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza</p>	
<p>II DIPARTIMENTO/II Sezione/2° Gruppo di lavoro Reati in materia di sicurezza del lavoro e colposi</p>	<p>Reati previsti dagli artt. 437, 451 c.p., 589, comma 2, 589 -bis, 589 -ter, 590, comma 3, 590 -bis, 590 -ter, 590 -sexies c.p.; sui reati previsti dal d.lgv. 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dal d.p.r. 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi), dal decreto legislativo 19 dicembre 1994,</p>	<p><i>Procuratore Aggiunto Francesco Soviero (coordinatore)</i> <i>1. Sostituto Procuratore Katia Cardillo</i> <i>2. Sostituto Procuratore Mafalda Daria Cioncada</i> <i>3. Sostituto Procuratore Ivana Niglio</i></p>

	<p>n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), dalla l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), dalla l. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), dalla l. 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).</p> <p>Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.</p>	
<p>II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro</p> <p>Reati di violenza di genere e di codice rosso</p>	<p>Reati previsti dagli artt. 388 comma 2 (limitatamente ai casi di mancata esecuzione che concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci); 414 -bis, 558 -bis, 567, 570, 570 -bis, 570 -ter, 571, 572, 573, 574, 574 -bis, 575, 578, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 bis, 583 -quinqies, 591, 593, 593 -bis, 593 -ter, 600 -bis, -ter, -quater, -quater.1, -quinqies, 609 -bis, 610, 612 secondo comma, 612 -bis, 612 -ter, 613, terso comma c.p., consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti.</p> <p>Misure di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. i-ter) D.lg. 6.9.2011, n. 159 nonché in materia di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza</p>	<p><i>Procuratore Aggiunto Rocco Alfano (coordinatore)</i></p> <p><i>1. Sostituto Procuratore Maria Chiara Minerva</i></p> <p><i>2. Sostituto Procuratore Vincenzo Russo</i></p> <p><i>3. Sostituto Procuratore Mafalda Daria Cioncada</i></p> <p><i>4. Sostituto Procuratore Ivana Niglio</i></p> <p><i>5. Sostituto Procuratore Licia Vivaldi</i></p> <p><i>6. Sostituto Procuratore Rosa Staiano</i></p> <p><i>7. Sostituto Procuratore Morris Saba</i></p>
<p>II DIPARTIMENTO/III Sezione/2° Gruppo di lavoro</p> <p>Reati di sfruttamento delle persone</p>	<p>Reati previsti dagli artt. 601 -bis, 603 -bis, 604 -bis, 645 c.p.; sui reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) se non attratti dalla competenza della Direzione distrettuale antimafia; sui reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui); sui reati previsti dal decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modificazioni dalla L. 25</p>	<p><i>1. (coordinatore) Procuratore Aggiunto Rocco Alfano</i></p> <p><i>2. Sostituto Procuratore Elena Casentino</i></p> <p><i>3. Sostituto Procuratore Alessandro Di Vico</i></p> <p><i>4. Sostituto Procuratore Rosa Staiano</i></p>

	giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa). Il gruppo di lavoro è altresì competente in materia responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.	
II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro Reati di criminalità urbana	reati previsti dagli artt. 588, 624 -bis, 628, 629, (se non di competenza del gruppo di lavoro sui reati cd. di "codice rosso). 640, comma 2, n. 2 -bis, 678, 679, 697, 699 c.p.; sui reati previsti dalla l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 4, 20, 20 -bis; sui reati previsti dalla l. ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi); sui reati previsti dalla l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive); sui reati previsti dal d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) se non di competenza della Direzione distrettuale antimafia ovvero accertati in occasione di arresti in flagranza e/o fermi. Il gruppo di lavoro è altresì competente in materia responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di propria competenza.	1. (coordinatore) <i>Procuratore Aggiunto Rocco Alfano</i> 2. <i>Sostituto Procuratore Maria Chiara Minerva</i> 3. <i>Sostituto Procuratore Giuseppe Cacciapuoti</i> 4. <i>Sostituto Procuratore Bianca Rinaldi</i> 5. <i>Sostituto Procuratore Marinella Guglielmotti</i> 6. <i>Sostituto Procuratore Stefania Faiella</i> 7. <i>Sostituto Procuratore Simone Teti</i>
III DIPARTIMENTO/I Sezione	Procedimenti civili in materia societaria e in quella, più in generale, oggetto della disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.	1. <i>Procuratore Aggiunto Francesco Soviero</i> 2. <i>Sostituto Procuratore Katia Cardillo</i> 3. <i>Sostituto Procuratore Marinella Guglielmotti</i> 4. <i>Sostituto Procuratore Paola D'Ambrosio</i> 5. <i>Sostituto Procuratore Simone Teti</i>
III DIPARTIMENTO/II Sezione	Procedimenti civili concernenti i minori e, in generale, quelli concernenti la materia della volontaria giurisdizione.	1. <i>Procuratore Aggiunto Rocco Alfano</i> 2. <i>Sostituto Procuratore Maria Chiara Minerva</i> 3. <i>Sostituto Procuratore Vincenzo Russo</i> 4. <i>Sostituto Procuratore Mafalda Daria Cioncada</i> 5. <i>Sostituto Procuratore Ivana Niglio</i> 6. <i>Sostituto Procuratore Licia Vivaldi</i> 7. <i>Sostituto Procuratore Rosa Staiano</i> 8. <i>Sostituto Procuratore Morris Saba</i>
IV DIPARTIMENTO	Esecuzione penale; Affari di competenza del Tribunale di Sorveglianza. Partecipazione alle relative udienze. Visti ed impugnazioni.	<i>Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli (Coordinatore)</i> 2. <i>Sostituto Procuratore Claudia D'Alitto</i> 3. <i>Sostituto Procuratore Giampaolo</i>

	Il sostituto della DDA cura l'esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.	<i>Nuzzo</i>
V DIPARTIMENTO	Reati previsti dagli artt. art. 334, 335, 336, 337, 341 – bis, 385, 455, 457, 464, 495, 528 co. 3, 614, 624, 625, 626, 634, 635, 636, 637, 638 co. 2, 639, 650, 651, 656, 658, 659, 660, 674, 681, 688 cpv., 703, 707, 709, 712, 716, 723 c.p., 116, 186, 186 -bis, 187, 189 d.lg. 285/1992; 4 – 221 r.d. 773/1931; 75 e 76 d.lg. 159/2011, 171 - 171 -octies. l d.p.r. n. 633/1941, 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. l. 638/1983, 4, 20, 20 -bis l. 110/1975, 7, 8 d.lg. 4/2012, 95 d.p.r. 115/2002, 13-bis comma 6 d.l. 14/2017, 10 comma 2 d.l. 14/2017, 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, 1161, 1231 codice della navigazione, 37 l. 689/1981	<i>Tutti i Procuratori Aggiunti a turno</i>
VI DIPARTIMENTO	È competente con riferimento alle incombenze gravanti sull'Ufficio successivamente alla entrata in vigore del d.lgv. 21 giugno 2017, n. 108, relativo all'ordine europeo di indagine, del d.lgv. 5 aprile 2017, n. 52, recante le norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea stipulata a Bruxelles il 29 maggio 2000, e del d.lgv. 3 ottobre 2017, n. 149, recante modifiche al titolo XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. È altresì competente quanto ai rapporti con la Procura Europea ed i Procuratori Europei Delegati (v. decreti nn. 41/2021, 70/21, 79/21).	<i>Procuratore Aggiunto Rocco Alfano (coordinatore)</i> <i>Tutti i Sostituti Procuratori della Repubblica in quanto assegnatari di procedure di cooperazione Giudiziaria passive o richiedenti cooperazione giudiziaria</i>

#### II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
Luigi Alberto Cannavale	I DIPARTIMENTO/I <sup>^</sup> Sezione/Direzione Distrettuale Antimafia	07.06.2021	07.06.2031
Maria Chiara Minerva	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro	15.09.2020	15.09.2030
	II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro	15.09.2020	15.09.2020
Giuseppe Cacciapuoti	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di	02.07.2024	02.07.2034

	lavoro II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro	02.07.2024	02.07.2034
Elena Guarino	I DIPARTIMENTO/I Sezione/Direzione distrettuale antimafia	28.11.2018	28.11.2028
	I DIPARTIMENTO/II Sezione	23.11.2023	23.11.2033
Elena Cosentino	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro	15.09.2020	15.09.2030
	II DIPARTIMENTO/III Sezione/2° Gruppo di lavoro	15.09.2020	15.09.2030
Katia Cardillo	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro	15.09.2020	15.09.2030
	I DIPARTIMENTO/II Sezione	23.04.2019	23.04.2029
Marinella Guglielmotti	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro	9.1.2024	9.1.2034
	II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro	15.12.2023	15.12.2033
Guglielmo Valenti	I DIPARTIMENTO/I Sezione/Direzione distrettuale antimafia	22.07.2020	22.07.2030
Claudia D'Alitto	I DIPARTIMENTO/I Sezione/Direzione distrettuale antimafia	02.05.2023	02.05.2033
	IV DIPARTIMENTO	14.11.2023	14.11.2033
Carlo Rinaldi	I DIPARTIMENTO/I Sezione/Direzione distrettuale antimafia	01.06.2024	01.06.2034
Francesca Fittipaldi	I DIPARTIMENTO/I Sezione/Direzione distrettuale antimafia	20.09.2021	20.09.2031
Paola D'Ambrosio	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro	17.06.2024	17.06.2034
	I DIPARTIMENTO/III Sezione	02.07.2024	02.07.2034
Maria Benincasa	I DIPARTIMENTO/I Sezione/Direzione distrettuale antimafia	13.07.2022	13.07.2032

Bianca Rinaldi	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro	21.10.2021	21.10.2031
	II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro	14.09.2020	14.09.2030
Vincenzo Russo	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro	17.06.2024	17.06.2034
	I DIPARTIMENTO/III Sezione	02.07.2024	02.07.2024
Stefania Faiella	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro	14.11.2023	14.11.2033
	II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro	15.12.2023	15.12.2033
Alessandro Di Vico	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro	05.01.2022	05.01.2032
	II DIPARTIMENTO/III Sezione/2° Gruppo di lavoro	03.11.2020	03.11.2030
Mafalda Daria Cioncada	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro	28.11.2018	28.11.2028
	II DIPARTIMENTO/II Sezione/2° Gruppo di lavoro	15.09.2020	15.09.2030
Ivana Niglio	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro	28.11.2018	28.11.2028
	II DIPARTIMENTO/II Sezione/2° Gruppo di lavoro	15.09.2020	15.09.2030
Gianpaolo Nuzzo	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro	01.02.2024	01.02.2034
	I DIPARTIMENTO/III Sezione	15.09.2020	15.09.2030
	IV DIPARTIMENTO	25.01.2024	25.01.2034
Licia Vivaldi	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro	05.01.2022	05.01.2032
	I DIPARTIMENTO/III Sezione/	31.01.2022	31.01.2032
Simone Teti	II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di	18.11.2020	18.11.2030

	lavoro		
	II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro	18.11.2020	18.11.2030
<b>Rosa Staiano</b>	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro	18.11.2020	18.11.2030
	II DIPARTIMENTO/III Sezione/2° Gruppo di lavoro	18.11.2020	18.11.2030
<b>Morris Saba</b>	II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro	18.11.2020	18.11.2030
	I DIPARTIMENTO/III Sezione	18.11.2020	18.11.2020
<b>Federico Nesso</b>	Da assegnare		Deve ancora assumere servizio
<b>Ernesto Sassano</b>	Da assegnare		Deve ancora assumere servizio

#### **II.E. Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative**

Fatte salve le regole specificamente vevoli per la Direzione distrettuale antimafia, l'attribuzione ai Procuratori Aggiunti delle funzioni di coordinamento e direzione dei gruppi di indagine che il Procuratore della Repubblica non ritenga di dirigere e coordinare personalmente, avviene, valutate le esigenze dell'Ufficio, sempre previo esperimento di interpellato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della vigente Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, sulla base dei seguenti criteri laddove per ciascuno dei posti messi a concorso vi siano più domande:

- per le i gruppi di indagine della Procura Ordinaria diversi da quello sul Terrorismo e da quello sui delitti sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili:

a) anzianità nel ruolo della magistratura e anzianità di servizio nell'Ufficio: ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 4 punti;

b) attitudini specifiche relative alla materia di competenza del gruppo di lavoro specializzato per i quali si concorre, desunte dalla pregressa attività e da ogni altro elemento utile: entro un massimo di 4 punti.

- per i Gruppi di indagine sul Terrorismo e sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili:

Si tiene conto, in via prioritaria, delle specifiche attitudini nella materia di cui trattasi, desunte dalla precedente trattazione di procedimenti per reati commessi con finalità di terrorismo e per delitti contro la personalità dello Stato (quanto al gruppo di indagine sul terrorismo) nonché per delitti di criminalità informatica (per il gruppo di indagine sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili) o in subordine per delitti di criminalità organizzata, dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura (e anteriormente dal C.S.M.) nelle suddette materie, dalla capacità di coordinare gruppi di lavoro, dalla gestione informatizzata dei dati processuali o da precedenti esperienze relative a rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere.

A parità di attitudini specifiche, si tiene conto dell'anzianità nel ruolo della magistratura e dell'anzianità di servizio nell'Ufficio, con attribuzione di 1 punto per ogni anno o frazione di anno

superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio.

Per il gruppo di lavoro sulla cooperazione internazionale la selezione, nell'ipotesi di pluralità di aspiranti, avviene sulla base di un concorso interno con attribuzione di punteggio in relazione ai seguenti requisiti:

- a) anzianità nel ruolo e anzianità di servizio nell'ufficio, con attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 10 punti;
- b) attitudini, in relazione alle pregresse esperienze di cooperazione giudiziaria internazionale, con attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- c) conoscenza documentata di una o più lingue straniere, con attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti.

A parità di punteggio complessivo, prevale l'ordine nel ruolo della magistratura.

In caso di assenza di domande o di domande inferiori al numero dei posti da ricoprire, i posti vengono assegnati d'ufficio, selezionandosi il Procuratore Aggiunto più anziano tra quelli in servizio.

Il procuratore della Repubblica può, in via eccezionale, delegare le funzioni di coordinamento ad un Sostituto Procuratore dell'ufficio:

- a) in caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo verosimilmente superiore a sei mesi;
- b) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.

Peraltro, la funzione di coordinamento può essere affidata a un Sostituto Procuratore soltanto se, a seguito di specifico interpello, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.

Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di un'unità organizzativa ad un Sostituto Procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato.

Si applicano, per quanto riguarda il procedimento di svolgimento degli interPELLI previsti dal presente paragrafo, le regole di cui al § II.F.

In caso di pluralità di aspiranti, si procede alla scelta mediante attribuzione di un punteggio determinato nel seguente modo:

- a) anzianità nel ruolo della magistratura e di servizio nell'Ufficio: 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 5 punti;
- b) merito, in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, avendo riguardo anche al carico medio del ruolo specialistico del gruppo di lavoro di appartenenza: fino a 5 punti;
- c) attitudini specifiche relative, con riferimento a precedenti esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro, a precedenti esperienze ordinamentali, alla capacità di coordinare e di dirigere la polizia giudiziaria, alla disponibilità palesata per fronteggiare necessità dell'Ufficio, ai contributi prestati alla adozione delle decisioni organizzative: 6 punti.

L'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

## **II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative**

Unità organizzativa	Coordinatore	Provvedimento con cui sono state delegate le funzioni	Durata complessiva o residua dell'incarico
I DIPARTIMENTO /1^ Sezione/Direzione distrettuale antimafia	Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli		
I DIPARTIMENTO/2^ Sezione	Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli		
I DIPARTIMENTO/3^ Sezione	Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli		
II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° Gruppo di lavoro	Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli		
II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro	Procuratore Aggiunto Francesco Soviero	18.01.2023	
II DIPARTIMENTO/II Sezione/2° Gruppo di lavoro	Procuratore Aggiunto Francesco Soviero	18.01.2023	
II DIPARTIMENTO/III Sezione/1° Gruppo di lavoro	Procuratore Aggiunto Rocco Alfano	18.01.2023	
II DIPARTIMENTO/III Sezione/2° Gruppo di lavoro	Procuratore Aggiunto Rocco Alfano	18.01.2023	
II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro	Procuratore Aggiunto Rocco Alfano	18.01.2023	
III DIPARTIMENTO/I Sezione	Procuratore Aggiunto Francesco Soviero	18.1.2023	
III DIPARTIMENTO/II Sezione	Procuratore Aggiunto Rocco Alfano	18.1.2023	
IV DIPARTIMENTO	Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli	04.12.2023	
V DIPARTIMENTO	Procuratore Aggiunto Francesco Soviero Procuratore Aggiunto Rocco Alfano		
VI DIPARTIMENTO	Procuratore Aggiunto Rocco Alfano		

80

## II.F. Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

L'assegnazione dei Sostituti ai gruppi di lavoro, per copertura di posti vacanti, avviene attraverso una procedura che prevede il concorso interno, aperto a tutti i magistrati in servizio presso l'Ufficio e a quelli che, destinati allo stesso con delibera del C.S.M., non abbiano ancora preso possesso.

Il concorso interno viene indetto attraverso la diramazione di interpello in cui sono indicati i posti a concorso nelle varie unità organizzative, quelli eventuali di risulta che dovranno essere necessariamente ricoperti e il termine di scadenza per la proposizione delle domande, non inferiore a dieci giorni, il termine di conclusione della procedura e i criteri di assegnazione stabiliti nel programma organizzativo.

Acquisite le domande degli interessati, il Procuratore della Repubblica, sentiti i Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni o gruppi di lavoro specializzati interessati, adotta provvedimento di destinazione al nuovo incarico, tenendo conto comparativamente, in caso di domande pervenute in numero superiore ai posti da coprire, dei seguenti criteri:

- a) anzianità nel ruolo della magistratura;
- b) anzianità di servizio nell'Ufficio;
- c) merito, in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, avendo riguardo anche al carico medio del ruolo specialistico del gruppo di lavoro di appartenenza; assumono precipuo valore, ai fini dell'apprezzamento del merito, l'esito delle richieste avanzate dal magistrato, tanto in fase cautelare che in fase dibattimentale e la capacità e l'impegno dimostrati nel ricorso agli strumenti di contrasto delle accumulazioni patrimoniali illecite, mediante l'applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione, della confisca allargata ex art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies l. 356/1992), anche nella fase esecutiva, della confisca obbligatoria e per valori equivalenti, nonché della normativa in materia di responsabilità degli enti (ex legge 231/2001);
- d) attitudini specifiche relative alla materia di competenza del gruppo di lavoro specializzato per i quali si concorre, desunte dalla pregressa attività e da ogni altro elemento utile.

Ai fini dell'assegnazione dei posti messi a concorso, si procede mediante attribuzione al Sostituto di un punteggio determinato nel seguente modo:

- a) quanto all'anzianità nel ruolo e all'anzianità di servizio nell'ufficio, all'attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 10 punti;
- b) quanto al requisito del merito, all'attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- c) quanto alle attitudini specifiche, all'attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- d) nell'ipotesi di provenienza da una unità organizzativa alla quale si sia stati assegnati d'ufficio, all'attribuzione di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di permanenza in tale gruppo di lavoro.

Regole specifiche valgono per l'assegnazione al gruppo di indagini sul terrorismo, composto da due sostituti procuratori, uno assegnato alla Direzione distrettuale antimafia e un altro assegnato ad un gruppo di lavoro della Procura Ordinaria.

Per questo, infatti, quanto alle attitudini specifiche, si tiene conto della precedente trattazione – quanto al gruppo di indagine sul terrorismo - di procedimenti per reati commessi con finalità di terrorismo e per delitti contro la personalità dello Stato o in subordine per delitti di criminalità organizzata, della capacità di operare in gruppi di lavoro, della gestione informatizzata dei dati processuali, delle esperienze in materia di coordinamento investigativo tra varie Autorità Giudiziarie nazionali o relative a rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere, della partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura (e anteriormente dal C.S.M.) nella materia.

Al Sostituto che presenta domanda per l'assegnazione a più di un gruppo di lavoro, viene attribuito un punteggio in relazione a ciascuno dei gruppi di lavoro per i quali concorre, potendo variare il punteggio spettante per le attitudini specifiche.

Il provvedimento, oltre alle ragioni della scelta, indica quelle particolari ragioni che, eventualmente, non consigliano l'assegnazione di un Sostituto che abbia proposto domanda per il medesimo posto.

Per sopperire a eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio, determinate da imprescindibili e prevalenti necessità di garantire la continuità delle unità organizzative che presentano posti vacanti, in ragione del notevole carico di lavoro, della delicatezza, complessità, gravità, rilevanza o allarme sociale delle attività di indagine complessivamente riguardanti le stesse, si applica la disciplina specifica e si osservano i criteri previsti dalla vigente circolare del CSM in materia di applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari, qui da intendersi integralmente richiamati.

#### **II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (art. 10 co.2 lett. a)**

I posti da pubblicare sono individuati, di regola, secondo l'ordine cronologico delle vacanze nelle diverse unità organizzative, salvo imprescindibili esigenze dell'ufficio da motivare espressamente.

Esso indica esplicitamente:

- a) i posti individuati, con le ragioni organizzative della scelta in ragione degli obiettivi indicati nel programma organizzativo;
- b) le eventuali esigenze dell'ufficio sottese alla deroga dell'ordine cronologico delle vacanze;
- c) la data da cui si è determinata la vacanza di ciascuno dei posti da coprire;
- d) i posti eventualmente rimasti scoperti all'esito del bando che si intendono coprire (c.d. posti di risulta), da individuare sulla base dell'indice di scopertura massimo di seguito indicato per ciascun gruppo di lavoro:

Direzione distrettuale antimafia: 0%, salvo che non vi siano gruppi di lavoro caratterizzati da un indice di scopertura superiore al 40%;

Gruppo di lavoro (Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Ambiente): 35%;

Gruppo di lavoro sul Terrorismo: 50%;

Gruppo di lavoro sui reati contro l'economia: 35%;

Gruppo di lavoro sui Reati in materia di sicurezza del lavoro e reati colposi: 30%;

Gruppo di lavoro sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili: 25%;

Gruppo di lavoro sui reati di violenza di genere e di codice rosso: 25%;

Gruppo di lavoro sui reati di sfruttamento delle persone: 30%;

Gruppo di lavoro sui reati di criminalità urbana: 25%.

I posti di cui alla lett. d) vengono messi a concorso entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento che ha definito il bando da cui sono stati originati.

#### **II.F.2. Eventuali regole ostantive alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b)**

-----

#### **II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (art. 10 co.2 lett. c)**

Le domande, riferibili nell'ordine anche a tutti i posti messi a concorso, devono essere trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo [segr.procuratore.procura.salerno@giustizia.it](mailto:segr.procuratore.procura.salerno@giustizia.it) entro le ore 14.00 del giorno di scadenza del bando. Alle stesse viene allegata una sintetica autorelazione con l'indicazione delle pregresse attività svolte, delle esperienze professionali maturate, delle specifiche attitudini possedute e, in generale, dei parametri e di ogni altro elemento idoneo a comprovare le attitudini a ricoprire l'incarico.

E' altresì possibile il rinvio alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale, purché specificamente indicata. Il riferimento a provvedimenti redatti e ad altri documenti idonei alla valutazione delle attitudini e dei requisiti richiesti (quali, ad esempio, pubblicazioni scientifiche,

attestati di partecipazione a corsi di formazione, contributi redatti in qualità di relatore a corsi di formazione) deve essere accompagnato dalla produzione della relativa documentazione se non contenuta nel fascicolo personale.

**II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio.**

(art. 10 co.2 lett. e)

Si procede ad assegnazione di ufficio:

- a) salva l'ipotesi di cui al successivo punto d), in caso di assenza di domande per i posti messi a concorso con l'interpello e per quelli di risulta, qualora, per assenza di aspiranti, il gruppo di lavoro rimanga scoperto oltre i limiti massimi di copertura di cui al § II.F.I.
- b) per far fronte ad eccezionali ed imprevedibili esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione;
- c) nel caso di permanenza del Sostituto oltre il termine massimo stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008 senza che abbia proposto domanda di assegnazione ad altro posto pubblicato;
- d) nel caso di magistrato di nuova destinazione che non abbia partecipato agli interPELLI indetti in occasione della sua assegnazione all'ufficio.

Nei casi sub a) e b) la copertura del posto rimasto scoperto avviene d'ufficio con provvedimento del Procuratore della Repubblica, tenuto conto della minore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, della minore anzianità di servizio in Procura, avuto riguardo, altresì, comparativamente, alla quantità e alla qualità dei carichi di lavoro complessivamente gravanti sulla unità organizzativa di provenienza del magistrato destinatario del provvedimento di trasferimento di ufficio e su quella di destinazione di quest'ultimo. Nel caso sub d) si procede all'assegnazione di ufficio del magistrato di nuova destinazione.

Non possono essere trasferiti di ufficio Magistrati assegnati ad una unità organizzativa da meno di 12 mesi.

**II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f)**

I posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati vengono assegnati d'ufficio, in base all'ordine cronologico della vacanza, dapprima ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa e successivamente ai magistrati di nuova destinazione.

Per i magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nell'unità organizzativa, si procede alla assegnazione d'ufficio in considerazione dell'ordine cronologico della scadenza.

Per i magistrati di nuova destinazione, l'assegnazione avviene progressivamente in considerazione della maggiore anzianità di ruolo.

**II.G. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)**

-----

**II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (art. 6 co.6 Circ. Procure)**

-----

**II.H. Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio.** (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

V. § II.E.

**II.I. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio.** (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

---

**II.L. Magistrati onorari**

I Vice Procuratore Onorari fanno parte dell'Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore della Repubblica, da questi diretto con la collaborazione del Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio Spoglio e Pronta Definizione, il quale cura che vengano rispettate le direttive, i criteri e le prassi applicative, emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette, dettate dal primo.

Ogni Vice Procuratore Onorario, inoltre, è abbinato (secondo il principio dell'anzianità invertita, ovvero al sostituto Procuratore più anziano è assegnato il VPO con meno anzianità di servizio) a un Sostituto Procuratore appartenente alle unità organizzative della Procura Ordinaria, coadiuvandolo e compiendo, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

Conseguentemente, ogni Vice Procuratore Onorario è assegnato al Gruppo di lavoro a partecipazione obbligatoria (1° Gruppo di lavoro di ogni sezione appartenente al II Dipartimento) di cui fa parte il Sostituto Procuratore a cui è abbinato.

I Vice Procuratore Onorari non abbinati ad un Sostituto Procuratore sono abbinati al Procuratore Aggiunto coordinatore dell'U.S.P.D. e fanno parte di questo.

Al magistrato al quale è abbinato, inoltre, il VPO si rapporta nel caso in cui i procedimenti assegnatigli da trattare in udienza presentino profili problematici bisognosi di particolare approfondimento ovvero, durante la fase dibattimentale, prima di prestare il consenso sulle richieste dell'imputato ex art. 444 c.p.p.. Il Sostituto Procuratore cui è abbinato il V.P.O. verifica l'attività dibattimentale da questi svolta e le motivazioni delle sentenze di assoluzione riferite alle udienze svolte dal V.P.O., provvedendo a proporre impugnazione ove ne ritenga sussistere i presupposti.

Tutti i Vice Procuratore Onorari (stabilizzati e non stabilizzati) prestano la loro attività presso l'Ufficio Spoglio e Pronta Definizione secondo un turno predisposto dal Procuratore Aggiunto che lo coordina, coadiuvandolo, nelle forme previste dall'art. 16, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 116/2017 nella trattazione dei procedimenti assegnati ai Procuratori Aggiunti e predisponendo, in particolare, le minute delle richieste di decreto penale e delle richieste di archiviazione.

I Vice Procuratore Onorari stabilizzati trattano i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, che sono assegnati secondo il criterio automatico attualmente in uso presso l'Ufficio. Qualora si verifichi una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5 d.lg. 13 luglio 2017, n. 116, il Vice Procuratore assegnatario del fascicolo la comunica immediatamente al Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore della Repubblica, affinché questi la sottoponga al Procuratore della Repubblica.

Ulteriore compito affidato ai Vice Procuratore Onorari (salvo a quelli non stabilizzati per il primo anno successivo alla loro nomina) è quello di assicurare la partecipazione del pubblico ministero alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, salvo che si tratti di processi per i quali l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 116/2017 preveda la partecipazione del pubblico ministero

togato ovvero di altro che – per la particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale dei fatti, per la idoneità del procedimento a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la qualità dei soggetti coinvolti o per la novità e la complessità delle questioni di diritto coinvolte nella vicenda - sia stato assegnato dal Procuratore Aggiunto coordinatore del Servizio Dibattimento ad un Sostituto Procuratore.

L'impiego dei Vice Procuratore Onorari nelle udienze penali si svolge sulla base di turni di servizio di durata trimestrale che assicurano, analogamente a quanto previsto per i Sostituti, una equilibrata distribuzione dei carichi e le possibili rotazioni nella partecipazione alle udienze monocratiche e dei Giudici di pace, ed evitino eventuali situazioni di incompatibilità derivanti dalla professione forense svolta.

Per le udienze davanti al Giudice monocratico e per quelle del Giudice di pace è inoltre istituito un turno di supplenza giornaliera di un Vice Procuratore Onorario per sopperire a eventuali emergenze derivanti da improvvisi impedimenti di quelli preventivamente designati per i relativi. In caso di impedimento del Vice Procuratore Onorario di turno, la Segreteria ne contatterà tempestivamente altro reperibile e disponibile, al quale sarà conferita nuova delega.

Il Vice Procuratore onorario non esprime pareri sui dissequestri in udienza, ma deve chiedere al Giudice di trasmettere l'istanza, per il parere, al Pubblico Ministero titolare del procedimento o al Sostituto Procuratore al quale è abbinato. Essi, inoltre, prestano il loro assenso alle richieste di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. solo previa consultazione con il Sostituto Procuratore di riferimento ovvero, in sua assenza, con il Procuratore Aggiunto che coordina il servizio dibattimento. Importante compito attribuito ai Vice Procuratore Onorari, quali componenti dell'Ufficio di diretta collaborazione, è quello di predisporre gli adempimenti prodromici alla celebrazione delle udienze nelle quali l'accusa è sostenuta da pubblici ministeri non togati. Due mesi prima della celebrazione di ciascuna udienza, infatti, il V.P.O. designato per la stessa provvede alla individuazione degli adempimenti da compiersi e delle attività da svolgersi, con particolare riferimento alla citazione dei testi da escutersi, redigendo un prospetto che viene inviato al Giudice monocratico per l'approvazione o per eventuali correzioni, sulla base del protocollo redatto con il Tribunale di Salerno in data 28.2.2022.

---

### III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

---

**III.A. I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)**

In generale, e salvo le eccezioni esplicitamente previste per i fascicoli di pronta definizione e nei paragrafi che seguono, l'assegnazione dei fascicoli iscritti a mod. 21, 44 o 45, tanto di competenza generica che specialistica, avviene in automatico, attraverso l'apposito programma S.I.C.P., garantendosi comunque la perequazione dei complessivi carichi di lavoro per singolo registro. I Procuratori Aggiunti coordinatori delle singole unità organizzative verificano con cadenza trimestrale l'assenza di sperequazioni derivanti da un errato funzionamento del sistema automatico di assegnazione.

Nel caso di procedimenti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale o che risultino comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale

complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione ovvero quando sussistano particolari esigenze di riservatezza e, in generale, qualora il procedimento appaia suscettibile di immediata definizione attraverso il suo invio ad altra Autorità Giudiziaria, il Procuratore della Repubblica può, tuttavia, assegnare il procedimento ad un Magistrato dell'Ufficio nominativamente individuato, individuandolo tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento, con provvedimento adeguatamente motivato, in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari.

Al di fuori di tale ipotesi, trovano generale applicazione le seguenti deroghe al criterio automatico di assegnazione.

Sono assegnati al magistrato che ha trattato o tratta il "precedente" i procedimenti per gli stessi fatti o che risultano connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ex art. ex art.371, comma 2 lett. b), c.p.p., anche se di competenza di altro gruppo di lavoro, sempre che il precedente non sia stato archiviato o definito con esercizio dell'azione penale e sempre che il magistrato presti ancora servizio presso il gruppo di lavoro competente per la trattazione.

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 369, 370, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374, comma 2, 374 -bis, 375, 377 -bis, 378, 379, e 595 c.p. sono assegnati al Pubblico Ministero che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale, cui i predetti reati sono connessi o comunque si collegano, anche se i relativi procedimenti sono stati definiti ed anche se il magistrato è passato ad altro gruppo di lavoro, purché diverso dalla DDA, nel quale ultimo caso vengono assegnati in automatico.

Quando i procedimenti per i reati sopra indicati sono originati da specifica richiesta del Pubblico Ministero di udienza, detti procedimenti sono assegnati a quest'ultimo.

Sono, altresì, assegnati al magistrato che ha trattato o tratta il precedente i procedimenti per gli stessi fatti o che risultano connessi ex art. 12 o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. quando uno dei procedimenti in questione risulti iscritto per uno dei reati di cui agli artt. 387 -bis, 388, comma 2°, 570, 570 -bis, 572, 582-585 aggravati dall'art. 576, comma 1 nn. 2, 5 e 5.1 e 577, comma 1, n. 1 e comma 2, 610, 612, comma 2, 612-bis, 612 -ter consumati o tentati in danno del coniuge anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazioni affettive ovvero di prossimi congiunti e 660 c.p., anche se definiti, sempre che il magistrato presti ancora servizio presso il gruppo di lavoro competente per la trattazione.

Qualora le indagini preliminari sul fatto principale siano trattate o siano state trattate da magistrati diversi, assegnatario sarà il magistrato che tratta o ha trattato il reato più grave e, in caso di pari gravità, il reato iscritto per primo; qualora il magistrato non sia nemmeno così individuabile, alla assegnazione provvede il Procuratore della Repubblica con decreto motivato.

I procedimenti iscritti in ordine al reato di violazione di sigilli, siano o meno connessi ad un ulteriore abuso edilizio, sono assegnati allo stesso magistrato assegnatario del procedimento relativo al primo abuso edilizio, anche se già definito mediante esercizio dell'azione penale.

Se il Sostituto assegnatario del procedimento ritiene che debba procedere, in forza del "precedente", altro magistrato dell'Ufficio, trasmette a quest'ultimo gli atti con le proprie osservazioni. Il titolare del "precedente", se concorda, richiede al coordinatore della propria unità organizzativa la riassegnazione del procedimento, in caso di dissenso, la decisione spetta ai Procuratori Aggiunti delle unità organizzative alle quali appartengono i Sostituti in contrasto di intesa o, in assenza di questa, al Procuratore della Repubblica.

La regola attrattiva del precedente trova applicazione anche qualora questo emerga successivamente alla iscrizione del procedimento, in tal caso occorrendo procedere alla riunione dei procedimenti iscritti successivamente a quello recante il numero di registro generale più risalente.

Nel caso in cui i procedimenti da riunire siano iscritti in diversi registri, peraltro, la riunione avviene, nell'ordine, al procedimento più risalente iscritto in modello 21, 44 e 45.

Salvo quanto sopra indicato con riferimento alla pendenza di un "precedente", si fa eccezione al principio della assegnazione automatica nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi in cui abbia proceduto a convalida del sequestro ovvero a richiesta di convalida del sequestro, dell'arresto ex artt. 380 e ss. c.p.p., del fermo ex art. 384 c.p.p. e dell'allontanamento

urgente dalla casa familiare ex art. 384 -bis c.p.p. – e sempre che questi ultimi non siano avvenuti nell'ambito di indagini già pendenti ed assegnate a diverso Sostituto - il magistrato di turno esterno che abbia eseguito atti di indagine urgenti rimane assegnatario di quelli rientranti nell'assegnazione c.d. "a pioggia". Gli ulteriori procedimenti sono trasmessi ai Procuratori Aggiunti competenti per l'iscrizione secondo gli ordinari criteri;

b) sono altresì trattenuti dal magistrato di turno i procedimenti relativi a persone arrestate o fermate, fatta salva, comunque, la possibilità del Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto gruppo di lavoro competente per materia, di valutare, in ragione della connessione o del collegamento del procedimento con altri in corso di indagini, di riassegnarlo (o di coassegnarlo) ad un magistrato addetto al gruppo di lavoro competente a trattarlo o assegnatario di un precedente connesso o collegato ex art. 371 c.p.p..

Gli esposti anonimi sono assegnati ai Procuratori Aggiunti in virtù della coincidenza del loro oggetto con le materie trattate dalle unità organizzative da ciascuno coordinate ovvero, per la materia generica, al Procuratore Aggiunto di turno all'U.S.P.D. nel giorno successivo a quello in cui sono pervenuti in Procura, al quale spetta di iscriverli a modello 46.

I fascicoli relativi alla esecuzione penale o alle procedure pendenti innanzi Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza per i reati di cui all'art. 51, comma 3 -bis c.p.p., sono assegnati al Sostituto, componente della IV sezione, assegnato alla Direzione distrettuale antimafia; gli altri sono assegnati in base alla ultima cifra del numero SIUS o SIEP: dallo 0 al 4 al Procuratore della Repubblica e dal 5 al 9 al Sostituto Procuratore assegnato alla IV Sezione.

Il componente della sezione eventualmente assente viene sostituito da quelli presenti in servizio o, in loro assenza, dal Sostituto Procuratore di turno esterno.

L'assegnazione dei fascicoli per l'applicazione di misure di prevenzione, in deroga al normale criterio automatico, avviene, nei casi di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. a), b), d), e), f), g), h), i), i -bis) ed i -ter) del d.lg. 159/2011, in capo al magistrato che ha curato le indagini nell'ambito delle quali sono emersi gli elementi che ne hanno determinato l'apertura o che ha in corso o ha già svolto (in tale ultimo caso si tiene conto dell'ultimo fascicolo per il quale è stata esercitata l'azione penale o, in mancanza di questo, dell'ultimo fascicolo iscritto) investigazioni a carico del soggetto nei cui confronti del quale intende procedersi. Ciò all'evidente fine di evitare dispersione degli elementi di conoscenza acquisiti durante le investigazioni svolte nel corso del procedimento penale ed accelerare, in tal modo, la stessa definizione del fascicolo.

Nell'ipotesi in cui non possano applicarsi, quanto alla assegnazione, i predetti criteri, questa avviene in automatico, a rotazione, partendo dal Sostituto Procuratore più anziano, in ordine decrescente, tra i componenti della unità organizzativa di cui faceva parte il magistrato che ha curato le indagini nell'ambito delle quali sono emersi gli elementi che ne hanno determinato l'apertura del procedimento di prevenzione (in caso di pluralità di procedimenti si tiene conto dell'ultimo fascicolo per il quale è stata esercitata l'azione penale o, in mancanza di questo, dell'ultimo fascicolo iscritto). Il sistema automatico di assegnazione dei procedimenti vale anche per le notizie di reato conseguenti a dichiarazioni di persone presentatesi spontaneamente al P.M. per rendere denuncia, salvo che i fatti denunciati risultino connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b) c.p.p. ai fatti oggetto del procedimento a questi assegnato.

Il Procuratore della Repubblica riceve le segnalazioni di notizie di reato presentate dai magistrati dell'Ufficio e, valutandone il contenuto, dispone, ricorrendone i presupposti, l'apertura del procedimento e la sua assegnazione con il sistema automatico, con esclusione del magistrato segnalante.

Sono assegnati al Magistrato originariamente assegnatario del fascicolo, se ancora in servizio presso questa Procura e se non assegnato alla Direzione distrettuale antimafia, i procedimenti trasmessi ad altri Uffici Giudiziari per competenza e pervenuti in restituzione. In caso contrario gli stessi vengono assegnati in automatico.

Per quanto attiene alle procedure passive in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, v. § II.D.

Il ruolo dei magistrati di nuova assegnazione a questo Ufficio, o perché di prima nomina o in quanto trasferiti da altro Ufficio, è formato attraverso la riassegnazione, secondo criteri automatici, di procedimenti in precedenza assegnati ad altro Magistrato.

Più in particolare, al magistrato di nuova assegnazione a seguito di trasferimento è assegnato un numero di procedimenti iscritti nei vari registri pari alla media di quelli analoghi assegnati ai magistrati dell'Ufficio che partecipano all'assegnazione automatica dei procedimenti; ai magistrati di prima nomina, pari al 75% dei predetti procedimenti.

La riassegnazione riguarda, in primo luogo, i procedimenti già assegnati a Magistrati trasferiti o designati alla Direzione distrettuale antimafia e non immediatamente riassegnati in quanto non ritenuti urgenti.

Ove il numero dei fascicoli già assegnati a magistrati trasferiti non sia sufficiente a costituire il ruolo dei magistrati di nuova assegnazione, questo viene formato prelevando dal ruolo dei magistrati in servizio un numero uguale di fascicoli corrispondente a quello da riassegnare per formare il ruolo dei magistrati di nuova assegnazione.

Il nuovo ruolo viene formato al 50% con fascicoli di competenza specialistica, corrispondente a quella dell'unità organizzativa alla quale è stato assegnato il nuovo magistrato, e per il residuo 50% con fascicoli di competenza generica.

I procedimenti da riassegnare, quanto alla competenza specialistica, vengono individuati tra quelli assegnati ai magistrati appartenenti al gruppo di lavoro al quale è stato assegnato il nuovo magistrato; quelli di competenza generica tra quelli assegnati a tutti i Sostituti in servizio presso l'Ufficio.

La riassegnazione ha ad oggetto, per ciascun modello e per ciascun magistrato cedente, i procedimenti secondo il rigoroso ordine cronologico inverso di iscrizione, iniziando dai procedimenti di iscrizione più recente e proseguendo progressivamente con i procedimenti di iscrizione più risalente nel tempo, fatta eccezione per i procedimenti per i quali:

- a) sia già stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;
- b) sia pendente richiesta o misura cautelare personale;
- c) siano già scaduti i termini per le indagini preliminari;
- d) siano in corso intercettazioni;

e) la cui più rapida ed efficace definizione, in ragione della loro complessità e dell'avanzato stato di trattazione delle indagini ovvero comunque delle diverse ragioni addotte dal Sostituto assegnatario, sarebbe pregiudicata dal mutamento di assegnazione.

Sono fatte salve eventuali diverse, specifiche, disposizioni adottate con i singoli provvedimenti di riassegnazione, dettate da contingenti ragioni di necessità o di opportunità, delle quali dare adeguatamente conto nel provvedimento di riassegnazione.

Nella riassegnazione si tiene conto, al fine della individuazione della competenza della unità organizzativa, del più grave tra i reati rubricati di competenza specialistica.

Fino alla riassegnazione del procedimento, agli atti urgenti (quelli per i quali sono previsti termini perentori o ordinatori) provvede il Procuratore Aggiunto coordinatore gruppo di lavoro a partecipazione necessaria di appartenenza del Magistrato al quale era assegnato il fascicolo e, per i procedimenti di competenza della Direzione distrettuale antimafia, del Gruppo di lavoro sul terrorismo e del gruppo di lavoro sui reati informatici e sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili, il Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento di tali unità organizzative.

Successivamente alla formazione del ruolo, i magistrati di nuova assegnazione perché di prima nomina, partecipano al sistema automatico di ripartizione degli affari, con una riduzione per i primi sei mesi pari al 25%.

Fuori dai casi in cui debba procedersi alla formazione del ruolo di un magistrato di nuova assegnazione, nel caso di trasferimento ad altra sede o di designazione alla Direzione distrettuale antimafia di un Sostituto Procuratore, il suo ruolo viene ripartito, secondo criteri automatici, tra tutti i componenti del gruppo di lavoro competente, per quanto riguarda la materia specialistica, e tra tutti i Magistrati della Procura della Repubblica per quanto attiene alla materia generica, salvo che non sia

stato già individuato un Magistrato, proveniente da altro Ufficio o dalla D.D.A., destinato a ricoprire il posto resosi vacante nei tre mesi successivi. In tale ultimo caso, peraltro, sono immediatamente riassegnati tra i Magistrati dell'unità organizzativa i fascicoli urgenti, tali dovendosi considerare:

- a) i procedimenti con misure cautelari, personali e/o reali, in atto;
- b) i procedimenti per i quali pendano di misure cautelari di particolare complessità;
- c) i procedimenti per i quali il termine massimo delle indagini preliminare scada nei sei mesi successivi;
- d) i procedimenti restituiti dal GIP con indagini o imputazione coatta ex art. 409 C.p.p.;
- e) i procedimenti restituiti dal G.M. in seguito all'annullamento del decreto di citazione a giudizio;
- f) i procedimenti restituiti dal Giudice del dibattimento per incompetenza per territorio o materia;
- g) i procedimenti relativi a reati destinati a estinguersi per prescrizione;
- i) i procedimenti contenenti istanze di definizione da parte degli interessati, indagati e/o parti offese;
- l) i procedimenti di competenza del Gruppo sul terrorismo.
- m) i procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui all'art. 362, comma 1 -ter c.p.p.;
- n) procedimenti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale o che risultino comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti.

La designazione alla D.D.A., al Gruppo di indagine sul terrorismo ed al Gruppo di indagini per i delitti di cui all'art. 371 -bis, comma 4 -bis c.p.p. comporta il subentro del magistrato designato nel ruolo di quello che ha lasciato l'unità organizzativa.

Il trasferimento del Magistrato ad altra unità organizzativa della Procura della Repubblica diversa dalla Direzione distrettuale antimafia comporta il trascinarsi del proprio ruolo.

Il Procuratore della Repubblica si riserva la possibilità, con il consenso del Sostituto assegnatario, di procedere, con provvedimento motivato, alla riassegnazione di parte del suo ruolo per procedere alla perequazione dei carichi di lavoro, qualora la sproporzione determini oggettive situazioni di difficoltà nella trattazione del ruolo da parte del suo titolare che comportino rallentamenti nella definizione dei procedimenti e che non siano affrontabili con strumenti diversi quali, in primo luogo, quello della coassegnazione.

In tal caso, la selezione dei procedimenti da riassegnare avviene con le medesime modalità di quelle previste per il caso in cui occorra procedere alla formazione del ruolo di un magistrato di nuova assegnazione e la riassegnazione avviene, per quanto riguarda i procedimenti di competenza specialistica, nell'ambito della unità organizzativa di appartenenza del Sostituto e, per quanto riguarda i procedimenti di competenza generica, tra tutti i Magistrati della Procura.

In ogni caso, per effetto della riassegnazione, il numero dei procedimenti lasciati in carico al Magistrato non può essere inferiore, sia per la materia specialistica che per quella generica, alla media del numero dei procedimenti assegnati ai componenti della medesima unità organizzativa (per la materia specialistica) o dell'intera Procura (per la materia generica), aumentata del 15%.

Per quanto riguarda gli "affari civili" essi sono assegnati, secondo il turno meglio specificato al § IV.D, salva la regola del precedente per il caso in cui penda o sia stato definito un fascicolo di indagine assegnato ad un Sostituto Procuratore in servizio, ai Sostituti della I Sezione del III Dipartimento, per quanto riguarda la materia societaria e quella più in generale oggetto della disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e della II Sezione del III Dipartimento, per quanto concerne i fascicoli in materia di minori e, in generale, quelli in materia di volontaria giurisdizione.

Più in dettaglio, i Procuratori Aggiunti coordinatori delle unità organizzative sopra indicate provvedono, con cadenza trimestrale, a predisporre turni di durata settimanale per ciascun Magistrato della I Sezione e giornalieri per i Magistrati della II Sezione (dal lunedì al venerdì) per la trattazione degli Affari Civili di rispettiva competenza ed al loro eventuale aggiornamento in considerazione di eventuali assenze dal servizio dei Magistrati in essi inseriti, se superiori a 7 giorni.

I turni (e gli eventuali loro aggiornamenti) sono comunicati, oltre che ai magistrati della unità organizzativa, al funzionario responsabile dell'ufficio Affari Civili per l'inserimento in consolle.

**III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (art. 11 co. 3 n. 14)**

Il magistrato assegnatario del procedimento procede direttamente ed immediatamente alla iscrizione dei reati che emergano nel corso del procedimento, anche se di competenza di altre unità organizzative, purchè, in tale ultimo caso, connessi ex art. 12 c.p.p. ovvero collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) a quelli per i quali si stia già procedendo. Per i reati di competenza di questo Ufficio ex art. 11 c.p.p., peraltro, l'iscrizione è sempre subordinata al visto del Procuratore Aggiunto che coordina l'unità organizzativa di appartenenza del Sostituto Procuratore.

Negli altri casi gli atti da cui si desume la notizia di reato vengono trasmessi al Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa di appartenenza e la assegnazione del relativo fascicolo avviene secondo le regole ordinarie.

L'eventuale modifica della qualificazione giuridica del fatto, in esito alle investigazioni, non determina invece lo spostamento della competenza a trattarlo ed alla modifica dell'iscrizione procede il magistrato assegnatario del procedimento.

**III.B. Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)**

L'esigenza di avvalersi di specifiche competenze anche pluridisciplinari viene soddisfatta attraverso il metodo della coassegnazione, che viene disposta dal Procuratore della Repubblica, sentiti i Procuratori Aggiunti interessati.

La coassegnazione del procedimento, che ha luogo con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica (qualora essa riguardi magistrati appartenenti a diverse unità organizzative) o del Procuratore Aggiunto (quando riguarda magistrati della medesima unità organizzativa) viene disposta, con provvedimento motivato, sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

- a) complessità del procedimento;
- b) necessità di avvalersi, per la trattazione del procedimento, di specifiche competenze specialistiche;
- c) connessione o collegamento ex art. 371, comma 2, c.p.p., tra procedimenti originariamente assegnati a Magistrati diversi;
- d) trattazione del procedimento da parte del Sostituto Procuratore di Turno esterno, che abbia posto in essere attività investigative qualora il reato rientri nella competenza di un gruppo di lavoro diverso da quello di appartenenza.
- e) necessità di fronteggiare contingenti situazioni relative alla particolare gravosità del carico di lavoro del magistrato assegnatario;
- f) necessità di affiancare Sostituti Procuratori prossimi al trasferimento in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle indagini;

Tali esigenze possono palesarsi tanto all'atto della assegnazione del procedimento quanto in corso di indagini.

La scelta del Magistrato coassegnatario avviene tenendo conto delle competenze specialistiche occorrenti alla trattazione del procedimento, di regola a rotazione, sulla base di un elenco predisposto presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica, in cui tutti i Magistrati delle varie unità organizzative sono inseriti in ordine alfabetico. Il Procuratore della Repubblica può peraltro procedere in deroga al criterio automatico, quando ciò sia imposto dalla necessità di avvalersi di competenze specifiche o da ragioni di compatibilità, anche individuale.

Si fa eccezione al criterio della scelta del magistrato coassegnatario in funzione delle competenze specialistiche desumibili gruppo di lavoro di appartenenza nelle ipotesi sub c) ed f), tale ultima eccezione rispondendo alla esigenza di favorire la circolarità delle esperienze professionali, anche in vista della acquisizione delle competenze specifiche necessarie allo svolgimento delle funzioni in nuove unità organizzative. Anche in tal caso la scelta del magistrato coassegnatario avviene di regola

a rotazione, sulla base di un elenco predisposto presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica, in cui tutti i Magistrati dell'Ufficio sono inseriti in ordine alfabetico.

In ogni caso alla coassegnazione il Procuratore della Repubblica procede con provvedimento motivato che dà atto tanto delle ragioni per le quali sia necessario ricorrervi che del criterio di scelta del coassegnatario e delle motivazioni a base della sua individuazione.

### **III.C. Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)**

Il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, assegnare il fascicolo a se medesimo o al Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro di appartenenza del Magistrato originariamente assegnatario dello stesso, in caso di astensione di questi, per motivi di opportunità e per garantire la trasparenza dell'attività giudiziaria, in relazione a specifiche situazioni suscettibili di comprometterla.

Nel caso di procedimenti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale o che risultino comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione ovvero quando sussistano particolari esigenze di riservatezza e, in generale, qualora il procedimento appaia suscettibile di immediata definizione attraverso il suo invio ad altra Autorità Giudiziaria, il Procuratore della Repubblica può, altresì, assegnare un procedimento a se medesimo, con provvedimento adeguatamente motivato, in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari. Nei medesimi casi, con il consenso del Sostituto Procuratore originariamente assegnatario del procedimento, il Procuratore può coassegnare se stesso alla trattazione dello stesso.

Nel caso di auto assegnazione, altresì, il Procuratore della Repubblica può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, che il procedimento sia coassegnato al Procuratore Aggiunto o ad un Sostituto Procuratore nella cui competenza rientrano i fatti oggetto di indagine ovvero

La scelta del Magistrato da coassegnare per la trattazione del procedimento avviene in via automatica tra uno dei Magistrati addetti al gruppo di lavoro competente alla trattazione del procedimento, secondo i criteri validi, in generale, per le coassegnazioni.

### **III.D. Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)**

Nei casi di autoassegnazione, con provvedimento adeguatamente motivato, il Procuratore della Repubblica può coassegnare il procedimento o – per esigenze di carattere organizzativo ricollegabili alla assenza del Procuratore della Repubblica dall'ufficio per esigenze imprevedibili e/o sopravvenute - il compimento di singoli atti a un Procuratore Aggiunto o a un Sostituto Procuratore. La scelta del Sostituto Procuratore al quale affidare singoli atti resta ferma per l'intero corso del procedimento, anche nel caso di pluralità degli stessi, salvo il trasferimento del Magistrato ad altro Ufficio.

L'assegnazione del compimento di singoli atti avviene nel pieno rispetto dell'autonomia funzionale ed operativa del magistrato.

#### **III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)**

Nel caso di assegnazione del compimento di singoli atti di un Procedimento assegnato al Procuratore della Repubblica, la scelta del Sostituto coassegnatario avviene sempre in via automatica, tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento,

sulla base dell'elenco, tenuto presso la Segreteria del Procuratore, secondo le regole vevoli per la scelta del magistrato da coassegnare.

Laddove, essendo previsto un termine per il compimento di singoli atti, gli stessi siano assegnati ad un magistrato diverso da quello assegnatario del procedimento a causa della sua assenza o di un suo impedimento, l'assegnazione di singoli atti avviene, qualora non sussistano i presupposti per procedere a coassegnazione ai sensi dell'art. 16 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, in capo al Sostituto Procuratore di turno di "disponibilità penale". Si ha riguardo, in particolare, al Sostituto Procuratore di turno tre giorni prima la scadenza del termine, anche ove la necessità del compimento dell'atto sia emersa successivamente.

---

## IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

---

### IV.A. Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

L'uniforme esercizio dell'azione penale appare un evidente corollario del principio di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge e costituisce la stessa ragione del riconoscimento costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero.

Se infatti è connaturata all'attività giudiziaria, e come tale socialmente accettabile, la possibilità di un diverso apprezzamento del "fatto", appare indiscutibile l'aspettativa dei cittadini alla prevedibilità della interpretazione degli istituti normativi, sia di carattere sostanziale che processuale.

Tanto più da parte di un Ufficio, come la Procura della Repubblica, che – a differenza del Tribunale - non ha il compito di individuare la regola di giudizio da applicare ad una singola fattispecie concreta ma quello di dare impulso all'accertamento giurisdizionale in relazione ad una molteplicità di casi omogenei in relazione ai quali risulterebbe difficilmente comprensibile un trattamento diverso.

E' pertanto necessaria, nel rispetto dell'autonomia dei singoli magistrati assegnatari quanto alla valutazione degli elementi di fatto raccolti nel corso delle indagini preliminari, l'adozione di atti di indirizzo a carattere interpretativo che consentano una uniforme applicazione della legge e di protocolli che assicurino l'adozione di identiche prassi investigative con riferimento ad identiche categorie di reati.

Va anche evidenziata, d'altra parte, la necessità di evitare il rischio di autoreferenzialità della Procura della Repubblica, vale a dire quello di proseguire in prassi interpretative o in moduli investigativi a prescindere dalla loro condivisione da parte degli organi giudicanti. Da qui l'esigenza di un costante monitoraggio delle decisioni del Tribunale, non solo al fine di verificare l'eventuale sconfessione di orientamenti applicativi di norme giuridiche fatti propri dall'Ufficio inquirente ma anche allo scopo di meglio calibrare l'attività di raccolta delle prove, approfondendo profili fattuali ritenuti decisivi dagli organi giudicanti.

A tutto ciò, fin dal precedente programma organizzativo dell'Ufficio era deputato l'Ufficio Studi (ora denominato Servizio Studi), divenuto, con l'art. 3 lett. g) della nuova circolare organizzativa degli Uffici di Procura, un elemento strutturale di un ufficio di grandi dimensioni quale la Procura della Repubblica di Salerno.

Il Servizio Studi è formato da quattro Sostituti Procuratori, uno per la Direzione distrettuale antimafia ed uno per ciascuna delle unità organizzative a partecipazione obbligatoria, scelti attraverso interpello.

Esso è coordinato da un Procuratore Aggiunto (dott. Rocco Alfano).

In caso di aspiranti al posto in numero superiore a quello dei posti disponibili, si tiene conto ai fini della designazione dei seguenti criteri:

- a) anzianità nel ruolo e all'anzianità di servizio nell'ufficio: attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo di 4 punti;
- b) merito, in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, avendo riguardo anche al carico medio del ruolo specialistico del gruppo di lavoro di appartenenza: attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- c) attitudini specifiche, in relazione alla capacità di affrontare le questioni di carattere giuridico sottese alle richieste inviate al giudice, alla frequentazione di corsi organizzati dal C.S.M. e dalla Scuola Superiore della Magistratura, alle pubblicazioni, alla partecipazione a seminari, convegni: attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti.

**Il Servizio Studi:**

a) coadiuva il Procuratore della Repubblica nella attività di individuazione e acquisizione delle novità legislative e giurisprudenziali, assicurando altresì la circolazione della relativa documentazione nell'ambito dell'Ufficio, tra i Sostituti Procuratori e tra i Vice Procuratori Onorari.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'Ufficio Studi provvede, una volta al mese, a diramare, attraverso la posta elettronica, le più significative decisioni giurisprudenziali pubblicate nel mese precedente e alla immediata diffusione dei provvedimenti legislativi aventi implicazioni sull'attività della Procura della Repubblica pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;

b) assicura il costante monitoraggio delle decisioni del Tribunale, al fine di individuare nuove prassi interpretative, rappresentandole al Procuratore della Repubblica affinché possano formare oggetto di valutazione e di discussione all'interno dell'Ufficio;

c) procede, previa intesa con il Procuratore della Repubblica, alla periodica formazione del personale di polizia giudiziaria, in particolare della Sezione, per far fronte a riscontrate criticità nella corrispondenza tra prassi investigative e norme sostanziali e processuali;

d) procede alla organizzazione di seminari di studio aperti alla partecipazione dei Sostituti Procuratori della Repubblica e dei Vice Procuratori Onorari, finalizzati a portare a conoscenza di questi ultimi le valutazioni formatesi in seno all'Ufficio quanto alla applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali, specie se di nuova adozione.

Il Procuratore della Repubblica consulta l'Ufficio Studi prima della adozione di direttive relative ad innovazioni legislative o pronunzie giurisprudenziali innovative rispetto a prassi preesistenti, così da individuare e approfondire eventuali profili di criticità delle une o delle altre al fine della formazione di orientamenti unitari da parte dell'Ufficio.

La durata massima di permanenza nell'Ufficio Studi e Documentazione è di due anni.

L'uniforme esercizio dell'azione penale viene inoltre garantito, in primo luogo, dalla articolazione della struttura dell'Ufficio in una serie di unità organizzative caratterizzate dalla specializzazione per materia (criterio che garantisce la trattazione di materie caratterizzate da particolare complessità tecnico – giuridica o dalla necessità del possesso di specifiche competenze tecniche per il coordinamento delle indagini) dal continuo scambio di informazioni interno alle stesse, curato dai Procuratori Aggiunti che hanno cura di indire riunioni con cadenza almeno mensile allo scopo di garantirsi la conoscenza e curare la reciproca informazione sulle più significative indagini in corso e sulle iniziative investigative programmate in relazione alle stesse.

E' proprio con riferimento a tali iniziative, infatti, che potranno emergere quelle criticità (divergenze nella interpretazione di norme giuridiche, difformità nelle modalità di svolgimento delle indagini) che i Procuratori Aggiunti dovranno portare a sintesi mediante la redazione di protocolli investigativi da sottoporre al Procuratore della Repubblica. A questi, altresì, dovranno essere rappresentate eventuali posizioni divergenti nella applicazione degli istituti sostanziali e processuali al fine di consentirgli, tenuto conto delle varie posizioni, e previo ulteriore confronto con i magistrati delle unità organizzative interessate o con l'intero Ufficio, l'adozione di atti di indirizzo a carattere vincolante.

Una particolare importanza, in tali riunioni, acquista la circolazione delle informazioni sugli atti iscritti a modello 45 che, pur non integrando notizie di reato, possono contenere importanti informazioni su altre attività investigative in corso di svolgimento.

La consapevolezza del contenuto di tali atti, infatti, alla luce delle conoscenze complessive sulle indagini in corso, potrà ragionevolmente fornire elementi atti a giustificare i poteri di impulso del Procuratore Aggiunto ed a consentirgli il controllo sul rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (impartite con la direttiva n. 1456/2020 che appare perfettamente coerente con le modifiche apportate all'art. 335 c.p.p. dal decreto legislativo n. 150/2022), tenuto anche conto della esclusione del "visto" per i provvedimenti di autoarchiviazione dei procedimenti iscritti a modello 45.

La circolazione delle necessarie informazioni sulle più significative indagini dell'Ufficio e della evoluzione dei fenomeni criminali sul territorio, al fine di un proficuo confronto sulle iniziative da assumere per contrastarli, viene inoltre garantita – oltre che attraverso la creazione di una rassegna stampa che viene spedita quotidianamente a tutti i magistrati attraverso la posta elettronica, attraverso riunioni plenarie di tutti i magistrati dell'Ufficio, da tenersi con cadenza al più bimestrale, nel corso delle quali possono evidenziarsi anche i punti di contatto tra le attività in corso da parte della Direzione distrettuale antimafia e del gruppo di lavoro sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili.

Elemento determinante al fine della garanzia di uniformità dell'azione penale è, infine, il visto del Procuratore Aggiunto su tutti gli atti definitivi del procedimento che, al fine di rendere effettiva (in quanto materialmente esigibile) la verifica sulle determinazioni dei magistrati assegnatari dei procedimenti, viene limitato ai solo procedimenti rientranti nella competenza specialistica dell'unità organizzativa, a quelli relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) e a quelli sui quali la competenza dell'Ufficio si radica sull'art. 11 c.p.p.

Del pari funzionale all'esigenza in esame è la disciplina dell'assenso, delle comunicazioni e delle informazioni che i magistrati assegnatari dei procedimenti devono fornire al Procuratore della Repubblica o ai Procuratori Aggiunti, secondo quanto previsto nei §§ IV.L, IV.N, IV.O.

#### **IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 2 co. 2 Circ. proc.)**

In conformità di quanto disposto dal richiamato art. 2, comma 1, della Circolare organizzativa sugli Uffici di Procura approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera plenaria del 3 luglio 2024, così come modificata con delibere del 9 ottobre 2024 e del 23 ottobre 2024, la Procura della Repubblica di Salerno individua i principi generali ai quali adeguare l'adozione del programma organizzativo dell'Ufficio nel modo che segue.

a) la Procura della Repubblica, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., garantisce l'uniformità nell'esercizio dell'azione penale quale fondamentale principio generale finalizzato ad assicurare l'adozione di criteri interpretativi unitari, o quantomeno non contraddittori, delle norme giuridiche applicate, tenendo a tal fine in debito conto gli orientamenti giurisprudenziali diffusi nel distretto sulle questioni di dubbia interpretazione. Le linee guida di carattere interpretativo di norme sostanziali e processuali vengono adottate dal Procuratore della Repubblica avvalendosi dell'attività del Servizio Studi e, nei casi più complessi o di maggiore rilevanza, previo confronto con i magistrati dell'ufficio in apposita assemblea per i problemi interpretativi di carattere generale ovvero con i magistrati del gruppo di lavoro specializzato interessato per quelli inerenti alle materie specialistiche;

b) al fine di assicurare uguali condizioni dei cittadini innanzi alla legge e di realizzare le condizioni di cui all'art. 111 Cost. per la realizzazione di un giusto processo, la Procura della Repubblica garantisce che l'azione penale sia esercitata all'esito dello svolgimento delle investigazioni necessarie anche alla acquisizione degli elementi favorevoli alla persona sottoposta ad indagini, con riferimento a tutte le fattispecie di reato emerse dalle investigazioni;

- c) nel quadro dell'esigenza di garantire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale e, al tempo stesso, di assicurare il perseguimento dei valori del principio costituzionale del giusto processo, anche attraverso la deflazione del dibattimento, la Procura della Repubblica privilegia forme di definizione del procedimento alternative alla citazione o alla richiesta di rinvio innanzi al giudice del dibattimento, sulla base di criteri unitari dettati dal Procuratore della Repubblica, all'esito di una valutazione partecipata, con apposito atto di indirizzo;
- d) nel quadro delle esigenze di uniformità, di puntualità e di correttezza di cui sopra, la Procura della Repubblica assicura la correttezza e tempestività delle iscrizioni delle comunicazioni delle notizie di reato e delle notizie di reato emergenti nel corso del procedimento, sulla base di criteri, indicati con appositi atti di indirizzo finalizzati, in particolare, a garantire la criteri unitari quanto alla scelta dei fatti da iscrivere nel registro dei fatti non costituenti reato e nei registri delle persone note; la correttezza e la tempestività delle iscrizioni è garantita da un'attenta valutazione dei relativi presupposti, nella consapevolezza delle possibili conseguenze pregiudizievoli alla reputazione che possono derivare da tale pur doverosa attività;
- e) al medesimo fine di garantire il principio di ragionevole durata del processo, la Procura della Repubblica persegue l'obiettivo del rispetto dei diversi termini di durata delle indagini preliminari previsti per i delitti e le contravvenzioni e la definizione dei procedimenti iscritti nel registro dei fatti non costituenti reato entro il termine di 12 mesi. Per favorire il raggiungimento di tale risultato la Procura realizza un sistema informatizzato di monitoraggio del rispetto dei termini e di tempestiva segnalazione ai Magistrati assegnatari del procedimento della imminenza della loro scadenza o del loro superamento al fine di consentire la loro proroga o l'adozione delle iniziative finalizzate alla immediata definizione del procedimento;
- f) la Procura della Repubblica assicura la possibilità di una celere e completa definizione del procedimento attraverso una equa distribuzione delle risorse necessarie allo svolgimento delle indagini e garantendo parità nell'accesso alle stesse, tenendo conto delle priorità cristallizzate dalle fonti normative primarie e dal programma organizzativo dell'Ufficio;
- g) la Procura della Repubblica, nell'incentivare le modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, garantisce parità di accesso ai riti semplificati, anche favorendo per le medesime categorie di imputati l'applicazione di pene diverse da quella detentiva o la sostituzione di questa con pene non detentive. A tal fine, l'Ufficio redige, con appositi atti di indirizzo, le linee guida che individuino le condizioni soggettive e oggettive ostative alla sostituzione della pena detentiva;
- h) la Procura della Repubblica persegue l'obiettivo della completezza delle investigazioni, allo scopo di poter subordinare l'esercizio dell'azione penale ad una prognosi favorevole riferita alla possibilità di condanna. In quest'ottica, può anticipare l'acquisizione di elementi a difesa della persona sottoposta ad indagini, sempre nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., di buon andamento e di imparzialità, motivo per il quale la discrezionalità del pubblico ministero non deve intendersi quale libertà arbitraria, ma quale potere dovere di raccogliere nel modo più completo possibile il materiale probatorio, ferma restando la discrezionalità sulle modalità esecutive delle indagini;
- i) la Procura della Repubblica assicura la tempestività dello svolgimento delle proprie attività, specie allorquando le stesse si riferiscano ad istanze della difesa, rispettando i termini, anche ordinatori, previsti dalle leggi processuali; assicura altresì una adeguata vigilanza sulla identica tempestività degli adempimenti di segreteria necessari a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari; in tal senso appare funzionale anche a detto principio la previsione di meccanismi di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative ed alle loro articolazioni secondo criteri che valorizzino le attitudini e l'esperienza maturata nel corso del servizio;
- l) i magistrati della Procura della Repubblica ispirano la loro attività ad imparzialità e a trasparenza, rifiutando logiche precostituite nella valutazione degli esiti dell'attività investigativa e garantendo la pronta segnalazione di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti per eliminarle e in tal senso appare funzionale anche a detto principio la previsione di meccanismi predeterminati e automatici di assegnazione dei procedimenti. Inoltre,

ispirano i propri rapporti con i colleghi al valore della leale collaborazione, nel primario interesse dell'applicazione della legge e dell'accertamento della verità processuale;

m) costituisce primario valore dei Magistrati della Procura della Repubblica quello del rispetto delle esigenze di coordinamento investigativo, quale espressione dell'obbligo di leale collaborazione con il Procuratore della Repubblica e di correttezza e trasparenza della attività dell'Ufficio. A tal fine i Magistrati dell'Ufficio assicurano la tempestiva e completa circolazione delle notizie nelle riunioni del gruppo di lavoro e nei rapporti con il Procuratore della Repubblica ed i Procuratori Aggiunti, partecipano regolarmente alle assemblee dei gruppi di lavoro e dell'intero Ufficio, alimentano puntualmente e tempestivamente le banche dati, in particolare per quanto concerne la Direzione distrettuale antimafia, il Gruppo relativo ai reati in materia di terrorismo e quello relativo ai reati di criminalità informatica e a tutela del diritto alla riservatezza;

n) i Magistrati della Procura della Repubblica, nell'ambito del generale obbligo di correttezza, si relazionano tempestivamente con gli altri Uffici giudiziari e con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per il tramite del Procuratore della Repubblica e dei Procuratori Aggiunti, al fine di procedere agli scambi informativi ed al necessario collegamento investigativo allorquando le attività delittuose oggetto di investigazione esorbitino dai confini del circondario o del Distretto di Salerno;

o) la Procura della Repubblica, nell'interesse ultimo all'accertamento della verità, ispira la propria attività a criteri di proporzionalità nell'impiego delle risorse a disposizione dell'Ufficio, non prescindendo dalla maggiore o minore gravità dei fatti oggetto di investigazione e dalla riconducibilità delle singole fattispecie di reato a quelle che sono le priorità individuate da fonti di normazione primaria e dal programma organizzativo dell'Ufficio;

p) analogo criterio di proporzionalità viene seguito dai Magistrati della Procura della Repubblica nell'adozione dei mezzi di ricerca della prova che comportino compressioni dei diritti fondamentali dell'indagato o di terzi coinvolti nell'attività investigativa, con specifico riferimento al diritto alla riservatezza e alla libertà delle comunicazioni;

q) al fine di garantire l'efficacia e la funzionalità dell'organizzazione dell'Ufficio, anche nei rapporti con il Tribunale e con i difensori, nonché in generale con tutta l'utenza, la Procura della Repubblica si propone di incentivare i processi di informatizzazione delle proprie attività giudiziarie ed amministrative, attraverso l'utilizzo di tutti gli applicativi ministeriali e perseguendo la integrale digitalizzazione dei flussi documentali;

r) la Procura della Repubblica ispira la propria attività ai valori di lealtà nei confronti dei difensori ed al rispetto della funzione difensiva, quale espressione fondamentale del diritto costituzionale dell'indagato/imputato alla difesa. A tal fine, oltre ad assicurare la disponibilità ad una interlocuzione personale con i difensori e la propria agevole reperibilità in Ufficio, i singoli Magistrati evitano qualsiasi comportamento ostruzionistico, garantiscono l'esercizio del diritto alla difesa ponendo tempestivamente a disposizione dei difensori gli elementi a sostegno dell'accusa non più coperti da riservatezza;

s) la Procura della Repubblica, in attuazione del generale obbligo di correttezza nei confronti delle persone sottoposte ad indagini, rispetta la presunzione costituzionale di non colpevolezza e, nei rapporti con gli organi di informazione, si attiene rigorosamente alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, con particolare riferimento al rigoroso rispetto della presunzione di non colpevolezza, individuando esclusivamente nel Procuratore della Repubblica il soggetto autorizzato ad intrattenere i relativi rapporti;

t) la Procura della Repubblica, in esecuzione del principio di efficienza, garantisce il corretto svolgimento di ogni funzione attribuita dall'ordinamento all'Ufficio di Procura, tra cui anche l'iniziativa o l'intervento nei procedimenti civili, nel settore delle misure di prevenzione, nell'organizzazione dell'esecuzione penale. Sono immediatamente funzionali all'applicazione di tale principio assicurare un'adeguata specializzazione dei magistrati anche nel settore civile, il più ampio scambio di informazioni finalizzati alla proposizione di misure di prevenzione patrimoniali e un'adeguata e tempestiva trattazione delle procedure di liquidazione giudiziale;

u) la Procura della Repubblica si impegna a favorire, nei limiti delle sue facoltà, anche la tempestiva definizione dei processi, favorendo una durata ragionevole anche dalla fase dibattimentale, nella consapevolezza degli effetti deteriori che la sua pendenza cagiona a chi vi è sottoposto. Sono immediatamente funzionali all'applicazione di tale principio la redazione di liste testi improntate a canoni di essenzialità e completezza e la tempestiva citazione dei testimoni per le udienze e la promozione di protocolli con il Tribunale volti ad assicurare l'escussione dei testi citati;

v) la Procura della Repubblica favorisce la partecipazione di tutti i magistrati alla sua organizzazione. È immediatamente funzionali all'applicazione di tale principio la convocazione di assemblee generali periodiche, nell'ambito delle quali favorire la partecipazione dei magistrati alla discussione dei provvedimenti organizzativi, oltre che delle direttive e linee guida, per la ricerca, nei casi di contrasto, di soluzione quanto più possibile.

#### **IV.B. Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale**

L'efficacia dell'esercizio dell'azione penale va necessariamente proiettata in funzione dell'esito dibattimentale del procedimento, condizionato, a sua volta, alla completezza delle investigazioni – che consente un appropriato giudizio sulla ragionevole previsione della condanna – ed alla concreta possibilità dell'organo giudicante di pervenire alla adozione di una decisione in tempi ragionevoli, evitando, in particolare, il rischio della prescrizione.

Non v'è dubbio, infatti, quanto a quest'ultima, che l'estinzione del reato per il mero decorso del tempo vanifichi completamente gli sforzi e le risorse, umane e materiali, destinate all'accertamento delle condotte costituenti reato.

Il raggiungimento delle finalità di cui sopra risulta, tuttavia, subordinato a due condizioni: da un lato, la concreta possibilità del magistrato assegnatario del procedimento di dedicare allo stesso, nell'ambito della complessiva gestione del suo ruolo, il tempo occorrente ad una sua trattazione che non sia di carattere meramente burocratico ma sia finalizzata, allo stesso tempo, all'acquisizione di tutti gli elementi occorrenti alla formulazione di una ragionevole prognosi sul suo esito che tenga peraltro conto effettivo delle allegazioni difensive, nella consapevolezza che gli elementi a discolta degli imputati saranno comunque oggetto di acquisizione nel corso del dibattimento; dall'altro, la materiale possibilità del Tribunale, quale organo giudicante, di dedicare alla trattazione del procedimento il tempo occorrente così da addivenire alla emanazione della sentenza in un periodo ragionevole, in aderenza al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

L'obiettivo di riversare sul Tribunale un carico di lavoro commisurato alle sue possibilità di smaltirlo non può essere correlato alla fissazione delle priorità, stante la consolidata affermazione del Consiglio Superiore della Magistratura secondo cui la fuoriuscita dall'ambito di queste non può costituire ragione di accantonamento del procedimento in attesa della prescrizione o della decorrenza dei termini di indagine, giacché una tale conclusione finirebbe per contrastare con il principio della obbligatorietà dell'azione penale.

Esso, pertanto, deve realizzarsi, in primo luogo, diminuendo il carico di lavoro destinato a gravare sul singolo Sostituto Procuratore così mettendolo in condizioni di svolgere, in relazione a ciascuna delle vicende sottoposte alla sua attenzione, accertamenti tali da escludere la possibilità di azioni penali temerarie. In secondo luogo, anticipando alla fase delle indagini il vaglio oggettivo sulla probabilità di condanna dell'indagato, evitando una burocratica trasmissione di tale responsabilità al giudice. In terzo luogo, attraverso una organizzazione del dibattimento che ponga il Sostituto Procuratore in condizione di assicurare una consapevole ed efficace partecipazione allo stesso, evitando, al tempo stesso, lo svolgimento di attività inutili e defatiganti.

La prima di tali condizioni si realizza attraverso la costituzione di un Ufficio destinato alla trattazione degli affari di pronta definizione ed allo spoglio delle notizie di reato in entrata

L'Ufficio Spoglio e Pronta Definizione (U.S.P.D.) costituisce una articolazione dell'Ufficio che si propone, in primo luogo, di realizzare il principio costituzionale della "ragionevole durata del processo", garantendo la sollecita definizione di quelle notizie di reato che, per le loro caratteristiche,

ed in quanto riconducibili a categorie predeterminate, non abbisognano di attività investigative (salvo che queste si risolvano in accertamenti di particolare semplicità, suscettibili di predeterminazione), peraltro in forme tali da escludere, almeno tendenzialmente, la fase dibattimentale, così evitando l'ulteriore aggravio dei ruoli dibattimentali del Tribunale di Salerno; in secondo luogo, di garantire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, sulla base di procedure standardizzate di definizione degli affari; da ultimo, di deflazionare il carico di lavoro dei Sostituti procuratori e delle loro segreterie, sottraendo un rilevante numero di fascicoli dalle assegnazioni a pioggia e ripartendoli tra i Procuratori Aggiunti che si alternano quotidianamente nel relativo turno di servizio, opportunamente coadiuvati da una struttura composta da personale amministrativo e di polizia giudiziaria nonché da Vice Procuratori Onorari, e coordinata dal Procuratore della Repubblica.

Un Procuratore Aggiunto e i Vice Procuratori Onorari di turno partecipano quotidianamente, dal lunedì al sabato, al turno di servizio dell'U.S.P.D. secondo un turno mensile predisposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto delegato alla predisposizione dei turni di servizio.

Il Procuratore Aggiunto di turno all'U.S.P.D. ha inoltre il compito di procedere all'esame di tutti gli atti e documenti concernenti gli affari penali o d'altra natura che giornalmente pervengono a questa Procura, procedendo al loro ulteriore smistamento ai Procuratori Aggiunti coordinatori delle unità organizzative competenti per materia (quando trattasi di notizie di reato di competenza specialistica) o alla loro iscrizione (qualora si tratti di notizie di reato di competenza generica). L'affidamento ai Procuratori Aggiunti del compito di procedere alla iscrizione delle notizie di reato ha in sé il duplice vantaggio di sgravare il Sostituto Procuratore dallo svolgimento di un turno e di consentire una maggiore omogeneità nei criteri di iscrizione nei vari registri.

Fermo restando che l'elenco dei reati suscettibili di immediata definizione appare suscettibile di continue variazioni, a causa della previsione normativa di nuove figure criminose o della emersione di condotte illecite aventi le caratteristiche della serialità, quelli per i quali, allo stato, si ravvisa la competenza dell'U.S.P.D. (salvo la sussistenza di ragioni che, imponendo la necessità di specifiche indagini, ne consiglino l'assegnazione ordinaria ad un Sostituto Procuratore assegnato ad una dei gruppi ordinari di indagine, secondo criteri automatici) sono da individuarsi in quelli indicati nel § II.D.2.

Non risultano suscettibili di immediata definizione i procedimenti penali in cui vi è stato un sequestro di iniziativa della P.G. ovvero in cui il P.M. deve procedere a sequestro preventivo.

Risultano ulteriormente suscettibili di immediata definizione:

- a) le notizie di reato per le quali la palese infondatezza o la impossibilità di addivenire, anche a seguito di specifiche indagini, alla individuazione dei loro autori, rendano ultronei ulteriori accertamenti.
- b) le notizie di reato per le quali manchi la condizione di procedibilità;
- c) quelle notizie che appaiano evidentemente riferibili a fatti non costituenti reato (es., esposti o ricorsi in materia esclusivamente civile o amministrativa, esposti privi di senso ovvero di contenuto chiaramente anormale, assurdo o del tutto generico, atti riguardanti eventi palesemente accidentali, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria con esito negativo, referti medici da cui non siano rilevabili ipotesi di reato doloso o colposo - come gli infortuni in itinere ed in ambiente domestico sempre che non vi sia responsabilità di terzi, l'infortunio verificatosi nel corso di una competizione sportiva - decessi per i quali non emerga "prima facie" una notizia di reato e non debbano compiersi attività di indagine, notizie aventi ad oggetto un fatto già depenalizzato o previsto da una norma incriminatrice già abrogata), salvo che, in relazione alle stesse appaia astrattamente possibile il compimento di atti di indagine che potrebbero permettere di qualificarle diversamente, eliminando dubbi e incertezze derivanti dalle modalità della loro rappresentazione.

Il Procuratore Aggiunto di turno all'U.S.P.D., proceduto in sede di spoglio della posta pervenuta in Procura alla individuazione dei fascicoli di pronta definizione, provvede alla loro iscrizione, apponendo sulla relativa scheda l'indicazione P.D., autoassegnandosi tali procedimenti e alla loro successiva definizione - avvalendosi della collaborazione del personale della struttura e dei Vice

Procuratori Onorari, ai quali può assegnare, con apposito provvedimento, il compito di predisporre la minuta dei relativi provvedimenti - entro il termine di 90 giorni dalla iscrizione del fascicolo.

Nella definizione dei procedimenti il Magistrato assegnatario privilegia, ove possibile, lo strumento del decreto penale di condanna e valuta la ricorrenza dei presupposti per l'archiviazione ai sensi dell'art. 131 -bis c.p.

Il Vice Procuratore Onorario che ha sottoscritto la minuta del provvedimento provvede alla sua sottoscrizione. Può provvedere altresì, secondo le direttive i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgv. 13 luglio 2017, n. 116, alla autonoma sottoscrizione della richiesta penale, nei casi di cui all'art. 459, comma 1, c.p.p. e della richiesta di archiviazione, per i reati di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p. In tali ultimi casi, il provvedimento è portato all'attenzione del Procuratore Aggiunto di turno all'U.S.P.D. assegnatario del fascicolo, che vi appone il visto.

Nel termine di 120 giorni dalla iscrizione il Procuratore Aggiunto che ha proceduto alla iscrizione del fascicolo provvede alla sua definizione, eventualmente previo svolgimento di accertamenti a carattere elementare ai quali provvede avvalendosi del personale di polizia giudiziaria in servizio presso l'U.S.P.D.

Nel caso di mancata definizione del procedimento entro il predetto termine, il fascicolo viene trasmesso alla Segreteria del Procuratore Aggiunto che ha proceduto alla sua iscrizione, venendo preso in carico dalla stessa.

Gli adempimenti relativi ai fascicoli di pronta definizione restano in carico all'U.S.P.D. fino alla eventuale trasmissione del procedimento alla segreteria del magistrato assegnatario ovvero al settore dibattimentale ovvero all'archivio.

L'obiettivo di ridurre il carico di lavoro del Tribunale si realizza, altresì, privilegiando, anche a prescindere dalla attribuzione del fascicolo all'U.S.P.D., forme di definizione del procedimento alternative all'esercizio dell'azione penale davanti al giudice del dibattimento.

L'ordinaria forma di esercizio dell'azione penale, pertanto, viene individuata nella emissione del decreto penale di condanna, avvalendosi in particolare dell'incremento della possibilità di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria offerta dalla cd. Riforma Cartabia.

Ciò vale anche per le ipotesi in cui all'applicazione della sanzione detentiva convertita in pena pecuniaria conseguano la confisca o sanzioni di tipo amministrativo quali (nei reati urbanistici) l'ordine di demolizione.

Al fine di favorire la possibilità del ricorso alla forma di definizione del procedimento costituita dal decreto penale di condanna viene costituito presso l'Aliquota Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria un apposito gruppo di lavoro competente allo svolgimento degli accertamenti di carattere reddituale e patrimoniale prodromici alla determinazione del tasso di conversione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 459, comma 1 -bis c.p.p. per gli indagati residenti nella città di Salerno.

L'Ufficio favorisce, del pari, forme di definizione del procedimento che prescindano dalla applicazione di una pena. Ci si riferisce, in particolare, alle fattispecie estintive di cui all'art. 131 -bis c.p. e alla sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'art. 168 -bis c.p.p., che costituisce, in particolare, in assenza di fattori indicativi di una particolare gravità del fatto, sotto il profilo dell'allarme sociale che può aver determinato, lo strumento ordinario di definizione del procedimento per gli indagati privi di precedenti pregiudizi di carattere penale.

L'Ufficio incentiva, anzi, detta forma definitoria del procedimento attraverso l'inoltro alla persona sottoposta ad indagini che possa beneficiarne di una proposta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, ai sensi del combinato disposto degli artt. 168 -bis c.p. e 464 -bis e ss. c.p.p., che presuppone, peraltro, lo svolgimento delle indagini necessarie a formulare una ragionevole previsione di condanna (dato che, altrimenti, è da ritenere che la proposta non sarà accettata) e che si giustifica, pertanto, essenzialmente in chiave deflattiva del procedimento.

Funzione non deflattiva, ma acceleratoria del dibattimento hanno, invece, da un lato, la particolare cura nella stesura della lista testi per il dibattimento, evitando il meccanico inserimento in essa di testi

non necessari; dall'altro, la organizzazione del settore dibattimento, che assume una funzione centrale nell'evitare rinvii dilatori nella celebrazione del procedimento.

Sotto tale profilo, vanno mantenute ed implementate le modalità organizzative che, anche in virtù di un protocollo stipulato con la Presidenza del Tribunale, hanno determinato il radicale abbattimento della pendenza dibattimentale.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla condivisione con il giudice del dibattimento dei testi da citare per la singola udienza. A tale scopo, due mesi prima della celebrazione dell'udienza monocratica, il V.P.O. incaricato di rappresentare in giudizio la pubblica accusa, procederà alla comunicazione al giudice del dibattimento dello statino di udienza con l'indicazione dei testi che si intendono citare, tenuto conto delle disposizioni fornite nelle precedenti udienze di rinvio (citazione di testi comparsi, eventuali ordini di accompagnamento, eventuali indicazioni del giudice su specifici testi da citarsi), fino al numero massimo di venti.

Nello stesso statino di udienza il Vice Procuratore Onorario indicherà i procedimenti relativi ad eventuali reati già prescritti e per i quali non si procederà alla citazione di alcun teste.

Ferma restando la possibilità del giudice di integrare tali indicazioni con l'eliminazione dei testi che ritenga di non poter escutere o con l'indicazione di altri e/o di ulteriori, si procederà pertanto alla citazione di quelli che dovranno comparire e, attraverso il vigente sistema di gestione informatizzata delle relate di notifica, realizzatosi attraverso un sistema di regole nell'applicativo di posta elettronica Microsoft Outlook, l'Ufficio dibattimento fornirà ai magistrati designati per l'udienza la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta citazione ed a richiedere l'accompagnamento dei testi non comparsi.

#### **IV.C. Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.**

La disposizione di cui all'art. 408, comma 1, c.p.p. appare indicare, in primo luogo, una regola comportamentale alla quale i magistrati dell'Ufficio sono tenuti ad attenersi e che si presenta, peraltro, perfettamente coerente con quanto osservato, nel § IV.B, in tema di efficacia dell'azione penale: quella di evitare che la finalità di assicurare una rapida definizione del procedimento avvenga a discapito dello svolgimento degli accertamenti finalizzati a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti che giustifichino una prognosi favorevole sulla possibilità di condanna dell'imputato, una volta esercitata l'azione penale.

I magistrati, pertanto, garantiranno lo svolgimento degli accertamenti necessari a verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, anche con riferimento ai procedimenti nati su istanza di parte, evitando di dare per scontata la fondatezza delle prospettazioni contenute negli atti (denunce, querele, ecc.) che hanno giustificato l'iscrizione del procedimento.

Al fine di rendere compatibili le esigenze della acquisizione degli elementi utili alla valutazione della posizione della persona sottoposta ad indagini con quelle concernenti la celerità della definizione del procedimento, sono state emanate direttive alla polizia giudiziaria sulle modalità degli accertamenti da svolgersi nelle materie dei reati cd. di "codice rosso", essendo in particolare stato distribuito un modello "standard" di domande da effettuare alla persona offesa al momento della acquisizione della notizia di reato ovvero a seguito della delega alla escussione testimoniale impartita dal pubblico ministero ed essendo stati disciplinati gli accertamenti da svolgersi ai fini della richiesta di applicazione di misure di prevenzione. E' stato, altresì, istituito un nucleo interforze presso la sezione di polizia giudiziaria incaricato dello svolgimento degli accertamenti in materia ed individuati dei referenti per lo svolgimento delle indagini presso le varie Compagnia Carabinieri del circondario. In materia di reati informatici, con direttiva n. 1823/2023, sono state trasmesse agli organi di polizia giudiziaria linee guida per lo svolgimento delle attività investigative, con specifico riferimento alle varie connotazioni fattuali che le condotte illecite possono assumere. Con direttive nn. 1644/2022 e 2198/2022, sono state impartite disposizioni per l'accertamento dei reati urbanistici e con direttiva n. 1496/2023 per gli accertamenti da svolgersi nelle procedure finalizzate alle demolizioni. Dette

direttive hanno l'obiettivo di agevolare l'immediata definizione dei procedimenti nelle suddette materie garantendo che la comunicazione della notizia di reato pervenga a questa Procura della Repubblica completa di tutti gli accertamenti che consentano di indirizzare le investigazioni o, nei casi più semplici, di definire il procedimento essendo già stati svolti gli accertamenti finalizzati a sostenere l'accusa nella prospettiva della verosimile condanna dell'imputato.

L'Ufficio privilegia, ove possibile, la definizione del procedimento attraverso il decreto penale, ricorrendo a tale modo di esercizio dell'azione penale in tutti i casi in cui sia verosimile immaginare che la condanna della persona sottoposta ad indagini non superi i due anni di reclusione e non ricorrano le cause ostative alla conversione di cui agli artt. 59 e 60 della legge 24.11.1981, n. 689, anche qualora alla condanna segua l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali o di sanzioni amministrative.

Al fine di accelerare la definizione di tali procedimenti, con direttiva n. 201/2023/U, è stato costituito, all'interno dell'aliquota G. di F. della locale Sezione di Polizia Giudiziaria, un nucleo competente allo svolgimento degli accertamenti patrimoniali utili a determinare il tasso di conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 459, comma 1 -bis c.p.p. per gli imputati residenti nel comune di Salerno e sono state impartite disposizioni per la costituzione di analogo nucleo presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno con riferimento agli imputati residenti in località diverse.

Più in generale, alla medesima finalità acceleratoria appare ispirata le direttive nn. 148/2023 e 2510/2023 che, al fine di accelerare gli adempimenti finalizzati alla definizione della fase delle indagini preliminari, ha fatto carico alla polizia giudiziaria, nel caso di accertamento di iniziativa di reati contravvenzionali, reati suscettivi di immediata contestazione (es., reati accertati in flagranza; reati per i quali si proceda a sequestro o a perquisizione; reati oggetto di processi verbali di accertamento notificati all'interessato), reati puniti con la pena massima inferiore a cinque anni di reclusione, di impartire alla persona denunciata, all'atto della acquisizione delle sue generalità, gli avvisi di cui all'art. 161, comma 01, al fine di facilitare le successive notifiche.

101

**IV.D. Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)**

La Procura di Salerno, nel perseguimento dell'obiettivo dell'efficacia dell'azione penale, rifugge dalla prassi di una trattazione meramente burocratica degli affari e si prefigge, al fine di rendere possibile una compiuta e consapevole prognosi relativa alla condanna dell'imputato, di sviluppare compiutamente le indagini, anticipando alla fase delle indagini preliminari l'accertamento delle circostanze fattuali capaci di incidere significativamente sull'esito del procedimento.

A tale scopo, al fine di valutare la completezza delle investigazioni, assume evidente primaria importanza l'attenzione per quelle investigazioni che la stessa persona sottoposta ad indagini ritenga decisive ai fini della valutazione della propria posizione. E' proprio per tale motivo che il Sostituto Procuratore valuterà attentamente le istanze difensive di acquisizione di elementi di prova, specie se presentate successivamente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, motivando adeguatamente il loro mancato accoglimento.

Per lo stesso motivo, nel caso di procedimenti iscritti per reati di competenza collegiale e, in ogni caso, per quelli per i quali sia stata emessa misura cautelare personale, il Sostituto Procuratore valuterà attentamente l'opportunità di delegare alla polizia giudiziaria l'interrogatorio successivo al deposito degli atti ai sensi dell'art. 415 -bis c.p.p., procedendovi direttamente, salvo motivate circostanze che consiglino di comportarsi diversamente, laddove vi sia istanza di essere sentiti personalmente dal Magistrato assegnatario del procedimento.

Più in generale, peraltro, particolare attenzione dovrà essere prestata ai provvedimenti interlocutori del giudice, intervenuti nel corso delle indagini preliminari, in particolare se concernenti la sussistenza di indizi di colpevolezza.

Per tale motivo, gli eventuali provvedimenti del giudice di diniego di applicazione di misure cautelari o di annullamento di ordinanze cautelari formeranno oggetto di esplicito vaglio, al fine di verificare l'effettuazione di eventuali accertamenti indicati dallo stesso giudice come carenti o come rilevanti ai fini della valutazione degli indizi di colpevolezza.

In generale, peraltro, il Magistrato dovrà tenere debito conto, quanto all'esercizio dell'azione penale, dei provvedimenti interlocutori che abbiano ritenuto la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e non appellati o (se appellati) confermati dal Tribunale per il riesame, essendo verosimile che le conclusioni alle quali il giudice della cautela è giunto e alle quali il pubblico ministero abbia prestato acquiescenza o che siano state condivise da un giudice collegiale siano replicabili, in assenza di elementi di prova sopravvenuti, anche all'esito del dibattimento.

Quanto alle misure di prevenzione, la consapevolezza che la criminalità da profitto svolge un'azione inquinante della società e dell'economia legale, ha indotto l'Ufficio a ridefinire integralmente l'organizzazione dell'attività di prevenzione personale e patrimoniale, anche alla luce delle rilevanti innovazioni apportate alla preesistente disciplina legislativa dalla legge 17 ottobre 2017 nr. 161 e della normativa secondaria in tema conseguente all'intervento effettuato sulla materia dal Consiglio Superiore della Magistratura con risoluzione del 13 settembre 2017.

La riorganizzazione di tale settore si è realizzata attraverso l'attribuzione a ciascun gruppo di lavoro della competenza in materia nei vari casi di pericolosità qualificata, individuati per analogia con le competenze specialistiche attribuite alle stesse quanto alla trattazione delle notizie di reato, lasciandosi alla al 1° gruppo della II Sezione del II Dipartimento, oltre che una propria competenza specialistica con riferimento ad alcuni dei casi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lett. i) prima parte (soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 640 bis e soggetti indiziati di far parte di una associazione finalizzata alla commissione del delitto di cui all'art. 316 -ter c.p.), una competenza generale riferita ai casi di pericolosità non ricompresa nella competenza degli altri gruppi di lavoro oltre che ai procedimenti rientranti nella competenza dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto diversi da quello di Napoli e per i quali l'azione di prevenzione va esercitata, ai sensi dell'art. 17, comma 2 d.lg. 159/2011, previo coordinamento con il Procuratore Distrettuale.

In tal modo ci si prefigge l'obiettivo di evitare la dispersione di conoscenze acquisite durante il corso delle indagini svolte nell'ambito di un procedimento penale, di rendere più agevole l'accesso alla banca dati (riservato ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia e dei Gruppi di lavoro sul terrorismo e sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili) ed il coordinamento dell'attività di prevenzione con le indagini in corso di svolgimento nell'ambito dei procedimenti penali.

L'intenzione dell'Ufficio è quella, conformemente a quanto evidenziatosi in sede di Autogoverno, di attribuire assoluta rilevanza alla attività di prevenzione, nella consapevolezza, in particolare, della particolare efficacia propria della confisca di prevenzione rispetto alle altre forme di ablazione patrimoniale prevista dalla legge, non solo per quanto riguarda i presupposti di applicabilità dell'istituto ma anche per ciò che concerne la fase della amministrazione giudiziaria.

La consapevolezza, ben evidenziata nella citata risoluzione del C.S.M., della non obbligatorietà, nel settore in esame, dell'iniziativa del pubblico ministero, da valutarsi unitamente alla esigenza, pure stigmatizzata dall'Organo di Autogoverno, di evitare l'intasamento dei ruoli del tribunale, induce ad evitare ogni automatismo tra pendenza delle indagini penali e apertura del fascicolo di prevenzione e ad attribuire al Procuratore della Repubblica e, d'intesa con il primo, ai Procuratori Aggiunti che con lui collaborano al coordinamento della Direzione distrettuale antimafia e del Gruppo di lavoro sul terrorismo, ed ai Procuratori Aggiunti coordinatori dei vari gruppi di lavoro, ciascuno per la sfera di competenza riconosciutagli dal presente programma organizzativo, la valutazione della opportunità di procedere in tal senso.

Detta valutazione, le cui ragioni andranno esplicitate in un decreto motivato, terrà conto, in primo luogo, delle risultanze processuali e della emersione, nelle stesse, di elementi che lascino ritenere accumulazioni patrimoniali ingiustificate da parte di persone sottoposte ad indagini o già condannate per i reati di cui all'art. 4 d.lg. 159/2011; in secondo luogo, congiuntamente o alternativamente al primo elemento, della qualità di capo, promotore, organizzatore, dirigente della associazione criminale; da ultimo, del particolare radicamento nel sodalizio criminale, del ruolo concretamente in esso svolto, dei precedenti penali e di altri elementi che possano far ritenere, anche in relazione all'epoca del commesso reato, l'attualità della pericolosità, tenuto altresì conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza 291/2013, in tema di persistenza della presunzione di pericolosità nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione sia destinata a restare sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta.

Allo stesso modo provvederanno il Procuratore della Repubblica (avvalendosi della collaborazione dei Procuratori Aggiunti che lo collaborano nel coordinamento della Direzione distrettuale antimafia o dei Gruppi di lavoro sul terrorismo e sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili) e il Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro nel caso di iscrizione del procedimento a seguito di segnalazione operata dalla polizia giudiziaria, laddove a carico il soggetto proposto sia ovvero sia stato destinatario di indagini penali.

Le valutazioni concernenti l'opportunità di iscriverne il procedimento di prevenzione, nei casi diversi da quelli di cui alle lett. a), b), d), e), f), g), h), i), i -bis) ed i -ter) dell'art. 4 del d.lg. 159/2011, spettano, oltre che al Procuratore della Repubblica, al Procuratore Aggiunto coordinatore del 1° Gruppo della II Sezione del II Dipartimento, d'intesa con il primo, cui andranno trasmesse le ordinanze cautelari relative agli ulteriori reati presi in considerazione dalla predetta disposizione e gli elementi, desumibili dalle indagini svolte, da porre a base delle determinazioni da assumersi sulla base dei medesimi criteri di cui sopra.

Al Procuratore Aggiunto del II Dipartimento, II Sezione, 1° Gruppo si è ritenuto di riservare, oltre che la vigilanza sul funzionamento della segreteria centralizzata delle Misure di Prevenzione, la ricezione delle comunicazioni inviate dal Questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia ai sensi dell'art. 17, comma 3 -bis, lett. a), c) e d), oltre che l'eventuale loro smistamento ai Procuratori Aggiunti coordinatori del 1° gruppo della II e III sezione del II Dipartimento dei Gruppi di lavoro sul terrorismo e sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili, oltre che al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto che con lui collabora al coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, laddove l'attività riguardi soggetti a carico dei quali penda un procedimento penale o di prevenzione assegnato ad un Sostituto Procuratore dagli stessi coordinato, affinché possano essere sviluppati i raccordi informativi ed operativi necessari ad evitare che l'attività in corso possa arrecare pregiudizio ad indagini e possano essere operate le opportune valutazioni nel caso di mancato esercizio dell'azione di prevenzione per ritenuta carenza dei suoi presupposti.

La complessità e la varietà delle attività investigative proprie di una procura distrettuale impone, anche alla luce delle novità apportate dalla Circolare organizzativa per gli Uffici di Procura quanto alla disciplina del "visto" e del "conferire", un particolare impegno nel garantire il coordinamento investigativo, sia da parte dei Sostituti Procuratori che di coloro che hanno la responsabilità del coordinamento delle loro attività.

Per quanto riguarda i primi, il principio di leale collaborazione impone loro di verificare, attraverso l'accesso ai registri informatizzati e (per quanto riguarda la Direzione distrettuale antimafia e i gruppi di indagini sul terrorismo e sui reati sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili) la banca dati SIDDA, l'esistenza di procedimenti rispetto ai quali sussistano ragioni di collegamento investigativo rispetto a quelli loro assegnati, riferendo, in caso affermativo, autonomamente la circostanza al Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro al fine di consentire le opportune iniziative di coordinamento investigativo.

Ad analogo accertamento sono tenuti i Procuratori Aggiunti in sede di iscrizione del procedimento, costituendo quello del coordinamento il settore di elezione per la fissazione dei criteri integrativi di cui all'art. 2, comma 6, della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura.

Restando ferma, tuttavia, l'esigenza di garantire la continua circolazione delle informazioni tra i vari magistrati dei singoli gruppi di lavoro, tra i quali più frequentemente potranno rinvenirsi motivi di collegamento e di conseguente coordinamento investigativo, che tra i veri magistrati dell'Ufficio, potendo tali esigenze insorgere anche tra gruppi di lavoro diversi, i Procuratori Aggiunti coordinatori dei vari gruppi di lavoro terranno con cadenza quindicinale una riunione tra i vari magistrati componenti dello stesso.

Salvo l'esigenza di immediate interlocuzioni che dovessero emergere all'esito di tali riunioni, al fine di garantire lo scambio informativo generale, nell'ambito dell'intero Ufficio, sui più significativi procedimenti in corso e su quelli per i quali sorgano esigenze di coordinamento investigativo, i Procuratori Aggiunti ed il Procuratore della Repubblica terranno apposita riunione una volta alla settimana.

Per quanto concerne gli affari civili assegnati alla I Sezione Affari Civili del III Dipartimento, sono stati attivati opportuni raccordi informativi con il Tribunale allo scopo di assicurare, da un lato, la consapevole partecipazione e l'intervento del pubblico ministero nei procedimenti civili.

A tal fine:

a) le segnalazioni dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 38, comma 2 C.C.I., trasmesse dalla cancelleria del Tribunale con il flag "parere" ed il campanello d'allarme, vengono trasmesse al Procuratore Aggiunto coordinatore della I Sezione del III Dipartimento che valuta l'iscrizione di un modello 45. Successivamente l'Ufficio Affari Civili provvede ad assegnare il procedimento in consolle civile allo stesso titolare del modello 45, nonché ad apporre sulla copertina il numero UAC. Ove non venga disposta l'apertura di un modello 45, il procedimento viene assegnato al Sostituto Procuratore abbinato al numero UAC ovvero a quello di turno agli Affari civili nel giorno della trasmissione della busta previa associazione allo stesso di un numero UAC;

b) i decreti di archiviazione per rinuncia al ricorso di procedure concorsuali, nelle quali siano emerse situazioni di allarme, ad esempio, per il numero dei possibili licenziamenti ovvero per il numero dei creditori coinvolti ovvero per l'importo della debitoria erariale, recanti la formula "ai sensi del comma 2 dell'art. 38 CCII in esecuzione del protocollo Tribunale/Procura", sono trasmessi dalla cancelleria del Tribunale con il flag "altro" e senza campanello d'urgenza e vengono trasmessi al Procuratore Aggiunto coordinatore della I Sezione del III Dipartimento che valuta l'iscrizione di un modello 45. Successivamente l'Ufficio Affari Civili provvede ad assegnare il procedimento in consolle civile allo stesso titolare del modello 45, nonché ad apporre sulla copertina il numero UAC. Ove non venga disposta l'apertura di un modello 45, il procedimento viene assegnato al Sostituto Procuratore abbinato al numero UAC ovvero a quello di turno agli Affari civili nel giorno della trasmissione della busta previa associazione allo stesso di un numero UAC;

c) i ricorsi per l'accesso agli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza e — alla liquidazione giudiziale presentati dal debitore, che determinino l'apertura di un procedimento unitario, trasmessi dalla cancelleria del Tribunale con il flag "parere" e senza il campanello dell'urgenza, vengono stampate e trasmesse al Procuratore Aggiunto coordinatore della I Sezione del III Dipartimento che valuta l'apertura di un modello 45. Successivamente l'Ufficio Affari Civili provvede ad assegnare il procedimento in Consolle civile allo stesso titolare del modello 45 nonché ad apporre sulla copertina il numero UAC. Ove non venga disposta l'apertura di un modello 45, il procedimento viene assegnato al Sostituto Procuratore abbinato al numero UAC ovvero a quello di turno agli Affari civili nel giorno della trasmissione della busta previa associazione allo stesso di un numero UAC;

d) i ricorsi dei creditori per l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale e per l'apertura della liquidazione controllata, avverso imprenditori, trasmessi a cura della cancelleria dal giudice delegato, con l'indicazione "ai sensi del comma 2 dell'art. 38 CCII in esecuzione del protocollo Tribunale/Procura" con il flag "parere" senza apposizione del campanello di urgenza, vengono

stampati e trasmessi al Procuratore Aggiunto della I Sezione del III Dipartimento, che valuta l'apertura di un modello 45. Successivamente l'Ufficio Affari Civili provvede ad assegnare il procedimento in consolle civile allo stesso titolare del modello 45 nonché ad apporre sulla copertina il numero UAC. Comunica, altresì, alla cancelleria concorsuale il nominativo del Sostituto Procuratore assegnatario del modello 45 per l'immediata visibilità.

Ove non venga disposta l'apertura di un modello 45, il procedimento viene assegnato al Sostituto Procuratore abbinato al numero UAC ovvero a quello di turno agli Affari civili nel giorno della trasmissione della busta previa associazione allo stesso di un numero UAC;

e) nel caso di ricorsi proposti dal pubblico ministero, la cancelleria concorsuale, al momento dell'iscrizione, concede la visibilità del fascicolo al Sostituto proponente al quale sarà successivamente automaticamente abbinato ogni fascicolo eventualmente aperto nei confronti del debitore e, in particolare, quello della liquidazione giudiziale. Successivamente comunica il numero di Registro Generale all'ufficio Affari Civili che provvede ad assegnare il procedimento in Consolle civile al Sostituto titolare del modello 45 nonché ad apporre sulla copertina di tale ultimo fascicolo il numero UAC;

f) la cancelleria concorsuale trasmette con il flag "altro" e senza apposizione del campanello di urgenza:

- i ricorsi per la concessione di misure protettive e cautelari (art. 19 CCII) e per le autorizzazioni del Tribunale nell'ambito della composizione negoziale della crisi (art. 22 CCII) al fine di consentire al PM di intervenire nel procedimento;

- i ricorsi per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25 -sexies, comma 2 CCII);

- il decreto di fissazione dell'udienza per l'accertamento della mancanza delle condizioni per l'apertura del concordato preventivo (art. 47, comma 4, CCII);

- tutti gli altri atti (sentenze e decreti) di cui è prevista la comunicazione nelle forme di cui all'art. 45 CCII.

Gli atti sono assegnati al Sostituto di Turno agli affari civili che, ove lo ritenga necessario, propone al Procuratore Aggiunto coordinatore I Sezione del III Dipartimento per l'iscrizione a modello 45.

L'Ufficio Notizie di Reato comunica il numero del procedimento all'Ufficio Affari Civili che assegna il procedimento in consolle civile allo stesso titolare del modello 45 ed appone sulla copertina il numero UAC, comunicando alla cancelleria concorsuale il nominativo del sostituto assegnatario per la visibilità del fascicolo processuale. Ove non venga disposta l'apertura di un modello 45, il procedimento viene assegnato al Sostituto Procuratore abbinato al numero UAC ovvero a quello di turno agli Affari civili nel giorno della trasmissione della busta previa associazione allo stesso di un numero UAC;

g) Gli altri atti indicati dal Tribunale come da trasmettere al Pubblico Ministero sono trasmessi con il flag "altro", con apposizione del campanello dell'urgenza ove il giudice ne abbia ravvisato la necessità;

h) gli atti che necessitano del visto del pubblico ministero sono trasmessi con il flag "visto" ed assegnati al Sostituto Procuratore abbinato al numero UAC o, in mancanza, a quello di turno agli Affari civili nel giorno della trasmissione della busta previa associazione allo stesso di un numero UAC;

i) gli atti dei fascicoli sono trasmessi, salvo ulteriori ed espresse intese tra Uffici, con il flag "altro" e senza campanello di urgenza, salvo le relazioni dei curatori alle quali si appone il campanello di urgenza. Essi vengono assegnati al Sostituto Procuratore abbinato al numero UAC o, in mancanza, a quello di turno agli Affari civili nel giorno della trasmissione della busta previa associazione allo stesso di un numero UAC;

Gli affari civili di competenza della II Sezione del III Dipartimento, vengono associati ad un numero UAC ed assegnati al Sostituto Procuratore di turno Affari Civili nel giorno della loro trasmissione dalla cancelleria del giudice ovvero a quello già abbinato al numero UAC precedentemente attribuito.

All'atto dell'accesso alla consolle, cui far luogo nei giorni di turno e comunque periodicamente (al fine di valutare eventuali affari assegnati come seguiti), il Magistrato apre i fascicoli assegnatigli procedendo come di seguito:

- verifica se, con riferimento alla vicenda oggetto del procedimento civile, sia pendente un procedimento penale, procedendo, in caso affermativo, a chiedere al Procuratore Aggiunto coordinatore della II Sezione del III Dipartimento di valutarne l'assegnazione al Magistrato assegnatario del secondo, secondo i criteri previsti per l'assegnazione in caso di "precedente";
- qualora sia richiesta una interlocuzione con il Tribunale (ad es., per la apposizione di visti o per la formulazione di pareri, deduzioni, conclusioni, ecc.) vi provvede direttamente, sulla base degli atti trasmessi, ovvero previa richiesta della visibilità del fascicolo;
- qualora dagli atti emergano fatti suscettibili di valutazione penale, provvede a stamparli ed a trasmetterli per le valutazioni di competenza, al Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa di appartenenza.

Il Procuratore Aggiunto, se procede alla iscrizione del fascicolo, lo assegna al Sostituto Procuratore che gli ha trasmesso la notizia di reato, salvo l'applicazione dei criteri stabiliti per il caso di esistenza di un "precedente".

Qualora il fascicolo sia assegnato ad un Sostituto Procuratore diverso da quello che gli ha trasmesso la notizia di reato, per la esistenza di un precedente, il Procuratore Aggiunto comunica alla Segreteria degli Affari Civili la necessità di modificare l'assegnazione del procedimento civile in capo al Sostituto assegnatario del fascicolo penale.

Qualora si tratti di avvisi di fissazione di udienza, il Sostituto procede - trattandosi di udienze per l'esame domiciliare - alla stampa dell'avviso ed alla sua trasmissione al Procuratore Aggiunto competente per i turni di servizio per le udienze civili. Nelle altre ipotesi, procede agli adempimenti eventualmente richiesti (es., formulazione conclusioni) salvo che non ritenga la opportunità di segnalare al Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa competente la necessità della presenza personale in udienza del pubblico ministero o che questa sia richiesta dal Tribunale civile, provvedendo in tal caso a tramettere unitamente alla segnalazione la stampa dell'avviso.

Nel caso pervenga dalla cancelleria del Tribunale richiesta di informazione del giudice ai sensi dell'art. 473 -bis.42 c.p.c., l'Ufficio Affari Civili verifica, in via preliminare, l'esistenza di procedimenti concernenti le parti del giudizio civile o i minori in questo coinvolti, provvedendo, in caso affermativo, ad assegnare fa richiesta al magistrato assegnatario del relativo procedimento, associando allo stesso il numero UAC, al quale va inoltrata anche la stampa del decreto di fissazione dell'udienza del giudice.

Ove per i suddetti fatti non penda procedimento penale, copia del decreto di fissazione dell'udienza e degli atti allo stesso allegati è stampata e sottoposta al Procuratore Aggiunto coordinatore del 1° Gruppo della III Sezione del II Dipartimento, per l'eventuale iscrizione di un fascicolo processuale.

Nel caso si proceda a detta iscrizione, l'Ufficio Affari Civili provvede ad assegnare il procedimento in consolle civile allo stesso titolare del procedimento nonché ad apporre sulla copertina il numero UAC. In caso contrario, l'Ufficio Affari Civili assegna l'affare al Sostituto Procuratore di turno per gli affari civili nel giorno della trasmissione della busta previa associazione - allo stesso di un numero UAC.

Il Procuratore Aggiunto della I Sezione del III Dipartimento coordina anche le attività della Segreteria Affari Civili nonché è delegato per tutte le residuali attività degli Affari Civili, tra cui, si citano, a mero titolo di esempio, le legalizzazioni delle firme e la negoziazione assistita.

Ai fini degli adempimenti spettantigli quanto alla individuazione del magistrato assegnatario di un procedimento iscritto, il funzionario responsabile dell'Ufficio Affari Civili è abilitato all'accesso al SICP con il profilo "segreteria" associato a tutti i magistrati componenti del III Dipartimento.

Con specifico riferimento all'intervento nei procedimenti civili si è convenuto con il Presidente del Tribunale - quanto all'esame personale degli interdicensi, degli inabilitandi e dei beneficiandi di amministrazione di sostegno - che il Giudice istruttore o il Giudice tutelare provvedano tempestivamente a comunicare il decreto di fissazione di udienza dell'esame (sia domiciliare, sia in

Tribunale) degli interdicensi, degli inabilitandi e dei beneficiari di amministrazione di sostegno, onde consentire al P.M., parte necessaria del procedimento, di valutare se partecipare o meno all'udienza. In caso di mancata partecipazione il Giudice (istruttore o tutelare) provvede a effettuare un rinvio della controversia ad altra udienza, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura al fine di acquisirne in tempi brevi il parere e le conclusioni del P.M. Analoga richiesta di parere e di conclusioni, con contestuale differimento dell'udienza, viene avanzata al P.M. anche in altri procedimenti in cui è prevista la sua partecipazione necessaria laddove il Giudice procedente ritenga assolutamente necessario acquisirli in ragione della particolarità della fattispecie concreta e/o della delicatezza del caso trattato. La presenza del P.M. in udienza, peraltro, è assolutamente indifferibile e necessaria in tutti i casi in cui la Procura della Repubblica sia parte ricorrente nei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno, considerato che la mancata comparizione del P.M. ricorrente, in assenza delle altre parti, comporterebbe un rinvio ex art. 309 c.p.c. (con successiva estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo) nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione o la sua immediata estinzione nei procedimenti di amministrazione di sostegno.

Per quanto concerne, invece, la partecipazione alle procedure concorsuali, come risulta dal protocollo sottoscritto con il Tribunale di Salerno in data 8.2.2023, la possibilità di partecipazione del pubblico ministero che abbia proposto il ricorso è assicurata dalla visibilità del fascicolo concessagli al momento dell'iscrizione dello stesso e dall'abbinamento di ogni ulteriore fascicolo eventualmente aperto nei confronti del debitore e, in particolare, quello per la liquidazione giudiziale.

Allo stesso modo, per tutte le cause per cui è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, la cancelleria civile comunica telematicamente il decreto di fissazione dell'udienza o del ricorso o dell'atto di citazione.

La comunicazione telematica viene eseguita mediante richiesta di visto in modo da consentire al Procuratore Aggiunto competente di valutare se designare un Sostituto per l'udienza e/o se trasmettere conclusioni scritte. Alla comunicazione va apposto il campanello dell'urgenza, anche su indicazione del Tribunale, se si tratta di udienze specificamente fissate dal Tribunale concorsuale per le quali è necessario che il P.M. concluda, o in presenza o con note scritte.

Qualora il P.M. sia parte ricorrente, la comunicazione viene inviata al proponente l'istanza, al fine di consentire il deposito di eventuali conclusioni scritte.

#### **IV.E. Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.**

Tra gli obiettivi dell'Ufficio, in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse, vi è, in primo luogo, quello della implementazione della informatizzazione dell'Ufficio, già in avanzata fase se si tien conto che risultano allo stato digitalizzati tutti i fascicoli in fase di indagine preliminare e più della metà di quelli che compongono l'archivio dibattimentale.

Il completamento di tale attività, infatti, consentirà alla Procura della Repubblica di poter fruire delle aule penali telematiche per la celebrazione degli stessi dibattimenti, una volta che sarà completato e reso efficiente il relativo cablaggio.

Va invece completato l'appena avviato processo di digitalizzazione del protocollo amministrativo, attraverso l'applicativo SCRIPT@. L'obiettivo perseguito è quello, evidentemente, di eliminare la circolazione di documenti cartacei, garantendo, altresì, la tenuta ordinata della documentazione e il tracciamento completo della corrispondenza.

Tra gli obiettivi ulteriori da realizzare per il periodo di vigenza del programma organizzativo vi sono:

- a) l'ampliamento della disponibilità di banche dati da parte di ciascun Sostituto Procuratore attraverso la verifica della possibilità di convenzioni con INPS e Agenzia delle Entrate;
- b) la costituzione di un prontuario informatizzato per i servizi di segreteria;
- c) la realizzazione di corsi periodici di aggiornamento per i magistrati onorari, al fine di garantire la

- d) la creazione di un registro informatizzato relativo ai provvedimenti di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico al fine di consentire la gestione ordinata degli stessi con riferimento ai singoli procedimenti penali;
- e) la creazione di una banca dati delle sentenze della Direzione distrettuale antimafia;
- f) la creazione di una rassegna stampa quotidiana dei quotidiani e dei siti di informazione online della Provincia di Salerno;
- g) la gestione informatizzata di schede riassuntive della trattazione del procedimento in ciascuna udienza (collegiale), da condividere tramite sharepoint, al fine di consentire al magistrato designato una completa cognizione riassuntiva dell'attività svolta, anche in relazione agli adempimenti da effettuarsi;
- h) la realizzazione di un sistema di gestione informatizzata delle relate di notifica dei decreti di citazione a giudizio.

**IV.F. Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)**

In generale, la distribuzione del personale amministrativo e delle risorse tecnologiche tra i Sostituti Procuratori dell'Ufficio segue criteri paritari, a prescindere dalla specificità della materia dagli stessi trattata e dal rispettivo carico di lavoro, facendosi fronte a specifiche necessità, appositamente segnalate al Procuratore Aggiunto, attraverso il personale di due segreterie centralizzate, ubicate al 6° e 7° piano e della Segreteria D.D.A.

A ciascun Sostituto Procuratore è affiancato un gruppo di lavoro composto da una unità di personale amministrativo (Assistente Giudiziario o Cancelliere), due unità di personale della sezione di polizia giudiziaria, un Vice Procuratore Onorario.

Il Sostituto Procuratore si relaziona alla unità di personale amministrativo direttamente, verificando anche il puntuale svolgimento degli adempimenti demandatigli, ed avanza eventuali ulteriori richieste alla Segreteria Centralizzata, al Direttore amministrativo responsabile dell'Area Penale, al funzionario responsabile degli affari civili ed al Dirigente amministrativo interloquendo con il Procuratore Aggiunto che procede, ovviamente, a valutare la loro incidenza sulla complessiva attività di collaborazione che deve essere assicurata a tutti i Magistrati dell'Ufficio.

Ogni Magistrato (e la sua unità di segreteria) si avvale di una propria dotazione informatica, costituita, per il magistrato, da un pc desktop e da una stampante, di un videoregistratore per gli interrogatori, di una webcam con microfono per i video collegamenti, di un pc portatile. La segreteria, invece, usufruisce di un pc fisso o portatile (in tal caso, con docking - station), di una stampante multifunzione collegata in rete ai vari pc, di uno scanner portatile.

Non sono attribuite ai Sostituti Procuratori specifiche risorse finanziarie. Questi utilizzano per la loro attività di indagine delle somme attribuite alla Procura della Repubblica per il pagamento degli incarichi di consulenza e delle intercettazioni oltre che per le trasferte.

Il conferimento degli incarichi di consulenza avviene da parte dei Sostituti Procuratori previa autonoma scelta del consulente, rispettando criteri di rotazione mitigati dalla possibilità della scelta di una adeguata professionalità per lo svolgimento dell'incarico. La liquidazione degli onorari ai consulenti viene vistata dal Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di indagine del Sostituto Procuratore se superiori a 4.999,00 euro.

Per quanto riguarda le trasferte finalizzate al compimento di atti di indagine, le stesse sono autorizzate, a fini amministrativi, dal Procuratore della Repubblica.

La Procura della Repubblica garantisce che le linee guida e le direttive del Ministero della Giustizia e del CSM volte a promuovere la diffusione delle innovazioni informatiche siano condivise con il Mag.Rif. e che di tali innovazioni – e dei provvedimenti interni tesi alla loro utilizzazione – sia informato il R.I.D. del distretto, per gli opportuni rapporti di coordinamento.

Con decreto n. 69 del 2021, è stato istituito l'Ufficio Innovazione della Procura, struttura cui fanno parte il Magrif e alcuni funzionari amministrativi, avente il compito di effettuare il monitoraggio delle innovazioni organizzative introdotte presso l'ufficio di Procura con particolare riferimento alle disposizioni in materia di digitalizzazione degli atti e attuazione del processo penale telematico, anche al fine di consentire l'elaborazione di nuove soluzioni organizzative orientate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Ministero della Giustizia.

Il Procuratore della Repubblica si avvale del MAGRIF nelle attività volte all'implementazione della digitalizzazione dell'ufficio ed alla piena attuazione del processo penale telematico, interpellandolo con riferimento alla redazione delle modifiche del Programma Organizzativo relative alla materia informatica, alla redazione di specifiche direttive indirizzate ai colleghi, al personale amministrativo e di P.G. sempre relative alla materia informatica, nonché coinvolgendolo nell'adozione delle c.d. best practices dell'Ufficio, tra le quali ad esempio l'adozione di numerosi protocolli stipulati con il Presidente del Tribunale e l'Ordine degli Avvocati finalizzati alla progressiva dematerializzazione dei flussi relativi alle richieste interlocutorie con il Tribunale e con l'Ufficio GIP, oltre che alla semplificazione delle attività di accesso agli atti, estrazione di copia e di deposito atti da parte dell'Avvocatura e ciò secondo le direttive indicate dal DGSIA nell'ottica di raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR.

La promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia (art. 28 Circ. Procure) vengono assicurate attraverso le periodiche riunioni con i magistrati dell'ufficio, volte a recepire le loro riflessioni sul piano soprattutto delle carenze ovvero delle criticità organizzative. Raccolti, in tal modo i vari spunti di riflessione, essi vengono, poi, analizzati dalla dirigenza, in occasione delle periodiche riunioni del Procuratore con i Procuratori Aggiunti, per refluire, successivamente, nei vari protocolli organizzativi o di intesa con altri uffici giudiziari ovvero con altri o istituzioni, presidio di legalità sul territorio.

La Procura di Salerno ha costantemente curato la trasmissione delle statistiche comparate a tutti i Magistrati dell'Ufficio.

Volendo peraltro assicurare una più puntuale (ed efficace) attuazione delle previsioni di cui all'art. 28 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, con disposizione del 14 febbraio 2025 si è disposto che le statistiche comparate diano atto anche della composizione della sopravvenienza e delle definizioni, distinguendo i procedimenti a seconda della loro riconducibilità alle competenze dei singoli gruppi di lavoro.

#### **IV.G. Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)**

Per quanto riguarda i criteri di impiego della polizia giudiziaria, v. § VI.A.1.

Con riferimento all'uso delle risorse tecnologiche e segnatamente all'utilizzazione delle banche dati, i magistrati vi accedono autonomamente, direttamente per quanto concerne la banca dati SIDDA-SIDNA, il S.I.D.E.T. e l'A.N.P.R. e, previa delega alla polizia giudiziaria, per quanto concerne l'anagrafe dei conti correnti.

L'utilizzo della banca dati SIDDA – SIDNA da parte della polizia giudiziaria (incluso gli analisti assegnati a ciascun Sostituto Procuratore della Direzione distrettuale antimafia ed al Gruppo di indagine sul terrorismo) è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Procura della Repubblica di Salerno, che prevede la registrazione delle ricerche effettuate.

#### **IV.H. Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)**

-----

#### **IV.I. Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)**

Presso la Procura della Repubblica è istituito un Ufficio Intercettazioni (U.C.I.) che cura anche, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica, l'Archivio riservato delle intercettazioni e l'A.D.I.

Presso la sala server della Procura della Repubblica sono installati i server di alcune aziende che assicurano lo svolgimento di prestazioni funzionali alle attività di intercettazione.

L'assegnazione degli incarichi tra queste avviene a rotazione tra quelle che forniscono tutti i tipi di prestazioni (intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche), ferma restando la possibilità del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento di derogare al criterio ordinario di scelta e di individuare la azienda di cui avvalersi in funzione delle peculiarità dei servizi forniti. La deroga avviene previa adozione di provvedimento motivato vistato dal Procuratore Aggiunto che coordina il gruppo di lavoro di appartenenza. Tale determinazione dovrà fondarsi sulla tempestività nella messa a disposizione della strumentazione necessaria, sulla capacità di intervento tempestivo in caso di necessità di assistenza, anche a fini di manutenzione, sul speciali caratteristiche tecnologiche che rendano preferibile, in relazione alla complessità ed alla rilevanza delle investigazioni, avvalersi del servizio fornito da una specifica azienda, sulla garanzia della correttezza della conservazione e della gestione dei dati, con raccolta in archivi informatizzati, mediante canali cifrati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e garantendone il trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

Si fa eccezione a tali criteri esclusivamente per le intercettazioni da eseguirsi presso le sale colloqui degli istituti carcerari di Salerno Fuorni, Bellizzi Irpino e Vallo della Lucania, essendo le stesse curate dalle aziende che hanno proceduto alla installazione degli impianti di captazione all'interno di quei locali.

L'inclusione nel turno a rotazione presuppone il completamento, da parte delle aziende sopra indicate, della remotizzazione degli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario e di quelli relativi al circondario di Nocera Inferiore, con esclusione dei Commissariati di Polizia di Stato.

Eventuali remotizzazioni ulteriori, da effettuarsi di volta in volta con riferimento a singoli decreti di intercettazione, dovranno essere autorizzate dal Procuratore Aggiunto coordinatore del Servizio Intercettazioni.

Al Procuratore Aggiunto coordinatore del servizio intercettazioni, infine, è attribuito anche il compito di autorizzare il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento ad avvalersi di aziende che non hanno server installati presso la Procura. In tale caso, l'installazione funzionale allo svolgimento delle operazioni avviene limitatamente alla durata dal servizio da rendere con riferimento allo specifico procedimento.

Ciò trova la sua ragione d'essere -oltre che nella oggettiva impossibilità di incrementare senza limite alcuno il numero dei server installati nella apposita sala (i cui impianti elettrici e microclimatici richiederebbero, in caso contrario, un costante adeguamento) - in esigenze correlate alle modalità di liquidazione delle spese di intercettazione, che più innanzi si illustreranno ed alle modalità di conservazione delle tracce foniche, dovendo garantire le aziende fornitrici la formazioni di pacchetti da riversare nell'A.D.I..

La trasmissione al GIP delle richieste di intercettazione/di proroga/di convalida avviene attraverso l'applicativo TIAP/Archivio riservato.

L'inserimento degli atti (richiesta di autorizzazione/di convalida/di proroga) nel gestore documentale viene assicurata, per quanto riguarda la DDA, dalla segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento; per quanto riguarda la Procura Ordinaria, dall'UCI.

Spetta invece in ogni caso all'UCI assicurare la discovery al GIP degli atti inseriti al TIAP/Archivio riservato.

L'U.C.I. trasmette con cadenza quotidiana alla sezione GIP l'elenco delle richieste trasmesse (contenente l'indicazione del numero RIT e del numero di procedimento) onde consentirne l'assegnazione al singolo giudice.

Alla medesima articolazione dell'Ufficio e con modalità del tutto sovrapponibili alle richieste di autorizzazione alla effettuazione di intercettazioni è affidato l'inoltro delle richieste concernenti l'acquisizione dei dati esteriori delle conversazioni (cd. "tabulati").

L'U.C.I., infine, procede alla verifica dei costi delle prestazioni, come richiesti dalle singole aziende, che vengono liquidate sulla base delle indicazioni di cui al d.m. 6 ottobre 2022, recante Tariffe per prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione telefonica. La liquidazione avviene ad opera dell'Ufficio spese.

La gestione dell'Archivio riservato delle intercettazioni e dell'A.D.I., nonché le modalità e le condizioni della fruizione delle intercettazioni e della custodia della documentazione (anche cartacea) relativa alle captazioni non acquisite al fascicolo del pubblico ministero all'esito dell'attività di indagine è regolata dal decreto n. 129/2020, recante il Regolamento per la gestione dell'Archivio delle intercettazioni di cui all'art. 269 c.p.p.

#### **IV.L. Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)**

Il visto per assenso, previsto in tema di misure cautelari dai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.lgs. n. 106/2006, presuppone la condivisione del provvedimento da parte del Procuratore della Repubblica (per le unità organizzative dallo stesso coordinate) o del Procuratore Aggiunto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 106/2006, peraltro, l'assenso non è necessario per le richieste di misura cautelare reale nei casi in cui abbiano ad oggetto beni di valore non rilevante e, comunque, presumibilmente non superiore ai 30.000 euro.

La necessità di garantire un sollecito e compiuto esame delle richieste di misura cautelare nonché delle richieste di aggravamento della misura cautelare, delle richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza e delle proposte di applicazione di misura di prevenzione personali e patrimoniali induce a delegare al Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa nella cui competenza specialistica rientri il procedimento in cui venga avanzata la richiesta di misura cautelare (o, nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto reati rientranti nella competenza specialistica di diverse unità organizzative, quella competente alla trattazione del reato in forza del quale è avvenuta l'assegnazione del procedimento) la apposizione del visto per assenso.

Nel caso di reato non rientrante nella competenza specialistica di alcuna unità organizzativa, la competenza ad apporre il visto per assenso è del Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro a partecipazione necessaria (I°, III° e VI°) di cui fa parte il Sostituto Procuratore.

Il Procuratore della Repubblica, peraltro, si riserva l'apposizione del visto per assenso, su proposta del Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa alla quale appartenga il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento (o, in caso di coassegnazione a Sostituti Procuratori appartenenti a diversi gruppi di lavoro, del Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo al quale appartenga il primo assegnatario), nei seguenti casi:

- a) qualora si sia espressamente riservato l'esercizio di tale funzione;
- b) nei casi di procedimenti di competenza della Direzione distrettuale antimafia e dei gruppi di indagine sul terrorismo e sui reati di cui all'art. 371 -bis, comma 4 -bis c.p.p.;
- c) nei casi di procedimenti di competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- d) nei casi di procedimenti assegnati o coassegnati al Procuratore Aggiunto che avrebbe dovuto essere competente ad apporre il visto per assenso.

Nei casi di contrasto, il Procuratore Aggiunto svolge le opportune interlocuzioni, anche informali, con il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento per pervenire ad una soluzione condivisa e, nel caso in cui il dissenso persista, ne informa per iscritto il Procuratore della Repubblica, esponendone le ragioni.

Il Procuratore della Repubblica informa il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento delle ragioni per le quali il Procuratore Aggiunto non ritiene di assentire alla richiesta, invitandolo a formulare osservazioni in proposito nel termine di 5 giorni.

Decorso tale termine, espletate le ulteriori opportune interlocuzioni, anche informali, per rimuovere il contrasto, il Procuratore della Repubblica decide in merito, con decreto motivato, nel successivo termine di 15 giorni, provvedendo eventualmente alla apposizione dell'assenso in sostituzione del Procuratore Aggiunto.

La richiesta non può essere inoltrata in mancanza dell'assenso.

In modo analogo si procede nei casi in cui l'apposizione del visto per assenso sia riservata al Procuratore della Repubblica ovvero qualora quest'ultimo non ritenga di assentire alla richiesta nonostante la proposta favorevole del Procuratore Aggiunto.

In caso di mancata apposizione del visto per assenso il magistrato assegnatario del procedimento può rinunciare al procedimento, con le forme di cui all'art. 27 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 c.p.p., ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, c.p.p.

#### **IV.M. Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)**

Conformemente a quanto stabilito all'art. 20 della vigente Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli Uffici di Procura, la apposizione del visto da parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto corrisponde alla finalità di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed ha una mera funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei Sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, decreto legislativo 106/2006, costituendo atto di documentazione della avvenuta conoscenza di un determinato provvedimento che (diversamente da quanto previsto per l'assenso sulle richieste di misura cautelare) risponde alla duplice funzione di garantire la circolazione di informazioni sulle modalità di conduzione delle indagini ai fini del loro coordinamento e di consentire l'intervento su palesi situazioni di illegittimità o di irregolarità.

Conseguentemente, al di fuori dei casi di cui all'art. 3 d.lgs. 106/2006, in considerazione della funzione concretamente assolta, la apposizione del visto non costituisce atto discrezionale e non impedisce l'ulteriore corso del provvedimento, salvo che il Procuratore della Repubblica, eventualmente informato dal Procuratore Aggiunto con atto esterno al procedimento delle ragioni del suo dissenso, non ritenga, sentiti i Sostituti interessati, di sospenderne l'esecuzione procedendo alla revoca dell'assegnazione.

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del visto prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dagli artt. 3 del D.Lgs. n. 160/2006, il Procuratore della Repubblica dà atto, con separato provvedimento, dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni tese alla ricerca di soluzioni idonee a superare il contrasto ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

I visti informativi sono apposti dal Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa nella cui competenza specialistica rientri il procedimento o, nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto reati rientranti nella competenza specialistica di diverse unità organizzative, di quella competente alla trattazione del reato in forza del quale è avvenuta l'assegnazione del procedimento.

Il Procuratore della Repubblica, tuttavia, riserva a se stesso l'apposizione del *visto informativo* nei seguenti casi:

- a) qualora si sia espressamente riservato l'esercizio di tale funzione;
- c) nei casi di procedimenti di competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- d) nei casi di procedimenti assegnati o coassegnati al Procuratore Aggiunto che avrebbe dovuto essere competente ad apporre il *visto informativo*.

#### **IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto:**

Atti definitivi del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

seguenti categorie di reato:

- a) Reati di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.;
- b) Reati di competenza ex art. 11 c.p.p.;
- c) Richieste di decreto penale sottoscritte dai Vice Procuratore Onorari;

Richieste di archiviazione;

seguenti categorie di reato:

- a) Reati di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.;
- b) Reati di competenza ex art. 11 c.p.p.;
- c) Richieste di archiviazione sottoscritte dai Vice Procuratore Onorari.

Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

- a) Decreti di liquidazione degli onorari ai consulenti tecnici ove comportino spese di ammontare superiore ai 4.999,00 euro;
- b) Noleggio di attrezzature (con l'esclusione di quelle relative alla localizzazione attraverso GPS e alle videocamere) ove implicanti impegno di spesa superiore ad euro 2.000;
- c) Affidamento dello svolgimento di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione ad aziende che non abbiano installato il proprio server presso questo Ufficio;
- d) Decreto di nomina del consulente tecnico, dell'interprete e del traduttore, quando questa possa comportare criticità sotto i profili del rispetto del principio della rotazione o della sussistenza di ragioni di inopportunità (persone non incluse nell'elenco dei consulenti e consulenti che abbiano rapporti di parentela, affinità o convivenza con magistrati in servizio nel distretto, con dipendenti amministrativi di questo Ufficio e del Tribunale, con ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria addetti alla Sezione di polizia giudiziaria di questo Ufficio ovvero a servizi e reparti di polizia giudiziaria);

Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione e decreti di intercettazione d'urgenza;

Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

- a) Appartenenti a forze di polizia;
- b) Pubblici ufficiali che ricoprono cariche elettive;
- c) Ministri del culto;

Impugnazioni avverso sentenze:  
 tutte;

Impugnazioni avverso ordinanze:  
 tutte;

#### **IV.N. Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)**

Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, i Sostituti Procuratori assegnatari dei procedimenti forniscono, successivamente al loro compimento, comunicazione al Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa nella cui competenza specialistica rientri il reato in forza del quale è avvenuta l'assegnazione del procedimento, dei seguenti atti:

- a) proposte di applicazione di misura di prevenzione, personale e patrimoniale;
- b) provvedimenti di modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod. 21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, qualora si tratti di delitti di competenza collegiale e rientranti nella competenza specialistica dell'unità organizzativa;
- c) iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti, qualora si tratti di delitti di competenza collegiale e rientranti nella competenza specialistica dell'unità organizzativa;
- d) consenso all'applicazione di pena su richiesta in corso di indagini, per i reati di competenza collegiale;
- e) provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di un nuovo procedimento, salvo nel caso in cui la separazione sia finalizzata alla definizione dello stesso;
- f) provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio dei procedimenti relativi a fatti non costituenti notizia di reato (modello 45), sui quali questo Ufficio è competente ex art. 11 c.p.p., nel caso in cui siano stati effettuati atti di indagine preliminari finalizzate alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non);
- g) richieste di proroga di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, successive alla 6<sup>a</sup> per le i gruppi di lavoro ordinari e alla 9<sup>a</sup> per la D.D.A. ed il Gruppo di indagini sul terrorismo;
- h) valutazioni richieste dal Prefetto in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 d.l. 27 luglio, n. 144, convertito con modificazioni dalla l. 31 luglio 2005, n. 155);
- i) i provvedimenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale (v. § II.D.).

Sono comunicati al Procuratore della Repubblica:

- a) i provvedimenti di cui alle lett. a) – i) dove il Procuratore della Repubblica abbia chiesto di essere personalmente notiziato ovvero laddove non rientrino nella competenza specialistica di alcuna unità organizzativa;
- b) i provvedimenti di iscrizione di nuovi reati, nelle ipotesi di competenza dell'Ufficio ex art. 11 c.p.p., qualora, nel corso delle indagini, emergano reati diversi da quelli per i quali già si procede;

c) i provvedimenti aventi rilevanza esterna (decreto di perquisizione, sequestro, di ispezione, di prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, decreto di acquisizione di documentazione ai sensi degli artt. 256, 256 -bis e 256 -ter c.p.p.) nei procedimenti per i quali sussista la competenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;

d) gli atti adottati dal V.P.O. nei procedimenti ex art. 11 c.p.p. di competenza del giudice di pace.

Nei casi in cui sono previste, le comunicazioni avvengono entro tre giorni dalla sottoscrizione dell'atto, attraverso interlocuzione verbale o mediante trasmissione di copia dell'atto stesso.

#### **IV.O. Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)**

Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini.

In tal caso la comunicazione della opportunità dell'interlocuzione avviene con nota scritta che non viene inserita nel fascicolo di indagine e viene conservata presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

#### **IV.P. Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)**

Il potere di revoca dell'assegnazione, per quanto concerne i fascicoli non ancora definiti, è esercitato dal Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 25 della vigente circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura, alla quale, pertanto, appare necessario fare preliminarmente rinvio. Esso presuppone che l'attività posta in essere dal Sostituto Procuratore non sia conforme ai principi e ai criteri generali di organizzazione dell'Ufficio o ai criteri integrativi ai quali attenersi nell'attività di indagine stabiliti con l'atto di assegnazione o di coassegnazione ovvero che insorga un contrasto tra il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario ovvero tra magistrati coassegnatari circa le modalità concrete della loro applicazione.

Il provvedimento di revoca indica:

- a) l'attività del sostituto ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;
- b) i principi o criteri definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2 comma 6 della vigente Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura oggetto di violazione o di contrasto;
- c) le ragioni di contrasto tra attività da svolgere e i principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
- d) le ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal sostituto ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.

Prima di adottare il provvedimento di revoca, il procuratore della Repubblica informa il procuratore generale presso la Corte d'Appello e, ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa, consulta il procuratore aggiunto o il coordinatore della medesima, assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

È del tutto evidente, infatti, che la revoca dell'assegnazione costituisce una soluzione estrema, alla quale far luogo solo quando le ragioni che potrebbero determinare il provvedimento non siano rimovibili attraverso il confronto anche reiterato delle rispettive opinioni, così da determinare una situazione di stasi procedimentale.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che, nei successivi cinque giorni, salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M..

Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Ulteriore e distinta ipotesi di revoca dell'assegnazione, da disporsi sempre con provvedimento motivato, riguarda i procedimenti che abbiano ad oggetto i delitti previsti dagli artt. 575 c.p., nella forma tentata, o i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609 -bis, 609 -ter, 609 -quater, 609 -quinqües, 609 -octies e 612 -bis c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583 -quinqües c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2 c.p., per il caso di violazione ingiustificata delle disposizioni di cui all'art. 362, comma 1 -ter c.p.p. In questo caso, peraltro, il termine per la presentazione delle osservazioni è di tre giorni dalla comunicazione del provvedimento e la trasmissione delle stesse al C.S.M., unitamente ad eventuali controdeduzioni, avviene, salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, senza ritardo.

Ai sensi dell'art. 26 della vigente Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, inoltre, il Procuratore della Repubblica procede alla sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e).

Il provvedimento indica le circostanze di fatto che integrano la specifica causa di sostituzione con adeguata motivazione.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che, nei successivi cinque giorni, salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M.

Alla sostituzione del magistrato originariamente assegnatario del procedimento può, infine, procedersi nei casi di rinuncia alla assegnazione, consentita solo nei seguenti casi:

a) contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art.2 comma 6, inseriti nell'atto di assegnazione;

b) assegnazione di singoli atti prevista dall'art.17, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura;

c) diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare;

d) contrasto con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto in relazione alla apposizione del *visto conoscitivo* persistente all'esito dell'esperimento delle interlocuzioni previste dall'art. 20 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura;

e) contrasto tra il Procuratore della Repubblica e il magistrato assegnatario del procedimento o tra i magistrati coassegnatari circa le modalità concrete della applicazione dei criteri definiti in via generale o di quelli integrativi di cui all'art. 2 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

Il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al Csm per la presa d'atto, per il tramite del procuratore della Repubblica, per la verifica dei presupposti della rinuncia.

La nuova assegnazione, in sostituzione dell'originario assegnatario, avviene secondo le regole generali previste dal presente programma organizzativo.

Gli atti relativi alla revoca dell'assegnazione, alla sostituzione ed alla rinuncia da parte dell'originario magistrato assegnatario non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

#### **IV.Q. Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)**

La designazione dei magistrati per la trattazione delle udienze avviene sulla base di turni mensili curati dal Procuratore Aggiunto delegato per la organizzazione del settore dibattimentale. Per la Direzione distrettuale antimafia il turno è predisposto, con cadenza mensile, dal Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica al suo coordinamento.

I turni sono predisposti in maniera tale da assicurare una distribuzione omogenea delle udienze preliminari e delle udienze dibattimentali dinanzi al giudice collegiale e a quello monocratico. L'udienza di prevenzione è equiparata alla udienza dibattimentale ordinaria.

Al fine di assicurare la consapevole partecipazione del Sostituto Procuratore al dibattimento, l'Ufficio persegue, nei limiti del possibile, l'obiettivo di garantire la partecipazione al giudizio del Sostituto Procuratore che ha curato le indagini. A tal fine si è concordato con il Presidente del Tribunale la stipula di un eventuale protocollo, nel corso dell'anno 2025, finalizzato a garantire una organizzazione delle udienze in tal senso limitatamente ai processi trasmessi successivamente alla data della sua stipula, purché riguardanti imputati liberi e da trattarsi dal Tribunale collegiale, non essendo possibile estenderlo agli imputati detenuti, in considerazione della necessità del rispetto dei termini di custodia cautelare né ai processi trattati in composizione monocratica, a causa del loro numero tuttora elevato.

Fino al momento della stipula del protocollo e, comunque, per i processi che risulteranno allo stesso estranei, i turni tenderanno a garantire la continuativa trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore mediante l'abbinamento tra ciascun Magistrato dell'Ufficio e le singole articolazioni collegiali del Tribunale di Salerno nonché con un abbinamento anche ad un giudice monocratico tendenzialmente facente parte della sezione al cui collegio il Sostituto Procuratore è abbinato, per la trattazione dei procedimenti per i quali è obbligatoria la presenza di un magistrato non onorario (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 116/2017) e per quelli per i quali si ritiene opportuna la designazione nominativa, tenendo conto, di massima, della specializzazione delle unità organizzative cui appartengono i primi e di quella delle Sezioni del Tribunale di Salerno.

In proposito è da osservarsi che la competenza delle Sezioni del Tribunale di Salerno risponde al criterio della *semispecializzazione*, con suddivisione della stessa in *aree di competenza esclusiva ed aree di competenza generica*, in cui far confluire, in modo da garantire la distribuzione "a pioggia" tra le tre sezioni. Le aree di semi-specializzazione fanno riferimento alle seguenti materie:

- a) reati finanziari, fallimentari, commerciali, bancari, in materia di borsa, frodi comunitarie, marchi e brevetti, diritto penale dell'impresa.
- b) reati contro la P.A., reati in materia urbanistica, edilizia, ambiente, materia alimentare e tutela del consumatore;
- c) reati contro l'Amministrazione della Giustizia, reati riferibili alle fasce deboli, immigrazione clandestina, interruzione gravidanza, pedofilia e pedo-pornografia-violenza sessuale- prostituzione, reati in materia di lavoro.

I singoli Sostituti Procuratori delle unità organizzative della Procura ordinaria, pertanto, sono, ove concretamente possibile, divisi in gruppi omogenei, ciascuno dei quali sarà adibito alla trattazione delle udienze celebrate dal collegio che tratta la materia specialistica corrispondente a quella della sezione di appartenenza.

In linea tendenziale si garantirà che il Sostituto Procuratore partecipi all'udienza nello stesso giorno della settimana e nella stessa settimana del mese, in modo da rendere possibile prevedere il giorno della partecipazione all'udienza anche al di là del turno di servizio.

In tal modo, attraverso l'abbinamento alla sezione del Tribunale che tratta (anche se solo in elevata percentuale) la medesima materia ricadente nella competenza della unità organizzativa cui appartiene il Sostituto Procuratore, sarà probabile che questi tratti, nel corso del dibattimento, procedimenti in materia specialistica curati nella fase delle indagini e, attraverso l'abbinamento di ciascun Magistrato ad una udienza tenuta da ciascun collegio in un determinato giorno della settimana ed in una determinata settimana del mese, sarà possibile organizzare i rinvii in modo da assicurare la continuità nella trattazione dei singoli processi nella fase dibattimentale.

Il gruppo composto dal minor numero di Magistrati, in conseguenza della minore consistenza numerica del gruppo indagine, sarà implementato con il numero necessario di magistrati appartenenti alle altre unità organizzative, previo interpello.

In tal caso, in caso di domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, si seguono i medesimi criteri per l'assegnazione dei Sostituti Procuratori ai gruppi di indagine. In caso di assenza di aspiranti si segue il criterio della minore anzianità nel ruolo.

La partecipazione del pubblico ministero alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica è invece, in via ordinaria, assicurata dai Vice Procuratori Onorari salvo, come prima specificato, per i procedimenti concernenti i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590 - sexies del c.p. ovvero quando è necessario che un processo di competenza monocratica – per la particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale dei fatti, per la idoneità del procedimento a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la qualità dei soggetti coinvolti o per la novità e la complessità delle questioni di diritto coinvolte nella vicenda - sia seguito al dibattimento da un Sostituto Procuratore, quest'ultimo è individuato in quello assegnatario del procedimento nella fase delle indagini e, qualora ciò non sia possibile, nell'ambito del gruppo di indagine competente per materia, in base ad un predeterminato criterio oggettivo di turnazione.

Il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento nella fase delle indagini può rappresentare, con congruo anticipo, l'opportunità di seguire personalmente la fase del giudizio - in considerazione della gravità dei fatti contestati, della complessità degli accertamenti svolti o delle questioni di diritto sottese alla decisione e che il giudice si troverà chiamato a decidere - al Procuratore Aggiunto delegato alla predisposizione del turno per le udienze dibattimentali, che provvede al riguardo tenuto conto anche della incidenza della designazione concernente la trattazione dello specifico processo sul complessivo svolgimento dei turni.

La partecipazione ai dibattimenti per i reati di cui all'art. 51, comma 3 -bis c.p.p. è assicurata dal Magistrato che ha curato le indagini o, in caso di suo trasferimento dalla D.D.A. o dall'Ufficio, da un magistrato della D.D.A. appositamente designato che cura l'intera fase processuale.

La partecipazione ai dibattimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 -quater c.p.p. è assicurata dal Sostituto del Gruppo di lavoro sul terrorismo assegnatario del procedimento nel quale è stata avanzata la proposta o da altro Sostituto del medesimo gruppo di lavoro.

La partecipazione alle udienze di prevenzione, nei casi di pericolosità di cui all'art. 4, lett. a), b), g), h) (limitatamente agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti), d.lg. 6.9.2011, n. 159, è assicurata da Sostituti Procuratori addetti alla D.D.A., sulla base di un turno predisposto dal Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento della stessa; nei casi di cui all'art. 4, lett. a), b), g), h), (limitatamente agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti), d.lg. 6.9.2011, n. 159, da Sostituti Procuratori appartenenti al Gruppo di indagini sul terrorismo. Negli altri casi è assicurata dai Sostituti gruppi di indagine della Procura ordinaria, sulla base di un turno predisposto con cadenza bimestrale dal Procuratore Aggiunto delegato per l'organizzazione del settore dibattimentale.

La partecipazione alle udienze di sorveglianza viene assicurata dal Sostituto Procuratore appartenente alla Procura Ordinaria che fa parte del IV Dipartimento.

La sostituzione in udienza dei Magistrati assenti o impediti viene assicurata attingendo, progressivamente, all'elenco dei "disponibili" riportati nel turno mensile, salvo accordi intervenuti direttamente tra i sostituti da comunicarsi al Procuratore Aggiunto delegato per l'organizzazione del Settore dibattimentale.

I Procuratori Aggiunti possono partecipare alla trattazione delle udienze relative ai procedimenti dei quali risultino assegnatari o coassegnatari ovvero, unitamente al Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento e su sua richiesta, qualora questo riguardi affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione, in base a motivato provvedimento di designazione del Procuratore della Repubblica.

Essi possono, altresì, chiedere di essere inseriti nei turni mensili di udienza, riferiti ai giudizi penali e/o a quelli di prevenzione, dandone comunicazione al Procuratore della Repubblica.

#### **IV.R. Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)**

Il periodo massimo di permanenza nel medesimo gruppo di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della Delibera del C.S.M. del 13 marzo 2008 e successive modifiche, è di 10 anni, decorsi i quali il Magistrato può essere riassegnato al medesimo gruppo solo decorsi cinque anni.

Il periodo minimo di permanenza nel gruppo di lavoro, in caso di assegnazione a domanda, è di due anni, estensibili sino a tre anni con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica per comprovate esigenze di servizio in casi eccezionali (che si espliciteranno nel provvedimento di interpello e che possono individuarsi, a titolo esemplificativo, in imprescindibili e prevalenti necessità di garantire la continuità delle attività di gruppi di lavoro); il periodo minimo di permanenza è ridotto ad un anno nel caso l'assegnazione sia avvenuta d'ufficio. Tale termine non trova applicazione per la partecipazione a concorsi interni per l'assegnazione alla Direzione distrettuale antimafia o al Gruppo di lavoro sul terrorismo.

I criteri di computo del periodo minimo di permanenza sono così determinati:

- il *dies a quo* coincide con il giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa da cui chiede di essere spostato;
- il *dies ad quem* è costituito dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, come prevista nell'interpello.

Sei mesi prima della decorrenza del periodo massimo di appartenenza al gruppo di lavoro, il Magistrato viene invitato ad esprimere la propria preferenza per uno dei posti disponibili presso gli altri gruppi di lavoro, qualora messi a concorso, in considerazione della complessiva scopertura dell'organico dell'Ufficio e della necessità di garantire a ciascun gruppo di lavoro un numero adeguato di componenti in considerazione del carico di lavoro di ciascuno.

Determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima nella stessa posizione tabellare:

- a) il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi;
- b) il periodo di astensione facoltativa per maternità qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini una assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi;
- c) i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno.
- d) tutte le altre ipotesi in cui, per effetto di provvedimenti di esonero totale dal lavoro deliberati dal CSM e/o oggetto di specifica previsione di Legge, il magistrato risulti effettivamente assente dall'ufficio per un periodo continuativo superiore a mesi sei.

La sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due.

Il magistrato trasferito a seguito del superamento dei termini massimi di cui all'art. 2 può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

#### **IV.S. Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)**

Sulla base e nel rispetto degli orientamenti con della Procura Generale presso la Corte di cassazione adottati in data del 3 giugno 2019, le comunicazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 127 disp. att.

c.p.p., al Procuratore Generale presso la Corte d'appello riguardano, per i soli procedimenti a carattere "prioritario" ed al di fuori dei casi di inerzia apparente:

a) le iscrizioni per le quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407 -bis, comma 2, c.p.p., salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415 -ter, comma 2, c.p.p. e salvo, in tale ultima ipotesi, il rigetto della richiesta;

b) le iscrizioni per le quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415 -ter, commi 4 e 5, c.p.p. (ovvero nel termine di 20 giorni dal decreto del giudice o del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di assumere le determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale).

Per ciascuno dei procedimenti (*rectius*, delle iscrizioni) indicati nelle comunicazioni, dovranno essere comunicati:

- le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
- il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
- le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
- il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
- i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
- il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

Per le iscrizioni per i quali sia stata già effettuata, secondo le previsioni di legge, una prima comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'appello, non si procederà ad ulteriori e successive comunicazioni. Tuttavia, in caso di permanenza dell'inerzia, la comunicazione sarà reiterata con cadenza trimestrale.

Il Direttore Amministrativo responsabile del Registro Generale, pertanto, predisporrà, con cadenza mensile, gli elenchi dei procedimenti (*rectius*, delle iscrizioni riferite ai singoli procedimenti) astrattamente da comunicare al Procuratore Generale presso la Corte d'appello ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p., con le indicazioni previste dal comma 3 della disposizione. Detti elenchi non conterranno l'indicazione delle iscrizioni già comunicate ai sensi della medesima disposizione.

Tali elenchi saranno consegnati ai Procuratori Aggiunti coordinatori del gruppo di lavoro a partecipazione necessaria di ciascun magistrato che provvederanno ad escludere dal novero delle iscrizioni scadute da comunicare quelle riferite a procedimenti non avocabili perché riconducibili a casi di inerzia meramente apparente quali quelli non prioritari o comunque riconducibili ad una delle seguenti categorie:

a) procedimenti in cui è stata completata l'attività del Pubblico Ministero ma residuano restano adempimenti di segreteria o si è in attesa di decisioni del giudice;

b) procedimenti in cui la stasi del fascicolo, pur determinatasi all'interno dell'Ufficio di Procura, derivi non già dalla inattività del Pubblico Ministero, ma dalla necessità di attendere l'esito dell'attività della Polizia Giudiziaria o dei consulenti tecnici, ovvero l'espletamento di atti di cooperazione giudiziaria, salvo i casi in cui la stasi procedimentale sia legata al mancato esercizio dei poteri di impulso del Pubblico Ministero.

Rientrano in questa tipologia (a titolo esemplificativo):

- i casi in cui il Pubblico Ministero è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria;
- i casi in cui la stasi dipenda dall'attesa del completamento delle notifiche ex art. 408 o ex art. 415 -bis c.p.p. o dalla pendenza non esitata di una richiesta cautelare innanzi al g.i.p.;
- i casi in cui il Pubblico Ministero è in attesa del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata - opportunamente sollecitata - della informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni;
- i casi in cui il Pubblico Ministero è in attesa del deposito di consulenza tecnica, opportunamente sollecitata;

- i casi in cui è in fase di redazione la richiesta di misura cautelare dopo il deposito dell'informativa finale;

- i casi in cui si è in attesa dell'espletamento di atti nell'ambito della cooperazione internazionale con Autorità giudiziarie di Paesi sia UE (tramite l'Eurojust), sia terzi;

c) procedimenti per i quali, pur risultando teoricamente esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano - in conseguenza dell'evoluzione progressiva dei risultati delle investigazioni - iscrizioni successive di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti. È peraltro necessaria l'esistenza di un vincolo di connessione o collegamento tra i reati, iscritti nel medesimo procedimento, con termini di indagine scaduti e non ancora scaduti;

d) procedimenti non prioritari dopo il rigetto da parte del g.i.p. della richiesta del P.M. ex art. 415 -ter, comma 2, c.p.p., di autorizzazione al differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini preliminari.

Inoltre, per i reati permanenti o abituali, trova applicazione il principio secondo cui, in presenza di fatti successivi collegati con i fatti precedentemente iscritti, viene a modificarsi il momento di consumazione del reato, con la conseguenza che ogni "aggiornamento" dell'iscrizione deve considerarsi nuova iscrizione, con conseguente spostamento in avanti del relativo *dies a quo*.

Vanno invece comunicati i procedimenti prioritari dopo il rigetto da parte del g.i.p. della richiesta del P.M. ex art. 415 -ter, comma 2, c.p.p., di autorizzazione al differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini preliminari.

La comunicazione, inoltre, sarà dovuta nelle ipotesi di particolarità del caso e di particolare rilevanza del bene giuridico offeso (es., per i delitti puniti con la pena massima superiore ai 10 anni di reclusione o con la pena dell'ergastolo).

I Procuratori Aggiunti trasmetteranno, pertanto, al Procuratore della Repubblica le sole iscrizioni da comunicare al Procuratore Generale presso la Corte d'appello ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p.

Resta ferma, la specifica disciplina dettata, per i delitti di cui all'art. 362 -bis c.p.p. dall'art. 127, comma 1 -bis c.p.p., procedendosi per questi a comunicazioni trimestrali secondo le indicazioni contenute nella nota 24726.U del 6.11.2024 della Procura Generale presso la Corte di cassazione.

121

#### **IV.T. Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile - il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato. (art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure)**

I turni di servizio sono predisposti, con riferimento al successivo mese, da un Procuratore Aggiunto appositamente delegato, il quale cura che, ove possibile – tenuto conto del numero dei magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica - sia garantito un intervallo temporale di almeno 24 ore tra la conclusione del turno e l'impegno di udienza del magistrato.

Per quanto riguarda la Direzione distrettuale antimafia, la predisposizione, curata dal Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento della stessa, è invece riferita al mese successivo.

Essa avviene in modo da garantire la parità degli impegni richiesti a tutti i Magistrati interessati. Eventuali disparità sono perequate nella formazione del turno successivo.

Salvo quanto specificamente previsto per il periodo feriale, i turni sono così articolati:

1) turno esterno di reperibilità: viene svolto quotidianamente da un Sostituto Procuratore della Direzione distrettuale antimafia e da un Sostituto Procuratore di una delle unità organizzative della Procura ordinaria ed è distribuito tra i Magistrati che non siano in gravidanza o in maternità. Ciascun turno, a partire dal lunedì, ha la durata di 48 ore, salvo quello che include il fine settimana, che si prolunga per 72 ore. Il turno ha inizio alle ore 9.00 e ricomprende la trattazione di tutti i fatti o le questioni comunicate durante il suo svolgimento, a prescindere dal momento in cui si sono verificati o sono insorte;

2) turno di disponibilità penale: viene svolto quotidianamente da due Magistrati delle unità organizzative della Procura ordinaria (ad eccezione del sabato e della domenica in cui ne è previsto uno solo) e da uno della Direzione distrettuale antimafia ed ha la durata di ventiquattro ore.

3) turno di disponibilità civile: viene svolto dal lunedì al venerdì da un Sostituto Procuratore appartenente alle unità organizzative della Procura ordinaria, con esclusione dei giorni festivi, ed ha la durata di ventiquattro ore. Ha la finalità di garantire la partecipazione dell'Ufficio alle udienze civili o agli accessi esterni;

4) turno all'"Ufficio Spoglio e Pronta Definizione" (U.S.P.D.): viene svolto dal lunedì al sabato da un Procuratore Aggiunto, per esaminare le notizie di reato e, più in generale, gli atti che pervengono quotidianamente all'Ufficio di Procura e per curare la trattazione degli affari di pronta definizione.

Al Sostituto di turno esterno di reperibilità compete, per le materie di rispettiva competenza:

a) tenere gli opportuni rapporti con gli Uffici di polizia giudiziaria immediatamente dopo la comunicazione dell'accertamento di una notizia di reato;

b) provvedere, previa iscrizione del fascicolo, al compimento degli atti urgenti, ivi comprese la convalida dei sequestri e le richieste di convalida degli arresti, dei fermi e dei sequestri preventivi eseguiti dalla polizia giudiziaria, nonché di giudizio direttissimo, in ordine alle notizie di reato pervenute durante il turno, fino a quando non venga designato altro magistrato, previa opportune consultazioni con i Procuratori Aggiunti che collaborano con il Procuratore della Repubblica al coordinamento della Direzione distrettuale antimafia o dei Gruppi di indagini sul terrorismo sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili ovvero, se si tratta di affari attribuiti alla competenza delle altre unità organizzative della Procura ordinaria, con il Procuratore Aggiunto competente per materia.

In caso di giudizi direttissimi dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, le funzioni di P.M. di udienza possono essere svolte, ove il Sostituto Procuratore di turno non ritenga di parteciparvi personalmente, da un V.P.O. previamente designato.

In caso di giudizi direttissimi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, le funzioni di P.M. di udienza saranno svolte dal P.M. già designato per l'udienza o, in mancanza, dal magistrato "disponibile penale".

c) provvedere ad ogni altra necessità di atti urgenti, come in materia di intercettazioni, di libertà personale o di sorveglianza, anche quando essi si riferiscano a procedimenti già assegnati e sia impedito il magistrato designato.

Nei casi di omicidio doloso ovvero di morte sospetta, di reati che destino allarme sociale o comunque in tutti quelli in cui si prospetta utile ed opportuna la diretta assunzione della conduzione delle indagini, il Sostituto di turno esterno, oltre ad impartire le prime direttive, si reca sul posto per assicurare il coordinamento delle investigazioni.

Qualora sussistano già indagini in corso per fatti connessi o collegati ex art. 371 c.p.p., il magistrato di turno esterno provvede agli atti urgenti, previa informazione, ove possibile, al magistrato assegnatario del relativo procedimento ovvero al Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa alla quale questi appartenga. All'esito sarà valutata l'opportunità di una riunione del nuovo procedimento al precedente.

In caso di segnalazioni relative a fatti di criminalità anche potenzialmente rientranti nella previsione degli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, 371 -bis, comma 4 -bis c.p.p., pervenute al Sostituto di turno ordinario, questi provvede a informare immediatamente il Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento della Direzione distrettuale antimafia o dei Gruppi di indagine sul terrorismo o sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili, che, laddove ritenga sussistere la competenza di tali articolazioni dell'Ufficio, dispone l'affiancamento al Magistrato di turno esterno ordinario del Magistrato di turno D.D.A. o di uno dei Magistrati appartenenti ai Gruppi di indagine sul Terrorismo o sui di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili.

Per le colpe mediche, il Sostituto di turno cura gli atti urgenti (ispezione cadaverica esterna, sequestro della cartella clinica e documentazione sanitaria necessaria, identificazione dei soggetti suscettibili di

eventuale iscrizione nel registro degli indagati e dei prossimi congiunti della persona offesa dal reato) e, acquisita la notizia di reato, ne cura l'iscrizione ed il conferimento di eventuale incarico di consulenza tecnica, notiziando il Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di indagine competente per materia. Espletati tali adempimenti, trasmette il fascicolo a quest'ultimo per la riassegnazione.

Il Sostituto Procuratore di turno esterno informa tempestivamente il Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio e, nei casi di maggiore rilevanza, il Procuratore della Repubblica, degli affari, di cui sia venuto a conoscenza, di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione.

Il Sostituto di turno "disponibile civile" assicura la propria presenza alle udienze civili ove è necessaria la presenza del PM e cura che siano state rassegnate le conclusioni per iscritto, nonché partecipa agli esami domiciliari di interdicensi, inabilitandi ed amministrandi.

Ai Sostituti Procuratori dei gruppi di lavoro ordinari in turno di "disponibilità penale" (indicati, nei turni di servizio, come "disponibile penale 1" e "disponibile penale 2" compete di:

- sostituire il collega contemporaneamente di turno per gli atti urgenti, nei casi di suo impedimento, e di collaborare con lui, nei casi di necessità, su indicazione del Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio;

- sostituire, in caso di impedimento, i magistrati delegati a qualsiasi turno;

- partecipare, in caso di necessità, alle udienze di volontaria giurisdizione;

- partecipare alle udienze innanzi al giudice monocratico, quanto alla trattazione dei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590 -*sexies* c.p. se non vi è stata preventiva designazione nel turno mensile. Vistano altresì le liquidazioni relative ai gratuiti patrocini. Il Sostituto "disponibile penale", inoltre, può essere delegato dal Procuratore Aggiunto, coordinatore del gruppo di lavoro competente per materia, alla trattazione delle richieste di adozione di provvedimenti urgenti relative a procedimenti assegnati ad altro Sostituto che sia assente dal servizio per ferie o per altro giustificato motivo.

Nel caso in cui tutti i "disponibili penali" siano già impegnati nella sostituzione di altri colleghi, per le ulteriori sostituzioni ovvero per altri impegni sopravvenuti viene delegato il magistrato "disponibile civile", compatibilmente con gli affari da trattare ovvero altro sostituto dell'Ufficio libero da turni secondo il criterio della minore anzianità.

Al Sostituto della D.D.A. "disponibile" compete di:

- sostituire il collega della D.D.A. contemporaneamente di turno per gli atti urgenti, nei casi di suo impedimento, e di collaborare con lui, nei casi di necessità, su indicazione del Procuratore Aggiunto che collabora al coordinamento della D.D.A.;

- sostituire, in caso di impedimento, i magistrati delegati a qualsiasi turno;

Per la sostituzione dei magistrati in turno di "disponibilità" eventualmente impediti, e nei casi in cui essi non siano sufficienti a provvedere alle necessarie sostituzioni per far fronte agli impegni dell'ufficio, provvede il Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio, ricorrendosi, fino alla individuazione, al meno anziano tra i Magistrati non impegnati in turni, salva l'indicazione del Procuratore Aggiunto coordinatore unità organizzativa di appartenenza del loro impegno in attività indifferibili. In tale ultimo caso, qualora si verifichi un contrasto tra il Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio ed il Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro a partecipazione necessaria del Sostituto individuato, decide il Procuratore della Repubblica.

In occasione della comunicazione dei turni e degli impegni di udienza, i Sostituti comunicheranno immediatamente al Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio o, per la Direzione distrettuale antimafia, al Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della

Repubblica al coordinamento della stessa, eventuali impegni incidenti sui turni di servizio in cui risultino impegnati, al fine di consentire le necessarie variazioni.

Nel periodo feriale è prevista la presenza effettiva di almeno quattro magistrati, di cui un Procuratore Aggiunto, un Sostituto di turno esterno D.D.A., un Sostituto di turno esterno appartenente alle unità organizzative della Procura ordinaria e un Sostituto "disponibile penale".

Il Sostituto di turno esterno cura, di norma e salva diversa disposizione operativa del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto in servizio, tutte le attività del turno urgenze ed affari esterni per le quali sono previsti termini perentori (con l'eccezione delle intercettazioni), le attività correlate ai decessi e tutte le ulteriori attività di coordinamento delle indagini indifferibili, se riferite a procedimenti assegnato a Magistrati assenti.

Il Sostituto "disponibile penale" si occupa delle attività dell'U.S.P.D. nonché delle intercettazioni (se non concernenti procedimenti assegnati a Magistrati presenti in Ufficio), di tutte le emergenze riguardanti i fascicoli degli altri Sostituti (es., pareri), nonché di tutti gli ulteriori atti urgenti e necessari che non possano essere curati dal Sostituto di turno esterno, in ragione degli impegni del turno stesso.

In caso di necessità, il Sostituto di turno esterno, se libero da impegni del proprio turno, collabora nello smaltimento degli affari di competenza del Sostituto disponibile, su richiesta di quest'ultimo. Le richieste di misure cautelari urgenti e le richieste o i decreti di intercettazione sono valutate, ai fini dell'apposizione dell'assenso o del visto, in caso di assenza del Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo di lavoro nella cui competenza rientra il procedimento, dal più anziano tra i Procuratori Aggiunti presenti in Ufficio.

---

## V. CRITERI DI PRIORITÀ

---

124

### **V.A. Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)**

L'elaborazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali si conforma a quanto previsto dall'art. 4 della vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura, nella consapevolezza della limitatezza delle risorse di cui l'Ufficio dispone e della necessità di individuare criteri oggettivi quanto alla loro destinazione, nel rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di trasparenza dell'attività giurisdizionale, che impone di sottrarre la materia alla discrezionalità del singolo Magistrato.

A questa consapevolezza intende attenersi il programma organizzativo che, non a caso, ha previsto, quali criteri principali per assicurare la concreta possibilità del tribunale di smaltire il flusso di procedimenti derivanti dall'esercizio dell'azione penale, da un lato, la previsione di forme di definizione del procedimento alternative a quella dibattimentale, nel caso di esercizio dell'azione penale; dall'altro, la valorizzazione del ricorso alla archiviazione ai sensi dell'art. 131 -bis c.p. e 408, comma 1, c.p.p., garantendo - attraverso un monitoraggio sulla qualità e sulla completezza delle investigazioni - la riduzione dei casi di esercizio dell'azione penale *inutili*, in quanto destinati a concludersi con una pronuncia di assoluzione dopo la defatigante fase della assunzione della prova in contraddittorio.

Il riferimento contenuto nella sopra citata delibera al principio costituzionale di cui all'art. 112 c.p., del resto, ribadisce come la previsione di una categoria di procedimenti a trattazione prioritaria non consente l'accantonamento di quelli non rientranti nella stessa, dovendo correttamente mirare l'Ufficio a fornire una risposta quanto più possibile esaustiva alla domanda di giustizia di cui è investito, su istanza di parte o per scelta del legislatore.

L'individuazione di detti criteri non può prescindere, inoltre, dalle valutazioni svolte, nella formazione delle tabelle, dal Presidente del Tribunale, con il quale si è svolta una formale interlocuzione in data 24 febbraio 2025, nella consapevolezza che la capacità di smaltimento dei procedimenti da parte dell'Ufficio giudicante costituisce la prima delle risorse che viene coinvolta nell'esercizio dell'azione penale da parte dell'ufficio inquirente.

Sono pertanto da considerarsi prioritari, in primo luogo, i procedimenti presi in considerazione dall'art. 132 -bis disp. att. c.p.p. Si tratta, in particolare, di quelli concernenti i seguenti delitti:

- a) delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- b) delitti previsti dagli articoli 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale;
- c) delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55 secondo comma, del codice penale;
- d) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- e) delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 -ter, 319 -quater, 320, 321 e 322 -bis del codice penale.

Nonché i seguenti procedimenti:

- a) procedimenti a carico di indagati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- b) procedimenti nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- c) procedimenti nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- d) procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

Tanto premesso esaminati congiuntamente i flussi statistici del Tribunale e della Procura ed il contesto sociale e territoriale sono state evidenziate, d'intesa con il Presidente del Tribunale, alcune tipologie di reati non contemplati dal 132 -bis che si ritiene vadano indicati come di natura convenzionale prioritaria a trattazione anticipata per equipollente e che si indicano nei seguenti:

- a) delitti di competenza della Procura di Salerno ai sensi dell'art. 11 e 11 -bis c.p.p. nei quali un magistrato assuma la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiato dal reato;
- b) delitto di cui all'art. 640 aggravato ex art. 2 bis (truffa approfittando di circostanze ex art. 61 n. 5 di persona favorevoli in relazione all'età);
- c) delitto di cui all'art. 625 aggravato ex art. 1 (furto intrattenendosi in luogo destinato ad abitazione);
- d) reati di cui all'art. 371 -bis, comma 4 -bis, c.p.p.;
- e) reati in materia elettorale (artt. 294 c.p.; reati di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; reati di cui al D.L. 1° aprile 2008, n. 49, conv. in l. 30 maggio 2008, n. 96; reati di cui al D.P.R. n. 570/1960; reati di cui alla l. 4 aprile 1956, n. 212);
- f) reati di cui agli artt. 644, 648 -bis, 648 -ter, 648 -ter.1 c.p.;
- g) reati previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- h) reati di cui agli artt. 589, 590 - 590 sexies c.p.
- i) delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis c.p.p. non ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a).

**V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure)**

Per i **procedimenti prioritari** la seguente tabella raggruppa in un'unica voce il numero di iscrizioni per specifici reati elencati dall'art. 132 -bis disp. att. c.p.p.. Si precisa che con gli applicativi in uso non è possibile filtrare i procedimenti nei quali sia contestata la recidiva.

REATI PRIORITARI	NOTI Totale			IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo	
	II Sem 2022	2023	I SEM 2024	II SEM 2022	2023	I SEM 2024			
Processi per specifiche fattispecie di reato contemplate dall'art. 132 bis disp att. cpp; procedimenti relativi a reati di cui all'art. 406 c. 2 ter cpp; procedimenti per violenza di genere.	789	1427	821	3037	93	174	94	361	3398
Processi di cui ai delitti previsti dall'art. 407 c. 2 (richiamo in art. 132 bis sub a)	79	142	60	281	30	79	26	135	416
Fascicoli dda (richiamo in art. 132 bis sub a)	85	111	50	246	36	58	30	124	370
Terrorismo (richiamo in art. 132 bis sub a)	0	5	0	5	1	1	1	3	8
fascicoli con arrestati (richiamo in art. 132 bis sub f)	113	253	130	496					496
fascicoli con detenuti (richiamo in art. 132 bis sub d)	49	93	39	181					181
Iscrizioni ex art. 11 cpp	69	85	31	185	39	62	25	126	311
<b>TOTALE PRIORITARI (B)</b>	<b>1184</b>	<b>2116</b>	<b>1131</b>	<b>4431</b>	<b>199</b>	<b>374</b>	<b>176</b>	<b>749</b>	<b>5180</b>

### Flussi del biennio per reati di competenza specialistica – Sopravvenienze fascicoli

SEZIONI	NOTI Totale			IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo	
	II Sem 2022	2023	I SEM 2024	II SEM 2022	2023	I SEM 2024			
PRIMA SEZIONE	635	960	475	2070	104	351	152	607	2677
SECONDA SEZIONE	353	732	302	1387	148	324	148	620	2007
TERZA SEZIONE	990	1782	926	3698	304	552	209	1065	4763
<b>TOTALE SEZIONI</b>	<b>1978</b>	<b>3474</b>	<b>1703</b>	<b>7155</b>	<b>556</b>	<b>1227</b>	<b>509</b>	<b>2292</b>	<b>9447</b>
<b>GRUPPI INTERSEZIONALI</b>									
TERRORISMO	0	5	0	5	1	1	1	3	8
GRUPPO DELITTI 371 BIS C, 4 BIS CPP	1	1	1	3	0	0	0	0	3
GRUPPO SICUREZZA INFORMATICA	134	427	186	747	634	1285	560	2479	3226
GRUPPO SICUREZZA SUL LAVORO	303	532	330	1165	21	48	28	97	1262
GRUPPO RAPINE E FURTI IN ABITAZIONE	73	152	72	297	468	1054	544	2066	2363
GRUPPO REATI LUOGO CUSTODIA	108	775	151	534	33	51	20	104	638
<b>TOTALE GRUPPI INTERSEZIONALI</b>	<b>619</b>	<b>1392</b>	<b>740</b>	<b>2751</b>	<b>1157</b>	<b>2439</b>	<b>1153</b>	<b>4749</b>	<b>7500</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SEZIONI E GRUPPI INTERSEZIONALI</b>	<b>2597</b>	<b>4866</b>	<b>2443</b>	<b>9906</b>	<b>1713</b>	<b>3666</b>	<b>1662</b>	<b>7041</b>	<b>16947</b>

Dati statistici per l'individuazione dei fascicoli sopravvenuti, assegnati alle Sezioni, non rientranti nei criteri di priorità

	REGISTRO NOTI			NOTI Totale	IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II Sem 2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2022	2023	I SEM 2024		
FLUSSI TOTALI BIENNIO	5585	10728	5578	21891	7973	15693	7655	31321	53212
DI CUI PER COMPETENZA U.S.P.D.	866	2056	1030	3952	4572	8716	3980	17268	21220
DIFFERENZA TRA SOPRAVVENUTI TOTALI E USPD (A)	4719	8672	4548	17939	3401	6977	3675	14053	31992
DIFFERENZA TRA (A) E (B) CORRISPONDE AI FASCICOLI ASSEGNATI ALLE SEZIONI MA NON PRIORITARI	3535	6556	3417	13522	3202	6603	3499	13304	26826

Flussi DDA - iscrizioni

FLUSSI DDA NEL BIENNIO	REGISTRO NOTI			NOTI Totale	IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II Sem 2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2022	2023	I SEM 2024		
<b>NUMERO FASCICOLI</b>									
DDA	103	122	53	278	39	60	31	130	408
DDA - RIFIUTI	1	1	1	3	0	0	0	0	3
DDA - MAFIE STRANIERE	1	0	0	2	0	1	0	1	2
<b>TOTALE FASCICOLI DDA</b>	<b>105</b>	<b>123</b>	<b>54</b>	<b>282</b>	<b>39</b>	<b>61</b>	<b>31</b>	<b>131</b>	<b>413</b>
<b>NUMERO PERSONE ISCRITTE IN FASCICOLI DDA</b>									
DDA	564	834	276	1674					
DDA - RIFIUTI	2	7	1	10					
DDA - MAFIE STRANIERE	48	0	0	48					
<b>TOTALE PERSONE ISCRITTE</b>	<b>614</b>	<b>841</b>	<b>277</b>	<b>1732</b>					

### Flussi DDA – Mod. 21: definizioni e misure cautelari

MODALITA' DI DEFINIZIONE FASCICOLI DDA : N. FASCICOLI E (N. PERSONE)	REGISTRO NOTI			NOTI Totale	IGNOTI			IGNOTI Totale	Totale complessivo
	II Sem 2022	2023	I SEM 2024		II SEM 2022	2023	I SEM 2024		
<b>RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE</b>									
70 (431)	66 (850)	18 (143)	154 (1424)						
<b>RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO</b>									
10 (24)	28 (209)	6 (41)	44 (274)						
<b>RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO</b>									
2 (3)	6 (25)	3 (21)	11 (49)						
<b>RICHIESTE DI MISURA CAUTELARE (M313PU): N. FASCICOLI E (N. PERSONE)</b>									
<b>35A - Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare in carcere (art.285)</b>									
24 (186)	53 (283)	15 (123)	122 (592)						
<b>36A - Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura (art. 284)</b>									
10 (25)	16 (22)	7 (14)	33 (61)						
<b>37A - Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari interdittive</b>									
1 (4)	0	0	1 (4)						
<b>38A - Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari reali</b>									
10	28	67	105						

127

L'analisi di tali flussi conferma l'efficacia delle scelte organizzative della Procura della Repubblica anche in funzione dell'obiettivo di garantire la rapida definizione dei reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Infatti, come può evincersi dai prospetti sopra riportati, la percentuale di fascicoli non prioritari assegnati ai Sostituti Procuratori dei gruppi ordinari di indagine, non supera la percentuale del 51% del totale di quelli iscritti.

Tale ammontare, peraltro, non può essere suscettivo di riduzioni ulteriori, tenuto conto della circostanza che i casi di cui alle lett. a), b), c), d), f), rientrano tra le priorità legali ovvero stabilite dall'Organo di Autogoverno e che la riconduzione delle materie oggetto di trattazione specialistica alla categoria in esame appare come una diretta conseguenza di specifiche caratteristiche territoriali che inducono a considerare i beni – interessi tutelati dalle norme incriminatrici, come di primario interesse per la collettività.

### V.A.2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)

Tenuto conto della massiccia riduzione delle pendenze verificatasi nel quinquennio precedente e della razionalizzazione dei ruoli dei magistrati che, attualmente, sono pressoché privi di procedimenti con termini di indagine scaduti, è del tutto evidente che l'organizzazione dell'Ufficio non può palesarsi

come finalizzata ad una ulteriore riduzione della durata media dei procedimenti a carico di persone note, attualmente ammontante a 196 giorni, ma ad un miglioramento della qualità dell'indagine allo scopo di eliminare il differenziale tra casi di esercizio dell'azione penale e provvedimenti giudiziari di condanna.

L'individuazione di priorità, in altri termini, non può ritenersi finalizzata ad autorizzare "accantonamenti" di processi, ma a concentrare sui procedimenti "prioritari", anche se di più difficile svolgimento, le risorse investigative disponibili, in modo da garantire una loro sollecita trattazione nonostante la maggiore complessità ed onerosità.

L'obiettivo da perseguire con riferimento ai procedimenti individuati come prioritari deve pertanto individuarsi nella completezza degli accertamenti da svolgersi, così da poter fondare su presupposti certi e, soprattutto, su tutti gli elementi che saranno sottoposti alla cognizione del giudice, il giudizio prognostico sulla ragionevole possibilità di condanna.

Discorso diverso va fatto per i procedimenti a carico di ignoti. Seppure per questi non sussista un problema di decorrenza dei termini massimi di indagine, atteso che – anche nel caso di mancata richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini – la tardività degli accertamenti utili ad individuare la persona sottoposta ad indagini non preclude la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, costituisce preciso onere dei magistrati attribuire preminenza temporale ai casi in cui si proceda per reati caratterizzati dalla loro priorità, dovendosi prevedere che entro un anno dalla iscrizione il fascicolo, ove non si sia proceduto alla individuazione dell'autore del reato e non siano in corso specifici accertamenti volti a tal fine, debba essere definito.

Assoluta priorità, infine, deve essere attribuita alla trattazione dei fascicoli iscritti in modello 45, sia nella loro definizione, allorché il fatto al quale si riferiscono fuoriesce manifestamente dall'ambito del penale rilevante, sia nello svolgimento degli accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione. Tali procedimenti, infatti, decorso un anno dalla iscrizione, e salvo casi eccezionali di ritardi nello svolgimento di accertamenti delegati, nonostante il loro sollecito, devono passare di registro o essere definiti, essendo peraltro palesemente evidente, peraltro, come tale termine si riferisca allo svolgimento di indagini non finalizzate alla assunzione di determinazioni sull'esercizio dell'azione penale ma alla sola verifica della sussistenza di una notizia di reato.

#### **V.B. Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)**

Appare preliminarmente opportuno evidenziare come, nella descritta situazione della Procura di Salerno, la previsione di una struttura dedita alla trattazione dei procedimenti di pronta definizione risulta il primo dei provvedimenti finalizzati ad assicurare la rapida definizione dei procedimenti per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Per quanto concerne i procedimenti a carico di ignoti ed a quelli iscritti a modello 45, i Procuratori Aggiunti procedono, con cadenza trimestrale, al monitoraggio dei termini indicati al paragrafo V.A.2., in modo che i Sostituti Procuratori possano essere preavvisati, con l'anticipo di tre mesi, del prossimo decorso dei termini e, conseguentemente, della eventuale necessità di sollecitare gli accertamenti delegati.

Con riferimenti ai reati di competenza del 1° gruppo di indagine della III Sezione del II Dipartimento, è stata costituita, presso la Sezione di polizia giudiziaria e presso ciascuna Compagnia dei Carabinieri, una aliquota di personale dedita specificamente allo svolgimento delle investigazioni sui cd. "reati di codice rosso rafforzato".

Con separati provvedimenti si è altresì proceduto ad impartire direttive in materia urbanistica e di sicurezza del lavoro, al fine di garantire lo svolgimento degli accertamenti di competenza degli organi di polizia giudiziaria normalmente coinvolti nell'accertamento di tali fattispecie di reato.

In genere, tuttavia, la Procura della Repubblica di Salerno monitora costantemente la pendenza dei procedimenti assegnati ai Sostituti Procuratori, al fine di informarli della prossima decorrenza dei

termini di indagine, estendendo la comunicazione di tali dati anche ai Procuratori Aggiunti.

Costituisce specifico onere di questi ultimi, pertanto, selezionare tra i procedimenti di imminente scadenza quelli prioritari, al fine di sollecitarne la definizione verificando la necessità di eventuali opportuni provvedimenti di ausilio al Magistrato (ad es., coassegnazione) ovvero l'adeguatezza e la tempestività dello svolgimento degli adempimenti di segreteria, eventualmente coinvolgendo negli stessi le segreterie centralizzate.

Oggetto di particolare attenzione, ai fini di cui si occupa il presente paragrafo, devono considerarsi i fascicoli iscritti su segnalazione del tribunale che abbia comunicato il deposito di una sentenza di fallimento.

Infatti, l'eventuale ritardo del curatore nel deposito al giudice delegato al fallimento della relazione ex art. 33 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 deve costituire oggetto di specifico accertamento, costituendo omissione di obbligo imposto dalla legge entro un termine determinato.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore del 1° Gruppo di indagine della II Sezione del II Dipartimento, pertanto, avrà cura di tenere apposito registro con l'indicazione delle sentenze di liquidazione giudiziale trasmesse dalla Cancelleria del Tribunale e di verificare l'avvenuto deposito nei termini della relazione di cui alla citata disposizione, provvedendo, in caso di inadempimento a tale onere, ad aprire apposito fascicolo per il delitto di cui all'art. 328 c.p., finalizzato a verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato.

Tale fascicolo, in deroga agli ordinari criteri, andrà assegnato al medesimo Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo iscritto all'esito della trasmissione della sentenza di fallimento.

---

## VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

---

129

**VI.A. Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):**

**VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;**

Nella previsione dei criteri di gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria vanno prese in considerazione, in primo luogo, le modalità di impiego nelle indagini dei Reparti investigativi speciali, da limitarsi, oculatamente, alla trattazione dei fenomeni criminali oggettivamente e soggettivamente più significativi, presupponendo una valutazione complessiva delle priorità investigative in atto e della sostenibilità del complessivo carico di lavoro ad essi assegnato. L'impiego di tali reparti, per le ragioni appena esplicitate, non può che far capo al Procuratore della Repubblica. Al fine di soddisfare le esigenze organizzative interne, nonché di garantire un rapporto di prossimità al Sostituto per una disponibilità immediata ed efficiente della Polizia Giudiziaria, si conferma l'assegnazione di due unità di personale delle diverse Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria direttamente all'ufficio del singolo Sostituto, per la diretta collaborazione investigativa con il magistrato: si tratta di personale prelevato, in linea tendenziale, dall'aliquota di appartenenza confacente alla Sezione di indagini cui è assegnato il Sostituto (ad es. alla 1° gruppo della II Sezione del II Dipartimento, competente per reati fiscali e finanziari, personale appartenente alla aliquota G. di F.; al 1° gruppo della III Sezione del II Dipartimento, competente in prevalenza per i reati di cd. "codice rosso, personale appartenente alla aliquota PS).

Presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, attualmente, i reati in materia di codice rosso sono trattati da un "Gruppo di indagini Codice Rosso", composto da due ufficiali di polizia giudiziaria, uno prelevato dall'Aliquota Carabinieri e l'altro dall'Aliquota Polizia di Stato.

Il "Gruppo di indagini Codice Rosso" è competente per l'esecuzione delle deleghe nell'ambito dei procedimenti penali iscritti in base alla denuncia/querela depositata direttamente presso la Ricezione

Atti di questa Procura e solo in caso di stretta necessità e urgenza per le deleghe nell'ambito di procedimenti penale iscritto in base a denuncia/querela depositata presso i Servizi di P.G. sul territorio.

Esso è coordinato congiuntamente dai Responsabili delle Aliquote interessate, che valutano, caso per caso, se far eseguire le deleghe, nei casi complessi, ad entrambi gli ufficiali di PG con informativa congiunta ovvero, nei casi più semplici, a ciascuno di loro con informativa a firma singola. Questi garantiscono l'equa distribuzione del carico di lavoro tra i componenti del gruppo e assicurano, almeno tendenzialmente, la presenza in servizio di almeno uno dei componenti dello stesso.

Le unità che compongono il "Gruppo di indagini Codice Rosso" sono dedicate -preferibilmente, sempre che non emergano altre urgenze ed esigenze investigative prevalenti - solo all'espletamento delle deleghe per i reati indicati all'art. 1 della L. n. 69/2019 (cd. "di violenza domestica e di genere") ovvero maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.), lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583 quinquies c.p., aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma nn. 2, 5 e 5.1, e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);

Le deleghe redatte dai Sostituti saranno indirizzate al "Gruppo interforze di indagini denominato Codice Rosso" e materialmente inviate alla Segreteria della Sezione della Polizia di Stato, che poi, in base alle valutazioni congiunte dei Responsabili delle Aliquote interessate, saranno assegnate alle unità di P.G. individuate, secondo i criteri operativi sopra indicati.

Presso la Squadra Mobile la materia è invece trattata da una sezione, la terza, composta da 5 unità di personale più una aggregata (tra cui due donne); presso il Comando Provinciale dei carabinieri, infine, sono referenti nella materia della violenza di genere due unità di personale (di cui una donna), cui si aggiungono due unità presso le Aliquote Operative delle varie Compagnie esistenti nel Circondario. Quanto ai criteri generali di impegno della Polizia giudiziaria, i Sostituti saranno orientati, nella scelta della Polizia giudiziaria cui delegare le indagini e nella sua conseguente direzione funzionale, ai seguenti criteri, da adottare in ordine decrescente;

- 1) il criterio della specializzazione dell'Arma e dei singoli reparti prescelti;
- 2) il criterio della competenza territoriale;
- 3) il principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi dell'investigazione, che ha come necessario corollario la scelta appropriata degli strumenti investigativi, da individuare in quelli strettamente necessari ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

L'utilizzo di Servizi di polizia giudiziaria non ubicati nel circondario del Tribunale di Salerno (o, per la Direzione distrettuale antimafia o il Gruppo di indagini sul terrorismo, nel Distretto di Corte d'Appello di Salerno), quando le attività delegate debbano essere svolte al di fuori dell'ambito territoriale di loro competenza, deve essere disposto d'intesa con il Procuratore della Repubblica, coinvolgendo rapporti tra Uffici giudiziari e segnatamente della Procura di Salerno e della Procura della Repubblica nel cui circondario (o nel cui distretto) essi sono attestati.

I criteri sopra indicati sono tutti finalizzati ad ottenere un impiego non solo adeguato, ma anche efficace di tutta la Polizia Giudiziaria, tanto quella della Sezione, quanto quella dei Servizi.

In tale ottica possono essere indette dal Procuratore della Repubblica e/o dai Procuratori Aggiunti competenti riunioni tra i Sostituti interessati e la Polizia giudiziaria per il coordinamento non solo della specifica indagine in corso, ma anche per l'individuazione e la definizione degli obiettivi investigativi e delle conseguenti direttive operative di carattere generale.

In relazione alle richieste di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria di intervento di personale dell'ARPAC per sopralluoghi in materia di reati ambientale, a seguito di interlocuzione con il Direttore Generale dell'ARPAC Campania ed al fine di razionalizzare le risorse della predetta Agenzia e contemperare le stesse con le priorità della Procura della Repubblica di Salerno, tale intervento deve essere autorizzato dal Pubblico Ministero di Turno Esterno, eventualmente previa

interlocuzione con il Procuratore Aggiunto coordinatore del 1° gruppo della I Sezione del II Dipartimento.

Nell'ipotesi in cui non si versi in situazione d'urgenza, la Polizia Giudiziaria deve inoltrare formale richiesta al Pubblico Ministero titolare delle indagini di servirsi dell'ausilio del personale ARPAC e la relativa autorizzazione, da parte del Pubblico Ministero, deve essere sottoposta al Procuratore Aggiunto coordinatore del 1° gruppo della I Sezione del II Dipartimento al fine di consentirgli l'individuazione della priorità dell'intervento, ovvero il tempo della sua effettuazione.

#### **V.A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;**

A prescindere dalle riunioni trimestrali ex art. 15 d.lgs. 273/89, la Procura della Repubblica mantiene contatti quotidiani con la Presidenza del Tribunale, avendo elevato ad obiettivo strategico quello della ragionevole durata del processo.

La stretta cooperazione tra i due Uffici, palesatasi, in particolare, durante il periodo dell'epidemia da Covid -19 e in occasione di ciascuna delle numerose riforme che hanno riguardato il processo penale, ha avuto effetti immediatamente percepibili quanto alla produttività degli Uffici giudiziari e quanto alla realizzazione di strutture di servizio per l'avvocatura.

Da un lato, infatti, le sinergie realizzatesi tra i due Uffici giudiziari e, soprattutto, la comune visione delle esigenze dell'utenza e degli stessi magistrati, hanno consentito di accelerare i processi di informatizzazione delle comunicazioni tra Avvocatura, Procura e Tribunale e di dematerializzazione del fascicolo.

È da ricordare, in proposito, che la Procura ed il Tribunale di Salerno, già prima delle modifiche in tema di deposito in formato digitale introdotte dal decreto del Ministro della Giustizia 27.12.2024, n. 206, avevano proceduto alla formazione del fascicolo digitale del dibattimento, attraverso il modula TIAP -SAD, liberamente consultabile, anche da remoto, dal Pubblico Ministero, dal giudice e dal difensore.

È anche da ricordare che ormai da anni i due Uffici comunicano, per quanto attiene le richieste di decreto penale, di intercettazioni, di autorizzazione alla acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche ed informatiche e di autorizzazione alla proroga dei termini di durata delle indagini preliminari e alla trasmissione degli atti a fondamento di tali richieste, esclusivamente per via informatica, attraverso l'applicativo TIAP e senza scambio di documenti in formato digitale. Così come, da anni, per via informatica avviene la trasmissione al GIP ed al Tribunale per il riesame della documentazione a sostegno delle richieste cautelari.

Infine, proprio grazie alle positive sinergie tra Procura della Repubblica e Tribunale di Salerno, si è potuto concordare e fare applicare un protocollo che prevedeva la comunicazione anticipata, da parte del Tribunale, delle attività effettivamente da svolgersi per ciascuna udienza, in modo da consentire alla Procura di ridurre ma al tempo stesso migliorare la qualità dello svolgimento degli adempimenti prodromici alla stessa.

Tale positiva sinergia si intende proseguire ad applicare con riferimento alle riforme del processo penale che entreranno in vigore nel prossimo futuro e quanto alla operatività del nuovo applicativo denominato APP 2.0.

Allo stesso modo si intende mantenere lo strumento del protocollo tra Uffici quale mezzo di codificazione delle regole di condotta alle quali deve ispirarsi l'attività dei magistrati facenti parte del Tribunale e della Procura della Repubblica nel perseguimento del comune obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio e la sua fruibilità da parte dell'utenza.

Allo stato, invero, vigono tra Tribunale e Procura della Repubblica i seguenti protocolli (dall'elenco sono esclusi quelli che vedono come parte anche l'avvocatura, che verranno riportati nel paragrafo successivo):

1. protocollo d'intesa tra Tribunale di Salerno e Procura della Repubblica di Salerno per il reciproco inoltro e la gestione dei provvedimenti in materia di intercettazioni e della documentazione a loro sostegno, intervenuto in data 24.6.2020;

2. protocollo d'intesa tra Tribunale di Salerno e Procura della Repubblica di Salerno per il reciproco inoltro e la gestione dei provvedimenti in materia richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari, intervenuto in data 24.6.2020;
3. protocollo d'intesa per la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili e per l'utilizzo della consolle del pubblico ministero negli affari civili, intervenuto il 14.10.2020;
4. protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Salerno ed il Tribunale di Salerno – Sezione GIP per la gestione dei procedimenti definibili con decreto penale di condanna, intervenuto il 17.2.2021;
5. protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Salerno ed il Tribunale di Salerno per la istituzione di un Front – Office comune TIAP, in vigore dall'11.10.2021;
6. protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Salerno ed il Tribunale di Salerno – sezione GIP, per la trasmissione telematica dei provvedimenti in materia di esecuzione penale nonché in materia di implementazione del fascicolo telematico in caso di archiviazione del procedimento, intervenuto il 29.11.2021;
7. protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Salerno ed il Tribunale di Salerno per la nuova organizzazione delle udienze monocratiche, per la realizzazione degli adempimenti prodromici alle stesse e per la realizzazione del fascicolo digitale del dibattimento, intervenuto il 28.2.2022;
8. protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Salerno ed il Tribunale di Salerno per la segnalazione al pubblico ministero dell'insolvenza, per la gestione dei flussi informativi tra uffici e del processo civile telematico, vigente a far data dal 15.2.2023.

### **VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.**

Anche con riferimento all'avvocatura, la comune disponibilità alla adozione di regole condivise per garantire il più agevole esercizio del diritto alla difesa, ha condotto alla adozione di una serie di protocolli organizzativi che sono stati determinanti nella instaurazione di rapporti privi di momenti di conflittualità. Frequenti, del resto, sono state le interlocuzioni tra il Procuratore della Repubblica e gli organismi rappresentativi dell'Avvocatura (in primo luogo COA e Camera Penale) per far fronte a problemi contingenti insorti e che sono stati prontamente risolti (esemplificativo, a tal proposito, il protocollo per accelerare il rilascio delle certificazioni ex art. 335 c.p.p.).

E' stato anche grazie al contributo fornito dall'avvocatura, del resto, che il Tribunale di Salerno ha potuto conseguire lo straordinario risultato dell'abbattimento della pendenza dibattimentale, di circa il 48% quanto al giudizio monocratico (da 17.516 processi al 10.2.2020 a 8.958 al 31.12.2024), del 22,78% quanto al procedimento collegiale (da 755 processi alla data del 10.2.2020 a 583 alla data del 31.12.2024) e, per la D.D.A., dal 1.3.2023, di circa il 29,67% (da 155 processi a 109 processi al 31.12.2024).

Di seguito si riportano i protocolli in vigore tra la Procura della Repubblica di Salerno e le organizzazioni forensi:

1. Protocollo organizzativo tra Procura di Salerno e Consiglio Ordine Avvocati Salerno - sportello informatico e ricezione atti richiesta ex art.335c.p.p. del 12 marzo 2015;
2. Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Tribunale di Salerno, Procura della Repubblica, Consiglio Ordine Avvocati di Salerno e Camera Penale di Salerno per la difesa di ufficio – comunicazione nominativo del difensore di ufficio – delega del turno – sostituzione del difensore di ufficio, intervenuto il 29.6.2018;
3. Protocollo d'intesa tra Tribunale di Salerno, Procura della Repubblica di Salerno, COA di Salerno e Camera penale di Salerno in tema di disciplina delle udienze penali dibattimentali, intervenuto il 29.6.2018;
4. Protocollo d'intesa sull'avvio della sperimentazione del Portale Deposito atti Penali (PDP), intervenuto il 15-.6.2020;

5. Protocollo di Intesa tra la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati di Salerno e la Camera Penale Salernitana per il deposito delle denunce e querela provenienti da parti private, intervenuto in data 8.9.2020;
6. Protocollo di Intesa sull'utilizzo del Portale Deposito atti Penali (PDP) e delle caselle PEC munite di valore legale per l'invio di atti previsti dall' Art 24 D.L. n 137/2020 – Utilizzo del portale del PDP da parte di avvocati, intervenuto il 19.11.2020;
7. Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica, il Tribunale di Salerno, l'Ordine degli Avvocati di Salerno e la Camera Penale di Salerno per l'utilizzo del gestore documentale TIAP-documenti per l'inoltro a mezzo TIAP della documentazione relativa alle procedure di riesame e prevenzione, intervenuto il 25.1.2021;
8. Protocollo di intesa tra il Tribunale di Salerno – Procura della repubblica – consiglio ordine degli Avvocati di Salerno e la Camera penale - Operatività TIAP per la gestione del fascicolo penale + Istituzione Front Office Comune TIAP tra il Tribunale e la Procura della Repubblica Salerno - Istituzione e Costituzione, intervenuto il 21.5.2021;
9. Protocollo d'intesa in materia di intercettazioni a seguito dell'entrata in vigore della riforma introdotta da d.lgs. n. 216/2017 – Fruizione File Multimediali, intervenuto il 7.6.2021;
10. Protocollo tra la Procura della Repubblica – Tribunale- Ordine degli Avvocati – Camera Penale di Salerno per la trasmissione tramite applicativo TIAP degli atti relativi a procedimento nei quali è stata avanzata richiesta di misura cautelare, intervenuto il 20.01.2022;
11. Protocollo d'intesa per l'accesso da parte degli avvocati agli atti del fascicolo TIAP - Document@ tramite portale deposito atti penali – PDP, intervenuto il 14.2.2023;
12. Protocollo di intesa operativo tra gli Uffici Giudiziari della Corte d'Appello di Salerno UDEPE - Avvocatura del Distretto di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania in materia di "sospensione del procedimento con messa alla prova "Legge 67/2014, intervenuto il 28.2.2023;
13. Protocollo per l'applicazione delle pene sostitutive detentive brevi tra il Tribunale di Salerno, Procura della repubblica presso il Tribunale di Salerno, UEPE di Salerno, il COA Salerno e la Camera Penale Salernitana dell'11.10.2023;
14. Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Salerno, la Procura della Repubblica di Salerno, il Consiglio ordine avvocati di Salerno, e la camera penale – Liquidazioni penali difese di ufficio e gratuito patrocinio, sottoscritto in data 10.1.2024;
15. Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica di Salerno, Camera Penale e Ordine degli Avvocati relativo alle Disposizioni applicative sull'utilizzo del PDP per l'inoltro delle istanze di certificazioni ex art. 335 c.p.p. e per l'accelerazione delle relative procedure di rilascio, intervenuto il 23.9.2024.

Tanto premesso, lo scrivente provvederà ad invitare con cadenza trimestrale il Presidente del C.O.A. di Salerno ed il presidente della locale Camera Penale, allo scopo di far emergere eventuali criticità e di adottare, anche in via protocollare, comuni accorgimenti per risolverle.

**VI.B. Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)**

La materia forma oggetto, in primo luogo, del "Protocollo di intesa tra le Procure della Repubblica del Distretto di Salerno per i reati commessi da maggiorenni in concorso con minorenni e a tutela di minorenni vittime di abuso, maltrattamento e/o altro reato" sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello e le Procure della Repubblica del Distretto di Salerno. Le disposizioni contenute in tale atto valgono a disciplinare la materia anche ai fini del presente programma organizzativo nel senso di seguito indicato.

**REATI COMMESSI IN CONCORSO DA MAGGIORENNI E MINORENNI**

Allorquando emergano, nel corso delle indagini, reati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni, il Magistrato assegnatario del fascicolo informa la competente Procura per i minorenni.

Laddove la notizia di reato sia già stata trasmessa dalla polizia giudiziaria ad entrambi gli uffici, gli stessi si coordinano, sia attraverso un contatto diretto, sia attraverso eventuali richieste scritte.

Laddove la notizia di reato sia stata trasmessa dalla polizia giudiziaria a questo solo Ufficio il Magistrato assegnatario del procedimento ha l'obbligo di tempestiva trasmissione della stessa anche all'altro ufficio competente, se il nominativo dell'indagato di interesse per quest'ultimo Ufficio già emerge.

Laddove il nominativo dell'indagato di interesse per l'altro Ufficio dovesse emergere solo nel corso di indagini delegate, appare comunque necessario l'invio tempestivo dello "stralcio" della posizione, affinché sia data la possibilità all'A.G. competente di venire a conoscenza in tempi brevi della notizia di reato di sua competenza. In questo caso gli uffici interessati si coordinano, con la possibile trasmissione, se concordata, anche delle risultanze delle indagini compiute dall'ufficio che ha avviato le indagini, onde evitare un coinvolgimento tardivo nelle stesse indagini della A.G. che si è poi rilevata competente.

Anche per evitare inutili duplicazioni di iscrizioni nei registri generali, laddove la notizia risulti già trasmessa dalla polizia giudiziaria e sia stato già iscritto un procedimento penale, non occorre operare stralci.

La condivisione delle attività di indagine da compiersi non si limita alla mera comunicazione delle eventuali iniziative, ancorché coordinate, ma si traduce in una tempestiva comunicazione degli esiti delle stesse per le parti di rispettivo interesse.

Nel caso di attività di indagine espletate con intercettazioni (telefoniche, tra presenti o telematiche), la trasmissione degli atti deve essere sempre accompagnata da copia dei provvedimenti autorizzativi di interesse e dei supporti informatici contenenti i file audio-video di interesse, con i dovuti omissis, in modo da escludere nei provvedimenti trasmessi solo le parti che non siano collegate in alcun modo con l'ipotesi di reato relativa al minorenne.

Tutte tali prescrizioni riguardano anche i minori non imputabili attesa la possibilità per l'ufficio minorenni di procedere con misure amministrative o misure di sicurezza in caso di comprovata pericolosità del minore nonché con interventi a sua tutela laddove la condotta deviante appaia frutto dell'assenza di adeguata educazione e di carente assistenza.

Analogo linea di comportamento va tenuta in tutti i casi in cui la condotta dell'indagato iniziata da minorenne prosegua sino alla maggiore età. Anche in questo caso vanno concordate le indagini anche al fine di evitare inutili duplicazioni di atti (ad es. doppia audizione di un teste).

Laddove si debba procedere ad incidente probatorio in entrambi gli uffici per i medesimi reati, vuoi perché commessi da uno stesso soggetto da minorenne e da maggiorenne, vuoi perché commessi in concorso da maggiorenni e minorenni, è cura del P.M. assegnatario del procedimento di agevolare una interlocuzione ed una forma di coordinamento anche del G.I.P. al fine di evitare, soprattutto in caso di audizione dei minori, una inutile duplicazione delle attività.

In caso di incidente probatorio il pubblico ministero procedente coordina la sua richiesta onde addivenire, sempre che ciò sia possibile, alla fissazione di una unica udienza di cui all'art. 398 lett. c) c.p.p. nelle stesse circostanze di tempo e di luogo (privilegiando il luogo più vicino a quello in cui ha il domicilio la persona offesa) da parte del G.I.P. presso il Tribunale ordinario e di quello presso il Tribunale per i minorenni con nomina del medesimo CTU, qualora vi sia contestuale perizia per la validazione.

Allorquando si proceda nei confronti di arrestati o fermati deve aversi cura, attesa la rintracciabilità del P.M. di turno, di trasmettere le richieste di convalida e gli atti successivi (ordinanza G.I.P., verbale di udienza per direttissima, dichiarazioni rese dal coindagato).

In caso di richieste di misure cautelari da parte di entrambi gli uffici procedenti, all'esito del coordinamento di cui ai punti n. 1 e n. 2 le stesse vanno condivise — per la parte di comune interesse - per una migliore e più coerente contestazione del fatto reato. Gli uffici interessati si coordinano,

inoltre, anche all'atto dell'inoltro delle richieste ai rispettivi uffici G.I.P., curando ovviamente di scongiurare possibili improvvide discovery. Il coordinamento avviene, altresì, anche nel momento della esecuzione e della permanenza delle rispettive misure cautelari, tenendo conto della diversa durata dei termini di custodia cautelare previsti dal codice di procedura penale e dal D.P.R. n. 448/88. In tal senso appare, altresì, di fondamentale importanza anche un doveroso scambio di informazioni in ordine alle vicende delle rispettive misure cautelari.

Appare, altresì, doveroso che lo scambio di informazioni avviato durante la fase delle indagini attraverso il tempestivo scambio di atti di indagine e, in particolare, di quelli relativi ad eventuali intercettazioni telefoniche o ambientali (che sono accompagnati da copia dei decreti autorizzativi e dei supporti informatici) prosegua sino all'esito del processo di primo grado anche con riferimento a circostanze, documenti e dichiarazioni emerse nella fase dell'udienza preliminare: eventuali dichiarazioni di testi o indagati che possano riguardare il processo connesso innanzi all'altra A. G. vanno, infatti, trasmesse tempestivamente, anche a richiesta dell'Ufficio interessato.

Va rimarcata, altresì, la necessità di un coordinamento in tutti i casi di evasione dell'obbligo scolastico da parte di minori, cui fa da riflesso speculare la previsione di cui all' art 731 c.p. in capo agli esercenti la potestà genitoriale.

Qualora sia necessario procedere all'accertamento dell'età al fine di determinare la competenza funzionale di un ufficio, all'atto della delega alla polizia giudiziaria, il pubblico ministero procedente, salvi i casi di impossibilità, dispone, ferma restando una doverosa informativa all'altro ufficio di Procura, che il predetto accertamento sia effettuato presso strutture sanitarie pubbliche secondo quanto già stabilito nel protocollo operativo n. 317/18/Trib — n. 197/18/Proc. del 1.3.2018 per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati.

#### REATI COMMESSI DA MAGGIORENNI IN DANNO DI MINORENNI

Quando si procede per reati commessi in danno di vittime minorenni il pubblico ministero ordinario e il pubblico ministero minorile prendono al più presto contatti fra loro al fine di procedere di concerto alla programmazione delle attività di rispettiva competenza ed al tempestivo scambio di documentazione. Il pubblico ministero ordinario, in particolare, ha cura di indicare al pubblico ministero minorile quali atti non debbano essere resi immediatamente ostensibili alle parti informandolo, poi, tempestivamente, dell'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dell'indagato e delle successive modifiche di essi.

Le segnalazioni o notizie di reato che siano riferite a reati in danno di minori commessi dai genitori o da persone conviventi devono essere inviate congiuntamente alla Procura ordinaria e alla Procura per i minorenni sia per lo svolgimento delle indagini penali che per consentire di approntare le misure necessarie alla tutela del minore.

Analogamente le segnalazioni concernenti situazioni di violenza intrafamiliare, in cui il minore abbia subito maltrattamento da "violenza assistita", devono essere trasmesse congiuntamente ai due uffici requirenti.

Gli organi di polizia devono segnalare anche alla Procura per i minorenni la presenza di minori in occasione di accertamento di fatti cui conseguono denunce/notizie di reato a carico di genitori per fatti gravi (ad esempio: traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, terrorismo, criminalità organizzata, ecc.), in cui siano comunque coinvolti i figli anche solo come spettatori o come strumento di agevolazione della commissione dei reati, al fine di consentire di valutare l'adeguatezza genitoriale ove l'attività criminosa rivesta carattere di stabilità e comporti una modalità educativa distorta rammentando che, attesa la finalità di prevenzione e tutela come sopra ritenuta rilevante, la Procura per i minorenni può valutare di richiedere, laddove ne esistano i presupposti, la decadenza dalla responsabilità dei genitori allontanando i minori dalla casa familiare anche dichiarandone l'adottabilità,

In caso di eventuale omissione di trasmissione della informativa da parte della polizia giudiziaria, il magistrato del pubblico ministero assegnatario del procedimento penale deve provvedere a informare

la Procura per i minorenni al fine di avviare un coordinamento per i possibili interventi di rispettiva competenza o comuni.

Al fine di coordinare modi e tempi dei rispettivi interventi, è indispensabile il contatto fra i magistrati delle due Procure (ordinaria e minorenni) coinvolte, dovendo tenersi conto in concreto delle anche diverse rispettive esigenze: la Procura ordinaria alla riservatezza nello svolgimento delle indagini e la Procura per i minorenni alla attuazione di misure di tutela in favore del minore vittima al fine di selezionare e attuare tempestivamente gli interventi ritenuti più adeguati.

A tale scopo è indispensabile il contatto diretto fra i magistrati della Procura minorile e quelli della Procura ordinaria onde evitare intralci o danni alle indagini garantendo al contempo che siano scongiurati pregiudizi o danni al minore per effetto della mancata adozione di provvedimenti a sua tutela, anche con riferimento alla necessità di un sostegno psicologico e alle implicazioni derivanti da un eventuale incidente probatorio.

Appare ovvio che è altrettanto opportuno che il P.M. minorile segnali al Tribunale per i minorenni la pendenza in fase di indagini presso la Procura ordinaria di un procedimento penale in cui sia vittima il minore affinché nel giudizio davanti a tale Tribunale se ne tenga adeguatamente conto.

Conseguentemente:

1. Quando si procede per reati commessi in danno di vittime minorenni, contestualmente alla comunicazione alla Procura ordinaria, territorialmente competente per il reato, la polizia giudiziaria procedente informa, altresì, la Procura della Repubblica per i minorenni che, verificata l'assenza di precedenti, valuterà l'apertura di un procedimento civile a tutela del minore. Ove la segnalazione non sia trasmessa ad entrambe le Procure, ma ad una soltanto di esse, il magistrato assegnatario del procedimento (penale o civile) provvede ad informare senza ritardo l'altra Procura mediante trasmissione di copia degli atti e la contestuale attivazione di idoneo coordinamento.

Ove la segnalazione non sia trasmessa ad entrambe le Procure dalla polizia giudiziaria, deve ritenersi obbligatoria l'informazione di cui al punto che precede solo nei casi espressamente richiamati dall'art. 609 -decies c.p. (ovvero i delitti previsti dagli articoli 600, 600 -bis, 600 -ter, 600 -quinqües, 601, 602, 609 -bis, 609 -ter, 609 -quinqües, 609 -octies e 609 -undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 -quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 -bis, se commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore).

Il Procuratore ordinario effettua senza ritardo le comunicazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ai fini dell'attivazione da parte di tale Procura dei suoi poteri in campo civile o amministrativo, sempre che non vi ostino motivi di segretezza di indagini, avendo cura di trasmettere alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni copia degli atti idonei a chiarire i fatti di interesse di quest'ultima Procura e le generalità complete del minore e dei genitori.

In presenza di atti ritenuti dal pubblico ministero ordinario non immediatamente ostensibili viene instaurato un diretto contatto tra i diversi uffici al fine di valutare concordemente la rilevanza degli stessi per l'attività di competenza dell'AG. minorile, nonché la conseguente tempistica della loro trasmissione e della loro discovery procedimentale.

Ove emerga che il sospetto autore dell'abuso o del maltrattamento sia esclusivamente una persona minorenni sarà normalmente informata la sola Procura per i minorenni.

Le audizioni dei minori possono essere espletate dalla polizia giudiziaria solo previa delega espressa del pubblico ministero titolare del procedimento penale e sono effettuate con modalità protette, assicurando adeguata assistenza psicologica avendo anche cura di assicurare che l'eventuale audizione del minore in fase d'indagine e di espletamento dell'incidente probatorio vengano di norma effettuate dal medesimo esperto, condiviso pertanto da entrambi gli uffici.

A tale scopo la Procura Generale, su proposta delle Procure del Distretto, sentita la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, cura la predisposizione e il periodico aggiornamento di un elenco di psicologi o neuropsichiatri in materia infantile, idonei e disponibili ad assumere l'incarico di ausiliario per la assunzione di sommarie informazioni testimoniali di persona minore di età nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 -quater.1, 600 -quinqües,

601, 602, 609 -bis, 609 -quater, 609 -quinqües, 609 -octies, 609 -undecies e 612 -bis del codice penale.

Quando il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, su delega del primo, provvedono, rispettivamente ex art. 2 o ex art. 3 della L. n. 69/20019 (cd. Legge "Codice rosso"), a sentire la p.o. minorenni o la p.o. maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità con le modalità cd. "assistite" previste dall'art. 362, co. 1 -bis c.p.p. per il P.M. e dall'art. 351, co 1 -ter c.p.p. per la PG, di norma devono avvalersi degli esperti specialisti che saranno indicati nell'apposito elenco di cui al punto che precede.

Laddove vi sia disponibilità dello strumento tecnico, le dichiarazioni o le domande e risposte della persona offesa-testimone saranno videoregistrate dandosi atto nello stesso processo verbale scritto e nella annotazione di polizia giudiziaria o nella segnalazione di reato nell'esecuzione di tale modalità da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria redigente Patto.

Nell'ambito del coordinamento, anche al fine di evitare il disagio psicologico conseguente alla reiterazione delle audizioni ovvero che separate audizioni diano esiti contraddittori, i pubblici ministeri dei diversi uffici, ove possibile, procedono all'ascolto del minorenni direttamente.

Quando nel corso delle indagini si debba disporre una consulenza psicodiagnostica i rispettivi uffici procedenti del pubblico ministero (ordinario e minorile) valutano di concerto se procedervi con attività congiunta, avendo cura di evitare duplici liquidazioni al CT, ovvero se sia più conveniente che la consulenza sia disposta da uno solo degli uffici. In quest'ultimo caso verranno possibilmente concordati preventivamente i quesiti e l'eventuale estensione dell'indagine alle relazioni familiari.

L'ufficio che procede ha poi cura che la relazione sia trasmessa tempestivamente all'altro ufficio con i relativi supporti audio-video.

Nell'ambito del coordinamento, la Procura per i minorenni comunica tempestivamente, con mezzo idoneo, alla Procura ordinaria gli interventi urgenti da adottare e adottati, nonché concorderà preventivamente gli atti da trasmettere al Tribunale per i minorenni per evitare il deposito di documentazione, la cui conoscenza da parte dei soggetti coinvolti nelle indagini penali possa compromettere l'esito delle stesse.

Nella richiesta di coordinamento da parte della Procura per i minorenni deve essere specificata, all'occorrenza, la tipologia di intervento che si intende richiedere immediatamente a seguito della segnalazione di grave pregiudizio ai danni di un minorenni (ad esempio: richiesta di indagine psico-sociale al Servizio territoriale, apertura di un procedimento civile ai sensi degli articoli 330-333 c.c., ecc.).

Qualora tale attività possa determinare pregiudizio per le indagini penali in corso (ad esempio: nei casi in cui dagli atti emerge che l'indagato non è a conoscenza del procedimento penale a suo carico) è cura del pubblico ministero titolare del procedimento penale contattare il magistrato della Procura minorenni per un accurato e tempestivo coordinamento. Tanto per la evidente considerazione della maggiore facilità di individuare il nominativo del titolare del procedimento civile in un ufficio composto di soli tre magistrati con una competenza interna di ripartizione degli affari fondata su di un criterio territoriale.

All'esito dell'instaurato coordinamento la Procura per i minorenni, laddove ritenga necessario proporre immediatamente ricorso, mentre sono in corso le indagini da parte della Procura ordinaria, trasmette al Tribunale per i minorenni, previa accordo con il P.M. ordinario procedente, solo gli atti strettamente necessari ai fini di una decisione a tutela del minore escludendo, su richiesta del P.M. ordinario, quelli che devono rimanere segreti per non pregiudicare le indagini in corso.

A tal fine, quindi, il magistrato minorile provvede, previa intese, anche ad una doverosa secretazione di quegli atti di indagine che vanno inseriti in un fascicoletto a parte che non viene trasmesso a corredo degli atti del ricorso, ma lasciato nella segreteria civile della Procura Minorenni che concorda, poi, con la Procura ordinaria il momento opportuno per un'eventuale discovery, così da consentire al Tribunale per i minorenni una valutazione complessiva disponendo di quanto più elementi conoscitivi possibile.

Il pubblico ministero minorile informa tempestivamente il pubblico ministero ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, nonché della presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni, specificando le proprie richieste (allontanamento dalla residenza familiare, nomina tutore o curatore, decadenza dalla potestà genitoriale) e, qualora richiesto, cura che il pubblico ministero ordinario riceva copia dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni.

La Procura per i minorenni, a sua volta, trasmette senza ritardo copia degli atti dei procedimenti civili di sua competenza specificamente richiesti dalla Procura ordinaria. In particolare, in caso di pendenza del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni, la Procura per i minorenni comunica al magistrato della Procura ordinaria il numero del procedimento del Tribunale per i minorenni e ogni ulteriore riferimento utile trasmettendo tempestivamente la richiesta al Tribunale per la diretta evasione della stessa,

La comunicazione ai sensi dell'articolo 609 -decies del codice penale deve essere trasmessa al Tribunale per i minorenni con l'indicazione anagrafica completa dei minorenni oggetto della comunicazione.

Detta comunicazione, questa volta corredata dagli atti di indagine (copia della c.n.r. iniziale, di eventuali misure cautelari emesse, della richiesta di rinvio a giudizio, ecc.) è trasmessa anche alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per le valutazioni di sua competenza.

Nel caso in cui si proceda per il reato di cui all'art. 567 c.p. il pubblico ministero ordinario e quello minorile si coordinano per effettuare tutti gli accertamenti, eventualmente anche di natura tecnica (esame DNA), in tempi tali da favorire la tempestiva adozione di eventuali provvedimenti ablativi da parte del Tribunale per i minorenni.

La Procura ordinaria effettua le indagini nella materia in esame tempestivamente, avendo cura che anche il coordinamento con la Procura per i minorenni sia celere ed effettivo. Attesa la gravità dei fatti-reato in danno di minori, questi procedimenti penali sono da ritenere procedimenti prioritari.

La Procura ordinaria, altresì, comunica alla Procura per i minorenni tutti i casi in cui i minori vengono utilizzati da familiari per il compimento di illecite attività e i casi di maggiore gravità in cui i minori siano spettatori delle stesse. Anche in tali casi vanno coordinate le attività di intervento per meglio tutelare i minori; ciò al fine di contrastare gravi fenomeni malavitosi e illeciti che vedano coinvolti i minori.

Infine, occorre sottolineare che, com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 2019 del 10 dicembre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012), il Tribunale ordinario può emettere provvedimenti che riguardano la tutela dei minori e decidere sul loro affidamento e mantenimento in caso di separazione o divorzio. L'intenzione del legislatore è stata quella di ridurre la competenza del Tribunale per i minorenni per realizzare il principio della concentrazione delle tutele dinanzi ad un unico organo giudiziario. Pertanto, il delineato sistema di ripartizione di competenza fra Tribunale Ordinario e Tribunale per i minorenni impone che prima di proporre ricorso il pubblico ministero minorile accerti se penda giudizio di separazione fra i genitori, coniugati o non coniugati, facendone formale richiesta al Tribunale Ordinario. Ne deriva che, qualora si accerti che la competenza per il procedimento de potestate spetti al Tribunale Ordinario, le segnalazioni pervenute dovranno essere archiviate, onde evitare duplicazione dei giudicati, ma copia degli atti rilevanti vengono trasmessi, ai fini della opportuna valutazione dei fatti, al pubblico ministero delegato per gli Affari Civili della competente Procura ordinaria affinché ne abbia cognizione al momento di esprimere il proprio parere ovvero per consentirgli di assumere le iniziative di sua competenza.

Con separato protocollo n. 4097/2020 del 19 ottobre 2020 tra questa Procura della Repubblica e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno è stata altresì disciplinata la "gestione dell'archivio digitale delle intercettazioni e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti indicati dall'art. 89-bis, comma 3, c.p.p., delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" nel senso di seguito indicato:

- 1) Il conferimento in Archivio Digitale Multimediale dei file audio e video delle intercettazioni relative ai procedimenti penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni viene effettuato dagli operatori della PG che hanno svolto le indagini, utilizzando le postazioni site nella sala conferimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
- 2) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nomina quale amministratore utenti e suoi delegati per le abilitazioni necessarie a gestire il servizio di archivio multimediale per i procedimenti del suo ufficio le medesime unità di personale dell'ufficio U.C.I. indicate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno secondo i criteri e le modalità dettate nel Regolamento 82/2020 del 4.9.2020 (Regolamento sulla Gestione dell'Archivio Riservato delle Intercettazioni di cui all'art. 269 c.p.p.) e sue eventuali e successive modifiche, per tutto quanto non incompatibile con il protocollo.
- 3) Le istanze dei difensori (dei loro ausiliari, consulenti e praticanti) relative all'ascolto o all'estrazione di copia dei file contenenti audio e video relativi alle intercettazioni disposte nell'ambito di procedimenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sono depositate presso le Segreterie dei Sostituti Procuratori titolari delle indagini e, unitamente ai provvedimenti di autorizzazione o diniego alla fruizione a firma del PM titolare, sono trasmesse all'Ufficio U.C.I. della Procura Ordinaria tramite il seguente indirizzo P.E.O. [uci.procura.salerno@giustizia.it](mailto:uci.procura.salerno@giustizia.it);
- 4) La Segreteria del PM titolare del procedimento della Procura Minorile ha cura di verificare che l'istanza del difensore contenga l'indicazione (con numero di R.I.T. ed eventualmente nr. progressivo) delle intercettazioni di cui si intende procedere all'ascolto e/o ottenere copia, nonché l'indicazione del soggetto che deve procedere all'ascolto (il difensore e/o un suo praticante legale munito di delega) e l'eventuale assistenza dell'interprete o consulente tecnico nominato.
- 5) In caso di autorizzazione alla fruizione il soggetto legittimato riceve la password temporanea presso l'Ufficio U.C.I. della Procura Ordinaria.
- 6) La fruizione avviene presso le sale ascolto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, site al piano terra della Palazzina F della Cittadella Giudiziaria, con l'assistenza del personale addetto alla stessa, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente.
- 7) L'accesso alla Sala di ascolto viene annotato, ad opera del personale dell'U.C.I., nell'apposito registro informatico, interno all'Archivio Digitale Multimediale, riservato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno denominato Mod. 37-bis, nel quale sono riportati i dati relativi all'identità delle persone che accedono, la data, l'ora iniziale e finale dell'accesso e gli atti per i quali è intervenuta autorizzazione alla consultazione.
- 8) L'estrazione della copia richiesta dai difensori ed autorizzata da PM o Giudice è effettuata dal personale dell'Ufficio U.C.I. e il supporto è consegnato al personale della Polizia Giudiziaria che ha effettuato le indagini o che viene comunque delegato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; il supporto contenente la copia è successivamente depositato, a cura della stessa Polizia Giudiziaria, presso la Segreteria del Sostituto Procuratore della Repubblica titolare delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

---

## VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

---

**VII.A. Criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371 -bis, comma 4 -bis, c.p.p. (solo per le Procure Distrettuali). (art. 11 co. 3 n. 21 Circ. Procure)**

La Direzione distrettuale antimafia è organizzata in conformità dei principi di cui al d.l. 20 novembre 1991 n. 367, come modificato dalla legge di conversione n. 8 del 30 gennaio 1992, dell'art. 102 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nonché degli indirizzi di disciplina di cui alla vigente Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura.

La Direzione distrettuale antimafia è coordinata e diretta dal Procuratore della Repubblica che può avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni del § VII.D.3. della collaborazione di un Procuratore Aggiunto.

Alla designazione dei Sostituti Procuratori alla Direzione distrettuale antimafia si procede all'esito di un concorso interno tra tutti i magistrati in servizio presso l'Ufficio (inclusi quelli trasferiti che non abbiano ancora preso possesso) e sulla base di interpello svolto con le medesime modalità previste per l'assegnazione dei posti presso le unità organizzative della Procura Ordinaria. Il concorso viene bandito, al fine di favorire un congruo periodo di formazione del magistrato designato da parte del magistrato uscente, funzionale alla puntuale e progressiva trasmissione delle conoscenze e delle informazioni, almeno sei mesi prima della vacanza del posto.

Quando deve procedere alla designazione di uno o più magistrati alla D.D.A., il procuratore della Repubblica, sentiti i procuratori Aggiunti eventualmente delegati alla D.D.A., invita tutti i sostituti che abbiano conseguito la I valutazione di professionalità, a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico.

Si applicano, per quanto riguarda le regole disciplinanti l'interpello, le disposizioni di cui al § II.F. Nel procedimento di designazione alla D.D.A., si tiene conto delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" dei magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità, da valutarsi in comparazione con quelle degli altri magistrati dell'ufficio.

Per determinare le "specifiche attitudini" deve essere valutata la particolare idoneità del magistrato ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia, sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di rilevanza:

- 1) precedente trattazione, quale pubblico ministero e per un congruo periodo di tempo, di procedimenti e processi penali relativi a reati di criminalità organizzata, con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.;
- 2) trattazione, come giudice, di procedimenti e processi in materia di criminalità organizzata con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.;
- 3) precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice, di procedimenti per misure di prevenzione personali e/o patrimoniali, per pericolosità qualificata, ai sensi degli artt. 4, lett. a) e b), 16, co. 1, lett. a), D.lgs. 159/2011;
- 4) capacità di efficace gestione – anche informatizzata - di procedimenti e processi caratterizzati da elevata complessità dal punto di vista del numero di imputati o di imputazioni elevate;
- 5) esperienze relative a rapporti con autorità investigative e giudiziarie straniere e sovranazionali;
- 6) pubblicazioni, scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle tecniche investigative e agli strumenti d'indagine;
- 7) ogni altro elemento obiettivo dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta, espressamente indicati dal progetto organizzativo.

Per individuare le "esperienze professionali" possono essere valutate tutte le attività compiute dal magistrato significative per lo svolgimento delle funzioni di magistrato addetto alla D.D.A. e risultanti dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti in occasione delle valutazioni di professionalità, da provvedimenti del C.S.M. e dalle schede di autorelazione.

La designazione avviene con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati dal precedente comma 3.

Nel caso in cui le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari, il procuratore procede d'ufficio e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, individua i componenti della D.D.A. tra gli altri magistrati addetti all'ufficio, dandone conto in motivazione.

Intervenuta la designazione, il procuratore della Repubblica può co-assegnare anticipatamente alcuni procedimenti, sia in fase di indagini, che in fase dibattimentale, in favore del magistrato designato, fermo restando il suo impegno nel settore di provenienza, fino al momento del passaggio alla D.D.A. Alla designazione del Procuratore Aggiunto che collabora al coordinamento della D.D.A. si procede tramite interpello, sulla base dei medesimi criteri previsti per la designazione dei Sostituti Procuratori. Per quanto concerne la durata e il computo dei periodi minimo e massimo di permanenza, i criteri per l'individuazione dei sostituti procuratori addetti alla D.D.A. da assegnare d'ufficio ai gruppi di lavoro (organizzati su base geocriminale o per settori di materie), per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito di interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio, si applicano, in quanto compatibili, le regole e i criteri previsti per le corrispondenti ipotesi con riferimento alla Procura ordinaria.

La unitarietà della Direzione distrettuale antimafia è garantita dalla riconduzione del coordinamento in capo al Procuratore della Repubblica. Essa è articolata in due gruppi di lavoro formati su base geocriminale (criterio complesso che si fonda sulla riferibilità del delitto ad una specifica organizzazione criminale e, in via sussidiaria, sul *locus commissi delicti*), vale a dire risultanti dalla considerazione del criterio di radicamento territoriale e di quello relativo alla omogeneità dei fenomeni criminali operanti sulla medesima o su diverse aree di lavoro.

In seno a ciascun gruppo, l'assegnazione avviene secondo criteri automatici, mitigati dalla regola del "precedente", tale intendendosi, con riferimento alla specifica materia, la precedente assegnazione al Sostituto Procuratore o al Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore al coordinamento della D.D.A., di procedimenti aventi ad oggetto la medesima organizzazione mafiosa o dedita al traffico di stupefacenti o il medesimo indagato.

I reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., 416 c.p. in relazione all'art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. 286/1998, 452 -*quaterdecies* c.p. (già art. 260 d.lgs. 152/2006) sono invece trattati da altri due gruppi di lavoro nell'ambito dei quali l'assegnazione avviene in forma automatica, mitigata dalla regola del "precedente", per come descritta nel § III.A.

La composizione dei gruppi di lavoro viene determinata, previo interpello, a seguito di concorso interno.

Nel caso in cui gli aspiranti a partecipare al gruppo siano in numero superiore a quello dei posti disponibili, si procede a concorso interno sulla base dei seguenti criteri:

- a) esperienze specifiche maturate in precedenza sull'area geo-criminale ovvero nelle specifiche materie oggetto della competenza del gruppo (fino a un massimo di 3 punti);
- b) anzianità di servizio nella Direzione distrettuale antimafia (0,50 punti per anno, fino ad un massimo di 4 punti);

A parità degli altri criteri, prevale il Magistrato con maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni presso la D.D.A. di Salerno e, in subordine, con maggiore anzianità di ruolo.

In caso di assenza di aspiranti il posto viene ricoperto d'ufficio, tenuto conto della minor durata di permanenza presso la D.D.A. e, a parità di durata, della minore anzianità di ruolo.

Le medesime regole dettate per la Procura ordinaria valgono per quanto concerne la permanenza minima in ciascun gruppo di lavoro e la decorrenza della stessa, fermo restando il principio della conferma biennale.

Per quanto riguarda i gruppi di lavoro sul terrorismo e sui reati di criminalità informatica e a tutela del diritto alla riservatezza (tra i quali sono compresi quelli di cui all'art. 371 -*bis*, comma 4 -*bis* c.p.p.), essi, benché inseriti nel I Dipartimento (che include la D.D.A.) fanno parte della Procura Ordinaria.

Entrambi sono coordinati dal Procuratore della Repubblica che si avvale della collaborazione di un Procuratore Aggiunto.

Quanto ai criteri assegnazione al gruppo di lavoro sul terrorismo, di cui fanno parte due Sostituti Procuratori, uno individuato tra i magistrati assegnati alla D.D.A. ed un altro tra quelli assegnati alla Procura ordinaria, v. § II.F.

Al gruppo di lavoro sui reati di criminalità informatica e a tutela della riservatezza dei dati sensibili si applicano gli ordinari criteri previsti per i gruppi di lavoro della Procura ordinaria (tra i quali, ovviamente, risalta quello delle attitudini).

Quanto alla individuazione delle competenze spettanti al Procuratore della Repubblica coordinatore di tali due gruppi di lavoro ed ai Procuratori Aggiunti che collaborano al coordinamento, si applicano le disposizioni di cui al § VII.D.3.

#### **VII.B. Magistrati assegnati alla D.D.A. (art. 30 Circ. Procure)**

##### **- Numero e nominativo dei magistrati assegnati alla D.D.A. con indicazione degli estremi del relativo decreto di designazione.**

La Direzione distrettuale antimafia è composta da 8 Magistrati (tra i quali, eventualmente, il Procuratore Aggiunto che collabora al coordinamento della unità organizzativa con il Procuratore della Repubblica), pari al 25 % dell'organico dell'Ufficio. Il numero si giustifica in considerazione dell'elevato indice di criminalità mafiosa che caratterizza il distretto, in particolare nell'Agro nocerino – sarnese, e con la presenza di numerosi sodalizi dediti al traffico, anche internazionale, di stupefacenti, in particolare attraverso il porto di Salerno che è divenuto nel tempo uno dei principali luoghi di transito della cocaina proveniente dall'America Latina.

La necessità di potenziare le capacità investigative dell'Ufficio con riferimento al contrasto al crimine organizzato appaiono anche in linea con la necessità di procedere ad una mappatura aggiornata delle organizzazioni criminali, dopo una stasi investigativa fondata sulla erronea convinzione dell'avvenuto sradicamento della camorra dall'area dopo le collaborazioni dei capi del disciolto clan Alfieri.

A fronte della riconosciuta esistenza di organizzazioni criminali operanti nell'area Nord del distretto, resta impellente l'urgenza di svolgere analogo programma investigativo sull'area Sud, laddove, nella Piana del Sele, pur di consolidata tradizione camorristica, le conoscenze sulla operatività di organizzazione mafiose si arrestano agli inizi degli anni 2000 mentre del tutto assenti, anche a causa i gravi lacune degli apparati investigativi, sono le informazioni che riguardano la zona del Cilento, pur indicata come crocevia dei reinvestimenti di capitali di provenienza illecita della camorra e della 'ndrangheta.

A tali esigenze di carattere investigativo va aggiunta la necessità di garantire l'impiego di magistrati della Direzione distrettuale antimafia nello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero di udienza, atteso l'elevato numero di dibattimenti tuttora pendenti nel distretto (pari a 109), pur a fronte di una loro sostanziale riduzione, dovuta proprio all'impegno dei magistrati dell'Ufficio (alla data del 1.6.2023 essi ammontavano a 144).

#### **Magistrato assegnato alla D.D.A.**

Luigi Alberto Cannavale

Elena Guarino

Guglielmo Valenti

Francesca Fittipaldi

Maria Benincasa

Claudia D'Alitto

Carlo Rinaldi

#### **Estremi del decreto di designazione**

Decreto n. 42/2021 del 7.6.2021

Decreto n. 59/2018 del 28.11.2018

Decreto n.72/2020 del 22.07.2020

Decreto n. 64/2021 del 30.07.2021 (decorrenza nomina dal 20.09.2021)

Decreto n. 73/2022 del 13.07.2022

Decreto n. 23/2023 del 16.03.2023 (decorrenza nomina dal 2.5.2023)

Decreto n. 49/2024 del 18.03.2024 (decorrenza nomina dal 1.6.2024)

## **VII.C. Unità competente in materia di antiterrorismo (art. 30 co. 6 Circ. Procure)**

### **- Precisazione della natura dell'unità (articolazione interna alla D.D.A. o sezione autonoma) e ragioni della scelta organizzativa adottata.**

Il carattere assolutamente residuale dei fenomeni di criminalità terroristica nel territorio oggetto di competenza della Procura di Salerno rendo oggettivamente impossibile prevedere magistrati con esclusiva competenza sui delitti di cui all'art. 51, comma 3 *-quater* c.p.p. ed impone, conseguentemente, di adibire alla trattazione di tali fattispecie criminose Sostituti Procuratori dediti anche alla trattazione di altre materie.

Posta tale oggettiva necessità, la scelta organizzativa adottata nel presente come nei precedenti programmi organizzativi, è stata quella di istituire un gruppo di lavoro (che dal precedente programma organizzativo è stato denominato Gruppo di indagini sul terrorismo, a fonte della precedente denominazione di "Procura Distrettuale Antiterrorismo che, peraltro, non ne implicava una diversa collocazione nella struttura dell'Ufficio, risultando lo stesso comunque estraneo alla Direzione distrettuale antimafia) composto da due Sostituti Procuratori, uno individuato tra i Magistrati addetti alla D.D.A. e un altro tra quelli addetti alla Procura Ordinaria, ed inserito, quale autonoma sezione (analogamente a quanto previsto per la D.D.A.) nel I Dipartimento.

A base di tale schema vi è la necessità di ricondurre ad un unico dipartimento le unità organizzative coordinate dal Procuratore della Repubblica, sia pure con la collaborazione di un Procuratore Aggiunto, e destinatarie delle attività di impulso e di coordinamento investigativo del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Quanto alle ragioni della scelta del criterio di composizione del gruppo di lavoro, si è ritenuto di non ricondurre l'intera materia ad un (o più) Sostituti della D.D.A., attesa la sostanziale estraneità della materia alla criminalità mafiosa ma di utilizzare le competenze (specie processuali) di un Sostituto della Direzione distrettuale antimafia attesa la estensibilità alla materia del terrorismo di numerose disposizioni e soprattutto di competenze (ad es., in materia di intercettazioni, di coordinamento investigativo, di cooperazione giudiziaria internazionale, di coordinamento dei reparti investigativi speciali) dettate o formatesi in materia di contrasto al crimine organizzato.

Peraltro, come indicato nei §§ II.E e II.F., nella selezione dei Sostituti Procuratori da assegnare alle sezioni II e III del I Dipartimento, si sono valorizzate le specifiche attitudini nella materia di cui trattasi, desunte dalla precedente trattazione di procedimenti per reati commessi con finalità di terrorismo e per delitti contro la personalità dello Stato (quanto al gruppo di indagine sul terrorismo) nonché per delitti di criminalità informatica (per il gruppo di indagine sui reati di criminalità informatica e sui reati a tutela della riservatezza dei dati sensibili) o in subordine per delitti di criminalità organizzata, dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura (e anteriormente dal C.S.M.) nelle suddette materie, dalla capacità di coordinare gruppi di lavoro, dalla gestione informatizzata dei dati processuali o da precedenti esperienze relative a rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere.

La scelta organizzativa, pertanto, è stata quella di istituire un gruppo di lavoro modellato sulla falsariga della Direzione distrettuale antimafia, ma con competenza non esclusiva, atteso l'impossibilità di giustificarla in ragione del carico di lavoro.

## **VII.D. Struttura della D.D.A.**

### **VII.D.1. Direzione della D.D.A. (art. 34 Circ. Procure)**

La direzione ed il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia fanno capo al Procuratore della Repubblica che si avvale, eventualmente, della collaborazione di un Procuratore Aggiunto, che ha il compito di assicurare la puntuale rispondenza delle attività investigative alle direttive di coordinamento impartite dal primo (sulle specifiche funzioni di direzione e di coordinamento attribuite al Procuratore Aggiunto, vedi il § VII.D.2.).

## VII.D.2. Eventuale articolazione in più unità di lavoro e indicazione dei procuratori aggiunti cui è affidata la relativa direzione e coordinamento delle indagini (art. 32 Circ. Procure)

La Direzione distrettuale antimafia è articolata in 4 gruppi di lavoro. I primi due gruppi di lavoro hanno ad oggetto a) i delitti di cui all'art. 416 *-bis* c.p.; b) quelli commessi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso; c) i delitti di cui agli artt. 416 *-ter*; d) il delitto di cui all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; e) il delitto di cui all'art. 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p.; f) il delitto di cui all'art. 630 c.p. g) il delitto di cui all'art. 86 decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141. Il primo ed il secondo gruppo di lavoro sono articolati su base territoriale, come di seguito:

### **Gruppo 1 – Agro nocerino – sarnese: n. 4 Sostituti Procuratori**

Comuni di Scafati, Sarno, S. Valentino Torio, Angri, Corbara, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Mercato S. Severino, Castel San Giorgio, Fisciano, Roccapiemonte, Siano, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, S. Egidio Monte Albino, S. Marzano sul Sarno, Cava de' Tirreni (clan Matrone - Buonocore – Alfano, Aquino – Annunziata, Graziano, Cioffi, Ghiavazzo, Pignataro, Cuomo, D'Elia, Abate Mario, De Vivo - Fezza – Confessore, D'Auria, Zullo;

### **Gruppo 2: Città, Costiere Amalfitana, Piana del Sele, Cilento: n. 3 Sostituti Procuratori**

Comuni di Amalfi, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare, Positano, Salerno, Pellezzano, Pontecagnano, Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Bellizzi, Colliano, Controne, Oliveto Citra, Olevano Sul Tusciano, Santomena, Valva, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Acerno, Castelnuovo Di Conza, Castiglione Del Genovesi, Laviano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Eboli / Capaccio, Albanella, Altavilla Silentina, Campagna, Serre, Aquara, Roccadaspide, Buccino, Sant'Angelo a Fasanella, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Contursi Terme, Corleto Monforte, Felitto, Ottati, Palomonte, Postiglione, Sicignano Degli Alburni Romagnano Al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Agropoli, Castellabate, Giungano, Trentinara, Montecorice, Pollica, San Mauro Cilento, Ascea, Camerota, Casal Velino, Centola, Pisciotta, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Salento, San Giovanni A Piro, San Mauro La Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Vallo Della Lucania, Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Celle Bulgaria, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani Gioi, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Moio Della Civitella, Montano Antilia, Novi Velia, Perito, Roccagloriosa, Piaggine; Valle Dell'angelo, Rofrano, Monteforte Cilento, Alfano (Gruppi Criminali Viviani, Iavarone, Stellato, Marigliano, De Feo, Pecoraro, Renna, Maiale, Esposito, Squecco, Marotta, Fabbrocino)

144

All'interno della D.d.a. sono inoltre costituiti due ulteriori gruppi di lavoro aventi ad oggetto specifiche materie, per fronteggiare fenomeni criminali che, si presentano come caratterizzanti vaste aree del Distretto e che richiedono, per il loro contrasto, specifiche conoscenze e capacità di coordinamento della polizia giudiziaria:

**3° gruppo di lavoro**, denominato "mafie straniere e delitti di tratta", avente ad oggetto a) il delitto di cui all'art. 416, quando l'associazione è finalizzata a commettere taluni dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601 *-bis* e 602 c.p., nonché all'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22 *-bis*, comma 1, della l. 1° aprile 1999, n. 91; b) il delitto di cui all'art. 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) il delitto di cui all'art. 416, quando l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 *-bis*, 600 *-ter*, 600 *-quater*, 600 *-quater* 1, 600 *-quinqies*, 609 *-bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *-quater*, 609 *-quinqies*, 609 *-octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *-undecies* c.p.; d) i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p.. composto da 2 Sostituti;

**4° gruppo di lavoro**, denominato "traffico organizzato di rifiuti, avente ad oggetto il delitto di traffico organizzato di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., già art. 260 d.lgs. 152/2006), composto da 5 Sostituti. La Direzione distrettuale antimafia è coordinata direttamente dal Procuratore della Repubblica che può provvedere alla designazione di un Procuratore Aggiunto quale collaboratore al coordinamento.

### **VII.D.3. Funzioni di direzione e coordinamento delegate ai procuratori aggiunti (art. 32 Circ. Procure)**

Il Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento della Direzione Distrettuale antimafia svolge le seguenti funzioni di collaborazione con il Procuratore della Repubblica:

- predisporre i turni di servizio e di udienza per i Magistrati appartenenti alla D.D.A.;
- collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento, alla cura e alla vigilanza della Banca Dati;
- collabora con il Procuratore al coordinamento e alla vigilanza sugli aspetti amministrativi relativi ai collaboratori di giustizia e ai detenuti in regime di art. 41 -bis Ord. Pen.;
- collabora con il Procuratore al coordinamento delle attività della Segreteria della Direzione distrettuale antimafia;
- collabora con il Procuratore al coordinamento delle attività amministrative funzionali alla tenuta dei rapporti con la magistratura di sorveglianza, per quanto concerne la materia dei collaboratori di giustizia;
- cura l'organizzazione della Segreteria delle Misure di Prevenzione e vigila sulla tenuta dei relativi registri;
- cura l'organizzazione dei congedi dei magistrati della D.d.a. e, in particolare, l'organizzazione dei turni relativi alle udienze preliminari e dibattimentali per i procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., assicurando, ove possibile, la continuità della trattazione da parte del medesimo magistrato per tutte le fasi processuali;
- procede, con decreto motivato, qualora ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o ad altro facente parte della Direzione distrettuale antimafia di intervenire all'udienza, alla designazione - ex art. 102 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 - di Sostituti non addetti alla D.d.a. per rappresentare l'Ufficio del p.m. nelle udienze preliminari e dibattimentali relative ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., nonché, nei casi di udienze dibattimentali o preliminari "promiscue", alla designazione del Sostituto appartenente alla D.d.a. limitatamente alla trattazione dei processi relativi ai medesimi reati sopra indicati, ovvero per l'intera udienza, compatibilmente con le esigenze del servizio e d'intesa con il Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio ordinari;
- collabora con il Procuratore della Repubblica alla gestione ed al controllo delle spese di ufficio e delle spese di economato della Direzione distrettuale antimafia;
- collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento e alla vigilanza sugli aspetti amministrativi dei capitoli di spesa della DDA;
- collabora con il Procuratore della Repubblica alla organizzazione e al controllo dell'Ufficio Centralizzato Intercettazioni U.C.I.;
- collabora con il Procuratore della Repubblica nel curare degli aspetti amministrativi della sicurezza dell'Ufficio e dei magistrati esposti a rischio;

Il Procuratore Aggiunto che collabora con il Procuratore della Repubblica al coordinamento della Direzione distrettuale antimafia svolge, inoltre, le funzioni ed i compiti di cui al § II.B.2, salvo che per le richieste di misura cautelare, delle quali cura la trasmissione al Procuratore della Repubblica per l'apposizione del visto per assenso, esprimendo il proprio parere.

### **VII.E. Assegnazione degli affari (art. 36 Circ. Procure)**

#### **- Criteri di co-assegnazione dei procedimenti**

Allo scopo di disporre nella trattazione del procedimento di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia, ovvero di far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro o, ancora, di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito di diverso gruppo di lavoro dell'ufficio, il Procuratore distrettuale, ai sensi dell'art. 102 l. 159/2011 e dell'art. 8 della Circolare del C.S.M. in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia (Delibera del 17 novembre 2010 e succ.mod. al 19 ottobre 2016) nonché della vigente Circolare sulla Organizzazione degli Uffici di Procura, può disporre, in casi eccezionali, la coassegnazione ad un procedimento già assegnato a un Magistrato facente parte della Direzione distrettuale antimafia di un Sostituto assegnato ad uno dei gruppi ordinari di indagine, con la disponibilità di quest'ultimo.

Nella scelta del coassegnatario, effettuata con decreto motivato, il Procuratore della Repubblica ha pertanto cura di valorizzare le specifiche professionalità ed attitudini dei magistrati dell'ufficio in quanto competenti su specifici settori di indagine complementari nonché dell'esigenza di promuovere, attraverso la rotazione nella coassegnazione, una formazione diffusa nella specifica materia.

Invero, la possibilità di ricorrere alla coassegnazione anche al di là della necessità di utilizzazione delle specifiche professionalità correlate alla appartenenza ad un gruppo specializzato appare indispensabile alla possibilità di garantire a tutti i Magistrati dell'Ufficio la possibilità di acquisire esperienze nella trattazione dei procedimenti in materia di criminalità organizzata che, in caso contrario, sarebbe fortemente limitata per i Sostituti appartenenti al 1° gruppo della III Sezione del II Dipartimento.

Il provvedimento di coassegnazione è comunicato ai Magistrati dell'Ufficio e trasmesso al C.S.M. ed al P.N.A. per le valutazioni di competenza ed è conservato presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Presso la stessa Segreteria è istituito un registro delle coassegnazioni alla D.D.A. al fine di garantire una rotazione delle coassegnazioni ai Sostituti Procuratori, così da assicurare agli stessi pari opportunità di accesso alla possibilità di trattare procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 -bis c.p.p.. Pertanto, nella individuazione del Sostituto Procuratore da coassegnare, si terrà conto della necessità investigativa di utilizzare le specifiche competenze proprie di uno dei gruppi ordinari di indagine ovvero della circostanza che il processo sia stato originato da investigazioni poi trasmesse per competenza alla D.D.A., nonché della sua produttività (qualitativa e quantitativa) nel gruppo di lavoro di provenienza e delle capacità di coordinamento investigativo e di conduzione delle indagini verificate in eventuali precedenti esperienze analoghe

La coassegnazione non può essere disposta nelle fasi successive alle indagini preliminari, salvo che ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o ad altro facente parte della Direzione distrettuale antimafia di intervenire all'udienza.

---

## **VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI**

---

### **VIII.A. Esoneri**

**- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulta assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (art. 63 Circ. Procure)**

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione
Katia Cardillo	I DIPARTIMENTO/2^ Sezione II DIPARTIMENTO/II Sezione/1° Gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/II Sezione/2° gruppo di lavoro	componente del consiglio giudiziario	esonero parziale del 25% del carico di lavoro	Percentuale del 25% applicata uniformemente alle assegnazioni, ai turni e ai servizi di udienza
Claudia D'Alitto	I DIPARTIMENTO/1^ Sezione/ 2° e 4° gruppo di lavoro IV DIPARTIMENTO	RID	esonero parziale del 30% del carico di lavoro	Percentuale del 30% applicata uniformemente alle assegnazioni, ai turni e ai servizi di udienza
Bianca Rinaldi	II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro II DIPARTIMENTO/III Sezione/3° Gruppo di lavoro	MAGRIF	esonero parziale del 20% del carico di lavoro	Percentuale del 20% applicata uniformemente alle assegnazioni, ai turni e ai servizi di udienza
Gianpaolo Nuzzo	I DIPARTIMENTO/3^ Sezione II DIPARTIMENTO/I Sezione/1° gruppo di lavoro IV DIPARTIMENTO	Magistrato addetto alla esecuzione penale delle sentenze di condanna per reati diversi da quelli di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p. È addetto alle udienze si sorveglianza	esonero dai turni della disponibilità penale e civile" e dalle assegnazioni dei procedimenti penali c.d. "a pioggia". Esenzione dalla partecipazione alle udienze preliminari, ad eccezione dei processi di particolare rilievo già trattati nella fase delle indagini, di competenza specialistica assegnati allo stesso magistrato	

## **VIII.B. Funzioni assegnate ai magistrati**

**VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (art. 65 Circ. Procure)**

- La dott.ssa Claudia D'Alitto è stata nominata R.I.D. dal 1.12.21 ed usufruisce di esonero parziale del 30% del carico di lavoro

- La dott.ssa Bianca Rinaldi è stata nominata MAGRIF dal 1°.11.2021 e rinnovata il 30.10.2024 per un ulteriore biennio ed usufruisce di esonero parziale del 20% del carico di lavoro

**VIII.B.2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. (artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)**

-----

**VIII.B.3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 69 e 70 Circ. Procure)**

-----

**VIII.B.4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 71 e 72 Circ. Procure)**

La dott.ssa Katia Cardillo è componente del consiglio giudiziario dal 27.11.2020 ed usufruisce di esonero parziale del 25% del carico di lavoro

148

---

## **IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ**

---

**IX.A. Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.**

La Procura della Repubblica di Salerno si prefigge l'obiettivo del perseguimento del benessere fisico e psicologico dei Magistrati che ne fanno parte, fornendo adeguato supporto alle loro necessità personali e familiari e garantendo che lo svolgimento dell'attività lavorativa si svolga in un clima relazionale sereno, anche attraverso il continuo coinvolgimento dei Procuratori Aggiunti che devono possibilmente evitare e comunque concorrere a risolvere eventuali situazioni di conflittualità,

dandone informazione al Procuratore della Repubblica affinché questi possa verificare le scelte a tal fine adottate ed eventualmente contribuire alla serenità del clima interno all'Ufficio.

Costituisce primaria preoccupazione della dirigenza dell'Ufficio apprestare ai magistrati in gravidanza, in maternità e malattia ed a quelli che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, condizioni di lavoro che, da un lato, garantiscano la loro salute e l'adempimento dei doveri correlati alla genitorialità ed all'assistenza di persone loro affidate; dall'altro, consentano modalità di svolgimento della vita professionale prive di qualsivoglia pregiudizio.

I Sostituti in stato di gravidanza vengono sentiti dal Procuratore della Repubblica al fine di concordare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che siano compatibili con la loro condizione, fermo restando che le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso.

Essi sono esentati dallo svolgimento del Servizio di turno esterno e, su loro richiesta, dalla partecipazione a tutte o a parte delle udienze dibattimentali del Tribunale nella duplice composizione. Non rientrano nell'esonero normalmente le udienze camerale, tra le quali quelle del GUP, e le udienze dibattimentali c.d. a designazione mirata, cioè limitate a procedimenti trattati dallo stesso magistrato nella fase delle indagini preliminari.

Al fine di compensare gli esoneri correlati allo stato di gravidanza, il Sostituto viene designato per un numero di udienze camerale aggiuntivo rispetto a quelle dibattimentali svolte ai sensi del capoverso precedente, fino al raggiungimento della media dei turni di servizio spettanti a ciascun Sostituto Procuratore dell'Ufficio per ciascun mese.

All'atto del collocamento in congedo per maternità e per tutta la durata dello stesso al Magistrato vengono sospese le assegnazioni.

Sono fatte salve ulteriori e diverse modalità organizzative del lavoro che tengano conto delle predette esigenze.

I Sostituti in maternità, che hanno ripreso il servizio, e quelli che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi, sono esentati dallo svolgimento del Servizio di turno esterno.

Per l'impiego nel turno esterno dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino ai sei anni di età degli stessi, al fine di assicurare l'adeguata valutazione delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza che gravano sul magistrato, il Procuratore Aggiunto delegato per la predisposizione dei turni di servizio deve preventivamente sentire i magistrati interessati.

Il Procuratore della Repubblica, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore, adotta con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità, al fine di adottare, tenuto conto dell'esigenza di dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, ulteriori eventuali misure, quali:

- a) l'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata;
- b) la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali.

Qualora l'unità organizzativa in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia egli, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altra unità organizzativa nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nell'unità organizzativa di provenienza.

Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 13 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità.

Le disposizioni che precedono sono estese ai magistrati che abbiano documentati motivi di salute, che possano impedire lo svolgimento di alcune attività di ufficio nonché a favore dei magistrati che

siano genitori di prole con gravi patologie o con situazioni di diversa abilità grave accertata ai sensi della legge n.104/1992.

In caso di documentate gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, o di persone a lui legate da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da relazione sentimentale, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra.

Ove, peraltro, la patologia del magistrato risulti di eccezionale gravità, acquisito il consenso dei magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro, il Procuratore può, con provvedimento adeguatamente motivato, prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività per periodi di tempo non superiori ai 6 mesi, rinnovabili una sola volta per non più di 3 mesi.

#### ALLEGATI

A) Contributo del Presidente del Tribunale. (art. 12 co. 5 Circ. Procure)

Se il contributo è stato fornito nel corso si apposita riunione, allegarne il verbale.

B) Contributo del procuratore generale presso la Corte d'Appello (art. 12 co. 6 Circ. Procure)

Se il contributo è stato fornito nel corso si apposita riunione, allegarne il verbale.

C) Osservazioni proposte dai magistrati dell'ufficio (se presentate) e relative controdeduzioni del procuratore della Repubblica. (art. 12 co. 9 Circ. Procure)

Salerno, 15 marzo 2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Borrelli

